NAFEODSIGH

DE I DIFETTI

DELLA

GIURISPRUDENZA

TRATTATO

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO DEL SERENISS SIG

DUCA DI MODENA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA

Ricorretta sopra l'ultima Edizione Veneziana,



IN NAPOLI MDCCXLIII.

NELLA STAMPERIA MUZIANA

CON LICENZA DE SUPERIORI.

A .

DI DIRITTO PURGLICO
DI DOTTRINA PELLO STATO

Digitized by Google

ANDROPERING

The second of th



e de la companya de

All Illustriss., ed Eccellentiss. Signore, Signore, e Padrone Colendissimo

D.GAETANO MARIA BRANCONE

Segretario di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastica della M. del RE delle due Sicilie.

VENDO io già deliberato di bel nuovo dare alle stampe il dotto e giudizioso Trattato de i Disetti della Giurisprudenza composto dal rinomato, e per l'Italia tutta celebratissimo Ludovico Antonio Muratori, in vero più valida e più autorevole protezione

non ho potuto io rinvenire, che il ricoverarlo sotto la propizia ombra e sicu-ra di V.E. La quale per gli antichi costumi, per le belle arti, e pel saper profondissimo, ond' Ella appo tutti è in somma stima, essendo sinanche giuntalalla cognizione del Clementissimo nostro Sovrano, ha meritato, ch' egli con sa-vissimo discernimento l' abbia prescelta. ed eletta a reggere il ragguardevolissi-mo Posto di suo Segretario di Stato nel Dispaccio Ecclesiastico; in cui Ella con mirabile armonia fa, che insieme sieno concordemente e la Spada, ed il Pasto-rale, e la Religione, e l'Imperio: il che cagiona somma quiete e santità nel-lo Stato. Ella pertanto gradisca sì pic-ciolo ossequio dell' animo mio tuttavia. affezionato e riverente verso della E.V.; per la quale unquemai non cesso umilmente pregare l'eterno Donator d'ogni bene, che voglia ricolmarla delle di lui divine beneficenze, e compartirle viver lungo e felice, affine di accrescer maggiorgiormente la di lui gloria, e quella del nostro gloriosissimo Monarca, da cui con particolar grazia, ed amore Ella è sempre guardata. E certo del di lei gentilissimo gradimento, per sempre mi rassermo

D. V. E.

Napoli 24. Decembre 1742.

Umilifs., ed Obbligantiss. Servidore, Giuseppe Ponzelli.

ALLA SANTITA

DI BENEDETTO XIV.

PONTEFICE MASSIMO.

BEATISSIMO PADRE.

N' 10 ho da manifestare il motivo, che mi fa comparire prostrato a i piedi della SANTITA VOSTRA con questa Operetta, mi convien prima rammentare una verità, conosciuta da ognuno, e riguardata come uno de più gloriosi pregi della di LEI sacratissima. persona. Portò la divina Provvidenza con un soffio inaspettato al Trono Pontificio il Cardinale Lambertini; e vel portò, acciocchè il Mondo Cattolico, ed anche i nemici del Cattolicismo, mirassero ed ammirassero su quel Trono un Pontefice dotato di tutte quelle doti e virtu, che richiede un si santo e sublime grado, ma spezialmente spogliato d'ogni umano interesse proprio, e solamente rivolto a proccurare il pubblico bene della Chiesa Santa, e de' suoi Stati temporali, anzi bramoso, per quanto è possibile, di far del bene ad ognuno. Queste son le principali idee, che albergano nel generoso cuore della S'ANTI-TA'VOSTRA, e dan pascolo all'alto suo intendimento. Ora sù questo ristesso anche la povera Giurisprudenza, meco umiliata a' piè del Soglio Pontificio, osu implorare a' suoi malori e disetti dalla suprema autorità e prudenza di VOSTRA SANTITA' quel possibil soccorso, di cui questa facoltà, tanto necessaria al Pubblico, sia capace. E da

E da chi lo può essa meglio sperare, che da un Pontesice, il quale punto non abbisogna de'lumi altrui per conoscere ciò, che manca di bene, o pur troppo abbonda di
male nel Mondo nostro; ed ha tante volte avvertito, quali sieno le magagne interne ed esterne della Giurisprudenza; e sa, a quante sterminate e deplorabili lunghezze sia
condennata in alcun paese la Giustizia, ed in altri a quai

pericoli essa sia sottoposta? E niun poi più facilmente può prestarle qualche sollievo, che un Romano Pontefice, veterano bensì nella Scienza de' sacri Canoni, e nella sacra Enudizione (del che abbiam anche una viva testimonianza nelle nobilissime Opere sue date alla luce) ma insieme perito delle Leggi Civili , e che per decreto di Dio governa quell' alma Città in cui più che altrove bello è il regolamento de Tribunali, e in maggior copia esercitano il loro ingegno i più dotti ed accreditati Giurisconsulti d'Italia. Essendo dunque uno de' più importanti affari del governo politico la buona amministrazion della Giustizia, e il risparmio, per quanto si può, delle liti fra i Cittadini; data ancora la facilità di qualche sovvenimento a i bisogni della medesima in un Pontefice, quale è la SANTITA' VOSTRA, di men-te si illuminata, di tanto sapere, e di si magnanime idee: questa mia benche tenue Operetta si va lusingando di non essere inutilmente nata, da che ha ottenuto l'onore di poter comparire a LEI dedicata, e fors' anche potrà accrescere stimoli alla di LEI santa e perenne inclinazione di promuovere in questo particolare il pubblico bene. Il che ELLA facendo, resta luogo a sperare, che mossi da esempio si luminoso anche gli altri Principi d Italia, nè pur essi lasceran priva ne loro dominj la Giurisprudenza di quel benefizio, di cui godessero gli Stati della Santa Chiesa Romana. Ma perciocchè non manca mai gente, che avvezza a vedere il Mondo da tanti Secoli zoppicante, tale sempre il vorrebbe nè ama chi si studia d'insegnargli a samminar diritto; e può per conseguente incontrarsi, chi COM-

Digitized by GOOGIC

contrarii ogni proposizione di riformar gli abusi della Facoltà Legale, e d' impedire l' introduzion di molte liti,
o di abbreviar le introdotte: questi tali, se mai si facessero qui udire, io li cito al Tribunale della si avveduta
mente di VOSTRA SANTITA, con sicurezza di vederli tosto condennati come persone nemiche del pubblico
bene, perchè t roppo amiche dell' utile propria. Chiado io
intanto questa mia riverente Lettera con ardenti voti al
Cielo, assimiche sempre seliciti, e lungamente a noi conservi un Pontesice di massime si pie e gloriose, perchè tunte degne di un VICARIO di CRISTO, e di un amoravolissimo Pudre de'suoi Popoli; e qui baciandole i sacri
piedi con prosonda venerazione mi protesto

DI VOSTRA SANTITA

Modena.

Il pià muile, il pià ossequioso, il pià obbligante Piglio e Serve Lodovico Antonio Muratori.

CAPITOLO PRIMO. INTRODUZIONE.



IUSTO è bene, che chi professa una Scienza od Arte, la stimi e la lodi; ma non è sì facilmente da perdonargli, se troppo la stima ed esalta, perchè in fine questo è un lodare se stesso col pretesto di contar le glorie della sua professione. Al pari d'ogni altro disinteressato ed intendente tengo io in grande estimazione la Giurisprudenza,

ne conosco l'utilità, anzi la necessità, in ogni ben regolata Repubblica; e di que', che la professano, se coll' intelligenza accoppiano la sapienza, l'onoratezza, e l'integrità, io più de gli altri venero il merito, e rispetto le persone. Tuttavia questo tributo di stima verso la facoltà Legale, e verso de'suoi seguaci, non ha già da lasciarsi trasportare a gli eccessi. Il Cardinale de Luca non ebbe difficultà a mettere l'eccellenza della Scienza Legale sopra tutte l'altre profane o componali, accessuandone por mifericordia la Tcologia. Comportiamogli di grazia sì sontuoso elogio. Mache Ulpiano nella LJustitia est constans ff.de Justitia & Jure ci venga dicendo: Jurisprudentia est divinarum atque bumanarum rerum notitia; justi atque injusti scientia: non se gli può mai menar buona sì strepitosa sparata. Scienza di quel che è giusto ed ingiusto può esser che cammini, benchè la Pratica non sembri essere sempre favorevole ad una tal pretensione, e lo stesso de Luca dubiti altrove, se le competa il nome di Scienza. Conoscenza poi delle cose divine ed umane: oh questo è un volerci far ridere, convenendo una tal definizione all' Enciclopedia sola, che abbraccia la cognizion di tutte le Scienze ed Arti, e non mai alla Giurisprudenza, che è ristretta fra'suoi confini. Il buon Accursio nella chiosa cercò, se il Dottor di Leggi avesse per questo

DIFETTI DELLA

da studiare la Teologia, e rispose di nò. Nam omnia in corpore Juris inveniuntur. Gran libro che dec essere questo corpo di Leggi, perchè tutto lo scibile ivi si truova. E quand'anche Accursio intendesse de' libri dell' uno e dell' altro Gius: certo è, che non per questo ivi si troverà tutta la Teologia Speculativa, e Morale, non che la Medicina, la Filosofia, le Matematiche &c. E se vuol dire chiuso in que' libri tutto ciò che occorre per saper giudicare del giusto e dell'ingiusto nelle cose divine ed umane: senza anche parlare de' Teologi, salterà su tutto il coro de' Dottori, mostrando l'ampia biblioteca d'Opere composte da tanti Giurisconsulti, con dire, che se tutto si trovasse nel corpo delle Leggi, non occorreva faticarsi per comporre dipoi tanti volumi. Ma altra spiegazione ci vien qui recata da Dionisio Gotifredo. Pretende egli chiamata la Giurisprudenza Notizia delle cofé divine, perchè conjuncta fuit olim Juris divini & humani scientia: quasi che tal fosse anche a' tempi d' Ulpiano lo studio de' Giurisconsulti. Ma quando pur ciò fosse, non lascia d'essere una spampanata quella definizion d'Ulpiano. Si sarebbe comportato, se avesse detto: Juris divini & humani notitia, e non già divinarum atque humanarum rerum. Ma anche quel divini troverebbe de' contraddittori.

ORA per quanto dieno nelle trombe i nostri Giurisconsulti per sar risonare le glorie della magnifica lor prosessione, se con occhio d' indisferenza ci metteremo ad esaminar la Scienza Legale non meno in se stessa, che nella pratica, noi troveremo, non esser ella dissomigliante da tantealtre umane cose, le quali mirate dall'un canto compariscono con aria di beltà, e dall'altro di bruttezza. Considerate
le Leggi di Giustiniano, per la maggior parte contengono
bellezza col contenere Ragione e Giustizia in se stesse, e un
lodevolisimo fine, perchè tendenti a dare il suo a ciascuno.
Ma osservate un poco in pratica queste Leggi: che confusioni, che battaglie, che disordini non si mirano ne' Tribunali? Si bei regolamenti erano fatti per impedir le liti, e queste

ste son cresciute; doveano almeno abbreviarle, e questo non han più fine. E tutto ciò per aver la sottigliezza, la malizia, e l'intemperanza degl'ingegni, o amanti della novità, o ansanti di vittorie nel dibattimento delle cause, o defiderofi di favorir taluno nel decidere, svegliate infinite controversie, piantate dottrine e conclusioni opposte : cosa non difficile, trattandosi per lo più di materie conghietturali, delle quali manca la certa verità. Non si avvede di questo fiero garbuglio, o non se ne metre pensiero alcuno, chi per sua buona fortuna quietamente possiede il suo senza liti; ma chiunque è sottoposto a sì fatto flagello, ne sente bene, ruttochè ignorante, l'asprezza. Conoscenti altresì del torbido e burascoso di queste acque i nostri Dottori, non se ne affliggono punto, anzi li vedete compiacersi di questo medesimo ondeggiamento e tumulto, perchè al rovescio de gli altri, che ne piangono, perchè o perdono tutto, o comperano caro quel che loro resta, o che acquistano; gli Avvocati, Proccuratori, e Giudici per questa via arricchiscono, e salgono anche a i primi onori. Ed ancorchè più degli altri scorgano, e tocchino tutto di con mano le magagne, le fallacie, gli fgarbi della Signora Giurisprudenza, pure a guifa de gli altri accorti e ben creati servi, non ne dicono male, anzi s' empiono la bocca delle sue lodi. Noi miriamo Teologi e Filosofi moderni far guerra all'antica Filosofia, e a non poche seccaggini della vecchia Scolastica Teologia. Ma per conto della Giurisprudenza pratica, mostratemi in Italia chi mai francamente ne confessi le piaghe. Al più grideran talvolta ne' casi particolari decisi, che la Giustizia d' oggidì è Ingiustizia; ma senza mai rifonderne il difetto sulla stessa appellata Scienza, e senza ben considerare, che in tutti i tempi addietro troppo difficil cosa fu il raggiugnere il Vero e il Giusto in infiniti casi, e massimamente da che si è ridotta la Giurisprudenza in un caos d'opinioni tanto diverse e fra loro combattenti . Was a di al sa sa a lo utariba de

MI fon io dunque animato, giacchè altri non cura que-

DIFETTI DELLA

sto argomento, a disaminarlo in qualche maniera, non per odio alcuno ad una facoltà, che venero, e senza di cui conosço non potere star l'umana società a cagion delle inevitabil liti, che ogni di saltano fuori nel misero paese de'mortali; ma unicamente per cavar del bene, se fosse possibile, dalla scoperta del male. Sarebbe da desiderare, che gli abusi, i quali per la costituzione del mondo presente si vanno introducendo ne' Governi politici, ne' civili costumi de gli uomini, ed anche nell'Arti e nelle Scienze, si andassero di tanto in tanto scoprendo, e sbarbicando. Al pari de' vasi e strumenti, che servono al sacro cuko, alle mense, e ad altri usi, ha anche bisogno il mondo d'essere di tanto in tanto riformato e pulito. Se occorresse un sì satto benefizio alla Giurisprudenza stessa, m' andrò io ingegnando di farlo conoscere. E più di gran lunga potrebbe dimostrarlo, chi veterano in questa milizia ha sostenuto innumerabili battaglie, o lungo tempo ha riempiuto le cattedre giudiciali. Almeno apritò io la strada a chi un di potesse e volesse trattar con più polso di questa materia. E mi restrignerò alla Giurisprudenza Civile. Poiche quanto alla Criminale, meritevole anch' essa di molte osservazioni, non intendo io di toccarla, ziferbando na cale affunço a chi con fincenicà equale alla mia, e più sperienza, prendesse a trattarne per pubblico bene. E se talun si avesse a male, ch' io avessi impugnata la penna per combattere contro la Giurisprudenza, quasichè io mi Fossi accinto a screditar lei, e nello stesso tempo i suoi Professori: io li farò processar come persone invidiose o nemiche del pubblico bene, da che non vogliono, che si rivelino le magagne della lor professione, e se ne proponga qualche rimedio: nel che ha interesse la Repubblica tutta. Finalmente chiuderò loro la bocca con ricordar loro ciò, che non ebbe difficultà di scrivere, parlando della Gimisprudenza, uno de'più rinomati Ufiziali dell'Imperiale pale, cioè il Cardinale de Luca nel Lib. X. Cap. V. delano Dottore Volgase. Eccone le parole. Tante questioni, e varietà d'Opinioni, me-ر دو د ات

meritano quel disprezzo, che già l'Opere de' Legisti generalmente hanno da i Professori dell'altre Lettere, mentre non
ostante l'amor grande, forse sregolato, che ciascuno per un
generale istinto naturale porta ai propri parti, quando io leggo tante questioni e cabale da me medesimo dedotte nel teatro in
questa materia, ne concepisco nello stesso tempo, secondo il detto del mio compatriota Orazio, riso e collera. Et a ciò dovrebbono ristettere i Principi, e i Tribunali grandi nello sradicar
tante spine, le quali rendono impraticabile la Giustizia e la
Verità. Se ragione ha di parlar così uno de' primi lumi nari della Facoltà Legale, avrò io poi torto, se servirò d'eco
a lui?

CAPITOLO SECONDO.

De' Teologi Morali, de' Medici, e de'Legisti.

🦰 RE sorte d'uomini Letterati, oltre a i Principi e Magistrati, hanno ed esercitano giurisdizione nel Mondo, cioè i Teologi Morali, i Medici, e i Legisti. Scrivono o trattano i primi dell' doine dell' llomo, in quanto essa è indirizzata alla beatitudine, o dannazione eterna, insegnando, quali azioni sieno degne di premio o di gastigo davanti a Dio, e quali indifferenti, cioè non meritevoli nè dell'uno, nè dell' altro. Però al loro tribunale ricorrono, o son chiamate l'anime nostre, per conoscere ciò, che è peccato, o non peccato; e quando pur sia peccato, so grave, o leggiere. Assaissimi professori viventi di questo primo sapere ogni città li nutre, e colla loro autorità saggiamente si regola e consiglia. Ma più ne abbiamo, che benchè morti ne parlano ne' lori Libri; e questi ancora sogliono esigere maggior venerazione, perchè maestri emeriti di tal professione. L'altra schiera, che è quella de' Medici, ha giurisdizione sopra il Corpo degli Uomini, perchè insegna a tenerlo sano, e a preservarlo da i mali; o quando pw

DIFETTI DELLA

pur sia assalito da i mali, si studia di liberarlo, e guarirlo. Felice si reputa, chi nelle malattie può avere al suo letto uno, e molto più se molti di questi Campioni, al sapere, e a' consulti de'quali si concepisce viva speranza, che i malori atterriti dovran cedere, volere e non volere. E puossi egli sperar di meno, se questi hanno speso tanti anni, e tanti passi, per imparar la sola arte di conoscere i morbi corporei, e di guarirli? Se per disavventura talun muore, senza la fortuna d'essere stato più volte visitato da un Medico: che maraviglia è BGli sarà succeduto per mancanza d'uno di questi domatori di mali, e spaventatori della morte. Perciò sotto la loro autorità e signoria, non si può negare, stanno i corpi nostri. La terza schiera è quella de'Legisti, che godono ampia giurisdizione sopra la Roba de gli Üomini, se per mala fortuna questa è messa in lite; e talora si stende anche alle lor vite, qualora si commettano certi delitti.

ORA in tutte e tre queste professioni di persone dotte e letterate, strana cosa è il mirare infinite discordie, e contrarietà. La gran reina del mondo l'Opinione, principalmente nel paese di questi tali ha collocato il suo trono. Apransi i libri de' Teologi Morali, tutti senza fallo van d'accordo nelle mattime generali, ne' principi dalle umane azioni, e nelle Leggi, che riguardano l'uomo spirituale, perchè son principi e Leggi fondate su quelle della natura, o provenienti dall' infallibil tribunale delle divine Scritture, o pure dogmi stabiliri da i Sommi Pontefici, da i Sacri Concilj, o da Santi Padri. Ma venite un po'alla pratica, cioè ad applicar queste regole, e Leggi a i differenti casi, che occorrono, o possono occorrere: eccovi division d'opinioni, e battaglica senza fine. Vi dice un d'essi: tu questo operando, o questo tralasciando, non pecchi; e s'altro non v'è nel tuo processo, l'eterna tua salute è in salvo. S'alza qui un altro, e grida: anzi tu con quest'opera od omissione pecchi, e all' anima tua, e se non ti penti, sovrasta il massimo de'mali, e piomberai all' inferno. Come s'ha qui a regolar l'uomo fe-فالمست

dele? Sonosi alzati nel secolo prossimo passato valenti esaminatori di fimili contese con pretendere, che non sia lecito il feguitar le opinioni probabili in concorfo delle più probabili. Ma non fono mancati altri, che han fostenuto ragionevole, e non vizioso, l'attenersi alla probabilità minore senza obbligo di seguitar la maggiore, perchè anche così operando, prudentemente si opera. Sicchè fra tante opinioni, onde abbonda la Teologia de' costumi, sono restate nel loro essere, e in uso, anche le Opinioni, che con-

cedono, o niegano l'uso delle probabilità.

QUANTO alla Medicina, convien confessare, ch'essa nelle sue subordinate Arti, cioè nella Notomia, e Chirurgia, ha in questi ultimi tempi profittato assaissimo collagiunta di nuovi lumi; ma per conto d'essa, cioè per conoscere l'origine di assaissimi mali, e per curarli, si truova essa tuttavia in un gran bujo. Non la finirebbe sì presto, chi prendesse a registrar tutte le diverse opinioni intorno alle sole febbri, e all'utile o danno de i salassi, che s' incontrano ne' tanti e tanti libri de'Medici. Peggio poi senza paragone cammina per gli medicamenti. Innumerabili, sì semplici, che composti, vengono ne'loro libri, nelle loro scuole proposti; ma a riserva di cinque o sei, per disgrazia tutti gli altri non si sa se punto influiscano alla guarigion de' malati, e può anche temersi, che alcuno cooperi a levar dal mondo, chi senza essi medicamenti sarebbe risanato, e tuttavia fra i vivi. Ha voluto la divina Provvidenza, che sia limitata la vita de gli uomini, e naturalmente viene dalla quantità o qualità de i cibi, dall'aria alterata per accidente, o stabilmente malfana, e da vari altri disordini e cagioni, che il filo di essa vita si tronchi anche di buon'ora. Perciò in mano de'Medici per lo più non istà il trattenere, che la natura non ceda all' urto de i mali gravi. E se voi desiderate de' i bei Consulti, delle ingegnose Teoriche, e delle maravigliose tirare di discorso al letto de gl' infermi, intorno alla qualità, e all'origine de i lor malori; sarà facile il soddisfarvi. Se vi premesse ancora d'imparare, che tutti gli sconcerti del corpo umano arrivano secondo le regole Matematiche, e che per levarli bisogna raccomandarsi più tosto ad Euclide, che a Galeno; vi sarà pur ciò insegnato in qualche paese. Ma intanto non v'aspettaste, che dopo lo sforzo di tante dottrine i rimedi corrispondessero al bisogno e alla speranza de'malati. Piena d'opinioni è la Teorica infinitamente più ne è piena la Pratica; piena la Farmaceutica. Nè già sono mancati onorati Medici, che ne' lor libri hanno diffusamente dimostrata l'incertezza della lor arte, e de' loro medicamenti; e non ne mancano altri, che sinceramente confessano lo stesso, al contrario di quelli, che benchè giornalmente ne sentano e conoscano le magagne, pure tengono in tutta riputazione il lucroso loro mestiere, montando anche in collera, se taluno osa di parlarne in diverso tenore.

TALE non par già la fortuna della Scienza Legale. Non solamente l'esaltano i di lei professori presso la gente, ma la credono eglino stessi un magazzino di mirabil sapere, e di nobilissime regole per dare il suo a chicchessia. Niuno mai comparisce, che l'accusi di disetto. Fors' anche son persuasi, ch' ella in se stessa sia senza diferri. E veramente al mirare il Corpo delle leggi a noi esibite da Giustiniano, e dopo il secolo decimo o undecimo dell'Era nostra rinata in Italia, e a poco a poco introdotte ed accettate in tutte le scuole, e in tutti i Tribunali d'Italia, non ha torto chi ne esalta l'equità, chi vi truova principi nobili, e regole per lo più utili, o necessarie, o lodevoli per ben maneggiar le bisancie della Giustizia. Ma qui non è ristretta la Giurisprudenza d'oggidì. I Digesti, il Codice, e le Instituzioni di Giustiniano si possono appellare un nobile sì, ma picciolo giardino della Giurisprudenza. Alle dottrine, che nel corpo delle leggi suddette si contengono, tant'altre ne ha aggiunto dipoi la sottigliezza ed intemperanza de'Legisti nati dopo l'anno 1100, che quel giardino è divenuto un

GIURISPRUDENZA.

foltissimo bosco. Però nella Giurisprudenza d'oggidì il meno son le leggi, il testo anche delle quali poco o nulla si studia da molti de' Giurisconsulti pratici. Il più consiste intante questioni con dottrine assirmative e negative, divisioni,
suddivisioni, eccezioni, ampliazioni, limitazioni, inventate e promosse da gl' Interpreti, Trattatisti, e Consulenti;
per le quali giunte tutto il saper Legale è in oggi pieno d'
opinioni, cioè colmo di consussone, con danno grave del
pubblico e del privato. A questo dovrebbono sar mente i sostenitori de i gran pregi della Giurisprudenza; e sacendolo, purchè la lingua vada concorde col loro cuore, non potran di meno di non consessare disettosa di molto questa.
Scienza, e bisognosa, per quanto sia mai possibile, di correzione e riforma.

SUPPOSTI per ora cotai difetti, supposto ancora il bisogno di riforma in sì fatto studio ed esercizio, s'ha da desiderare e gridare, che sorgano Principi legislatori, i quali poslano, e sappiano, e vogliano prestar questo insigne benefizio, almeno a i propri Stati. E qui conviene offervare la diversità, che corre fra l'Arte Medica, e la Teologia Morale dall'un canto, e dall'altro la Giurisprudenza. Tuttochè queste tre professioni si mirino del pari intralciate da opinioni senza numero, pure delle due prime si può ben desiderare, ma non si dee sperare un esticace decisione delle lor controversie. Imperciocchè quanto alla Medicina, nascendo la sua incertezza, e per conseguente la folla delle opinioni sue dalle cagioni troppo occulte de'mali, dal non potersi se non troppo difficilmente scoprire lo stato, in cui si trovano i folidi e fluidi del corpo umano infermo, e incomparabilmente più dal non conoscersi, nè potersi conoscere da i Medici anche più assennati, ciò che nuoca, o ciò che giovi ne' differenti mali: Per forza resta impossibilitato il decidere intorno alle opinioni, che riguardano la cagione e la guarigion de'mali, massimamente qualor si viene alla pratica. Da che noi non siam per esempio certi, che i salassi, sì

DIFETTI DELLA

abbondantemente prescritti da alcuni, ajut ino a guarire in tante e tante occasioni: questa sarà un'opinion di rimedio, ma non già un sicuro rimedio, potendo darsi il caso (e voglia Dio, che sia ben di rado) che il medesimo rimedio guarisca non da un solo, ma da tutti i mali un infermo con liberarlo da questa valle di miserie. Lo stesso io dico di chi all' incontro non vuol mai aprire la vena a'suoi malati, forse potendo da ciò provenire la lor totale rovina. Però la Medicina qual'è, se ne starà in eterno. Nè chi è saggio, si asterrà dal fare ricorso a i Medici ne'malori del suo corpo, mascon iscegliere, per quanto è in sua mano, quelli, che se non han possanza di guarire altrui, hanno almen la prudenza di non ajutare i morbi ad atterrare, chi sarebbe senza medica-

menti guarito. NON si può, dissi, liberar la medicina dalle sue opinioni; ma per conto della moral Teologia, non si dec. Potrebbono i sommi Pontesici, e i sacri Concili, per l'autorità loro conceduta da Dio, decidere, se volessero, un'infinità di quistioni ed opinioni, che s'incontrano in questa Scienza: pure non hanno mai pensato, nè pensano a deciderle: Non per altro, se non perchè colla loro autorità va congiunta la prudenza regina delle virtù, e condottiera del buongoverno. Mancherebber per infinite opinioni i fondamenti sicuri e chiari per condennarle; nè la Chiesa di Dio ha mai avuto in uso di prosserir sentenza a capriccio contra di qualche proposizione, ma allora solamente, che la truova contraria o per diritta opposizione, o per forzosa conseguenza a gl' insegnamenti stabiliti dalla Santa Religione nostra, o pure riprovata dall' interna ragion delle cose. Però i saggi Pontefici, a riserva di alcune proposizioni, che veramente si son trovate esorbitanti e meritevoli di censura, lasciano prudentemente in corso tutte l'altre, purchè appoggiate a probabili ragioni, con desiderar solamente, che ci attenghiamo alle più probabili per maggior ficureza dell'anime nostre, ma senza riprovar perciò, nè condennare, chi talvol-

GIURISPRUDENZA.

volta si regola colle men probabili, eccettochè nell'uso de' Santi Sacramenti e nell'amministrazione della Giustizia Ci-

vile, dove si tratta della vita degli uomini.

NON è già così dalla Giurisprudenza. Si può, e si dovrebbe purgarla, non già da tutti (che questo è impossibile)
ma da una gran quantità di disetti, e di opinioni, che la deformano. Si può, dico, perchè altro non si esigge, se non
che i Principi, in mano de'quali sta l'autorità di far nuove
leggi, e di mutare, riformare, ed abolir le veechie, e di dar
regola alla Giudicatura si Civile, che Criminale, vogliano
impiegare il paterno loro zelo, con prescrivere, se ci è, metodo migliore ne' Giudizi, e troncar un' infinità di dubbi,
controversie, ed opinioni, che si sono intruse nella Giurisprudenza. E si dee, dico, o pur si dovrebbe metter mano vigorosamente a questa riforma, ogni qual volta si facesse
scorgere ad evidenza, che nella Scienza Legale, e nell'esercizio d'essa, v'ha una non lieve quantità di disetti, e che
tali disetti tornano in sommo pregiudizio del Pubblico.

CAPITOLO TERZO.

De i Difetti intrinseci della Giurisprudenza e Giudicatura.

A che il mondo saltò suori dalle mani onnipotenti di Dio, e nacque il Tuo e il Mio, sino a di nostri, sempre ci sono state liti fra gli uomini, e sinchè il mondo avrà sine, ci saran genti, che litigheran per la roba. E dove son liti, necessità c'è, e ci sarà di Giurisconsulti e di Giudici insegni ben regolata Repubblica, i quali disaminando le rasgioni delle parti, e consultando le leggi e la diritta ragione, decidano sulle contese altrui: giacchè a niuno conviene di farla da Giudice in causa propria. Però quando si parta di magagne della Giurisprudenza, e si tratta di purgarla, ciò non vuol dire, che s'abbia à distruggere o bandire que-

12 DIFETTI DELLA

sta necessaria professione e scienza, nè che si voglia abbattere o sminuire l'ordine e il coro de'suoi professori. Vuol dire, che per quanto sosse possibile, sarebbe bene il deputarla e liberarla da assaissimi suoi disetti, con renderla più bella, e più utile al pubblico. Per quanto si può, torno a dire; perciocchè la Scienza Legale, bisogna confessarlo, ha anch'essa de i disetti intrinseci, non men della morale, e della medicina, alle quali non mai si potrà apprestare rimedio valevole alcuno.

IL primo vien dalle leggi stesse. Dovrebbero questo: esser chiare, con termini ben esprimenti la mente del Legislatore; ma nè pur tutte quelle, che abbiamo nel corpo del Gius di Giustiniano, o ne gli Statuti di varie Città, portano in sè questo pregio; e però si rendono suggette a varie interpretazioni; e massimamente perchè il linguaggio latino de i resti civili senza l'ajuto dell'erudizione ben sovente comparisce scuro, e di sentimenti dubbiosi. Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegare l'intenzione di chi la forma, tanto più scura, e capace di diversi sensi essa può divenire; e ciò perchè i sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni fillaba, virgola e punto, e mettono inforse quello che ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il Legislatore. Mi è avvenuto di vedere una strepitosa lite per l'eredità di un Principe morto ab intestato, disputata fra gli agnati dall' un canto, e i figliuoli della forella dall'altro. Dovea deciderla lo statuto d'una Città. E s'io dirò, che questa città si gloria d'essere la madre de gli studi, tosto si figurerà ciascuno, che su questo punto sarà stata ben chiara la determinazione de'suoi dottissimi maggiori. E pure non andò così. Lo sforzo de gli Avvocati sì dell'una che dell'altra parte tutto versò in tirar dalla sua le parole dubbiose dello statuto, con restar in fine deciso in favor dell'agnazione.

IL secondo interno disetto nasce dall'essere tali le leg-

gi, che non provveggono, nè possono provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti. Quindi hanno avuta origine tante eccezzioni e limitazioni, applicate da i Giurisconsulti a non poche leggi, e dedotte da altre leggi, o pur da i principi della chiamata o creduta retta ragione, secondo i quali pare, che il Legislatore in certi, e questi assaissimi, casi non abbia potuto o voluto vietare o pur comandar qualche cosa. Certo è, che con tutto il suo corpo di leggi non ha Giustiniano provveduto a tutti gl'innumerabili casi, che possono succedere. E quantunque una legge fosse chiarissima e precisa intorno a qualche azione, pure bene spesso non possono i Legislatori prevedere ed aver davanti agli occhi il concorso di varie circostanze, per le quali può venire un altro aspetto, sia in bene, sia in male, alla medesima cosa o comandata, o vietata. Però ecco un seminario d'altre dispute e liti, pretendendo gli uni, che quella tale azione, tuttochè vestita di quelle circostanze, sia compresa sotto la determinazione di questa, o di quell'altra legge, e negandolo altri, con vicendevol combattimento di ragioni.

comune e triviale, e che tale eziandio sarà, sino alla fine del mondo) consiste nello scoprire, ed interpretare la volontà ed intenzione de gli uomini, con ricavarla da i fatti, o pur dalle parole de gli stessi mortali. Mestier sommamente difficile, che apre il campo a una sterminata solla di litigi, e bastante a tenere in esercizio più e più Avvocati e Giudici, in qualsivoglia città e luogo, dove si amministri Giustizia. Di qui han preso, e prenderanno sempre voga tante controversie per contratti, per sideicommissi, o per altre sustituzioni, e per somiglianti altre determinazioni de gli uomini, espresse in testamenti, strumenti, e polizze. Se infin persone dottissime non han talora saputo così ben distendere una Legge o Statuto, che ne resti escluso ogni dubbio ed equivoco: quanto più facilmente accaderà, che la gente dozzinale

ed

4 DIFETTI DELLA

ed idiota falli in proporre ed esporre con parole la lor volontà, nè sappia guardarsi da oscurità di termini, frasi,
e sintassi, capaci d'imbrogliare l'intelligenza anche di quei,
che più sanno? Dirò di più: non han poca colpa in ciò alle
volte gl'ignoranti Notai, che o non intendono la mente
de' contraenti e testatori; o se l'intendono, l'esprimono
così trascuratamente o consusamente, che resta sondamento a due contrari Avvocati di spacciarla e pretenderla cadauno savorevole al proprio Cliente. Allorchè certo Dottore della nostra Città osservava Notai, che stendevano
qualche contratto, o ultima volontà delle persone, soleadire sorridendo a' suoi colleghi: mirate colui: egli sta ora

lavorando per ene.

IL quarto diferto vien dalle teste, cioè da gl'intendimenti de' Giudici. Non si può dire, a quante debolezze, a quanti capricci, a quanta varietà sieno sottoposti gli uomini. Chi in una, chi in un' altra maniera la stessa cosa intende. Noi miriam tutto di sentenziato nella medesima. causa prò e contra da diversi tribunali, parendo debili a gli uni quelle ragioni, che pajono sì forti a gli altri. E questo, per attestato del Cardinale de Luca, accade anche in tribunali grandi e primarj, (e vuol dire anche nella stessa Ruota Romana) dove il Giudice di una istanza rivoca quello che abbia fatto il Giudice dell' altra. Anzi che i medesimi Giudici, senza veruna alterazione o mutazione di fatto, rizocano quello, che non solamente una, e due, ma molte volte abbiano deciso. Il che proviene da quella prima cagione, che abbiamo indicato di sopra; cioè dall'aver noi bensì delle idec generali del giusto e dell'ingiusto; ma per adattar queste a i casi particolari ci troviamo imbrogliati, perchè non sappiamo quale di questa, o di quella idea, regola, ed assioma s' abbia qui più tosto da valere, che di un' altra. E poi perchè sovente si tratta della volontà ed intenzione altrui, adinterpretare la quale non abbiam regola alcuna sicura, e tutto dipende dalla prudenza, e per lo più dall' opinione, che

è varia secondo la varietà de' cervelli. Perciò benchè in molti casi il Giudice possa conoscere a tutta prima, o almeno fenza faticar molto il suo cervello, chi s'abbia ragione o torto in una controversia : pure buona parte delle cause civili è tale, che dee e suol restare perplesso il Giudice in conoscere, da qual parte sia la ragione, e da quale il torto. Quel poi, che sempre più fa conoscere la debolezza de gli umani Giudizi, chi non ha interesse nelle cause, appena ha lette le allegazioni e i configli di qualche valente Avvocato, che tosto inclina la mente a dare a lui la vittoria. Ma non sì tosto gli comparisce sotto gli occhi la scrittura del non men valorofo Avvocato contrario, che di nuovo gli sembra militar per lui la ragione. E ci son bene de' Giudici, presso i quali è più fortunaro chi è l'ultimo a parlare, o scrivere: il che è gran disgrazia della parte contraria. Ma più rilevante si è quella d'altri litiganti, che s'imbattono in Giudici, i quali al primo comparir d'una lite fentenziano in lor mente in favore dell'una delle parti; e per quante ragioni posta o sappia giammai addurre l'altra, stan più che torre fissi nel primiero lor sentimento; anzi fanno essi in lor cuore, se non anche apertamente, da Avvocati alla sentenza già da loro adottata.

IN somma siccome la verità è in infiniti oggetti disficile a scoprirsi con infallibil certezza, così accade al giusto, essendo in infiniti casi troppo malagevole il ravvisare, inqual delle due bilance esso sia posto. Nè in ciò è diversa la ragion civile dalla Teologia de' costumi, che tratta dell' innocenza o della malizia delle umane azioni. Dall' una parte stanno le ragioni dell' umana libertà per operare, e dall' altra quelle di qualche legge o divina, o naturale, o come si suol dire positiva: talmente che innumerabili sono i casi, ne' quali l'intelletto umano si truova dubbioso, a qual parte abbia da inchinare o per non trasgredire la legge, o per non intaccare la libertà, che Dio, o i superiori ci hanno per tante azioni lasciato. E quindi nascono così di-

Persi

versi pareri intorno all'essere o innocenti o peccaminose tante azioni, ommissioni, pensieri, e parole de gli uomini. Or veggafi la scienza Legale. Senza fine si truovano le discrepanze de i Dottori intorno al medesimo suggetto. Chi sente in una maniera, chi sente nell'altra. E molto più si pruova tal difficultà in giudicare ne' casi particolari, perchè son cinti di tenebre i confini del vero e del falso, del giusto, e dell'ingiusto, nè si ha lume bastante per discernere, a qual delle due s'abbia a riferir l'azione proposta. Oltre di che gl'intelletti umani son diversi troppo fra loro o per la forza e debolezza d'essi, o per la maggiore o minore scienza, o per vari influssi della volontà edelle passioni, che inclinano ad approvare o disapprovare or questo, or quello, e a preferire un fentimento all' altro . Quot capitum vivunt , totidem studiorum millia, diceva Orazio Lib. II. Sat. 1. Però noi miriamo la stessa causa agitata in un tribunale composto di più persone, sopra la quale così facilmente si truovano divisi i pareri de' Giudici, anche nel supposto che cadauno abbia foddisfatto al suo dovere con ben ventilarla e studiarla. E quand' anche concorrano unanimi i voti d'essi Giudici a sentenziare più in una, che in altra maniera, eccoti pasfare ad altra unione di Giudici la causa medesima, e trovarsi anch'ivi de i dispareri, e talvolta uscirne una sentenza contraria alla prima; e così di mano in mano: tanto è vero, che o per la diversità de gl'intelletti, o per l'astruso ripostiglio del giusto e dell'ingiusto, il mondo è sottoposto a tanta incertezza e varietà di giudizi. E a questo interno difetto e malore o delle cose, o de gli nomini, che può in qualsivoglia tribunale incontrarsi, non c'è stato, nè ci sarà mai valevol rimedio, che provvegga intrinsecamente al bisogno. Però altro non ha saputo inventare l'umana prudenza, se non il determinare, che sia creduto aver più ragione nelle controversie dedotte al foro, chi ha riportato più sentenze favorevoli, che il suo avversario; o pur chi in un giudizio riporti i voti favorevoli di più Giudici, che il suo competitore.

tore. Il che non è per lo più un assicurarci, che la vittoria fi fia dichiarata per l'una delle parti a cagione dell'intrinfeca chiarezza ed evidenza delle ragioni, ma bensì che così è fembrato all' intendimento di uno o di più Giudici, con risultarne non già la certezza, ma una sola presunzione di retto giudizio. E ciò vuol dire in buon linguaggio, non effere la scienza, ma l'opinione, che regola, se non sempre, certo sovente, ne'casi particolari e disputabili il foro. Chiamisi quanto si vuole lo studio e la profession delle leggi scienza legale; cotal nome non disdice, purchè chi se l'attribuisce, veramente abbia studiato, e sappia ciò che le leggi civili hanno ordinato o vietato ne' vari argomenti del mio, e del tuo. Nulladimeno allorchè questa cognizione scientifica si vuol ridurre all'atto pratico per decidere tante controversie, che tengono in esercizio Avvocati e Proccuratori, non è ordinariamente la scienza, ma l'opinione, che decide, perchè d'ordinario manca la certezza, che quel tale caso, accompagnato da tali circostanze cada sotto la disposizione di quella tal legge; e resta in cuor del saggio qualche sospetto o timore, ch'esso possa essere compreso sotto la disposizione d'un'altra; o pure che altra possa essere stata l'intenzione e volontà di un testatore per esempio, o di un contraente. Ed affinche non si dubiti di questa verità, si osservi ancora, che uno stesso tribunale avrà in un anno decisa qualche controversia in una maniera, e da lì ad alcuni anni in un' altra. Oh si dirà, che non è la stessa controversia, e che concorrendo qualche diversità di circostanze in amendue i casi,non è maraviglia, se diversa dalla prima si truova la decissone seconda. Ma è egli poi così? Aggiugnete finalmente una verità, che scappò detta al Cardinale de Luca, ottimo conoscitore di questo, ma che fu prima accennata dal Deciano nell'Apologia per gli Giurisconsulti Cap. XV. n. 32. cioè che le teste di alcuni Giudici si muovono talvolta a giudicar più in una maniera, che in un'altra, mossi non già dalle sode, ma dalle più deboli ragioni recate dall'Avvocato. Così egli fcri-

scrive nel suo trattato dello stile Legale C. V. Si debbono portar testi i motivi, e le ragioni stimate le migliori, e le più feri e convincenti, senza però lasciar l'altre, le quali sieno stimate più deboli, per quella ragione, che stante la gran varietà de' cervelli, non tutti i gusti o sentimenti sono uniformi. Onde segue, che quei motivi, i quali ad uno parranno buoni e sodi, ad un altro parranno deboli ed irrelevanti; e all'incontro quelli, che al primo parranno di niuna vaglia, dall'altro saranno stimati i migliori. E nel Cap. XIV. torna a dire: Ne contradittorj e nell'altre funzioni non è biasimevole l'addurre de'molti motivi, senza necessità di scegliere i sodi da i deboli, essendo questa parte del Giudice; mentre conforme si è detto più volte, frequentemente piacciono i motivi deboli, es dispiacciono i sodi e buoni. Un simile sentimento parmi d'aver letto nelle Opere di Cicerone intorno all'Arte Oratoria, ma non vo' durar la fatica di cercarlo. Chi dunque non yede, che rischio bene spesso corra la Giustizia, da che dipendano le sentenze da teste, nelle quali non fan breccia le ragioni sode, e solamente penetrano le deboli e cattive ? che se questo è confessato dal de Luca de i Giudici posti ne i gran tribunali: che sarà poi da dire de i Giudici pedanci delle terre e castella?

OR A auesti interni ed essenziali disetti della Giurisprudenza e Giudicatura, io torno a dirlo, rimedio non c'è.
Non si può sare, che la legge abbia provveduto con chiarezza a tutti i dubbje casi, che possono accadere. Molto men
si può sare, che cadaun uomo con si precisi termini esprima
le sue intenzioni e volontà nelle pubbliche scritture, che non
vi resti ambiguirà e dubbio veruno. Ora subito che l'assare
è divenuto conghierturale, cioè subito che è rimesso allatesta de gli uomini il decidere, non già intorno a lievi dubbj, ma intorno a massicci e gravi dubbj: per conseguente
resta esposta quella controversia alla varia comprensiva, e al
vario raziocinio di chi dee giudicare, e facilissimamente varie possono essere le decisioni di varie persone intorno allo
stesso

stesso suggetto. Ne'casi apertamente disegnati e regolati da i Legislatori, ancorchè inforgono leggieri motivi di dubitare, allora si può dire, che la legge ha deciso, o decide; ma dove si presentano gravissimi dubbi, se i casi controversi sieno o non sieno compresi dalla legge, o pure a qual delle leggi s'abbia da ridurre questo o quel caso : allora è la resta de Giudici, che dee decidere. E chi non sa, cosa sieno le teste de gli uomini, vada a studiarle, e troverà, che sono ?empori d'opinioni, di profunzione, d'incostanza, di debolezza, e di errori. Oltre di che si arriva talvolta a trovar così scura ed astrusa la qualità delle controversie, che un uomo intendente, ma fincero, e non adulator di se stesso, dee confessare la sua perplessità, e di non saper bene, a qual delle parti convenga in quel caso con accertato giudizio la vittoria. E si son veduti Giudici onorati, che in simili oscurità, più tosto che mettersi a giudicare, han lodata la concordia, e qualche aggiustamento onesto fra i litiganti: ripiego nondimeno, che non piacerà mai a quegli altri, a'quali fon più care le sportole, che il retto giudizio; e per non perdere il loro profitto, si determinano a darla vinta all'una delle parti, quantunque, se volessero confessarla tutta, sentivano in se steffi di grandi spinte per decidere in favore dell' altra. A me diceva uno de'più dotti ed assennati ministri della giustizia, che sia seduto ne'nostri tribunali, essergli accaduto, aflorchè era semplice Avvocato, di restar perditore in quasi tutte le cause, nelle quali egli si teneva più in pugno la vittoria per la forza delle sue ragioni; e all'incontro di aver vinto in molte, delle quali maggiormente egli diffidava. Andate ora a decantar la giustizia del mondo, quella, che con rette bilance dà il suo a chichessia. Tentazione può venire a taluno di chiamarla un lotto, un biribisso, un azzardo. Ma giacche abbiam fatto parlare chi le sapeva tutte, cioè il Cardinal de Luca, udiamo da lui un'altra confessione. Nel Proemio al Dottor Volgare Cap. IX. così egli parla: Stante l'accennata varietà d'ingegni, la pratica frequente20

mente insegna, che l'evento riesce molto diverso in quel che bene o male gli Avvocati presagiscono. Ed anche perchè i medesimi tribunali grandi ritrattuno quel che hanno deciso: dal che si pruova, che ne gli articoli Legali non si dà verità certa e determinata, e massimamente in materie conjetturali o arbitrarie: poiche le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute de gli Avvocati. A me non occorre di più, per conchiudere in fine, essere gran disgrazia il dover litigare, e che le giuste leggi santamente inventate pel pubblico bene, messe in pratica, possono, non men della Medicina, per l'umana debolezza convertirsi in danno del Pubblico.

CAPITOLO QUARTO.

De i difetti esterni delle Leggi, e della Giudicatura.

NOTO è, che Giuliano Giurisconsulto a'tempi di Adria-no Augusto formò l'Editto perpetuo, cioè un compendio del diritto civile, acciocchè con facilità si avessero sotto gli occhi le Leggi più pratiche del Foro. Appena fu esso alla luce, che i Legisti di que' tempi si diedero a spiegarlo, e comentarlo, cioè a limitare, o a stendere quelle Leggi, chi con un sentimento, e chi con un' altro, finche si arrivò a. confondere e a rendere piena di dubbi, di eccezioni, restrizioni, ampliazioni l'operetta di quel valentuomo. L'ebbe a dire lo stesso Giustiniano nella Prefazione alle Pandette: Quod & ab antiquis edicti perpetui Commentatoribus factum est, qui opus moderate confectium buc atque illuc in diversas sententias producentes, in infinitum detraxerunt, ut pane omnis Romana sanctio esset consusa. Si applicò quel celebre Augusto alla riforma di questo abuso con deputare eccellenti Legisti, i quali risecate le vane quistioni, e le varie ed opposte sentenze di tanti antichi Commentatori; formassero il corpo delle Leggi, secondo le quali, e non già secondo le opinioni particolari de i Giurisconsulti, si avesse da lì innanzi

nanzi a regolare il Foro. E ben prevedendo, che potea ripullulare il medesimo disordine, comandò, che non fosse lecito in avvenire il far Commenti a quelle Leggi, acciocche non tornasse di nuovo la confusion precedente nella scienza delle Leggi e de i Giudizi . Sono sue parole 1. Deo auctore C.de vet. jure enuc. S. Nostram: Nullis Jurisperitis in posterum audentibus Commentarios illis applicare, & verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere, quemadmodum in antiquioribus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum Jus pane conturbatum est. Torno egli ad inculcare la stessa proibizione nella l. Tanta cod. tit. e nella Prefazione a i Digesti, dicendo: Sancimus, ut nemo neque eorum, qui in præsenti Juris peritiam babent, neque qui postea fierent, audeat Commentarios bisdem Legibus adnectere &c. Alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones, eos jactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquod legibus nostris adferat ex confusione dedecus: quod & in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum bue atque illue in diver sas sententias producentes, in infinitum distraxerunt, ut pane omnis Romana sanctio esset confusa. Ordina perciò, che se alcuno ardirà di farvi de' Commenti; o delle interpretazioni, sia condennato come falsario, e i suoi libri consegnati alle siamme. Oh come bene i gran veneratori di Giustiniano hanno fedelmente eseguiti gli ordini suoi! E come possono inculcar tanto l' ossequio alle Leggi di quell'infigne Augusto, quando eglino sono stati i primi a contravenire ad un si chiaro e replicato editto di lui ? Fino al Secolo di Cristo x 11. non apparisce, che dopo la pubblicazion de i Digesti, e dell'altre sue Opere Legali, alcuno ardisse di farvi de' Commenti. E ciò perchè in Italia per più Secoli furono, se non seppellite, certo conosciute poco le sue Pandette, e il Codice. Fors' anche niuno si mise a commentarle, non per difetto di volontà, ma per impotenza, perchè troppo grande in que' barbari Secoli fu il regno dell'ignoranza. Ma da che in Bologna nel Seo col

colo x1. e senza paragone più nel x11. si cominciò lo studio delle Leggi, eccoti saltar fuori Irnerio, e poscia altri Legisti, che si diedero a far chiose alle Leggi; ecco letture pubbliche di tal professione; e poscia Lettori veramente di gran grido, perchè di gran sapere, formare Commenti alle Leggi. E dappoiche la stampa rende facili le copie de' libri, eccoti i Consulenti uscir fuori con un nuvolo di allegazioni e configli; e finalmente eccoti una sterminata abbondanza di trattati di particolari argomenti, e di decisioni emanate da varie Ruore e Senati. Sicchè oramai i Libri Legali formano una prodigiosa Libreria, e una gran giunta può farsi alla Biblioteca Legale del Fontana, che pur'indica tanti libri, di maniera che niuna delle professioni di lettere ci è, sieno scienze od Arti, che non sia superata dal caralogo delle fatiche Legali già date alle stampe; e peggio ne verrà, se continuerà l'influsso, che s'è provato ne i due prossimi passati Secoli. V' ha in oltre qualche paese, dove il dare alle stampe qualche libro di Legge, serve non poco al conseguimento de' Magistrati, ma serve ancora ad infettare, o almeno a caricar d'inutili merci la Giurisprudenza.

CHIEDETE ora, qual sia il frutto di tanti libri, qual giovamento sì detminata mole di voluni alchia secato alla Giurisprudenza. Sarà pur divenuta facile l'intelligenza delle Leggi, spianato il cammino a giudicar rettamente. Tutto l'opposto. Ad altro non ha servito, nè serve questo diluvio d'Opere Legali, se vi si farà ben mente, che a rendere la Giurisprudenza più dissicile, imbrogliata e spinosa, e più incerti e dubbiosi i Giudizi di chi dee amministrar la Giustizia. Volgete e rivolgete questi libri: troverete un'infinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra fra loro, cioè contrarie o contradittorie. Allorche avrete osservaro in dieci Autori, come s'ha a stabilire una massima, a decidere una controversia: passate innanzi, e venti o trenta altri ne incontrerete, che spacciano e assodano con ragioni diverse un differente parere. In quel vasto emporio de' libri Legali tantanto l'attore, quanto il reo scuoprono quell' armi, concui nel medesimo tempo si ha da impugnare e da difendere la stessa pretensione e causa. Nè io condurro qui il Lettore in un lungo viaggio. A me basta ch'egli meco venga per dare un'occhiata all'opera di un famoso Scrittore Spagnuolo. Intendo io dello Speculum aureum di Girolamo Zevallos, o sia Cavallos, o Zevaglios, come dicono gli Spagnuoli, il quale coll'aver solamente raunato le opinioni comuni contra le comuni, ne formò quattro tomi in foglio. Nè già contrasto io a lui l'aver chiamata Aurea quella sua opera, quantunque in fine poco o niun profitto se ne ricavi: ma dico bene, che niuna più d'essa è bastevole a sommamente discreditar la Giurisprudenza d'oggidì, da che egli ce la fa vedere così discorde ed incerta nelle sue sentenze, e ce la rappresenta come un campo di battaglia di chi sempre combatte, senza che mai apparisca, chi abbia da essere vincitore o vinto. Se tu comparisci in aringo con una sentenza comune a te favorevole, eccoti l'avversario, che ti vien contro con una opposta sentenza, ed anch'essa comune. A chi sarà allora dovuta la palma ?

sicche' gran tempo ha, che siam giunti a riaver que' mali, a' quali pure tentò Giustiniano di rimediar col corpo delle sue Leggi; e a provar quegli altri, ch' egli paventava, qualor si mettessero i Legisti a voler farla da Dottori sopra i Legislatori, con interpretare la lor mente in tanti casi, ora stendendola, ora ristringendola, senza risparmiar sottigliezze per sar servire i decreti Augusti o alle lor private opinioni, o al bisogno de' loro clienti. Anche Papa Pio IV. proibì il sar chiose e commenti all' incomparabil Concilio di Trento, perchè ben conosceva le brutte conseguenze, che ne poteano avvenire a cagion de gli scrittori, o ignoranti, o poco giudiziosi, o molto temerari, capaci di alterare accrescendo o sminuendo le fondate e chiare decisioni di quella sacra e tanto venerabil'assemblea de' Pastori Cattolici. Fu egli ubbidito; poichè per conto del Barbosa, egli

non

24 DIFETTI DELLA

non entra ne' dogmi di fede. Non ebbe così buon mercato l'Augusto Giustiniano. Ognun sa, se manchino Interpreti del Gius Civile. E però s'è in tal guisa riempiuta la scuola. della Giurisprudenza d'incertezza, e in vece di renderla atta a terminar le vecchie liti, s'è renduta un seminario di liti nuove, e più propria per oscurare, che per illustrar le menti de'Giudici, qualora essi si truovano colti in mezzo a tante diverse e contrarie opinioni. Il peggio è che con ciò s'è aperto un bel campo a Giudici, qualor ne venga loro talento, e l'amicizia, o l'odio, o altre passioni vogliano essere esaudite, di decidere le Cause in savore di chiè più loro in grado. Perciocchè qualunque sentenza, ch' essi vogliano prosferire, la truovano assistita dall'autorità di molti Giurisconsulti, e in libri stampati, e questa dichiarata da essi con titolo maestoso comune. Stimava il suddetto Zevallos, che non potrebbero i Lettori in leggendo la sua opera risparmiar lo stupore, al vedere, in quanta caligine & obscuritate totum Jus versetur, quum nulla sit opinio certa & verissima, que non possit pluribus contrariis opinionibus & fundamentis contrariari. Et sic omnia negotia magis ex Judicum arbitrio, quam ex certa Juris dispositione terminantur; & modo in uno eodemque negotio nunc pro Actore, nunc pro Reo, sententia fertur, sine varietate Juris, neque facti, sed solum ex eo,quia his Judicibus placet hæc opinio, & aliis displicet, & contraria directe satisfacit, quum sine certa lege omnino. in tot opinionum varietate Respublica gubernetur.

SICCHE' non è più vero, che s'abbia a ricor rere solamente al codice e a i digesti per mettere fine alle controversie forensi. Quello è divenuto un picciolo, picciolissimo paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello della. Giurisprudenza maneggiata dalle seconde e sottili menti de' Giurisconsulti de gli ultimi Secoli, i quali hanno anch' essi formato un altro sterminato corpo di Leggi, secondochè è sembrato al loro intendimento. E chiamo Leggi le loro opinioni, perchè a tenore di queste opinioni si regola il Foro, e

GIURISPRUDENZA. 2

fi danno le sentenze, nella stessa guisa che si fa in vigore d'una vera Legge di Giustiniano. Così decise la Ruota Romana, così il Senato di Torino; così dice il Menochio, il de Luca. &c. Tal piede anzi ha preso questa Dottorale Giurisprudenza, che si troveran talvolta de i Laureati difensori di cause. che non hanno mai letto il corpo delle Leggi di Giustiniano, siccome talora si truovano de i Teologi, che mai non hanno letto le divine Scritture, fuorche nel loro Breviario. Tuttolo studio d'essi è intorno a'Trattatisti, Consulenti, Decifioni: giacchè i Ripetenti, cioè gli antichi Interpreti delle Leggi, Bartolo, Baldo, Odofredo, e simili, si lasciano ripofar pieni di polvere in fondo alle librerie, e talvolta in vece di trovarli nelle librerie, si truovano nelle botteghe di chi vende sardelle. Nelle Decisioni, ne'Trattati, e ne'Configli, pescano tutto di gli studiosi Laureati; ivi stancano gli occhi, ed ivi anche invecchiano: pur pure vifitando qualche volta il codice o i digesti per confrontare una Legge messa in campo da altri: sebbene poco ancora taluno fi cura di recar Leggi, e se ne citano fors'anche tali, che nulla avran che fare coll'argomento, che si tratta. Siam dunque giunti a vedere, che non più i soli Principi, a'quali era riserbato questo diritto, quei sono, che san le Leggi, e loro danno l'autorità e la forza. Anche i Dottori da gran tempo fon divenuti Legislatori, e il mondo d'oggidì più bada alle loro opinioni, che alle oramai quasi rancide antiche Leggi; giacche tante di quelle vecchie Leggi si sono stiracchiate con varie interpretazioni, eccezioni, ed estensioni, e a queste più che al testo si fa mente ora ne i Giudizi. Per questa via i Dottori son'essi divenuti i maestri e padroni del Foro. E pur non ho detto tutto. Non solamente essi han convertito in Leggi le loro opinioni, ma hanno anche usurpata l'autorità di mutar queste private Leggi, e di fabbricarne delle nuove, e surrogarne dell'altre a loro arbitrio. Forse non mi si crederà. Ma si ascolti l'Azzoguido Lib. 111. Cap. xv11. de Commun. Opin. che così parla: Communis Opinio subjacet

museriori, ut est notorium. Sape enim contingit, ut aliqua Opticio, que a L. vel Lx. annis supra communiter tenebatur, definat esse Communis, si plurimi ex sequentibus contrarium. teneant . E il Cardinal Tosco, che sopra gli altri conobbe e raccolse la varietà delle Opinioni Legali, ebbe a dire alla. parola Opiniones Concl. CLII. Alia innumerabiles Conclusiones similes poni possent, quas Doctores miro labore ut Communes, & magis Communes constituunt; & tamen per directam contradictionem similium Opinionum Communium destruuntur: ex quibus constat, ea que in Opinionibus nostris consistunt, posse semper continere fallaciam, prout in exemplis, quibus uno tempore Communis Opinio indubitata fuit apud antiquos, que hodie communiter reprobata reperitur. Ne volete di più per conoscere, in che stato compassionevole d'istabilirà e d'incertezza sia ridotta questa per altro nobile scienza? E come ciò succeda, facile è il conoscerlo. Si pianta da un accreditato Legista qualche conclusione, forse perchè ne ha bisogno in quel tempo. Quei, che vengono dopo, la prendono come tant'oro, e trovandola approposito per qualche lor lite, l'infilzano ne'lor consulti, o nelle lor decisioni : e così eresce il catalogo de gli aderenti alla medesima. Ecco formata, ecco canonizzata la Legge. Tanti Autori, menti sublimi, han creduto, hanno insegnato così: si può egli mai fallare in seguitandoli? resta poscia in trono questa opinione, finattantochè viene un altro Giurisconsulto di non minor grido, che cerca l'immortalità del nome coll' ajuto delle stampe; e trovando, che gli è pregiudiziale nelle occorrenze sue quella tal conclusione, si mette ad impugnarla. col suo acuto ingegno e sapere; quindi ne pianta un altra o diversa, o opposta, e la fortifica con palizzate di molto ragioni. Succedono poi altri, a gl' interessi de'quali più s'accomoda quest'altra opinione, e con adottasta maggiormente la metrono in credito, e fan ch' essa prenda la mano all' altra ne i tribunali. Quanto durerà la fortuna di questa?Finchè altri sopragiungano a risuscitar la precedente, la quale per

per sua disgrazia se non era morta, certo dormiva.

SERVA d'esempio a questa materia un fatto di Rafaello Fulgosio celebre Consulente. Sotto nome di discendenti maschi venivano ne' tempi precedenti a quel Giurisconsulto solamente i maschi de maschi con esclusione non tanto delle femmine, quanto ancora de maschi figli di femmina, benchè discendenti per mezzo d'essa da i maschi. Questa era allora opinion comune, come si può veder nell' opere di Barrolo, del Socino juniore, del Riminaldo juniore, del Craverta, del Deciano, del Ruino, e d'altri. Trattossi d'un fideicommisso, a cui erano chiamati i discendenti maschi, a'quali in ultimo luogo erano sustituiti i poverelli. Ebbe ricorso a questo Eroe della Giurisprudenza, chi vi aspirava, benchè discendente da femmina, confidando nel possente soccorso di chi sa far parlar le Leggi a tenore de' suoi clienti. Sostenne dunque egli nel suo consiglio 85.che sotto nome di discendenti maschi si poteano anche intendere i maschi discendenti per via di femmine da i maschi. E non avendo la Testatrice espresso, che per discendenti maschi ella intendeva solamente maschi discendenti da maschi, si poteva e doveva presumere chiamati da lei anche i maschi delle semmine. Non credo io, che i Giudici d'allora fossero così deboli d'intelletto da appagarsi di si bella ragion del Fulgosio, la quale non è in fine che un sofisma; mentre molto più si dovea presumere, che la Testatrice avesse invitati i soli maschi de'maschi, perchè fino a que'tempi, come ho detto, comunemente era così intesa la denominazione de' discendenti maschi; e però quando ella avesse avuta intenzion di comprendere anche i maschi delle femmine doveva esprimere questa sua volontà : e non l'avendo fatto, la diritta conclusione era, che li aveva esclusi. Ora badate alla nobil ragione adoperata dal Fulgosio per provare, che sotto nome di discendenti maschi vengono ancora i maschi delle femmine . Nell' Authen. de Hæredib. ab intest. §. 1. & 2. si legge: Si quis igitur descendentium fuerit ei, qui intestatus moritur, cujuslibet natura & gra-

B DIFETTI DELLA

dus, & sive ex masculorum genere, sive ex feminarum descendens . E più fotto : Nulla ibi introducenda differentia, sive masculi, sive semina sint, & sive ex masculorum, sive ex feminarum prole descendant . Adunque, dice il Fulgosio, discendenti ancora son chiamati i maschi delle femmine. Un gran segreto ci ha insegnato questo grand'uomo: chi nol sapeva prima di lui? Seguita poi egli a dire: adunque fotto il nome di discendenti maschi non veniunt soli descendentes ex enasculis; vengono ancora i maschi di semmine. Ma questa è una sofistica illazione, simile ad altre, in cui saltano senza avvedersene coloro, che si mettono a stiracchiar le Leggi per tirarle al loro proposito. Verissimo è, che sotto nome di discendenti vengono ancora le femmine, e i lor figliuoli maschi e semmine; perchè in fatti descendono anch'essi dallo flipite dell'ascendente: e questo è quel che dice la Legge. Ma il Fulgofio scambia i termini con dire: adunque sotto nome di discendenti maschi vengono anche i maschi delle femmine. Questo nol dice la Legge citata; questo non s'inferisce da quella Legge . L'inferisce solamente il Fulgosio colla sua sofittica sottigliezza. Allorchè si parla non semplicemente di discendenti, ma di discendenti maschi, con questa tassativa s' intende una discendenza continuata di maschi, non interrotta da femmine. Almeno tal fu la comune interpretazione di questi termini sino a i tempi del Fulgofio, ficcome dicemmo.

CIO' non oftante prese suoco la sossifica dottrina del Fulgosio. E poteva egli farsi di meno, quando questa veniva da un Interprete del Gius, appellato Acutissimo nel frontispizio de' suoi Consigli? La baciarono i Proccuratori ed Avvocati per potersene valere in favore de'lor clienti alle occorrenze. L'abbracciarono volentieri i Giudici, per potere secondo il bisogno, salva conscientia, donare la roba altrui a chi maggiormente godesse della lor grazia. In sommanon accade più disputa di sideicommisso masculino, che non venga in campo questo Santo Padre del Fulgosio colla giun-

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA:

ta de gli altri, che l'hanno dipoi seguitato a misura de'loro interessi. E senza mai voler considerare, come sarebbe necessario, che niun Testatore sustituendo a i discendenti maschi qualche altra persona estranea, e molto più se agnati, non può mai aver inteso di chiamar maschi di femmine, perche persone d'altre case, e da lui non conosciute, non prevedute, nè amate; ed è perciò un' iniquità il preferir tali persone non dilette dal Testatore a chi egli chiaramente amò, chiamò, e volle che succedesse ne' suoi beni. Il più bello è poi, che quantunque talvolta si sia trattato di sideicommissi istituiti prima anche del Consiglio d'esso Fulgosio (stampato in Venezia nell'Anno 1576.) o almeno pochi anni dopo: i Legisti de i nostri di retrotraggono a quei temps la pratica di alcune decifioni emanate tanti anni dopo il Fulgosio in favor de'maschi delle femmine: che cerro erano obbligati que' poveri antichi Testatori a saper ognuno le sottigliezze del Fulgosio, e a conoscere profeticamente, che certi tribunali del Secolo seguente e del nostro aveano da intendere il significato de' discendenti maschi in un senso diverso da quel che correva nel Secolo del Fulgosio. Bisogna ridursi al tempo de'testamenti, e vedere, cosa allora s'intendesse per discendenti maschi. Per compimento poi della misera Giustizia, ancorchè talvolta con tutto il bel dire de gli Avvocati resti in simili casi dubbiolo, se veramente i Testatori abbiano chiamato i soli maschi di maschi, o pure anche i maschi di semmine, pure si dà risolutamente la sentenza in favor de gli ultimi, senza almeno imitare il Fulgosio, che terminò onoratamente il suo Consiglio con queste parole: Non tamen eorum sententiam improbavi, qui propter incertum voluntatis rem dignam compositione censuerunt . Perciò quando verrà mai quel Principe savio, che ne' suoi Stati serri la porta alle liti in questo argomento, dichiarando, in quali casi abbiano da succedere (trattandosi di sideicommissi, e sustituzioni) i maschi de' maschi, e quando anche i maschi di femmine ? Io nulla ardirò di suggerire, perchè non man-

cano a i Principi uomini di consumato sapere per ristrignere in poche conclusioni e parole questo oramai divenuto troppo vago, e troppo disputato argomento. Ma certo non si fallerà ordinando, che in caso dubbioso di chi sustituisce a i discendenti maschi, s'abbiano da escludere i maschi delle femmine, per quella potente ragione, che abbiam poco fa accennata, cioè non doversi presumere ne' Testatori dilezione alcuna di discendenti per via di femmine, perchè questi son d'altre case nè conosciute, nè amate secondo l'uso ordinario da i Testatori, e potrebbono anche essere nemiche, o malvolute dal Testatore; e doversi attendere la manisesta lor dilezione delle persone sustituite, e massimamente se agnate. Per la qual ragione nè pur si dovea badare alle sofisticherie del Fulgosio nel caso da lui proposto. Del Fulgosio dico, il quale, per quanto s' ha dal Deciano nell' Apologia Cap. XII. n. 47. ut pro subtili prædicaretur, more suo impugnabat veritatem in suis scriptis. E Gian Francesco Gravina nel suo trattato De ortu & progressu Juris Civ. Cap. 164. tuttochè esalti di molto, e con tutta ragione, l'ingegno e merito di Bartolo, di quel Bartolo, che tre Secoli sono dalle trombe dottorali veniva proclamato Speculum & Lucerna Juris, Robur veritatis, Lumen humani Juris, pure ne parla ne' seguenti termini : Quo plus pollebat ingenio, eo majores sibi aliquando, aliisque cendebat ambages. Unde scholam Jurisprudentiæ instituit, acutam illam quidem, & forensibus cavillationibus percommodam; flexuesam tamen, & ob inanem sepe subtilitatem anxiam sane & importunam. Unde Bartolina Schola Interpretes, plerumque ingenio plurimum indulgentes, exili quadam ex affinitate, discrepantia inter se non raro comparant atque committunt. Contra vero fape ob leve quodlibet discrimen simillima queque distrabunt, & arebus aliquando alienissimis vaticinando & ariolando argumenta ducunt, inque sententiis ferendis haud semper solent auctoritatum atque testimoniorum habere delectum. E pure fu creduto anche più di Bartolo sottile il suo discepolo Baldo, con

GIURISPRUDENZA.

31
lasciarsi anch'esso trasportare talvolta lungi dalla verità o pel
bollore del suo ingegno, o per l'avidità del guadagno. Ma

bollore del suo ingegno, o per l'avidità del guadagno. Ma volesse Dio, che non durassero anche a i nostri di i diserti di quelle scuole, nè si trovasse più d'una allegazione, e sors' anche decisione, lavorata con sì ingegnoso pennello da abbagliare i poco accorti Giudici, o il volgo de i poco intendenti: cotanto ben sanno alcuni sar valere le loro sottigliezze, e dar bel colore a ciò che vogliono, e non dovrebbono talvolta persuadere.

CAPITOLO QUINTO.

Delle Leggi Romane, e de'loro Interpreti.

TIUNO v' ha fra i Legisti, tinti alquanto dell'antica. erudizione, che non sappia, che la raccolta delle Leggi Romane, comprese ne'Digesti, nelle Autentiche, nel Codice, e nell' Istituta, su pubblicata da Giustiniano Imperadore nel Secolo v1. dell'Era Cristiana, Cacciò egli dipoi dall' Italia i Goti, e recuperò questo nobilissimo regno: laonde non v'ha dubbio, che ad offervar le sue Leggi dovettero essere obbligati i popoli Italiani d'allora. Ma pochi anni dopo la sua morte sotto il Successore Giustino eccoti i Longobardi nell'Anno 568, calare in Italia, e a poco a poco soggiogarne la maggior parte, di modo che a riserva dell' Esarcato di Ravenna, del Ducato Romano, delle Isole di Venezia, del Ducato di Napoli, e di varie altre Città maritime di quelle parti, che si conservarono sotto gl'Imperadori Greci tutto il rimanente d'Italia venne in potere de i Longobardi. Costoro non volevano Leggi Romane, perchè Leggi di gente nemica. Vari di quei Re andarono poi formando il corpo delle Leggi Longobardiche, ed altre ve ne aggiunsero i Re Franchi. Seguitarono poi a regnar ne'tribunali d'Italia queste Leggi, finattantochè verso il fine del Secolo x1. o purc sul principio del x11. risuscitò e s'introdusse in Bologna, e si dira-

diramò appresso nell'altre Città lo studio delle Leggi di Giusiniano con tal successo, che le Longobardiche insensibil-Mènre vennero meno, & andarono in disuso. Cadono qui 'in varjerrori alcuni Legisti, non assai versati nell'erudizione de'Secoli barbari. Primieramente si figurano, che l'inondazione e signoria de'Longobardi, seguitata da quella de i Re Franchi, o poi da quella de gli Augusti Tedeschi, togliesse di mezzo ed abolisse l'uso delle Leggi Romane in Italia. Ma è certissimo, che ne paesi sopra enunziati, che continuarono ad ubbidire a gl'Imperadori Greci, finchè furono padroni di Roma, e poi sotto i Franchi e Tedeschi, si mantennero le Leggi Romane. Anzi ne' paesi ancora spettanti al Regno Longobardico era lecito o per cagion della. nazione Romana, ovvero per elezione, a chiunque voleva il vivere celle Leggi medefime di Giustiniano; e soleasi ciò spezialmente praticare da gli Ecclesiastici; ed oltre a i Gfudici Longobardi, sempre v'erano de'Giudici Romani, cioè conoscenti delle Leggi Romane. Però non è vero, che ne' secoli barbarici scadessero affatto in Italia le Leggi suddette; e nè pure in Francia ed Ispagna, ove si conservo un'immensa copia di persone di nazion Romana. Quel solamente, che si può osservare, sembra, che i Giudici Romani si regolassero la maggior parte con qualche breve transunto e compendic delle lor Leggi, e al più col solo Codice, o coll'Istituta. Il che dico io, perchè fra tanti antichi manuscritti (a riserva delle Pandette già Pisane, ed ora Fiorentine) quasi niun altro ne resta, che abbracci il corpo Legale di Giustiniano. Prima della stampa e dell'uso della carra nostrana. troppo costava un grosso libro scritto a penna.

SECONDARIAMENTE manca buon fondamento all'opinion di coloro, che credono ravvivato lo studio dello Leggi Romane, dappoichè i Pisani nell'Anno 1135. asportarono da Amalsi il suddetto prezioso manuscritto delle Pandette, o sia de' Digesti. Prima s'erano scoperti, e si spiegavano da Irnerio in Bologna questi libri. Anzi nè pure è cer-

Digitized by Google

to, che le Pandette Pisane venissero da Amalfi, contuttoche tal tradizione sia molto antica, perchè se ne parla nel Secolo xIV. Terzo non fusfiste, che le Leggi Longobardiche fossero abolite da Lottario II. Imperadore circa l'Anno 1136. nè che alcuno de gl'Imperadori in que' tempi autenticasse con espressa Legge le Leggi Romane. Perchè s'introdussero le scuole del Gius Romano, certamente più nobile ed eccellente, che il Longobardico, Salico, e Bavarico, usati una volta nello stesso tempo in Italia: cominciò dalle scuole a. passar ne' tribunali esso Gius Romano; e questo si tirò dietro a poco a poco il disuso dell'altre Leggi barbariche. Sostentano in oltre gli Eruditi, che niuno de' popoli Italiani, allorche risorsero le Leggi di Giustiniano, era obbligato a seguitarle, e ad essere sottomesso alle medesime. E in ciò dicono il vero. Perchè cessò nel Secolo vi. sulla maggior parte d'Italia il dominio de gl' Imperadori Greci, e nel Secolo vi i i. venne meno anche in Roma e nell' Esarcato: per conseguente l'osservar le Leggi pubblicate da essi, su da li innanzi in arbitrio de' popoli, che per consuetudine, e non già a titolo di ubbidienza feguitarono a valersi di quelle, ovvero per loro spontanea elezione le richiamarono dopo tanti anni ne' lor tribunali.

TROVANDOSI dunque in questa libertà le Città d'Italia, e volendo in oltre siccome Città libere godere l'antichissimo privilegio di avere le lor Leggi Municipali, cominciò cadauna a formar le sue proprie, con allontanarsi, dovunque parve meglio a i lor Savi, o alla lor volontà, dalle
costituzioni di Giustiniano, e con introdurre gli uni nuovo
ordine nelle successioni, gli altri ne' contratti, nelle pene,
nelle doti, e in altri simili più usuali incidenti del commerzio umano, e con aggiugnere varie altre regole non contenute nel corpo delle antiche Leggi. Statuti noi chiamiamo
queste loro Leggi municipali, alla maggior parte de' quali
fu data per lo più perfezione ne'Secoli xv. e xvi. e una forza
superiore a quella delle Leggi di Giustiniano. E intanto que-

DIFETTI DELLA

ste han luogo e vigore ne i tribunali, in quanto o la consuetudine porta, che ne'casi, a' quali non han provveduto gli Statuti, si ricorra a i testi civili, o pur ciò espressamente, viene ordinato ne gli stessi Statuti.

ORA egli è un piacere l'udire un copiosissimo coro di Professori delle Leggi, che a vele gonfie si stendono nelle lodi del corpo Legale di Giustiniano, esaltandone l'eccellen-22, la giustizia, la sorrigliezza. Insigni Imperadori, e Giurisconsulti di prima sfera, di gran nome, o han formato, o hanno trascelto tutte quelle Leggi. Non si può abbastanza ammirarne l' Equità, la Giustizia, il Giudizio. E benvolentieri convengo anch'io ne gli elogi e di chi fece, e di chi ordinò quelle Leggi, perchè in fatti contengono egregi principi o massime di Giustizia, e casi particolari con fomma prudenza decisi. Ma che tal raccolta s'abbia a tenere per un capo d'opera della natura e dell'arte, non si dee già sì facilmente concedere. A buon conto se ne truova delle contrarie l'una all'altra. E gli Statuti di tante Città d'Italia, per lo più gente savia e ben versata nelle Leggi, han fatto conoscere, qual alto concetto avessero delle fatiche di Giustiniano, col formar tante costituzioni diverse dalle sue, ed anche opposte. Nè solamente hanno ciò fatto in que'punti, che dipendeno dalla sola volontà del Legislatore, il quale ha ordinato una cosa in una maniera, e poteva anche ordinarla tutto al contrario, senza offendere la giustizia; ma in altre ancora, nelle quali han creduto più giusto e più utile al Pubblico il dipartirsi dalle antiche Leggi. Oltre a ciò la mutazion de' costumi e governi ha cagionato, che moltissime di quelle Leggi a nulla più servono, se non ad ingrosfar inutilmente i grossi tomi del corpo Giustinianeo. Più non abbiamo que' Magistrati ed Ufiziali, de' quali è ivi in tante Leggi parlato. Più non s'ode parola fra noi de' Servi, delle Manumissioni, de'Liberti, de'Libertini, de'Consiri, de'Coloni, e d'altre spezie di agricoltori, nè de' vererani e d'altri usi della Milizia di que'tempi, che pure occupano gran quantità

tità di Leggi in esso corpo. La patria podestà non è più nel rigore d'allora. Il Gius Canonico poi ha corretto, ha annullato non poche delle medesime Leggi; e così discorrendo: di modo che gioverebbe il togliere tante superfluità, ed inutili materie da que'tomi, che spaventano alcuni Lettori, nè si giungono mai a leggere, o a leggere interamente da i più de'nostri Dottori. E delle novelle ed autentiche poi che diremo? Non mancano faggi, che trovandone molte contrarie a quanto era stato prescritto ne gli antecedenti libri, e talvolta sustituito il men giusto, o pur l'ingiusto al giusto, e massimamente in favore del debile sesso, non la perdonano allo stesso Giustiniano. E questo oltre a tant'altre osservazioni intorno al pensare de gli uomini, ci porge motivo di dire, che la Giustizia dee ben' essere una difficil cosa da scoprire, da che oggi a noi sembra buona una Legge, e domani diversamente ne giudichiamo. Quel che è certo, inesse novelle ed autentiche, più che altrove s' incontra gran copia di costituzioni, che a nulla servono al Foro d'oggidì, e si potrebbono risecare anch' esse dalla gran faragine delle Leggi Romane. Per l'erudizione antica, nol niego, fond tutte da avere in pregio; ma noi qui cerchiamo quel che dee servir di regola a i Giudici per determinar le controversie forensi, e non già per sar pompa nelle Accademie erudite. E però non si vuol punto biasimare, anzi si dee lodare l'aver alcuni Letterati aggiunte alle novelle di Giustiniano quelle d'altri susseguenti Imperadori, o pur quelle d'antecedenti Augusti, neglette da Giustiniano, e l'avere risuscitata la bell'opera del codice Teodosiano. Tutto questo, torno a dire, è un bel patrimonio d'erudizione; ma di niun' uso nel Foro, perchè niuna forza portano con seco sì fatte novelle, nè il codice di Teodosio può costriguere i Giudici e la gente d' Italia a seguitarne il tenore. Ciò posto, chi ha voluto inserir queste inutili merci nel codice delle autentiche Giustinianee, niun servigio ha prestato alla moderna Giurisprudenza, e solamente ha renduto più pesante e scomo-E do

DIFETTIDELLA

do quel libro per gli Dottori non erudiri, nè curanti di tali

giunte.

ALLE Leggi poi di Giustiniano secero le chiose i primi Interpreti di quel Gius risuscitato, cioè Irnerio, Martino, Bulgaro, e sopra gli altri Accursio, al nome de'quali, siccome di arcivenerabili Maestri, ognuno una volta si cavava il cappello. Convien confessarlo: sono annotazioni utili, e contenenti gran fondo di dottrina Legale. Dopo le stesse Leggi ne'vecchi tempi non poca autorità si credea che competesse a tali chiose; ma sopravenendo altri Dottori, che si giudicarono non punto inferiori, anzi superiori a que' primi chiosatori, cominciarono essi a mettersele sotto i piedi, qualora non parlavano secondo la lor'opinione, ed insegnarono ad altri il fare lo stesso. Che privilegio di grazia, dicevano costoro, competeva a que' primi Maestri sopra gli altri, che son venuti dipoi? E Martino fra gli alti non è egli forse in concetto d'essere stato un gran cacciatore di opinioni singolari? Se poi in quelle chiose s'incontrino delle contradizioni, spezialmente fra la chiosa grande e la picciola, io lascerò ad altri il cercarlo. Ben so, che Accursio, e gli Autori d'esse, siccome vivuti in Secoli, ne'quali l'erudizione antica era quasi altrettanto nota, come l'Indie Occidentali, spacciano talvolta puerilità ed inezie, massimamente allorchè si mettono a spiegar termini e riti, l'intelligenza de' quali dipende da quella erudizione, che da due Secoli in qua si è felicemente coltivata da insigni Giurisconsulti, ma allora giaceva in un gran bujo. Nè darò un breve saggio. Trattasi nella I. vel si vites ff. de impensis delle spese fatte dal marito ne'beni dotali, e son chiamate necessarie le seguenti: Si vites propagaverit, velarbores curaverit, velseminaria pro utilitate agri fecerit. Accursio tenne, che sotto nomo di seminarium venisse il granajo, dove si tiene il grano da seminare. Ma siccome osservò dopo molti altri il Gotifredo, per seminario s'intende il semenzajo, come dicono i Toscani, o come diciamo noi il tavoliere, dove si seminano o piano piantano viti, e piccioli alberi da trapiantare. Per questa mal'intelligenza della voce seminarium, Accursio confuse anche la l. item si fundi s. semi narii ff.de usufructu, pretendendo, che l'usufruttuario sia padrone delle sementi con obbligo di rinovarle, quando il testo parla solamente de'tavolieri . Così nella L. possideri S. item feras ff. de adquiren. vel amitt. possess. dove fi parla delle fiere, quas vivariis inclusevimus, Accursio stimò, che col nome di vivajo s' intendesse un luogo di poco spazio, diverso dalle selve cinte di muro, dove si tengono le fiere . S' inganno, Vivajo vuol dire parco cinto di mura, sia picciolo, sia grande. Le fiere ivi chiuse son nostre a differenza dell'altre, che stanno nelle selve aperte. Questo granchio su adottato da altri Giurisconsulti, contra de'quali son da vedere il Grozio, il Pufendorfio. Affaissimi altri somiglianti esempli potrei recare di sbagli presi da Accursio, e da altri antichi nostri Dottori, o per mancanza dell'erudizione antica, o per l'o curità delle Leggi stesse, o per cagione de' testi stessi guasti da gl' ignoranti Copisti: intorno a che il Lettore si potrà chiarire in leggendo l' opere del famolo Cujaccio, d'Antonio Fabro, di Dionisio Gotifredo, e d'altri, che al saper Legale aggiunsero l'erudizione antica, ed han fatto conoscere, quanto impropriamente abbiano i nostri puri Legisti interpretate e spiegate non poche Leggi del codice e de i digesti. Ma sopra gli altri è da vedere, come il dottiffimo Budeo nelle annotazioni prime alle Panderte esamino le chiose del buon-Accursio: del che parla ancora il chiarissimo Giurisconsulto Napoletano D. Giuseppe Aurelio di Gennaro nella sua leggiadra finzione intitolata Respublica Jurisconsultorum, dove fa ancora conoscere l'arditezza di quell'Interprete in volere talvolta deridere i celebri Giurisconfulti del Secolo fecondo e terzo, e fin lo stesso Giustiniano, in vece di dir Triboniano. Si può, è vero, rispondere, che gli abbagli presi da Accursio, e da altri non pochi Interpreti delle Leggi Giustiniance, non hanno impedito loro l'essere uomini grandi nella

nella Giurisprudenza, quali senza dubbio convien confessare anche Azone, Bartolo, Baldo, e tanti altri; perchè questi fono errori di Storia, e non già della profession Legale; nè Apelle lasciò d'essere un insigne Pittore, ancorchè un Ciabattino gli mostrasse, che avea fallato nel dipignere una scarpa. Perciò questi piccioli nei di Accursio non offuscheran giammai la gloria di così memorabil Interprete delle Leggi; ed intanto contra chi ne ha parlato con vilipendio in questi due ultimi Secoli, si han da opporre le parole del celebre Gian Vincenzo Gravina de ortu & progressu Juris Civ. Cap. 154. là dove parlando di Accursio scrive: Quo magis mibi stomachum facessit eorum, insolentia ne dicam, an immanitas? qui, quum ejus lectione Legum sensus levi labore adipiscantur; ubi tamen aliquid nubeculæ ab eo relinguitur eorum eruditione diluendum, feroces victoria station perstrepunt, & cachinnos tollunt; nec verentur viro de illis, ac de posteritate optime merito, temporum caliginem vitio vertere; sibi vero laudi ducere nascendi sortem. Qua autem inhumanitas est ei, qui facem prætulit in tantis tenebris Juris Civilis, qua sine face vel eruditissimi novorum Jurisconsultorum oberrassent, vitia illa nolle condonare, in que decidit, non propter Juris Civilis scientiam, sed ob imperitiam Historiarum, & Latinæ proprietatis sibi ab ætate illa denegatæ; quam tamen, iis etiam præsidiis spoliatus, ingenii acie non raro collineet, ut non tam ejus errores exagitare, quam paucitatem illorum in tam crebris peccandi periculis, lubricisque locis admirari debeamus. Il che sia detto per iscusa d'Accursio; poichè per altro sempre sarà vero, che a formare un perfetto Giurisconfulto assaissimo contribuisce l'erudizione, lo studio della lingua latina, e la cognizion della Storia: il che fu afferito fin dallo stesso Cardinale de Luca; e tanto più trattandosi di ben intendere il vero fenfo delle antiche Leggi latine : nel che gli eruditi Legisti de gli ultimi Secoli, e massimamente l'impareggiabil Cujaccio, hanno supplita l'ignoranza de'Secoli precedenti;con darci chiose più giuste,e spiegazioni più

accertate della mente de gli antichi Augusti e Giurisperiti. MA non confiste, torno a dirlo, il sostanzial malore della scienza Legale nel difetto dell'erudizione antica, perchè questa in fine è un accessorio, e può essere un bell' ornamento a questa professione, ma in sostanza anche senza d'essa può stare, che uno rettamente giudichi del giusto e dell'ingiusto, e meriti il nome d'insigne Giurisconsulto. Il punto sta, che da che nel Secolo x11. Irnerio, e gli altri successori fuoi nella scuola di Bologna si diedero a interpretar le Leggi Romane, tra perchè non v'era peranche obbligo di offervarle, e di rigorosamente stare al loro tenore, e perchè all' ingegno d'essi pareva, che il testo delle medesime patisse delle difficultà in molti casi: cominciarono di buon' ora a sfoderar limitazioni ed eccezioni. Ed altri poi vennero, che vi aggiunsero nuove restrizioni, o pure ampliazioni; e chi le interpretò in una, e chi in un'altra maniera, con essere così a poco a poco giunto lo studio Legale a quel gran caos di quistioni e conclusioni ambigue, perchè provvedute sì nell'affermativa, che nella negativa di ragioni e di autorità l'una all'altra contrarie, e di sentimenti per lo più affatto discordi.

NE' è da maravigliarsi, che sia sopravenuta tanta battaglia d'opinioni in questa disciplina. Naturalmente ciò è
seguito, nè potea essere altrimenti, da che gl'ingegni hanpreso a spiegare, e ponderare ogni senso e parola, e molto più l'intenzion delle Leggi, e mettere, per così dire,
le Leggi stesse sulle bilance della Giustizia, per osservare, se applicandole ora a questo, ora a quel caso, si trovasse rettitudine, o pure asprezza, indiscretezza, ed anche ingiustizia nelle medesime. Nel che spezialmente han
saticato due diverse schiere di Giurisconsulti, cioè gl'Interpreti dall' un canto, e i Consulenti dall'altro. Quanto
a i primi, hanno essi non so dire se più saviamente, o più
liberamente, esaminato il tenor delle Leggi; e trovando,
o pure parendo a i loro ingegni di ritrovare, che in certi de-

ter-

terminati casi non sarebbe giusto il comando d'una Legge generale, e camminando con quella massima, che si dee badar più alla mente ed intenzion de Legislatori, supponendoli sempre saggi e giusti, che alle loro parole, hanno deciso fovente, che in tanti e tanti cafi non può aver luogo or questa, or quella Legge. Eciò a cagion delle circostanze e qualità diverse delle persone, de i fatti, de'luoghi, e de i tempi. Ed eccoti uscite fuori affaissime limitazioni delle Leggi, ricevute poi anch'esse come Leggi da molti susseguenti Legisti. Altri ancora in questi ultimi tempi han voluto correggere i testi ed interpretare a lor modo esse Leggi. Se poi tante di queste interpretazioni meritino più tosto il nome di corruzioni, potrà chiarirsene, chi avrà sotto gli occhi un trattatello di Filippo Lietneo, che porta il seguente titolo: Defensio Justinianea, boc est demonstratio errorum bujus Sxculi Jurisconsultorum, qui sub prætensa legum interpretatione, & vera lectionis restitutione, Jura Casarea corrumpunt, mutilant, & depravant. Più, e senza alcuna moderazione, han fatto i Consulenti, nobili Mercatanti del loro sapere. Siccome gente disposta a patrocinare ogni causa, e a sostenere oggi una dottrina, e ad impugnarla poi domani secondo l'efigenza de' lor Clienti, sono andati inventando e cavando dalle miniere feconde de' loro ingegni mille diffinzioni, e infinite restrizioni per eludere la forza delle Leggi loro opposte, per dimostrarle non applicabili a i punti caduti fotto la lor penna, etalvolta ancora prive di Giustizia. Hanno inoltre stirate ed ampliate le medesime a misura de' lor bisogni. Curiosa cosa è poi il videre, come in una causa vogliono far valere questo loro assioma: Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus, senza accorgersi, che in tant' altre lo rigettano come assioma ridicolo, scioccamente ricavato dalla l. non distinguemus ff. de recep. arbitr. che nulla dice di questo. E poi non vanno esti limitando cotidianamente tante Leggi? Ma che altro è mai la limitazione, se non un distinguere i casi, ne' quali si crede che la LegGIURISPRUDENZA.

Legge non obbligli, da gli altri, ne' quali si tiene per obbligatoria? Nè si può già negare il diritto di limitar quelle Leggi proposte senza eccezione alcuna con generali parole, dalle quali può risultar l'ingiustizia, volendo prenderle in tutto il loro rigore. Veggasi per esempio la l. 19. sub prætextu C. de Transactionibus. In essa gl' Imperadori Diocleziano e Massimiano formano questo editto: Sub pratextu înstrumenti postea reperti Transactionem bona side sinitam rescindi, jura non permittunt. Sarà giusta in qualche caso una sì fatta Legge. Ma non sarebbe difficile il provar colle ragioni del lume naturale, e col confronto d'altre Leggi, non approvanti gli errori involontari, e concedenti la restituzione in integrum, che questa è una Legge priva di Giustizia. Veggansi varie Leggi nel codice tit. de juris & facti e spezialmente la 4. Ivi abbiamo Si post divisionem factam testamenti vitium in lucem emerserit, ex iis, qua per ignorantiam confecta sunt, prajudicium tibi non comparabitur. Se mossa lite fra un creditore e un debitore, si viene ad una transazione con buona fede; e dopo ciò salta fuori, non dirò uno stromento, ma una sola vera ricevuta, che il creditore era già stato pagato e soddisfatto: in qual tribunale giammai ha d'andare colla testa rotta il preteso debitore, che tale non era, e ciò per cagion solamente di una transazione, e di un error tanto scusabile? Ancorchè per sentenza del Giudice costui avesse dovuto pagare, scoprendosi poi la verità del già fatto pagamento, i Principi vi porgeran rimedio, senza badare alla L sub specie C. de re judicata, che è infetta del medesimo vizio, ed assisteranno alla di lui indennità: perchè non dovrà essere lo stesso, anche data la transazione? Chi fa errore non resta mai obbligato per qualunque atto ch' ei faccia, nè il creditore già soddisfatto può tuta conscientia pretendere d'essere un'altra volta pagato, benchè in minor fomma. Altro è poi, che uno voglia impugnar la transazione legittimamente fatta col titolo di lesione, perchè in tal caso alcuni gli niegano l' udien-

DIFETTIDELLA

za edektri ci sono, che volendo pur sostenere sì fatte transezioni, e la Legge stessa, distinguono. O la lesione. che quindi proviene, è leggiera: allora non si può impugnar la transazione. O pure è enorme, ed enormissima : ed allora essa va per terra. Veggasi nella stessa maniera la Legge 1. ff. de his quibus ut indignis hereditates auferuntur, in sui è ordinato, che perdano l'eredità quegli eredi, quos neeem Testatoris inultam omisisse constiterit. Quella fu Legge d' Imperadori Pagani. Non dovea un Augusto Cristiano, o per meglio dire il suo gran Triboniano, conoscente delle sacrosante Leggi del Vangelo, condur questa a mercato. Non poche altre simili si truovano, che meritano processo: il che fra l'altre ragioni diede motivo a Filippo Burcardo Giurisconsulto Tedesco di formare un trattato De hodierne Jurisprudentia navis Gremediis. Il che sia detto non già per iscreditare l'insigne corpo delle Leggi di Giustiniano, perchè non si può senza ingratitudine ed ingiustizia negare, ch'esso non contenga un tesoro amplissimo ed incomparabile di lumi e precetti per conoscere e praticar quel che è giusto, e fuggire l'ingiusto; ma solamente per sar intendere, che conte nendo esso non poche superfluità, ripugnanze, e decreti ora riprovati, sarebbe capace, fors' anche bisognoso, di riforma, acciocchè meglio servisse alla Giurispredenza de nostri tempi.

casion delle circostanze può essere assai giusto il dipartirsi dal rigor delle Leggi, e dal loro troppo general comando o divieto. Ma insieme è verissimo, essere un abuso ed eccesso insossibile l'avere riempiuta la Legge di tante eccezioni, restrizioni, ed ampliazioni, per sottigliezza spezialmente de' Consulenti, impugnanti l'un l'altro, ehe si è ridotta la facoltà Legale ad un bosco di discordie e di contradizioni, senza che si sappia in infiniti casi dove sondare il piede; e con essersi perciò introdotte tante cautele, che han servito al Cepolla, e ad altri, per formar più volumi, ma pur non

bastano ad afficurar dalle liti tanti contratti ed ultime volontà. Vien dallo stesso Cardinal de Luca, benchè gran Panegirista della scienza Legale, riconosciuto questo caos nel Conflict. Legis & Rationis Lib.t. c. 8. dove scrive: Adeo ifta Legalis facultas, ob tantam opinionum, & legum particularium, ac flylorum varietatem involuta, incertaque reddita eft, ut vix peritissimis provectisque professoribus diu in foro versatis, prompta & facilis bac notitia detur. E nè pur loro questo è possibile, s'egli avesse voluto confessarla tutta. E questo male dopo tanto studio de' Giurisconsulti, in vece di allegerirsi, va ogni di più crescendo. Chi non vede, che questo è un grave disordine nella Repubblica? e vedendolo, chi non ne dee desiderare il rimedio, se pur questo è possibile. Quanto poscia alle decisioni, queste senza fallo meritano più stima e riverenza, che i consigli, e le allegazioni de i Consulenti, benche d'ordinario si vegga nelle Scritture Legali fatto un fascio alla rinfusa di tutti, e benchè in gran riputazione si trovassero una volta i consigli di Baldo e del Ruino. Ma ancor qui convien badare ad alcune distinzioni e riguardi. Quelle decisioni, che vengono da un solo Giudice poco o nulla s'han da credere differenti da i consulti di un Avvocato. Più stima di gran lunga meritano quelle, che escono da un corpo di vari Giudici, e tanto più se Giudici di tribunali eccelsi, come è la Ruota Romana, e i Senati delle più cospicue Città. Ma ancor qui si dee scoprire un errore od abuso. Non tutte le decisioni della Ruota Romana sono il conchiuso veramente in quelle cause. Noi non di rado leggiamo ciò, che ha deciso un turno o sia una parre d'essa Ruota; ma non sappiamo, qual sentenza abbia profferito un altro turno: perchè nel corpo delle Recenziori, e molto meno in quelle de'particolari Auditori, non si leggono tutte l'altre decisioni emanate nella medesima causa. E d'esse ve ne son molte o rivocate dalla stessa Ruota, e contro le quali la Ruota stessa decise; e non ne mancano delle deboli, fondate sopra motivi insussistenti : perchè non tutti i tirfigeri

DIFETTI DELLA

figeri sono Bacchi: oltre al trovarsi anche la discordia ne' decreti di quel per altro sì accreditato e venerabil tribunale, intorno al quale è da vedere quanto lasciò scritto il Cardinale de Luca in commendazione d'esso, ma con destramente toccare anche i suoi difetti. E però quasi nulla v' ha oramai nel Foro, che non sia o per un verso o per l'altro ridotto a disputa ed opinione, ed essere i Giudizi incerti in questo mare fluttuante della Giustizia del mondo, che ognun si figura d'insegnare o di sostenere, ma con torcerle il naso di cera, secondochè porta il bisogno, e con figurarsi, quello effere giufto, che a noi fembra tale, mentre ad altrui nello stesso tempo par giusto il contrario. Curiosa cosa è il vedere, come Cristoforo Besoldo, Giurisconsulto di molta erudizione fra i Tedeschi, Dissert. 11. de Pramiis &c. dopo aver molto commendata e difesa da i morsi altrui la Giurisprudenza de' nostri tempi, vien poi nel Cap. v 111. §.x. a deplorarne le pessime conseguenze, conchiudendo in fine con queste parole: Sane tanta nunc ubique Juris, legumque multitudo, & exinde nata confusio est, ut nullum umquam fuerit Saculum ab initio mundi, nullum aliud udbuc bodie Regnum, vel Respublica sit ubi sub specie Juris magis periculose erretur, ita Justitia opprimatur, rerumque judicatarum executio impediatur; quam nunc fieri solet, postquam Jus renatum, Es quasi e cœlo delapsum esse nobis imaginamur, quam iis in locis fieri consuevit, ubi Juris ratio & scientia florent magis, magisque vivida esse depradicatur. Se così parlano Giurisconsulti di professione, e ricchi di molto sapere: ci sarà egli chi guardi di mal occhio me, mentre parlo nel medelimo tenore?



CAPITOLO SESTO.

Delle Difficultà di conoscere il Giusto, e l'Ingiusto in assaissimi casi.

LLORCHE' io ho preso a trattare della Giurisprudenza, mia intenzione al certo è stata di proccurar, se pure è possibile, più Giustizia, e meno Ingiustizia fra noi. Ma mi convien ora confessare, benchè sospirando e gemendo, che lo scoprimento e la conoscenza del Giusto, sono imprefe difficilissime all' umana natura nello stato presente, troppo diverso da quello, in cui Dio creò la prima volta l'uomo. Gli antichi Favoleggiatori finsero, che la Giustizia non potendo reggere a i vizi delle genti se ne volasse in Cielo. Io la credo tuttavia in terra: ma involta in molte tenebre, a rischiarar le quali non rade volte nè pur giungono i veri amatori e cercatori della Giustizia. La ragione, e la sperienza ce ne faranno accorti. Nell'uomo, non v'ha dubbio, si truovano o impresse da Dio con idee innate, o formate da un raziocinio facile ad ognuno, certe nozioni universali di quel che chiamiamo Giusto o Ingiusto, anche senza ricorrere alla rivelazione, cioè a quanto Iddio ci ha comandato o vietato nella sua Santa Legge. Per esempio il commettere adulterio, l'ammazzare l'altr'uomo, il rubare la roba altrui, quand'anche Iddio, infallibil Maestro del Giusto, non l'avesse proibito: pure non solamente le dotte, ma anche le rozze ed ignoranti persone conoscerebbono, che sono azioni mal fatte, e da abborrirsi, e da detestarsi, perchè intrinsecamente cartive. Basta che noi misuriamo tali atti con quel primo nobilissimo principio, a noi insegnato da Dio, di non fare ad altri quello, che non vorremmo fatto a noi stessi, per tosto comprendere, che siccome offenderebbe noi, chi ci togliesse il nostro bene, così noi facciamo offesa al prossimo con levargli quello che è suo, e su cui noi non abbiamo

diritto alcuno; facilmente, dico io, discerne ogni uomo. che l'Ingiustizia ha luogo in tali disordinate azioni, e non già la Giuffizia, la quale è deffinita : Una costante e perpetua volontà di rendere a ciascuno, e per conseguente di non togliere a chicheffia il suo Gius, o vog liam dire que llo, che è a lui. e non già a noi dovuto. Di queste parenti generali idee di Giustizia in moltissimi affari del mondo, che appartengono al diritto della natura, e delle genti, fignor sì che fuol effere provveduto l'uomo, anche senza logorar le panche della scuola. E tali cognizioni si stendono a conoscere molto paese nella materia de' contratti, ne' doveri dell' un uomo verso l'altro, nelle offese del corpo, e dell'onore, nel maneggio della roba altrui, e simili. Nè occorrono Maestri per iscorgere, che la frode, l'inganno, la prepotenza, la calunnia, lo strapazzare il nome Santo di Dio, o sia il bestemmiare, il tradimento, e fimili, sono azioni per se stesse ingiuste, e cattive, degne di gastigo nel commerzio umano, e sempre generalmente parlando peccaminose. Secondariamente altre azioni fi danno, che intanto fon giuste o ingiuste, in quanto sono comandate o vietate dal Gius positivo della Chiesa, o de' Principi remporali. Tali appunto sono moltissime Leggi civili, e le Statutarie delle Città, che danno regola al dominio de'beni, alle successioni, e a i contratti, o pure proibiscono il far questo o quello. In assaissime di sì fatte Leggi si truova comandato o proibito quello stesso, che abbiam detto essere a noi ordinato o vierato dal diritto della natura e delle genti. Ed altre Leggi poi unicamente son procedute dalla volontà e prudenza de' Legislatori, secondochè loro è sembrato utile per la Repubblica; ed avrebbono anche potuto ordinare il contrario, se ne fosse lor venuto il talento.

ORA le Leggi primarie del Giusto e dell'Ingiusto sono regole universali; e considerate nella lor generalità, non v'ha persona onesta ed intelligente, che non ne ravvisi tosto la bellezza e bruttezza, la rettitudine, e la mancanza. Mache?

GIURISPRUDENZA.

che? Queste Leggi non bastano a mostrarci in tutti i casi particolari ciò che abbiam sì chiaramente offervato nella massi na universale. E ciò perchè concorrono talvolta in casi tali circostanze di si grande attività, che quello, che dianzi era giusto e buono, può divenire ingiusto e vizioso; e ciò, che era ingiusto e cattivo, può cessar d'essere tale. Il difetto della volontà, l'ignoranza, la paura, la forza, e il bene del pubblico possono produrre questa metamorfosi nel secondo ordine, e la malizia della volontà con altre cagioni, ch' io tralascio, nel primo. Confesserà ciascuno, che il soccorrere a i miseri, e il far loro limosina, è azione lodevole e giusta. Ma essa muterà livrea, se si farà per fine disonesto. All' incontro il levare la vita ad altrui, senza fatica si riconosce per una iniquità; ma se per difesa della propria vita un uomo ucciderà chi l'affalisce per ucciderlo, non commetterà ingiustizia. E nè pure la commettono i Principi, e Giudici, che condannano alla morte i malfattori, nè chi eseguisce la loro sentenza. Che se tale è l'attività delle circostanze, che può mutare infino il nero e il bianco delle Leggi naturali: incomparabilmente più può accadere ed accade, che le medefime inducano varietà e mutazione nelle Leggi, che fono emanare dall'arbitrio del Principe o de'popoli ne gli Statuti. Imperciocchè ne' casi particolari vestiti di tali e tali circostanze si può ragionevolmente provare, che entri più tosto una Legge, che l'altra; o che non abbia luogo quella Legge o Statuto, perchè tale in quel caso non si dee presumere l'intenzion de Legislatori, i quali regolarmente si debbono credere giusti e saggi;o perchè v'ha altre Leggi in contrario; o perchè ciò darebbe adito alle frodi, a gl'inganni, e ad altri mali, che si debbono tener lontani dalla Repubblica, per la cui utilità, quiete, e saggia libertà son fatte le Leggi, e non già in suo danno e schiavitù. Altrettanto accade nelle liti, che frequenti insorgono per conoscere, qual fia la mente ed intenzione delle private persone ne'testamenti, ne'contratti, nelle transazioni, e in altri simili atti. Le

circostanze, le parole diverse possono indurre diversità di volontà, provar la buona o la mala fede de gli uomini. Tutte poi le riflessioni, che si fanno per mostrare, che una Legge comandi, o nò, vieti, o nò qualche cosa: o pure che la tal cosa sia o non sia: noi le chiamiamo ragioni. E di queste ragioni prò e contra tutto di rimbomba il Foro Giudiziale. combattendo Avvocati e Proccuratori per limitare o ampliare le Leggi, o pure per escluderle ne'casi loro proposti, ovvero per ispiegare più in una, che in altra maniera le vo-

lontà, le parole, e gli atti delle persone private.

ORA tante battaglie nella facoltà Legale hanno origine parte dalle cose stesse, parte dal difetto, e parte dall' eccesso delle menti umane. Quanto alle cose, convien confesfare la debolezza nostra: corte sono le cognizioni, e limitata la sfera dell'intendimento umano. Noi abbiam delle idec chiare del Giusto e dell'Ingiusto in moltissime azioni dell'uomo generalmente prese; ma qualora questa generalità passa a casi particolari, vestiri con tante varie circostanze l'una. diversa dall'altra: allora ci si comincia ad imbrogliar la vista, e a non saper più ravvisare, se sia giusta o ingiusta, se vierata o comandata, se lecita o illecita un'azione, nè chi s' abbia la ragione o il torto di due contendenti. E ciò perchè le circostanze, siccome abbiam detto, fanno mutar faccia. a gli oggetti, con giugnere la mente nostra a non saper più, con qual delle Leggi, con qual delle massime & idee maestre s'abbia allora a misurare il caso particolare a noi proposto. V'ha delle dipinture bizzarre, che mirate dall'un de'lati ci rappresentano un amenissimo luogo, o una bella persona. Tutto il contrario mirate dall'altro. E questo bujo parimente s'incontra nella moral Teologia, gran sorella della scienza delle Leggi, per tacer d'altre scienze ed arti. In somma accade in tali materie scientifiche ciò, che avverrebbe in un uomo da noi ben conosciuto, il quale se ci comparisce davanti con un sol pajo di mustacchi finti, non che con altri cambiamenti di viso, non sappiam più riconoscerlo per

quello che è. Secondariamente all' oscurità delle materie si aggiugne poi la diversa disposizion delle teste de gli uomini, che maneggiano le bilance della Giuftizia. In alcuni abbonda l'ingegno, ma poco il giudizio; in altri la scienza è lieve, ma vigoroso il raziocinio, al contrario d'altri, che intifichiscono su i libri, ed hanno gran copia di Leggi e Paragrafi pronti, ma non fanno raziocinare. E v'ha chi cammina con alcune massime, ed altri con altre. Unita insieme questa varietà di menti colla difficultà della materia, bisogna per conseguente, che diversi ne procedano i Giudizi, e che non i foli Avvocati e Proccuratori avversari, ma anche gli stessi Giudici, gli uni intendano in una maniera, e gli altri in altra la medesima quistione, il medesimo caso: cosa che miriam tutto di ne'diversi tribunali, decidendo uno in favore dell'uno de'Litiganti, e sentenziando l'altro tutto all' opposto. E di qui parimente procede la diversità de' pareri in un medesimo tribunal collegiale, composto di quattro, o cinque, o più togati, offervandosi due votare prò, e due altri contra nella medesima causa. Noi, dissi, tutto di abbiam sotto gli occhi questa incredibil discrepanza di Giudizi in chi si mette a giudicar della roba, della vita, e della riputazione altrui, senza por mente, che una patente dichiarazione della debolezza della Giurisprudenza, e infieme una calamità grande nella Repubblica è il dover litigare o per efigere o per conservare il suo, con pericolo in tanti casi,

ge, che va a mettere il suo alla ventura di un lotto. MA il male maggiore della Profession Legale è proceduto dall'eccesso dell'ingegno, e massimamente de' Consulenti. Allorchè si presenta ad un Avvocato da patrocinar qualche causa, purchè la medesima non sia evidentemente, o assai probabilmente decisa dalle Leggi, e resti alquanto dubbiosa, e molto più se assai dubbiosa: Giove quel di gli

che non sia un azzardo la sentenza d'uno, o di più Giudici. Misera dunque la condizion di chi dee litigare. Egli si crede d'andar a picchiare alle porte della Giustizia, nè s'accor-

Digitized by Google

SO DIFETTIDELLA

ha mandata la buona fortuna per far pruova del suo felice ingegno, o ha almeno inviata qualche rugiada per la fuaborsa. Allora tutto ardore si mette a pescar nella vasta sua libreria, e più nel mare del suo sapere, e del suo ingegno ragioni ed autorità per far toccare con mano a i Giudici, che quel suo Cliente ha ragion da vendere in quella controverfia. Altrettanto farà l'avversario Avvocato per l'altro Cliente. L'uno dirà : qui è il giorno. Anzi che nò, dirà l'altro : vi è chiaramente la notte ; e il mezzo di è dalla parte mia. Nè altro sovente vi sarà di certo, se non che il Giudice senza veder giorno nè notte da questa, o da quella parte, resterà egli stesso immerso in un prosondo bujo. Ora non si può dire, di che sia capace l'umano ingegno, e massimamente se acuto, se penetrante, se assai versato nelle battaglie del foro, e in quelle maggiori, che s'incontrano ne'libri. Truova mirabili sottigliezze, disotterra o inventa cento ragioni, distinzioni, ristessioni, presunzioni, eccezioni, che tutte possono dar buon'aria all'assunto suo; e questo vel dipigne con tal garbo di frasi e parole, che vi par tutta giustizia la di lui pretensione. Ed affinchè non si creda a lui solo, conduce una vanguardia, e un battaghone d'altri Autori, che fentono con lui. L'ho detto, e torno a dirlo: innumerabili sono i casi particolari, ne'quali ci manca un'idea certa del giusto e dell'ingiusto. Si riducono questi alla Categoria del dubbioso, e dell'opinabile; e però si tratta allora di far comparire più o men probabile e verifimile una cofa : nel che l'ingegno può lavorare come in campo larghissimo. Allora non. è più il Legislatore, che decide la lite: è l'ingegno di chi la protegge, è l'ingegno del Giudice, che conforme l'intende, butta là una sentenza. Avverti già Epitetto, che le cose, ed azioni umane hanno due manichi: noi diciamo il lor diritto e il loro rovescio. Vien l'ingegno dell'uomo, e ve ne dice tante, che le fa confessar utili, oneste, giuste. Quel medesimo ingegno poi, se si metterà a volervele far comparire tutto l'opposto, arriverà anche ad ottenere il suo intento,

Carneade è famoso, perchè si vantava di saper provare giusto quello, che comunemente veniva creduto ingiusto, e voltata faccia di saper provare ingiusto il giusto. Siccomo uomo di massime pericolose per parer di Catone su cacciato da Roma. Ma non finì già in lui quest' arte; perchè restò in Grecia, ed anche in Roma la scuola de gli Accademici; ed è questa passara in assaissimi Legisti de gli ultimi Secoli, dedicati allo stesso mestier di Carneade, col fare da Avvocati delle cause, e valersi anche in vece di ragioni, di sofismi e sofisticherie, che talvolta non si possono avvertire e sciogliere se non dachi ha maggior forza di mente, e sa ben raziocinare, e non già dalle picciole teste. Se aveste bisogno, che costoro vi provassero, che Nerone è stato un ottimo Imperadore, che la febbre quarrana è un bel regalo della natura: pagateli, e vi serviranno. Perciò leggendo i libri de' vecchi nostri Giurisconsulti, poco si truova nella facoltà Legale, che non sia controverso; e ciò parte per l'oscurità delle Leggi, parte per la voglia ed impegno di contradire, o per comparir begl'ingegni, o per la debolezza delle teste umane, o per la difficultà di raggiugnere il vero; il che vien confermato dal Deciano Cap. 19. n. 12. della sua Apologia.

OR A è accaduto, che questi Avvocati, o sia Consulenti han pubblicato le loro maravigliose fatiche sotto nome di consigli, consultazioni, ed allegazioni; e quei, che son venuti dopo di loro, han cominciato a citar le loro dottrino ed opinioni; qualora ne è lor venuto il bisogno; e i trattatisti anch' essi le hanno infilzate ne'libri loro: il che ha sempre più renduta incerta, e piena di dubbi, d'opinioni, ed opinioni opposte, la Giurisprudenza, senza badare, che l'ustizio di costoro può essere stato talora quello di cercare il vero e il giusto; ma più sovente quello di cercare, che vincesse il suo Cliente, ragione o torto ch'egl'avesse. Le più di tante opinioni contrarie e contradittorie nella facoltà Legale, vengono da i molti e vari Consulenti, che secondo l'esigenza delle lor cause tenevano e sostenevano un'opinione,

IN fomma l'eccesso dell'ingegno ha servito ad accrescere l'incertezza di quel che per se stesso era anche incerto; siam giunti a tale, che le tante sottigliezze de' Giurisprudenti hanno più che mai imbrogliata questa Professione, senza che si sappia in infinti casi, dove posare il piè con sicurezza . Se voi volete per un'opinione dieci e più Autori, date tosto di mano al Cardinal Tosco, al Castejon, al Sabello: gli avete in pugno. Se vi occorre la contraria opinione, ed altri dieci e più, che la fiancheggino, voltate carta, e felicemente ve li troverete. Quella è una bottega di Rigattiere, dove ognun truova quella, ch' ei cerca fatta al suo dosso. Tant' oltre poi sono iti i lambicchi della Repubblica Legale, che (per tacere de'contrattie di tant'altri atti) beato quel testamento, dove l'umana pazzia vuole stendere la fua giurisdizione sopra i Secoli avvenire, con formare eterni fideicommissi, che non sia suggetto un di o al pericolo,

o alla disavventura di vedersi sfregiato e guasto da questi fieri esaminatori delle menti altrui, i quai vogliono a tutte le maniere, che un Testatore abbia pensato, come pensano est. E'bizzarro il caso riferito dal Cardinal de Luca de fideicommission Disc. xc111. Uno di que' forbiti Giurisconsulti, che tante e tante palme avea riportato ne'tribunali di Roma, e per conseguente dovea saperne più di Triboniano, e più anche della Sibilla, ordinò nell'ultimo suo testamento un fideicomisso di tela sì lunga, che protestava di voler che durasse fino alla millesima generazione. Varie e varie sustituzioni di quattro suoi figliuoli maschi, di agnati e cognati quivi si leggevano, affinche durasse intera, e non mai si alienasse, ne passasse fuori de'chiamati la sua eredità, o con dichiarar finalmente, che in qualfivoglia caso di dubbio intorno alla sua volontà, si avesse da interpretare in favor del fideicommisso. Volete altro? non andarono molti anni, che insorse lite, e si volle terminato il fideicommisso con tale sparata di quelle recondite dottrine, che somministra l'arsenale delle sottigliezze, che uno de'chiamati sbigottito giudicò meglio di strozzar la causa con una transazione svantaggiosissima, che di aspettare l'evento dubbioso di una sentenza. Oh che un gran Santo era, ed insieme personaggio di gran mente Bernardo Abate di Chiaravalle! Intorno a i suoi giorni, o poco prima, saltarono suori le Leggi Romane, in gran parte sepolte o poco curate per vari Secoli. Ed egli fin d'allora conobbe, che questo copiosissimo magazzino di Giustizia era anche un fecondissimo seminario di liti: Scrisse egli perciò a Papa Eugenio nel Lib. 1. Cap. 1v. de consider. in parlando delle Leggi di Giustiniano rimesse in voga: Hac autem non tam Leges, quam lites sunt, & cavillationes subvertentes judicium. Tralascio ciò, che in questo proposito scrisse Guglielmo Budeo, e spezialmente Giusto Lipsio Monit. Polit. Lib. 2. Cap. 20. e nelle Epistole, deplorando tante liti, come originate da tante Leggi; imperciocchè sì fatti malanni son provenuti e provengono, non già per colpa delle Jeny. Leggi,

54 DIFETTI DELLA

Leggi, che son buone e belle, ed inventate per risparmiare o troncar le liti, ma per l'abuso, che ne ha fatto e fa l'acutezza maliziosa de Causidici, Parimente è succeduto, che dopo aver questi lambiccatori inventati tanti intricatori nella facoltà Legale, per necessità si sono ancora fabbricate tante clausole preservatorie, derogatorie &c. e guai se un. ignorante Notajo in qualche contratto da lui rogato, in un testamento, in uno strumento di dote, e simili non sa ben munire con queste vanguardie e retroguardie l'intenzione de'contraenti : aspettatevi pure un litigio . Ed anche si disputerà, qual forza abbia una clausola posta nel principio, o nel mezzo, o nel fine, e quale in diverfi casi la Codicillare con tante altre o tacite, o espresse, ch'io tralascio, e formano una vasta selva di dispute, che tutto di infestano il Foro, ma più la borsa de'poveri astretti a litigare. Non è egli dunque da deplorare lo stato infelice dell'umana Giustizia? E non dee egli tremare, chiunque si sente chiamato in giudizio, o dee ricorrere a i Giudici, per litigare, ancorchè ottimo diritto egli abbia per conservare i beni posseduti, o per pretenderli occupati da altri?

CAPITOLO SETTIMO.

De i Giudici, e de i lor difetti.

ALLORCHE' Jetro Suocero di Mosè vide il Genero così affaccennato in ascoltare e decidere le liti del numerofo suo popolo, che dalla mattina alla sera non avea riposo
(Exod. Cap. xv111.) lo sgridò con dirgli, che il capo del
popolo non dovea impiegar tanto tempo in quella nojosa,
fatica, e che riserbati a sè i più importanti affari, eleggesse
de omni plebe viros potentes, E timentes Deum, in quibus sit
veritas, E qui oderint avaritium, E judicent populum omni
tempore. Ecco le qualità, che le divine Scritture ricercano
in ogni Giudice, e in ogni ministro del Principe o della Repub-

pubblica. Potenza cioè forza di mente per poter conoscere il diritto e il torto, il giusto e l'ingiusto: forza nondimeno, che regolarmente non può darsi, se non è congiunta col sapere, cioè colla conoscenza delle Leggi, secondo le quali si dee giudicare. In vece di potentes hanno alcuni testi supientes . Timore di Dio, per non lasciarsi mai sovvertire da odio, timore, cupidigia, o predilezione alcuna, allorchè s'ha da sentenziare del corpo, della riputazione, e della roba altrui-Amore della verità per cercarla esattamente ne' fatti controversi, ne' processi, e nelle allegazioni, e similmente per custodirla in suo cuore, ed esercitarla in tutte le congiunture. Disinteresse, perchè Giudice interessato, Giudice, a cui piacciano i regali, e che per povertà, o per avidità vorrebbe pure far fruttare il nobil suo impiego, disficile troppo è, che sappia tener le bilance diritte. Parrà a lui di tenerle, ma parrà, perchè non saprà formare un esatto esame del suo cuore, nè discernere le oculte spinte di giudicar più tosto in una, che in altra maniera. Ora non v'ha Città, per meschina che sia, in cui non si truovi alcuno, anzi più di simili Cristiani, onorati ed abili ministri del Principe e della Giustizia. Che se ne truovino talvolta anche de i diversi da questi, io ne son certo; ma non saprei dove. Ora de'primi non oserei parlare io, se non per lodare il lor merito, esaltarne la necessità, rallegrarmi con chi ne gode. Mi sia lecito il dir qui poche parole de'fecondi.

E quanto al Timor di Dio, sarebbe da desiderare, che non mai si ammettesse all'importante usizio di Giudice e di ministro, chi è privo di questo primo principio del retto operare. Non già che solamente de i Santi abbiano da sedere su i tribunali, perchè di questi scarseggia sorte il mondo; e poi sono ottimi bensì i Santi a pregar Dio per noi; ma per sare i Giudici e ministri di Stato non so se a molti potesse mancare l'abilità. Certo ne mancherà loro la voglia. Altro dunque per questo conto non si ricerca, se non che il Giudice sia persona di buona coscienza. Guai se l'ambizione, o

fia

sia la sete de gli onori e di posti sublimi, il domina: farà di tutto per andare innanzi; vilmente servirà a chi potrà innalzarlo; nè vorrà guastar la sua fortuna. Guai se vendicativo: verran de i casi, ne' quali non saprà guardarsi dal fare in sentenziando venderta. Guai se dissoluto: non resisterà alle raccomandazioni. Se superbo, e massimamento se pregno del suo gran sapere : riuscirà ostinato ne' suoi sentimenti, sprezzatore de gli altrui; e così discorrendo. L' uomo dabbene posto a ministrar la Giustizia, ha sempre Dio davanti a gli occhi, anfioso di non disgustarlo giammai col torcere dal buon cammino per isperanza, per timore, o per altri umani riguardi, molto meno per fini peccaminosi. Fallerà forse talora in dare una sentenza, ma senza che se n'abbia a risentire la di lui coscienza, perchè non avrà ommesso di ben conoscere i meriti della causa coll'ascoltare pazientemente, e con attenzione nelle informazioni e ne' contradittori le ragioni delle parti, leggere il processo, e studiare i motivi, che gli persuadano, assistere il diritto più all'uno, che all'altro de'litiganti .

Datemi poi un Giudice interessato, che si senta in cuore uno stimolo continuo di far della roba. Sarà un prodigio, se non venderà gli arbitri, fors'anche la Giustizia. E peggio poi, se maneggia il Criminale. Troverà da pertutto delitti, vorrà che ognun sia reo, ma non gli mancheran viscere di pietà per chi saprà fare bel giuoco con lui. Veggo lodato lo scegliere per l'amministrazion della Giustizia più tosto la gente nobile, e già provveduta abbastanza di beni di fortuna, che la gente povera di sostanze. E di vero s'avrebbe regolarmente da sperar più rettitudine in chi si dee presumere, che da gl'illustri maggiori abbia ereditata l'onoratezza nell'operare, nè si truovi in bisogno di vivere colle spoglie altrui. Ma questa regola è suggetta cotanto a fallire in pratica, che io non mi attenterei a proporla. Se il povero per bisogno è spinto a rubare, anche il nobile e il ricco per avidità potrà far lo stesso mestiere. Però solamente si dee

resse. Il primo allora avrà un tentatore di meno per maneg-

giar rettamente le bilance della Giustizia .-

MA non basta il disinteresse, non basta il Timore di Dio. Si esige in oltre il sapere. Parla da per sè la cosa. Non a capriccio, ma fecondo le Leggi s' ha da giudicare della robaaltrui: pure come mai si potrà sperar retto Giudizio da chi non sa ben le Leggi, o non ne intende il fine, e i sentimenti, e manca de' principi legali? Si può ben tollerare, se talvolta nelle Castella e Ville ci abbattiamo in Giudici di poca levatura, e di scarso sapere. Cime d'uomini non s' inducono ordinariamente ad esercitar l'ingegno loro in angusti teatri, e con poco provento. Sarebbe bensì una deformità insoffribile, se Giudici ignoranti, e picciole teste si mirassero ne' tribunali delle Città decidere del tuo e del mio. Ora il saper legale abbraccia gran paese, cioè la conoscenza delle Leggi, de'loro espositori, e delle cause particolari, che sono infinite, agitate, difese, e decise in vari tribunali, che si leggono ne i trattati, nelle allegazioni, o sia ne' consigli, e nelle decisioni. Questo è, dissi, un vasto paese, che non ha limiti. Per quanto fia dotto e laboriofo un Legista, possibile non è, ch'egli giunga a leggere quell' immensa faragine, e molto meno a ritener tutto nel magazzino della fua. memoria; ma allorchè vengono le occasioni, gli corre l'obbligo di maneggiar libri, e di studiar le cause a lui commesse, cioè la verità de'fatti, e la sussistenza o insussistenza delle ragioni addotte da ambe le parti. Ma nè pur questo basta a poter giudicare rettamente. Si esige in oltre il Giudizio scientifico. Così lo chiamo io a differenza del pratico. Si truova quest'ultimo in uomini non grossolani, nè allevati nel deferto, dotati di una naturale accortezza, che hanno apprese varie massime universali d'equità e di Giustizia, e sanno distinguere la verità dalla bugia, e la fincerità dalla furberia in molte azioni, che occorrono nel commerzio umano. Con que-

questo solo valsente noi ravvisiamo persone atte a troncar molti litigi de'mercatanti, di artigiani, di contadini, e della plebe . E soglionsi appunto in ogni ben regolata Città deputar Giudici con facoltà di decidere senza forma giudiciaria su due piedi le popolari controversie di lieve momento. Ma il Giudizio scientifico consiste in una penetrazion di mente, che sa argomentare da gli universali a i particolari, e ravvisar le differenze, che passano fra l'un caso e l'altro; che può conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l'aspetto delle cose; indagare e scoprir le intenzioni de gli uomini mal'espresse ne gli scuri lor testamenti e contratti; ed è capace di ben distinguere ciò, che è ragione e sofisma, superfluo, o utile per fondare un retto Giudizio. Senza di questo importantissimo fanale potrà ben taluno fare l' Avvocato o il Giudice, ma facile troppo sarà, che urti in iscogli; e dee palpitar il cuore a chi si fida de'consulti de primi, ed aspetta sentenza da gli ultimi.

HO conosciuto Giudici, che s'erano logorato il capo in leggere libri di Giurisprudenza, ed aveano fotto mano zibaldoni groffishimi di conclusioni e notandi, tutti scritti dalla loro infaticabil mano. Saran pure stati gran Dottori. Certamente erano creduti tali. E al sentir poi, che sfibbiavano tanti paragrafi, tante decisioni, ed altre autorità Legali, non si porca di meno di non tenerli per arche di sapere. Ma per disgrazia mancava loro il meglio, cioè quel Giudizio, di cui ora parlo. Non sapevano essi trovar le ragioni e le diversità delle cose; dette anche da gli altri non entravano queste nelle ristrette lor teste. Possedevano gran copia di conclusioni, ma senza conoscere, quai calzari si dovessero applicare a i diversi piedi. L'ordinario contegno di questi tali, che raziocinar non sanno, suol essere di far gran capitale dell'autorità de i Dottori, e de i tribunali, che han deciso su quelle controversie. Quanto più lunga è la fila de gli Autori allegati, tanto più si figurano essi d'aver trovato il sicuro fondamento di decidere. Si può egli mai dare (di-

CO-

60 DIFETTI DELLA

culativa, e conviene ubbidire, decidendo come han voluto i Legislatori, e non come parrebbe più convenevole alle nostre gran teste. Altrimenti quei non saranno più Legislatori, ma saremo noi: il che non è da comportare. Si suol anche talvolta osfervar de i Giudici, che si chiamano cocciuti, cioè offinati nel primo interno giudizio, da essi formato nella proposta controversia. Può bene ssiatarsi un dotto e prode Avvocato per produrre ragioni, capaci di far loro mutar opinione: non la muteran certo. Più testa, più intelligenza si credono essi di possedere, che quanti Avvocati possa mai produrre il Foro; e se mutassero parere, sentirebbono bisbigliare la lor superbia con rinfacciar loro d'essersi ingannati. E pure ognun de' Giudici è tenuto a sapere, che la docilità è virtù essenziale de Giudici, nè si ha mai da risolvere, prima d'aver ben intese e scandagliate tutte le ragioni delle parti, nè maida aderire sì fermamente ad un'opinione, che non si sia pronto a mutarla per ragioni più vigorose, che sopragiungano.

CAPITOLO OTTAVO.

De' pregi e difetti de gli Avvocati e d'akri Ministri della Giurisprudenza.

ECESSARJ sono alla Repubblica non men de i Giudici gli Avvocati e Consulenti, distinti in Roma ed in alcune Città da i Proccuratori, ma in altre consusi, facendo gli stessi Proccuratori l'uno e l'altro. Perchè gl'ignoranti Clienti non sanno esaminar le loro carte, nè informar i Giudici, nè addurre le ragioni loro competenti, è stato d'uopo, che supplisca alla lor debolezza il sapere e valore di alcuni Campioni, sperti nel maneggio delle Leggi, e rescatori di quelle ragioni, che possono assistere a chi s'appoggia al loro patrocinio. Perciò lodevolissima è la loro incumbenza, utile e necessario al Pubblico il loro istituto. Nè mancano uo-

uomini saggi, dotti, e timorati di Dio, che con tutta lor riputazione esercitano quest'arte, e sanno sminuzzare i motivi, per gli quali il Giudice dee loro concedere il pallio, senza frodi, senza sofisticherie; nè mai s' indurrebbono ad accettare e sostenere cause spallate e calunniose, perchè fanno qual pregiudizio ne verrebbe alla coscienza, ed onor proprio, e qual danno si potrebbono aspettare gli stessi Clienti. Di questi tali ogni Città può mostrarne più d'uno, e talvolta moltissimi; e questi io venero, questi son da desiderare in ogni luogo, dove si eserciti Giudicatura. Imperciocchè è ben vero che tocca a i Giudici il saper distinguere, se sieno sodi o sievoli i motivi addotti, se ben applicate alla causa proposta le Leggi, le decisioni, ed altre autorità allegate; ma propriamente appartiene a i Giuristi, sieno Avvocati, o Proccuratori, la fatica di scoprir le ragioni intrinseche ed estrinseche, per le quali il Giudice dovrebbe darla vinta alla parte da loro patrocinata.

MA non tutti gli Avvocati, siccome nè pur tutti i Giudici, sono del medesimo calibro. Al pari della virtù, che sta nel mezzo, attorniata da i due estremi, cioè dall'eccesso e dal difetto, anche l'ufizio dell'Avvocato si truova fra due estremi. L'imprendono ad esercitare alcuni, ma senza le qualità necessarie, cioè senza provvision di molto sapere, privi di penetrazion di mente, e che non sanno discernere, qual ragione calzi, quale autorità faccia al proposito. Anche fra i Giudici si truovano non pochi di questa fatta, i quali se almeno sanno ne' collegi giudiciali aderire ai voti de' più scienziari, fan bene, e rispiarmiano il riso a i lor Colleghi, qualor vogliano anch' essi comparire saccenti. Oraquesti tali Avvocati, confinati nella schiera del difetto, innocentemente possono defraudar l'espettazion de' Clienti, e nuocere alle lor cause; ma non sogliono sovvertire il Giudice, che sia perito nel suo mestiere; anzi talvolta si truovano Giudici dabbene e di sommo intendimento, che suppliscono col loro sapere all'ignoranza de' Curiali; e son anche

che obbligati a farlo in molti casi, perch' essi son posti su quel tribunale unicamente per cercare la verità, e per non permettere, che sia oppressa la Giustizia. Però è da maravigliarsi, come il Claro, ed altri da lui citati nel Lib.v. s.fin. della Pratica Criminale alla Quest. 66. n. 2. abbia sostenuto, che un Giudice possa tuta conscientia condennare qual reo, chi da lui è conosciuto per scienza privata innocente, perchè egli dee sentenziare secundum asta Es probata. Ha obbligazione costui di avvertire il Principe, e di sottrarsi con altri ripieghi dal commettere tale ingiustizia. Giusto è bensì, ch' egli non condanni come colpevole, chi egli sa essere tale per scienza privata, qualora giuste pruove non si raccolgano dal processo. Ma da gli Avvocati di poca levatura non è il

maggior male, che provvenga alla Repubblica.

PROVVIENE esso da gli altri, che abbondanti d'ingegno, lo vendono a chi abbifogna di loro per vincere una lite come attore, o per non perderla come reo. Se l'Avvocato è onesta persona, deduce quante ragioni gli somministra il suo ingegno e sapere, non per attrappolare i Giudici, ma per far loro onoratamente conoscere, che la vittoria in quel caso dovrebbe esser sua. Ma chi fa traffico del suo ingegno, e più chi coll' acutezza della mente ha congiunta la malizia, non si guarderà talvolta dall' abbracciare e patrocinar cause spallate senza farsene scrupolo: nulla poi lascerà indietro non solo di buone ragioni, ma anche di sortigliezze, di sofismi, e d'arte per imbrogliare i fatti, per avvalorar le proprie ragioni, e per indebolir quelle dell'avversario, facendo comparir nuvole e nebbie, dove è sereno, & adducendo (il che non di rado succede) con franchezza Leggi, che punto non quadrano, o nulla dicono di quel che si pretende; ed allegando autorità fuor di proposito, ed opinioni Legali, ch'egli itesso domani riproverà in un diverso cimento. Già il Cardinal de Luca nel Proemio al Dott.volg.Cap.9. scrisse non essere disdetto a gli Avvocati l'adoperar sallacie, ove si tratta di articoli dubbiosi di ragione, escludendo solamente

mente la fallacia ed alterazione ne' fatti; si perche l'Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obbligo di seguitar la sua fede. E vuol dire, s'io non m'inganno, effere lecito all'Avvocato d'imbrogliare, se gli vien fatto, il Giudice colle sue dottrine anche fallaci, o mal applicate: e ci pensi poi il Giudice, se non sa sbrogliarsi da quelle occulte reti. Non voglio fermarmi ad addurre ragioni contra di tal uso; e passo a dire, che si son dati alla luce tanti di questi configli, consulti, ed allegazioni, ancorchè fra il Deciano e l'Alciato fosse disputa, se merci tali meritassero più la luce delle fiamme, che quella del giorno. E su questi consulti, tutto di si fan forti i nostri Giurisconsulti, quasiche si fatte venali fatiche abbiano sempre avuto per mira il vero e il giusto, e non ci fossero, come già disti, tanti altri consigli tutti contrari, che per lo più non son venuti alle stampe in libri conosciuti. E questi consigli, benchè fra loro in battaglia, hanno dipoi servito a produr tante diverse ed opposte opinioni e conclusioni. Si sa di certo, che moltissimi di tai consigli ebbero cattivo esito nelle cause, che sostennero; e pure servono anche oggidì per buone armi a i nostri Laureati. In fatti il celebre Andrea Alciato Parerg. Lib. XII. Cap. ult. notò, avere Alessandro (Tartagni da Imola) dati alla luce cinque libri di configli, e Socino (Mariano, per quanto pare) averne dati due, con supprimerne altri moltissimi, quod in eis multa essent adversus veritatem scripta, quibus tenebra oculis Judicum offunderentur; ma che dopo la lor morte si trovò chi pubblicò anche questi consigli rifiutati, credendo di aggiugnere gloria al nome de gli Autori, quando incautamente proccuravano loro folamente vergogna ed ignominia. Aggiugne, che sarebbe stato meglio per Paolo da Castro, e per Bartolomeo Socino, se non avessero veduto il giorno i loro consigli, perchè in buona parte fatti per male cause, ed atti a sedurre. Poter poco nuocere quei del Barbazza, di Giafone, del Maino, e del Parisio, perchè con sì miserabili ragioni fostentano i lor punti, che se ne può accorgere ognuno. Ma che quei del giovane Socino, e di Filippo Decio, perchè uomini di sottile ingegno, possono ingannare anche i più periti. A i Consulenti poi si sono uniti gl' Interpreti, e Lettori pubblici delle Leggi, che sogliono appellarsi Cattedratici, e Ripetenti. Anch'essi o per isperanza di guadagnarsi plauso colla novità delle dottrine, e per parere da più de gli stessi Legislatori, o perchè colla lettura accoppiavano la pratica del Foro, ed erano pagati per consulti: introdussero limitazioni, ampliazioni, e spiegazioni di Leggi, impugnate poscia da altri, che con altra bussola si governavano. Sicchè eccoti divenuta la Giurisprudenza un magazino di consussioni, onde possono prender armi amici e nemici per sar battaglia fra loro.

SENZA dubbio maggiore stima è dovuta nel regno della scienza Legale a i Trattatisti, siccome gente non venale, e che per lo più con amore alla verità e giustizia sogliono trattare qualunque quistione, che appartenga al loro argomento, ed onoratamente schierarsi da quella banda, dove più credono trovarsi la ragione. Nè si credesse già, che impresa mirabile fosse il comporre uno di questi libri. Basta raccogliere quanto han detto tanti altri con varie o contrarie opinioni, e aderire ora ad una, ed ora ad un'altra: ed ecco in piedi l'edifizio. Il che dico io senza intenzion di pregiudicare ad alcuni eccellenti Giurisconfulti, che con gran pesatezza di ragioni e fondamenti Legali han compilato i loro trattati. Maggiore rispetto ancora esigono e meritano le decissioni nelle cause particolari, massimamente le provenienti da i più riguardevoli corpi collegiali. Ma per le ragioni altrove accennate, cioè per le contrarietà ed istabilità delle opinioni, che da i Consulenti e Ripetenti son passate ne i trattati, e nelle decisioni stesse, seguita tuttavia la confusione, trovando ogni Avvocato in quella gran copia di libri, di che fortificar le pretensioni de' suoi Clienti. Il peggio è, che siam giunti a mirare, farsi più conto di questo decisioni, e de' pareri de' moderni Dottori, che delle Leggi stesse

ftesse; e di questo abuso fece menzione fino a' suoi tempi il Rubeo Alessandrino nel Configlio II.n.24. Fate, che la Legge sia espressamente savorevole al caso sostenuto dall'uno de' campioni: allora egli sfodera la conclusione tenuta da Baldo nel Configlio 459. Lib.v. da Rolando, dalla Valle nel Configlio 99. n.47. Lib. 2. dal Cravetta, dall'Ancarano, e da altri . Cioè , che la Legge , benche apparisca dura e rigorosa, pure si ha da offervare, ne convien più disputare, ne interpretarla. Ma chi combatte per l'altra parte, salta in campo con opposta conclusione, sostenendo, che tocca alla prudenza lo spiegar le Leggi nel più convenevol modo, e che in dubbio (e questo dubbio si fa nascere tosto) sempre s'hanno esse da interpretare nel senso più benigno, come c' insegna il Bellamera nel Configlio 1x. n. 3. e che la Legge parlante in generale si può ristrignere, come decretò il Socino nella Reg. 284. con addurre cinquantacinque limitazioni. Così coll'Interpretazione, coll'equità, e coll'epicheja si tira la Legge dove si desidera, giacchè ad ogni Dottore è permesso d'interpretarla, nè manca mai chi precedentemente ha tenuta l'opinion che si vuole. Perciò ebbe a dire il Cardinal de Luca de Conflict. Legis & Ration. Observ. 1x. Ubi namque Lex expressa babetur, que generaliter ac precise aliquid mandet: tunc intrat quastio, an ratio potius, quam litera, vel e conver so litera potius, quam ratio attendi debeat. E conseguentemente vuole, che più fi stia alla ragione, intorno a cui è più largo il campo di disputare, che alla lettera, la qual forse sarà chiara. Vien egli poi dicendo nel Proemio al Dottor Volgare Cap. VII. che contro la chiara ed espressa determinazion della Legge non si dà facoltà a i Dottori di fermare il contrario; ma con aggiugnere: se non quanto così portil' uso diverso, il quale abbia tolto la forza ulta Legge, sicche bisogni ricorrere alle opinioni ed interpretazioni de i Dottori, la luperiore intelligenza e sapienza de quali ha goduto e gode il privilegio di annientar le Leggi vecchie, e farno delle nuove, con quella ragione, che l'autorità delle Leggi

Civili nasce più dal consenso e dall' uso de' popoli, che dalla precisa ed obbligatoria podestà dell' antico Imperio Romano. Il che vuol dire in buona forma: che in tanto han da valere le Leggi di Giustiniano, in quanto sieno approvate da i sapientissimi nostri Legisti : altrimenti si dee stare a quel che essi vanno determinando in una maniera per un Secolo, e in un'altra nel susseguente. Vero è, che i Principi e le Cirtà hanno determinato, doversi eseguire ciò che è prescritto ne gli Statuti particolari, e nel resto si abbia da seguitare il Gius comune, cioè le Leggi di Giustiniano. Non importa: l'ordine loro si dee intendere, come dicono, cum grano salis, cioè che il Gius comune ha da prendere norma da i nostri Dottori, a' quali si dà, nel conferir loro la Laurea, la facoltà d'interpretare, come più lor torna in acconcio, le Leggi d'esso Augusto, di cui s'ha da tenere per fermo, ch' essi sanno la mente precisa; e quand' anche se ne dubitasse, certamente, come s'ha dal suddetto de Luca, in caso dubbio si dee sempre abbracciare quell'interpretazione o opinione, che più si adatti alla ragione naturale, e all'uso comune; mentre la ragione si dice anima della Legge, e il Legislatore si dee supporre una persona molto savia e ragionevole.

IO non son qui per riprovare alcuna di queste asserzioni del de Luca, nè l'altre di sopra accennate, perchè in fatti si truovano Leggi bisognose di moderazione, o sia limitazione in certi casi particolari, e suggette a varie interpretazioni per la loro oscurità. Suppongasi per esempio, che un Dottore di Leggi abbia indotta una vedova a dargli millo scudi a titolo di buona mercatanzia, con obbligarsi egli di pagarle il frutto annuo del cinque o sei per cento, come si usa nel paese; e che dopo aver egli satta polizza, e pagati per più anni i frutti, venendo pressato alla restituzion del capitale, egli pretenda che i frutti pagati s'abbiano da imputar nella vera sorte. Perciocchè i Dottori non si presumono Mercatanti, questa sarà un'usura palliata, e però condannabile anche nel Foro Civile. A questo proposito si ci-

teranno Canoni e Dottori senza fine; e probabilmente non si potrà impedire la sentenza in favore del laureato debitore. Ma potrebbe anche darfi, che i Giudici, attese le circostanze del fatto, giudicassero secondo l'equità in caso tale, e con più mite interpretazione spiegassero i Canoni. E quando pur credessero di dover sentenziare contro la vedova, giusto sarebbe, che dipoi processassero il Dottore, e il condennassero in pena pecuniaria, con cui rifacessero il danno patito dalla creditrice. E ciò a cagion dell'inganno patente, commesso qui in pregiudizio d'una povera ed ignorante vedova. Sa egli, o dee sapere, come addottorato in utroque Jure, che danaro contante non rende frutto; sa di non essere Mercatante, non gli è ignoto, che quella povera donna vive colle rendite di quel capitale, e non sarebbe mancato, chi avesse preso quel danaro a censo, o a vera mercatura; e pure promette il frutto: chi può scusarlo da inganno? Un Cadà Turco su due piedi fulminerebbe la fentenza contra di costui; ora che dovrà fare un Giudice Cristiano, il quale più de' Turchi ha da intendere i primi principi dell'equità? Non si può dunque negare, che le Leggi a cagion delle circostanze ammettono restrizioni ed eccezioni. Solamente dovrebbe osservarsi, che sì fatte limitazioni fossero assistite da altre Leggi o divine o umane, come si potrebbe far vedere anche nel suddetto supposto caso. Altrimenti a troppo gravi pericoli rimane esposta la misera Giustizia. Perchè posto che sia in balia de nostri Dottori l'interpretare e spiegare, come lor torna più in conto, le Leggi; e dire, che questa o quella Legge, benchè contenga un ordine o divieto affai chiaro, pure non ha da correre in questo o in quel caso, con far delle eccezioni a misura dell'intendimento e desiderio de'causidici: un fiero squarcio fi farà alle Leggi stesse (anzi questo è già seguito) nè più presso i Legislatori, ma presso i Dottori, starà l'autorit à di ordinare, che si faccia, o non si faccia un' infinità di coso. E similmente sarà in mano de Giudici il favorir chi vogliono nelnelle liti. Imperocchè se lor parerà di star forti nel tenor della Legge, e giudicare in favor di chi l'allega, già s'è detto, che Dottori affaissimi asseriscono, doversi eseguir la Legge, ancorchè apparisca dura e rigorosa; ed altri di non minor numero tengono, che dove la Legge non distingue, nè pur noi dobbiamo distinguere. All'incontro se gli piacerà di adempiere le brame dell'altra parte, troverà una frotta. d'altri Dottori, affermanti, che s'ha da limitar quella Legge, nè aver essa luogo nel presente caso, non mancando mai pretesti d'equità e di miglior ragione. Ma se è così, sempre più si vien a conoscere, che capogirli sovrastino alla Giustizia messa in mano de gli uomini, da che chi tanto loda ed allega le Leggi, si riserba la libertà di ubbidire alle medesime, se piacciano, e di non attenderle, se dispiacciano. Poichè quanto al dire, doversi abbracciar quell' interpretazione ed opinione, che più si adatta alla ragion naturale, e all'uso comune: la sperienza ci fa conoscere, effere la ragion naturale un bel nome, che si torce in varie maniere; e se voi dimandate a due Avvocati contrari, e a due Giudici di contraria opinione, ognun d'essi sosterrà, stare la ragion naturale dal canto suo. E per quel che sia dell' uso comune, se si vuol dire di una consuetudine, che abbia tolto il rigore ad una Legge, niuno suole in tal caso litigare : perchè la confuetudine allora entra in luogo di Legge. Ma ordinariamente le liti procedono per casi dubbiosi, per gli quali prò e contra stanno Dottori e sentenze di vari tribunali. E però si riduce per lo più l'aver torto o ragione all'intelligenza de' Giudici, i quali è da pregar Dio, che abbiano mente diritta, maturo giudizio, ed esenzione da ogni segreto, non che da un palese vento d'affezione.

POICHE' per altro per quel che riguarda le decisioni, le quali pur son tenute da alcuni per quintessenze le meglio lambiccate d'Astrea, ancorchè le più d'esse possiam presumere, che contengano retto giudizio, pure non son da credere tutte del medesimo peso, e ve n'ha di quelle, che con-

ICII-

tengono chiara ingiustizia. Non credo ardito il mio parlare, da che il sopra citato Cardinal de Luca, a cui pochi vanno innanzi nella conoscenza della scienza e pratica Legale, cosi lasciò scritto nel suo tratt. dello stile Legale Cap. xvII. Possono star bene insieme, che si giudichi male, e che la Giustizia sia mal amministrata, e nondimeno che con un buon metodo, e con un dotto ed elegantissimo, e ben regolato stile si coonestino le fallacie, e si ornino con molte conclusioni, ed autorità, e ragioni. Non dandosi oggi in questa facoltà Legale per la gran copia e varietà de gli scrittori cosa più facile, che il colorire e coonestar con dottrine e con regole generali ogni rifoluzione per ingiusta e per iniqua che sia. Chi non fosse peranche convinto delle miserie della Giurisprudenza, badi di grazia alle buone pennellate di questo insigne Giurisconsulto. E a ciò si aggiungano le parole del Deciano nell'Apologia contro l'Alciato Cap. 19. n. 4. dove confessa, che communis est hic casus, ut sape non solum contra maxima auctoritatis virorum sententias judicetur, sed etiam contra ipsame veritatem, velerrore, & ignorantia, vel fordibus, vel gratia, vel aliis de caussis, que solent pervertere sanum judicium, non enim Judices nostri Principum auctoritate coguntur sequi, responsa prudentum, ut antiqui, nisi ex statutorum municipalium dispositione id cautum sit . Nil mirum ergo , si Judices, qui sapius sunt imperiti, contra prudentum opiniones judicant, gloriolam quamdam etiam aucupantes, quod nulla moti prudentum auctoritate contra eorum opiniones judicaverint, quasi melius ipsi Juris & Justitia medullam gustaverint, quam prudentes, qui de Jure responderunt, & ætatem suam in bis studiis consumser unt. Ma anche i Giudici dal canto loro potrebbono rispondere al Deciano: Se voi altri Signori Dottori, o pubblici Lettori di Leggi, o Avvocati Consulenti, i quali vi attribuite il bel titolo di prudenti, quei siete stati, e siete, che avete introdotto con tante contrarie opinioni una specie di Pirronismo nella Giurisprudenza: perchè vi lagnate de' Giudici, se ora seguitano un' opin10-

nione, ed ora un' altra ? Perciocchè non sussiste il dire, che noi giudichiamo contro le opinioni de' prudenti, non essendoci alcuna delle sentenze nostre, che non sia fortificata dall'asserzione di più d'uno de' vostri prudenti. Di voi dunque lagnatevi, che o per vaghezza di fare i begl'ingegni, o per servire al bisogno de' Clienti, e nello stesso tempo a quello delle borse vostre, avete fatto nascere, e messe in voga tante diverse e contrarie conclusioni Legali, che han corrotto quasi quel tutto di sano, che restava all' infelice Giurisprudenza. Nè si credesse già alcuno, che solamente a gli ultimi Secoli nostri si avesse da attribuire il genio battagliere de gl' Interpreti delle Leggi, e de i fabbricatori delle risposte de i prudenti (che così piace ad alcuni di nominare, cioè d'incensare i consulenti d'oggidì, quasichè lo stesso fossero responsa prudentum de gli antichi Romani, e le consultazioni o fia le allegazioni de' nostri Legisti) dal qual malore è proceduta la fiera discordia, che rroviamo per tante contrarie opinioni nello studio Legale. Non altrimenti passò la bisogna anche ne gli antichi Secoli, allorchè fiorirono que' sì rinomati Giurisconsulti, che ne' digesti fan si bella figura. Imperocchè contra di Salvio Giuliano scrisse Marcello; e Giuliano contra di Paolo; e Paolo contra di Papiniano e di Labeone; e Giaboleno, e Paolo contra di Marcello; e Marciano contra Scevola; e Scevola contra Pomponio; e Celfo contra di Labeone, per tacere di tanti altri. E non è già da stupirsene per quella ragione, che accennai al Cap. vi. cioè perchè non sappiamo i confini del giusto e dell'ingiusto, e varie son le teste e le idee de mortali : disgrazia, che si troverà sempre nella Giurisprudenza: nè compete a lei sola, perchè si stende a varie altre scienze ed arti, aventi molto di certo, ma vie più d'incerto, verisimile e probabile, e non poco ancora di falso. Sarebbe più da maravigliarsi al vedere, che uno stesso uomo in questa sì decantata professione discorda da se medesimo: il che accadde fino al celebratissimo Papiniano, compilator delle Leggi di GiustiGIURISPRUDENZA.

niano, come apparisce dalle l. si venditor s. ult. ff. de servis exportan. e a Scevola nella l. qui bona fide §. si quis bona ff.de acquir. rer. domin. Contrarietà sì fatte di opinioni si possono offervare anche ne' Consulenti de gli ultimi Secoli, e sopra tutto è da offervare, che Bartolomeo da Saliceto, Giurisconsulto di gran nome, pubblicò due Consigli contrarj nella medefima causa. So ancora, che grande strepito faceva un di nel contradittorio uno de' nostri Dottori, pretendendo chiamati ad un fideicommisso masculino anche i maschi delle femmine con citare ed esaltare l'allegazione 221. del Palma juniore nella famosa causa del Buffalo. Lasciollo ben dimenare il Dottore avversario, ed eccoti ch'egli sfodera un' allegazion posteriore del medesimo Palma nella causa Farina, pubblicata nella raccolta da lui fatta delle decisioni di vari Auditori alla decif. 212. in cui sostiene tutto il contrario, disdicendo quanto dianzi egli avea scritto su questo punto. Colpito da questa impensata archibugiata il contrario Laureato, perdè la voce, e poco mancò, che non perdesse anche la pazienza, con fare una scappata di bile contra de' Maestri di Legge, i quali sanno ben iscusare le loro metamorfoli colla ragione di aver meglio esaminata e trovata più felicemente la verità nel caso posteriore, ma senza poter levar di testa a più d'uno, ch'essi nello stendere i consulti mirino più al proprio profitto, che a raggiugnere il vero. Il che, torno a dire, sia detto, non già per iscreditar tutti i Consulenti, e molto meno per giudicar inutile e biasimevole l'uso de' configli e delle allegazioni de i Legisti : che anzi tengo per necessario questo rito; ma bensì per desiderare, che tutti i Consulenti sieno quali li vorrebbe Deciano nel trattare del loro ufizio, e che ogni Giurisconsulto avesse quella qualità ed abilità, che in essi richiede D. Francesco Rapolla pubblico Lettore nell'università di Napoli nel suo bel trattato de Jurisconsulto.

CAPITOLO NONO.

Se sta possibile il dare miglior sesto alla Giurisprudenza d'oggidì.

LLORCHE'la gente saggia osserva i disetti e disordini A della Giurisprudenza ridotta alla pratica, non può di meno di non concepir desideri, affinche si truovi ad essi, se è possibile, qualche rimedio. Giusto desiderio, che nasco fors'anche in cuore di chiunque è per sua disayventura straziato da liti, e liti, alle quali non vede mai il fine. A me duole di dover dire, che al massiccio de' suddetti disetti remedio non c'è, e che solamente si può sperarne alcuno a gli accessorj. Cioè finchè durerà il mondo, dureranno i punti scabrosi di casi controversi e conghietturali, ne'quali non si può scoprire la determinata verità, e biasciando i quali dubbioso resta l'intelletto anche de' più perspicaci e sinceri ingegni, qual delle parti abbia ragione o torto. E questi casi per lo più son quelli, che son condotti davanti a i Giudici: poiche gli altri, a' quali o chiaramente, o sufficientemente han provveduto le Leggi, non sogliono sì di leggieri comparir ne'tribunali. Saranno, è vero, decisi ancora questi punti controversi, come, e quando Dio vorrà, con correre la presunzione, che giusta sia stata la decision di ciascuno, ma non già la certezza; perciocchè se in seconde o terze istanze, o in grado di revisione, torneran sotto il lambicco d'altri Giudici, di non poche d'esse riusciran contrarie le decissoni. Secondariamente non avrà mai fine la varietà delle teste umane, chiara cosa essendo, che dove s' incontrano materie disputabili e tenebrose, chi l'intende a una maniera, chi all'altra; chi si vale d'un principio, e chi d'un altro; e potendo disavvedutamente accopiarsi coll'intendimento de' Giudici qualche segreto afferto, che merta un granellino nella bilancia: per conseguente non si potrà ben pre-

prevedere, cual abbia da essere la sentenza; nè dirsi con sicurezza, pronunziata che questa sia, se contenga sì o nò Giustizia. Oltre di che noi proviamo, che non tutti i Giudici anche de'supremi tribunali son cime d'uomini; ed anche le cime d'uomini fanno condurre tant'oltre le loro speculazioni e sottigliezze, che talvolta si perdono fra le nuvole, e credendo d'aver colto nelle reti qualche sturione, truovasi in fine, che han preso un fascio di vesciche. Non credo di parlar qui con troppa arditezza, nè con poco rispetto alla Serenissima gran Regina Altrea, perchè ho la sperienza dalla mia. In ogni paese, e in Roma stessa, in cui tribunali secondo me efigono maggior venerazione che gli altri, perchè quivi sta il fiore della Giurisprudenza, e sono a maraviglia ben regolati i Giudizi : in ogni Città, dissi, uscita che è una sentenza, si suol istituire un nuovo Giudizio della medesima causa. E quì salta fuori ne memoriali, e nelle scritture de gli Avvocati una tempesta di complimenti poco gustosi contra di quella sentenza, e di chi l'ha prosserita, con chiamar quella francamente in tutte le sue parti iniqua, ingiusta, e tacitamente ignoranti, sciocchi, balordi i Giudici, i quali hanno dipoi la virtù infusa di non andar per questo in collera, e seguitano al dispetto di quelle indiscrete dicerie a credere se stessi, e ad essere creduti Dottori e Maestri di prima sfera. Oh, si dirà, l'ultima perentoria sentenza, che dopo le appellazioni e revisioni taglia affatto le gambe al litigio, quella almeno tale farà, che accerterà il pubblico, dove di ficuro albergava la ragione, e dove il torto. Io conto qui per nulla, che niun quasi de i litiganti condennato ci è, a cui non sembri ingiusto quel decreto, ch'egli pruova sì contrario alla speranza ed espettazione sua; perchè tal giudizio d'ordinario vien da ignoranza e passione : laddove quella. final sentenza si dee credere procedente da scientifica cognizion de i meriti, e da animo illibato, e folamente innamorato del vero, e del giusto. Il male è, che bene spesso anche gli Avvocati perdenti, benchè gente dottissima, crede lo steffo,

DIFETTI DELLA

stesso, che i Clienti. E il peggio è poi, che se si potesse rimettere in Giudizio quella causa già conchiusa e finita, verisimilmente potrebbono uscirne altre nuove decisioni diverse, o contrarie. Sicchè noi torniamo sempre alla conclusione di prima, cioè che la Giustizia si dipigne donna velatacon gli occhi coperti, per indicare, che i Giudici non dovrebbono guardare in faccia ad alcuno, ed hanno da essere
esenti da ogni affezione nel prosserir le sentenze; ma che la
medesima può anche prosserirle da orbo, non per mala volontà, ma per l'astrusa verità delle cose, e per la capacità e
qualità dell'intendimento, che non è la stessa in tutti.

VEGNIAMO a gli esterni difetti, e a gli accessori della Giurisprudenza. E primieramente quanto al corpo delle Leggi di Giustiniano, torno a dire, che m'unisco anch'io colla Repubblica Legale in protestarle degne di gran venerazione, e in credere, che contengano innumerabili e maravigliosi lumi per ben giudicare del tuo e del mio. Contuttociò chieggo licenza di ripetere, non esser già quello un libro cadutodal Cielo, nè il più perfetto modello, che si possamai immaginare dell'umana Giurisprudenza. V' ha delle Leggi, che non s'accordano insieme, anzi sono contrarie, come dopo molti altri ultimamente ancora offervò D. Francesco Rapolla dottissimo Lettore dell' università di Napoli nel Lib. 2. de Jurisconsulto. V'ha eziandio in non poche Leggi, anzi in affaiffime d'effe, dell'oscurità; e questa fa un bel giuoco a chi le maneggia per far loro dire quel che vogliono ora in una, ed ora in altra maniera. Truovasi del superfluo in moltissime Leggi, che a nulla servono per gli nostri tempi. Potrebbonsi perciò abbreviar di molto que' libri. Quel che è peggio tante Leggi han servito e servono anche per accrescere le liti . Tacito, che a'suoi di scrisse, Antebac flagitiis, nunc Legibus laboramus, che avrebbe mai detto alla vista di tante Leggi raccolte per ordine di Giustiniano? Certo è, che Platone, ed altri faggi Filosofi furono di sentimento, che le Leggi avessero da essere ben poche, ma

GIURISPRUDENZA. molto offervate. La ragione allegata dal primo, è questa: Apud quos plurima Leges, ibi & lites, itemque mores improbi. Però sarebbe da vedere, se fosse giusto il sentimento di coloro, che bramerebbono un corpo più compendioso di Leggi . Fra gli altri Niccolò Vernuleio Instit. Politic. Lib. III. Tit. 2. quætt. 4. propose come co sa utile e desiderabile : Ut pro tot indigestis Legum voluminibus, unum breve haberemus, & perspicuum Juris compendium. Questo approvato da i Principi riuscirebbe ben più facile alla memoria e alla pratica di chi si applica allo studio della Giurisprudenza. Nè differente era la brama del Multzio Repræsent. Majestat. Imperial. Par. 2. C. 1. §. 6. Multi (dice egli de Jure Romano e finibus Germania expellendo; alii de illo in ordinem & compendium redigendo, novoque corpore Juris formando, cogitarunt. Quorum fententia utinam obtineret . E certo si potrebbe proporre alla bilancia de'faggi questo Problema: Cioè se tornasse più il conto alla nostra Giurisprudenza, che i Principi facessero comporre un esattissimo e chiaro estratto e compendio metodico di tutte le Leggi di Giustiniano, convenevoli all'uso de'nostri tempi, risecando le superflue, le riprovate, e le contrarie, o pure il ritenerle nello stato, in cui sono, benchè scure a molti de'Legisti, e difettose per altri capi. Chiunque ha letto l'opere del Cujacio, di Francesco Balduino, di Francesco Hottomanno, e d'altri simili Autori, benchè di troppo animati contra di Triboniano, non può non confessare, trovarsi di molti nei nel corpo del Gius Civile. L'esser anche stato creduto Triboniano cagione, che si sieno perdute l'opere di tanti eccellenti Giurisconsulti Romani, fulla rovina de'quali egli innalzò i trofei della fua gloria, diede motivo a vari lamenti del Budeo, e ad un'elegante orazione composta per bizzaria d'ingegno dall'Avvocato di Gennaro Napoletano contra di lui, che si legge nella sua Respublica Juriscon sultorum. Che più? Lo stesso Baldo nel Cons. 122. 9. verba testam. in fin. Lib. 1. confessava che le Leggi erano difficili ad intendere, e parer bene spesso, che

vogliano una cosa, quando ne prescrivono un'altra, e che perciò vi prendono frequenti granchi i Maestri, non che gli scolari. È qualora sembrasse meglio ad un Principe il liberarle da tale oscurità, forse l'Analisi Metodica satta da Daniel Venatorio del Codice, e delle Pandette, potrebbe servir d'esemplare per sì fatta impresa. Insegnandoci poi la pratica, che tanti Giudici pedanei, e Dottorelli intendano poco il latino, e meno quel delle Leggi di Giustiniano, meglio sarebbe, che si compilassero in lingua volgare quelle stesse Leggi, formandone un solo estratto o sia compendio, come fecero Bartolo, Baldo, Paolo da Castro, il Saliceto, ed altri, configliandosi nulladimeno intorno a ciò non col solo Accursio, Bartolo, ed altri vecchi Interpreti, ma ancora co i più eruditi, da'quali gran lume ha ricevuto la Giurisprudenza ne'due prossimi passati Secoli. Il che sia detto colla sommessione dovuta a chi ha più giudizio di me . Finalmente Giustiniano domina, e in quella parte d'imperio, che gli han lasciato per misericordia i diversi Statuti e le consuerudini de i luoghi in Italia, io per me non oserei d'inquietarlo.

VEGNIAMO più tosto ad un mondo, che è ben altro, che quello di Giustiniano, cioè alla Giurisprudenza moderna. Finalmente con leggere due Tomi in soglio, o quattro o cinque in quarto delle Leggi di Giustiniano, corredate dalle chiose, noi abbiam valicato un Real Fiume, che sia Po, sia Danubio, sia Tigri, o Eusrate, non è più che un Fiume, E tanto più prendendo i soli testi delle Leggi senza le chiose. Ma qualor s'entra nella Giurisprudenza d'oggidì, eccoci in Mare, e Mare vastissimo. Non potè Giustiniano preveder tutti i casi sottoposti a liti, nè risolvere tutti i dubbi, risultanti dalle diverse circostanze, e dalle innumerabili azioni e volontà de gli uomini. Son venute migliaja d'altri Ulpiani, Papiniani, Triboniani dopo il Secolo xi. che han prestato questo rilevante soccorso alla Giurisprudenza, con decidere infinite quistioni, piantar innumerabili conclusioni

Legali, secondo le quali oggidì si regola il Foro. E quindi è saltato fuori quel diluvio di libri, che formano le Biblioteche de'Legisti, in cadauna nondimen delle quali, non ostante la gran copia de'volumi, più son quei che mancano, che quei che vi fanno comparsa. Ma siccome accennammo al Cap. 1v. se mai ci fosse chi si figurasse migliorato colla sterminata abbondanza di libri di tal professione lo stato della Giurisprudenza: convien avvisarlo caritativamente, ch'egli è tuttavia forestiere nel mondo. Da che son risorte le Lettere in Europa, quasi tutte l'altre scienze ed arti, trattate da valorosi ingegni, han guadagnato col depurarsi da molti errori, coll'acquistare maggior luce di verità, e col divenir utili più di prima, o almeno non nocive, come in addietro, al pubblico. Dimandate, qual utilità abbiano recato e rechino tante e tante fatiche de'Legisti date alla luce : chi è conoscente di queste merci, e sincero, tosto con parole rotonde vi risponderà, non essere per questo cessata, o abbreviata ne pure una lite, anzi effersi aperto un largo campo a moltiplicare ed eternar le controversie forensi. Potersi da gran tempo chiamar la Giurisprudenza un ampiissimo paese, dove la sottigliezza, la sofisticheria, o se vogliam dire l'acutezza di tanti Autori Legisti, ha seminata e sparsa. un'infinità di cespugli, spine, e roveti: di maniera che tante son le opinioni, tante le contrarietà ne' punti Legali, che non si sa più, dove posare il piede per raccogliere la vera desiderata ragione di non fallar ne'Giudizi. Di qua poscia è proceduto e procede un inconveniente gravissimo, che essendosi imbrogliata la facoltà Legale coll'incredibil confusione delle opinioni, le quali combattono l'una coll' altra, e portano la livrea di probabili, perchè ciascuna fiancheggiata da una squadra di Laureati Campioni: i Giudici son divenuti padroni ed arbitri della Giustizia, figurandosi eglino di potere in buona coscienza seguitar più questa che quella opinione, e dar la vittoria più tosto a quel litigante lor cato, che all' altro, in una occasione, e fare l'opposto in un'al-

tra

DIFETTI DELLA

tra di somigliante materia: Così ha detto il Fusari, il Cencio, il Gutierez, il Riminaldo seniore, il Cardinal de Luca, e v'ha due decisioni della Ruota Romana: occorre egli di più per giudicar sanamente di questa controversia? senza badare, se tanti altri Autori, ed anche decisioni, e sorse più calzanti (al che poco si bada da taluni) combattono in contrario.

IL peggio è, essere giunto il credito di questi novelli Legislatori sì alto, che più alla lor gran sapienza si presta. fede, che alla Legge stessa: vizio notato e compianto sino a i suoi tempi da Curzio juniore nel consiglio 43. n. s. S' è anche veduto asserito ne i lor libri, e fino in qualche decisione, che basta l'opinione ed autorità di un solo di questi infallibili Maestri del torto e diritto, per rendere dubbiosa una causa, e giustamente sottoposta ad una transazione: quod pro meo sensu est periculosum, come scrisse il sudetto Cardinal de Luca de fideicom. Diser.140. n. 4. Anziqualora in una controversia si ha un solo Dortore, che ne parla in terminis, e la decide, si dee stare alla di lui sentenza, finche si truovi, e venga allegato un altro, che tenga opinione diversa: che così insegna il Graziano Discept. Forens. 531. n. 29. con altri ivi riferiti. E questa nobil conclusione la troviamo autorizzata dalla Decis. 55. della Ruota Romana, riferita dal Pacichelli nel suo Trattato de Distantiis al 5. & e contrario. Che se si tratta di Consulenti, benchè tenuti nella maestosa Corte d' Astrea per Ufiziali d'ultimo rango: pure per parere del Magonio Tom. 2. Decis. Luc. 15. n. 27. correggiato da altri non men poderosi colleghi, si dee credere più ad uno d'essi, che a i riperenti, e a chiunque è stato pubblico Letto, re, ed ha stampate le sue Letture; forse perchè questi ultimi si fan belli con delle sole Leggi, cioè con disusati e rancidi editti, e la preeminenza è dovuta alla moda, o sia alle ingegnose ed invincibili riflessioni di chi sa allegazioni e confulti. Ed è in fatti antica la lite fra i Testuali e i Prammatici. o vogliam dire i Cattedratici e i Pratici. Ma non si credesse talu-

taluno, che succedesse sovente il trovarsi nelle dispute forensi un solo Legista, che avesse profferito il sentimento suo. La pratica c'insegna, che poco v'ha, che non abbia trovato qualche contradittore; nè si può negare, che lo studio della moderna Giurisprudenza non fia un feminario di contrarietà, e un ostinato campo di battaglia: tante son le opinioni e conclusioni Legali sostenute da gli uni, contraderte da gli altri. I nostri Legisti Italiani, siccome gente, che non vuole sconciare il proprio lucroso mestiere, ancorchè meglio di me conoscano le magagne dell'arte loro, pure non s'inducono quasi mai a sparlarne, nè si lagnano di trovar sì fiera guerra di dottrine; anzi potrebbe darsi, che taluno de gli Avvocati e de' Giudici se ne compiacesse, perchè più facili e frequenti riescono in tal maniera le liti, e il modo di sostenerle, e la libertà di giudicare a suo talento, senza paventare rimorsi di coscienza. Contuttociò verso il fine del Secolo xv 1. si vide con lodevol opera Girolamo Zanchi da Bergamo scoprire le contrarietà de'principali Consulenti. Siccome ancora s'è veduto dopo la metà del Secolo prossimo passato arditamente mettersi a divolgar le piaghe della moderna Giurisprudenza il Baron Paolo Francesco Perremuto, Legista Siciliano, con raccogliere in cinque Tomi un' infinità di discrepanze, e contrarietà de i Comentatori delle Leggi, de Consulenti, e delle decisioni stesse della Ruota Romana, non che d'altri infigni tribunali : libro d'incredibil fatica, e libro utile, non già per introdur la pace e concordia in questa nobil professione, ma solamente per somministrar armi da offesa e difesa a chiunque l'esercita. Ed io so, che uno de' nostri Legisti tante giunte avea satto all'opera d'esso Perremuto, che se ne sarebbe formato qualche altro Tomo. Que' valentuomini eziandio, che nell' Anno 1730. in Milano ridussero in compendio le decisioni della poco sa mentovata. Ruota Romana in quattro Tomi, non dissimularono il torbido di quell'acque, dove pur tutto di si vanno a dissetare i nostri Legisti con dire : Sape occurrebat opinionum pugna, decifo-

cisorum repugnantia, & frequentissima Legum & constitutionum antinomia. Non fo io qui menzione de i tre Tomi di Eliseo Danza, che portano il titolo di Pugna Doctorum, perchè quello è un titolo fallace, nè ad esso corrisponde la sostanza dell'opera. Dirò bensì, che dopo Giovanni Belloni, e dopo Orazio Cardon, Anton Maria Corazio in tre Tomi raccolse da vari Autori le opinioni comuni Legali, che correvano a'suoi tempi, cioè sul principio del Secolo prossimo passato, e potrebbe riputarsi quella sua fatica utile al buon regolamento de i tribunali, se il Zevallos, mentovato da me di sopra, non avesse circa i medesimi tempi mostrara l'incertezza di queste opinioni comuni coll'opposizione d'altre comuni senza numero, che percuotono i medesimi suggetti, cioè con levare affatto la maschera a questa sì rinomata. scienza, facendola conoscere per colma e ricolma d'incertezze, e tutta in preda alle sofisticherie e a gli arbitri de' Dottori, e de'Giudici. Nè già ha essa dopo di quegli Scrittori acquistata fermezza alcuna, stante la continua mutazion delle opinioni, prevalendo ora le une, ed ora le altre, secondo il bisogno de gli Avvocati, e il beneplacito de' Giudici . Nè s'ha da immaginar tosto, che per trovarsi or questa, or quell' altra opinione accreditata da più e più Autori stampati, acquisti mai forza di Legge ne'tribunali. In altre occorrenze di chi ha da lostenere il contrario, o inclina a giudicare diversamente, essa perderà il credito. E tanto più, perchè esaminando la maggior parte di cotali opinioni colla filateria. de'suoi seguaci, si truova, avere i Dottori l'un dopo l'altro a guisa delle grue seguitato quel primo Dottore, che la spacciò, perchè così esigeva l'interesse delle lor cause, e senza ben esaminarne la sodezza de' motivi e delle ragioni. E divien peggiore il male, perchè avvezzandosi i Legisti a questa comoda maniera di dar per provate e stabilite le opinioni Legali con allegar gli Autori, non si avanzano mai nella Teorica, nè si procacciano la scienza e le ragioni delle cose, riposandosi troppo sull'altrui fede e dottrina: abuso osservato

Più fieramente poi si sono scatenati varj eruditi Giurisconfulti, massimamente in Germania, contra della moderna Giurisprudenza, con pretenderla corruttrice dell'antica, e delle steffe Leggi, che pur si decantano sì venerabili; confar conoscere gli abbagli presi da Accursio, e da altri vecchi o moderni spositori d'esse Leggi; e con deplorarne la smoderata istabilità, ed insoffribil discordia. Antonio Fabro. Giurisconsulto di mirabil ingegno, fors'anche troppo sottile, più Tomi compose de erroribus Pragmaticorum, contra de' quali combattè ancora Edoardo Caldera Portoghese. Ora trovandosiin così miserabile stato la Giurisprudenza, non illustrata, ma offuscata da tanti volumi, non sollevata, ma oppressa da gl'innumerabili Scrittori suoi : si cerca, se non potendosi, come abbiam detto, rimediare a gl'interni suoi diferti, qualche rimedio almen resti a gli esterni. Io qui primieramente dico, che appartiene a i Principi faggi, e gelosi del bene de'suoi sudditi, il rivolgere i lor pensieri più seri anche a questo non lieve bisogno della Repubblica. La Giustizia non è già volata via da questo Mondo; come finse qualche antico Poeta, forse adirato in rimirare i disordini de suoi tempi, de'quali nondimeno niun tempo va fenza. Abita tuttavia la Giustizia in Terra, e ci abita, benchè maltrattata, benchè perseguitata di tanto in tanto in questo o in quel tribunale, e benchè suggetta a varie disgustose burle, che le fanno i Signori Dottori, suoi Cortigiani, che pur vivono del di lei pane. Cioè per loro interessati fini talmente essi la vestono, l'abbigliano, l'imbellettano, e dipingono, che arriva a non conoscersi più per quella che è; e quand' anche i GiuGiudici timorati di Dio la cercano, non san distinguerla dalla sua nemica ingiustizia. Però che han fatto i più famosi Principi della Terra in addierro per togliere questo brutto inconveniente? Il meglio che han potuto si sono sforzati di liberar la povera Giustizia da gli abusi, e dal predominio, che sopra di lei ha presa la prepotenza de' suoi asturi Cortigiani, con far nuove Leggi, con abolir le inutili, ed altre introdotte da gli Ufiziali, e Servi della medefima Giustizia, in una parola con riformare la Giurisprudenza de'tempi loro. Abbiamo da Suetonio al Cap. 44. della vita di Giulio Cesare, primo fra gl'Imperadori Romani, ch' egli Jus Civile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque Legum copia optima quaque & necessaria in paucissimos conferre libros destinavit. Ma non fu lasciato vivere tanto da poter eseguire sì nobil idea. Venne Marco Aurelio Antonino, celebratissimo fra i Romani Augusti, il quale per attestato di Capitolino Jus magis vetus restituit, quam novum fecit. E Tertulliano scrivendo sotto Settimio Severo Augusto al Senato Romano il fuo Apologetico nel Cap. 1v. così diceva: Nonne & vos quotidie, experimentis illuminantibus tenebras antiquitatis, totam illam veterem & squallentem silvam Legum novis Principalium rescriptorum & edictorum securibus truncatis & caditis ? Costantino il Grande anch'egli, adocchiato sì grave sconcerto, vi mise le mani. Sono parole di Nazario nel di lui Panegirico: Nova Leges regendis moribus, & frangendis vitiis constitute veterum calumniose ambages recila, captanda simplicitati laqueos perdidere. Ma di poco rilievo furono fomiglianti rimedj. Però Teodofio Augusto il minore si avvisò di supplir meglio al bisogno con far compilare il suo Codice appellato Teodosiano, in cui, detersa nube. voluminum, in quibus multorum nibil explicantium atates attritæ fuerant, compendio sam divalium constitutionum scientiam proposuit. Ciò non ostante continuò, anzi crebbe lo sconcerto della Giurisprudenza, finchè venuto Giustiniano Augusto all'osservare, quanto al corso della Giustizia pregiugiudicasse la soverchia copia delle Leggi, e i tanti volumi de Giurisconsulti precedenti; ridusse in un corpo tanto le Leggi Imperiali, che le sentenze de più accreditati Legisti, come imbrogliatrice e seminatrice di discordie nel Regno d'Astrea.

MA che? que' medefimi, che risvegliarono dopo alcuni Secoli in Italia la Giurisprudenza di Giustiniano, e si dichiararono spasimati adoratori d'essa, si videro, come dicemmo, ben presto ribelli a gli ordini chiarissimi dello steffo Augusto col commentar le sue Leggi, coll' interpretarle, e poi lasciata affatto la briglia a i loro ingegni, con farla da Legislatori, e riftrignere, ampliare, limitare, ed anche talvolta riprovare l'intenzion di quelle Leggi, e la volontà del Legislatore Sovrano. E perciocchè, ficcome dicea Baldo nel Configlio 398. la difcordia nelle opinioni è rofa naturale ne i Dottori : s'è in fine formato quel caos di opinioni ed incertezze, che noi troviamo nella scienza Legale, e viene spezialmente deplorata dachi ha la disavventura di dover litigare, ed è confessata nel Dottor volgare dal Cardinale de Luca, onorato Cenfore della fua professione, là dove dice. parere che la Legge si sia quasi tutta ridotta ad opinioni, come pare che si verifichi anche nella Medicina, e in tutte l'altre scienze e professioni. Ne già paragone alcuno c'è fra lo scompiglio, in cui trovò Giustiniano la facoltà Legale, e quel d' oggidi: perchè nello spazio di secento anni, da che in Italia si risvegliò lo studio delle Leggi Romane, tale e tanta è stata la fecondità de i Dottori utriusque in Italia, Germania, e Spagna, che più libri ha prodotto questa professione, che ciascun'altra. E noi correremmo pericolo di restarne affogati, le per compassione che s'è avuta alle povere nude fardelle, non si fossero condennati tanti libri vecchi e rancidi di questa scienza, come letture, e configli, a vestirle, affinche non si muojano di freddo. Ne si vuol racere, che anche nella Giurisprudenza è entrata la moda. Quegli Azoni, Bartoli, Baldi, Odofredi, Bellameri &c. che tanta figura.

Digitized by Google

fecero una volta nel mondo, o non compariscono più nelle Biblioteche Legali, o se pur vi stanno appiattati in qualche cantone, non godono più il privilegio d'essere studiati o consultati, perchè a i soli libri de i due prossimi passati Secoli, e del presente, è riserbara la gloria d'istruire i nostri Legisti. Ora se gli antichi hanno di mano in mano cercato di risormare ed espurgare la Giurisprudenza, che è un giardino, il quale al rovescio de'veri, quanto più è coltivato, tanto più si riempie di sterpi e spine: non ci sarà egli Principe alcuno, che in casa sua pensi a soccorrere la malmenata Giustizia con qualche saggio ed utile rimedio. La lor cura si stende a togliere tanti altri abusi e mali del Pubblico. E'egli forse picciolo, e da trascurare, quello del regolamento della. Giustizia, che vien riguardato da chichessia per uno de' più importanti del governo civile? Ma qual sarà questo rimedio?

CAPITOLO DECIMO.

Se fosse ben fatto ed utile il ridurre tutta la Giurisprudenza al solo studio de i Testi delle Leggi.

L primo rimedio, che parrebbe proprio per liberare in un punto solo la Repubblica Legale da i tanti Tirannetti, che si sono in essa sollevati, sarebbe di ridurla a que'medesimi termini, ne' quali desiderò lo stesso Giustiniano Augusto, ch' essa restasse, cioè di riserbare tutto lo studio de gli Avvocati e Giusdicenti al solo testo delle Leggi, con bandire la sterminata solla di tutti i suoi Interpreti, Trattatissi, e Consulenti. In fatti Vittorio Amedeo Re di Sardegna, e Duca di Savoja, Principe sì rinomato per la sua gran mente, e per tanti bei regolamenti satti in prò de'suoi stati, allorchè nel 1729, s'applicò alla risorma della Giurisprudenza, fran l'altre sue costituzioni al Lib. 111. Tit. 22. 6. 9. così ordinò: Volendo noi, che per la decision delle cause s'osservino unicamente

Digitized by Google

mente in primo luogo le nostre costituzioni, in secondo luogo gli Statuti Locali, in terzo le decisioni de' nostri Magistrati, ed in ultimo luogo il testo della Legge comune: così proibiamo a gli Avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno de' Dottori nelle materie Legali, ed a' Giudici, tanto supremi, che inferiori, di deferire all' opinione d'essi, sotto pena Gc. Questo medesimo ordinò ne' suoi Stati un Duca di Urbino, e da gran tempo si pratica anche ne'Regni di Francia, e d' Inghilterra, in Venezia, ed in altri paesi: segno, che ivi ancora si tien per meglio l'attenersi al solo testo delle costituzioni de' Principi, a gli Statuti, e alle consuetudini de' paesi, senza che s' imbroglino le controversie, e le menti de' Giudici con tanti Autori, che vogliono fare i Maestri e i Legislatori, e determinar quello che è giusto o ingiusto in tanti casi, con trovarsi poi tante contrarietà e battaglie fra loro. E certamente par molto lodevole questo ripiego. Imperocchè dall' una parte datemi chi sia ben pratico di tutti i primi principi della Giustizia e dell' equità, e ben fondato nella conoscenza di tante Leggi e provisioni fatte da un Principe sovrano,o da altri, che abbiano autorità di far Leggi; e datemi eziandio, ch'egli abbia buon lume naturale, cioè Giudizio e discernimento,, e sappia ben raziocinare ed applicar le dottrine a L casi, come si dee supporre che sieno tutti i Giudici, eletti ne' tribunali per decidere le cause di qualche importanza: questi ha quel che occorre per ispedire onoratamente e giustamente tutte le particolari controversie, per quanto permette la limitata vista de gli uomini. Se non si può giugnere in tanti casi alla certa cognizione del vero e del giusto, almeno truova l' uom dotto, e ben versato ne' principi Legali, ed acuto in ispiar la volontà ed intenzione de i testamenti e de i contratti, quel che è più probabile, e secondo quello giudica. Per questo più si suole stimare chi è appellato Dottor di Paragrafi, che quanti Dottorelli, atti folamente ad infilzare autorità di Dottori stampati, purchè questi Paragrafi si sappiano ben adattare alle controversie proposte. DALL'

86 DIFETTI DELLA

DALL' altro canto converrà, che gli Avvocati, da che più non si possono servire dell'autorità d'altri lor predecesfori, si dieno a ben raziocinare, per cavar fuori le ragioni, per le quali s' ha da far credere più giusta la lor pretensione, che quella de gli avversarj. La ragione in fatti dovrebbe esfer quella, che movesse i Giudici a sentenziar più in una, che in altra maniera, e non già il citar filze di Autori, che hanno infegnata questa o quell' altra conclusione. Perchè quantunque si presuma, che gli Autori non senza buone ragioni propongano le loro asserzioni, ed almeno i primi a. metter fuori quelle loro opinioni le fiancheggino con forte raziocinio: pure al trovarsi bene spesso contrastate da altri Autori quelle medefime propofizioni, nè mancando ragioni anche a questi altri: che luce mai può venire al Giudice da Autori si fra loro discordi, molti anche de' quali saranno stati ben pagati, perchè prestassero il loro voto ed ingegno a quelle tali afferzioni, ed avrebbono con egual prontezza. e forza sostenuto il contrario, se fossero stati comperati da un altro Cliente? Oltre di che chiedete, chi abbia data autorità a quel Signor Lettore o Dottore di formar Leggi, le quali s' abbiano a feguitar ne' tribunali della Giuftizia . Non v' ha che i Principi sovrani, e chi da loro ne riceve licenza, che possano stabilir Leggi, ed obbligarne i Giudici all' osservanza. Oh fi dirà, che gli Autori Legali non obbligano già chi dee giudicare, ma servono bensi ad ajutare e dirigere il giudizio de' Giusdicenti e de i Tribunali per sentenziar giustamente nelle controversie scabrose e dubbiose. Imperocchè dopo aver essi ben esaminata quella tal materia, non a capriccio, ma con fode ragioni, hanno approvata quella tal opinione, e riprovata la contraria. Sicchè in fine si vien a confessare, essere le ragioni quelle, che hanno da autenticare un'opinion Legale, e non già il nome di questo, o di quel Dottore ; e però fi dee conchiudere in fine, essere il migliore e più sicuro parrito quello di adoperar le ragioni, e non le autorità, nelle liti Forensi. E tanto più perchè que-

CONTUTTOCIO' io non saprei mai così allegramen-

(perchè non avrebbono bisogno di quelle gran caraste di li-

bri) utile ad salutem &c.

DIFETTI DELLA te bandire dal Foro, e molto men condennare alle fiamme. o alle sardelle, tante fatiche de' poveri Legisti, e quelle spezialmente, che uomini infigni, e riguardevoli tribunali ci han lasciato nella profession Legale. Queste ultime almeno meriteran sempre lode, non che indulgenza; perciocchè per tante altre opere d'essi Legisti (e sono ben molte) siccome di moltissime altre d'altre professioni, non sarebbe gran male, fors' anche sarebbe un gran bene, il farne un falò, o mandarle per carità in Tartaria ad addottrinar, se fosse posfibile, que' popoli barbari. E tale m'immagino io che fosse il desiderio del Budeo nel Lib.2. de orig. Jur. dove dice : Utinam prodeat nobis superstitibus Tribonianus alter, qui cornicum oculos Juriscon sultis nostri temporis configat, idest qui tot voluminum acervos, quos ne Ptolomei quidem Bibliotheca caperet, certo quodam numero circumscribat. Maggiormente poi sarà condotto il Pubblico a non infierir contra di tutti i libri di Legge per alcuni motivi, i quali mi fembra che si possane addurre. Allorchè sarà vietato il citar Autori nelle allegazioni, e davanti a i Giudici, non si sa credere, che per questo niuno abbia a pescare ne i loro libri. Quivi studieran come prima i Proccuratori e gli Avvocati: poscia senza produrre i nomi de i lor cari Maestri, ssibbieranno nelle informazioni e ne' contradittori uno squarcio del Menochio, e del Barbosa, o di una decission della Ruota di Roma, o di Firenze. In una allegazione comparirà la stessa dottrina, e colle medesime parole, dell'Altimaro, del Peregrino, del Mascardo, del Berlichio. A che dunque servirà il divieto di allegar Autori, quando sia lecito l'allegar le medesime loro opinioni e ragioni ? Secondariamente innumerabili casi fon succeduti, e succedono, i quali non ha preveduto, e a'quali non ha provveduto con tutto il suo grande apparato di Leggi Papiniano. Gran fatica converrà che facciano tanto gli Avvocati, che i Giudici, per ricavar da i digesti e dal

codice, o pure dal loro cervello, i motivi, per cui si dee decidere un caso proposto. Ma se valenti Legisti hanno già

esaminato il caso proposto: perchè voler qui abbandonare la scorta de'libri d'uomini grandi, ed eccellenti Dottori, e caricar di tanta fatica quel Giudice ed Avvocato, che fors' anche non arriveranno mai ad esaminarlo e deciderlo contanta penetrazione ed esattezza? In terzo luogo non tutti i Giudici, non tutti i Campioni delle liti nel Foro, son cime d' uomini. Ve n' ha non pochi di corto intendimento, di lieve raziocinio. Almeno si van questi ora ajutando col consultare alle occorrenze quello, che han detto, o giudicato ne' casi particolari i Legisti e i Tribunali, che han dato alla luce le loro fatiche. Ove si voglia levar loro questo soccorso, con tutto il buon volere non sapran dove ricorrere per luce nelle ambiguità e controversie forensi. In quarto laogo (e questo è quello, che maggiormente si dee attendere) spogliato che fosse il Foro di tante opere Legali, allora più che mai verrebbe a restare in arbitrio de' Giudici il sentenziare a lor talento nelle cause, ed oggi in una maniera, domani in un' altra, e posdomani in contrario, stante il dipendere dall'intendimento loro l'approvar più questa, che quella ragione p giacchè nel predetto supposto non militerebbe più contra d'esti il parere de' precedenti Savi già abolito: parere, che oggidì suol tenere in freno chi dee giudicare, e insieme dar polso e fondamento alle loro risoluzioni. In fatti da che il Cardinale de Luca tanto esaltò co' suoi documenti e col suo esempio, l'astenersi il più che si può dal consultare i libri Legali, per valersi unicamente delle Leggi, e delle ragioni, anzi con anteporre la stessa ragione alla Legge, con pretendere, che s'abbia a stare non alla lettera, ma a i motivi prudenti della Legge, o sia del Legislatore: la sperienza ci ha fatto vedere, essere divenuta la Giurisprudenza arbitraria ne' Giudici più che in addietro. Gli antichi stavano più saldi sulla Legge. Sicchè volendo noi fuggire un inconveniente, urtiamo nell'altro; e possiam temere, che in molti casi questa ragione alzando il capo sopra le Leggi le soperchi, giacche secondo la l. non omnium ff.de Leg. & Senat. non

non si può rendere ragione di tutti quanti gli editti fatti da' nostri Maggiori; e il Legista adducendo ragione, che sembri esigere miglior decreto, può pretendere più spaccio al sentimento suo, che a quel delle Leggi. Che se talun dicesse, fuccedere anche oggidi lo stesso disordine coll'aver noi tanti libri, perchè la varietà e contrarietà delle opinioni cagione è, che il Giudice possa, qualor voglia, attenersi a quella, che più gli è in grado, cioè profferir la sentenza a tenore de'suoi desiderj: gli si risponderà, che almeno ne'libri di Legge si truovano talvolta delle partite ben assicurare, alle quali un Giudice si vergognerebbe di anteporre il suo giudizio, con sentenziare diversamente. Ma levati di mezzo tutti i libri di Legge, poco vi resterà, che non sia in balia de' Giudici, i quali a man falva potranno sparar le sentenze, come parerà alla lor passione, o al loro capriccio. Che se Giustiniano concorfe anch' egli nel desiderio di vedere il solo testo delle sue Leggi per norma de' Giudizj, vietando le interpretazioni, perchè conoscente delle stiracchiature, alle quali son fottoposte esse Leggi, diranno i nostri Dottori, ch'egli non pesò ben le conseguenze di un tal divieto, essendo certissimo, che i suoi testi così chiari non sono, che escludano ogni dubbio della sua mente, e perciò abbisognar di luce; nè comprender essi tutti i casi particolari, che alla giornata vansuccedendo, e porgono materia di liti. Tante altre Leggi, trovandosi nella pratica o disutili, o nocive, o si aboliscono, o vanno in disufo. Lo stesso è da dire di quella sua proibizione. Io so, che resterebbe molto da allegare prò e contra in questo problema; ma di più non ne recherò io, bastandomi di dire, che non mancano lodevoli ragioni a chi desidera la conservazion delle Biblioteche Legali. E quando pur si credesse ben fatto ed utile il fare una scelta de' migliori e più classici libri della Giurisprudenza, condennando il resto a morir nelle botteghe de' pescivendoli: troverebbesi bene in grande imbroglio, chi fosse deputato a questa fatica, perchè più sarebbono quegli, a' quali vorrebbe perdonare,

GIURISPRUDENZA.

nare, che gli altri, a' quali si risolvesse d'intimare l'esilio. Il perchè, quanto a me, non istimo assai provveduto al bisogno del Pubblico col solamente proibir la citazion de gli Autori nelle controversie del Foro. Mase questo rimedio non vale, qual altro migliore ne suggeriremo noi? La rissposta si darà nel Capitolo seguente.

CAPITOLO UNDECIMO.

Che qualche riforma veramente si potrebbe dare alla Giurisprudenza col decidere i principali punti in essa controversi.

IACCHE' Liti, Giudici, ed Avvocati ci han da effere, I finche durerà il mondo, ne rimedio è facilmente da Iperare a certi inevitabili difetti della Giurisprudenza: dovrebbono almeno i saggi Principi studiarsi di rimediare a quel che si può. Cioè provvedere, se è mai possibile, che non folo men liti si movessero in avvenire, ma ancora che le mosse più speditamente si decidessero, e che venisse frenata ne i Giusdicenti e ne i Campioni del Foro la facoltà sinoderata di disporre della roba altrui a lor piacimento. Provviene, come già s' è avvertito di sopra, il malanno maggiore della scienza Legale dalla sterminata copia delle opinioni de' Dottori, e dalla contrarietà d'esse, madre perciò dell'incertezza in voler determinare il torto e diritto nelle caule forensi. Migliore rimedio a queste piaghe non so io suggerire, se non quello, che possono con facilità, se vogliono, somministrare i Principi amatori del loro popolo. Cioè di decidere col maturo configlio de' più dotti e saggi le conclusioni controverse fra i Legisti, determinando quel che debbono seguitare in tali occasioni i lor Tribunali e Giudici. Aristotele nel Lib. 1. Cap. 1. Rhetoric. ranti secoli sono, l'avvertì con dire: Essere convenientissimo, che le Leggi volendole formar utili, distinguessero e decidessero, per quanto si possa, tutti i casi, M

e ne lasciassero il men che si possa suggetto all' arbitrio di chi dee giudicare. E bisogna ben credere, che i Giudici de' suoi tempi fossero in poco buon concetto, perciocchè altrove, cioè nel Lib. 111. Cap. 16. della Repubbl. gli scappò detto, essere da desiderare, che le Leggi, più tosto che gli uomini, comandino. E ne adduce questa ragione. Imperciocchè le Leggi pesatamente costituite contengono quello, che è giusto tanto nel giudicare, quanto nell'operare; e perciò chi vuol che le Leggi governino i Giudizj e le azioni, vuol che Dio e le Leggi comandino: laddove volendo noi, che un uomo comandi, noi diamo il comando in mano ad una fiera, stante la forza delle passioni, che son capaci di guastare il cuore e la mente de' Magifirati, e de gli stessi uomini dabbene. Per questa medesima riflessione l'Angelico Dottore 1. 2. Quæst.95. Art. 1. riconobbe anch' egli l'utilità e necessità delle Leggi, affinchè non restasse in balia de' Giudici in tanti casi di giudicare a lor capriccio con danno grave della Giustizia e del popolo . Verissimo è, che abbiamo innumerabili Leggi ne' libri a noi lasciati da Giustiniano; ma quelle stesse Leggi, e la vasietà de' casi contingenti, e la sottigliezza ed intemperanza de i Legisti per vari Secoli hanno prodotta sì gran copia. d'altre questioni ed opinioni Legali combattenti l'una coll' altra (giacchè è impossibile, che un Legislatore possa preveder tutti i casi, e provvedere a tutto, come già avvertì Giuliano nella l.non possunt ff. de Legib.) che oramai la Giurisprudenza è divenuta tale, che dà origine a tanti litigi, e continuamente imbroglia l'amministrazion della Giustizia, con riuscire solamente fruttuoso a chi agita queste liti.

ORA che stanno a fare i buoni Principi, che non mettono la falce a questo bosco si pregiudiziale alla Repubblica, con decidere tante controversie Legali, con approvare
o riprovar tante opinioni, come più conviene all'equità
e alla Giustizia, e con determinar quello, che da qui innanzi debbano seguitar i Giudici, senza che possano sentenziare disserentemente, nè ad arbitrio loro, come talora accade

GIURISPRUDENZA. oggidì? Nè già son'io solo a concepir sì fatto desiderio. Più di cento anni prima lo Spagnuolo Zevallos l' avea formato nella Prefazione al suo Speculum Aureum con dire: in Litibus, qua quotidie contingunt, quum nibil sit certi, conniventibus oculis patrimonia consumuntur, & bominum vita terminantur : que omnia optime providerentur, si omnes be contrariæ opiniones ad certam Legem redigerentur: quod quidem facillimum esset. Et sic in arbitrio Judicis non esset, modo unam, & illico secundam opinionem segui, prout amicitia. postularet. E molto più è da desiderar rimedio a tante opinioni, che alle tante Leggi, delle quali fi lagnava il Conringio celebre Scrittore Tedesco nel suo Thesaur. Politic. n. 52. Esset (sono sue parole) cur nostro quoque regno novum quemdam optaremus Justinianum, qui utilia addat, inutilia vero resect, indigestamque Legum nostrarum molem in mensura-

bile atque utile corpus redigat. Est namque, ut inquit Poeta,

- - - immedicabile vulnus

Ense rescindendum, ne pars sincera trabatur.

Prima che a lui, era caduta anche in cuore del P. Adamo Contzenio della Compagnia di Gesù la medesima brama. Così in fatti scrive egli nella sua Politic. Lib v. Cap. x1. Nunc magna multitudine Legum & Litium pane mergitur Germania. Magni astimo conditores Legum, antistites sacra Themidos. Si vero Imperator, adhibitis Juris consultissimis, Principumque auttoritate, magnum hoc chaos in ordinem & perspicuam brevitatem restitueret, Reipublica Servatorem, & Patrem Patria appellabo. Seguita dipoi a dire: Tot Principum exempla sequi gloriosum est, & Patria necessarium, qua non plus in lites, quam in Bella impendit; Et lites non siniendas, sed continuandas, & partium damno sedandas, aut aternandas, passim dolet. Lo stesso rimedio veggo io desiderato dal Deciano nell'Apologia contro l'Alciato Cap.21.1.7.

PERTANTO ad effettuare la progettata impresa, dovrebbono i Principi deputare alcuni de' più ingegnosi, dotti, ed onorati Professori della Giurisprudenza, sieno Ministri,

:04 y L

Digitized by Google

o Let-

o Lettori pubblici, o Avvocati, tali spezialmente, che non covino passione alcuna, non sieno adulatori, ed amino unicamente la verità e il giusto, e ne'quali veramente si truovi justi & injusti scientia . Lor cura avrebbe da effere, non dirò di ammassar tutte le conclusioni ed opinioni Legali disputate con contrarietà di sentimento da i Legisti : che quetto sarebbe un troppo pesante fardello, e ad ognuno, e più ad essi riuscirebbe nojoso; ma bensì di scegliere quelle, che più facilmente son portate a i tribunali, ed importa al Pubblico, che sieno decise. Tutte queste merci senza gran fatica si truovano ne'libri del Cardinal Tosco, del Sabello, e in altre somme e repertori di tal fatta, del Cardinal de Luca nel Trattato de Conflictu Legis & Rationis, ed in altri fomiglianti libri. Potrebbesi anche ricorrere all'opera di Antonio Fabro de Erroribus Pragmaticorum per cavarne lume, e frutto, essendo egli stato uno de'più mirabili ingegni, che abbiano illustrata la Giurisprudenza. Ma siccome la sua sottigliezza era incredibile, e non minore il fuo odio verso i Legisti forensi , però con cautela s'hanno da ricevere tante sue opinioni opposte a tanti Autori, che signoreggiano nel regno Legale: ficcome giudiziosamente offervo D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Avvocato Napoletano nella sua elegantissima Respublica Jurisconsultorum; e più tosto si dee attenere al suo Codice Fabriano, dove egli si domesticò con gli altri professori della facoltà Legale. Merita anche d'essere in questo proposito osservata l'opera di Girolamo Borgia col titolo Investigacionum Juris Civilis, dove in grazia de' Legisti Forensi sono esaminate e riprovate assaissime conjetture e dottrine del sopradetto Fabro. Fatta dunque la scelta, che abbiam proposto, converrà dipoi esaminare con accuratezza il prò e il contra di cadauna d'esse opinioni; e rrovando, che l'affermativa, o la negativa, è più conforme alle Leggi di Giustiniano, o pure a i principi del Gius di natura e delle genti, o maggiormente abbracciata, e quasi canonizzata da i principali tribunali d'Italia, e massimamente dalla RuoRuota Romana, e da i Senati Regii, e fiancheggiara da i saggi Trattatisti : quella si ha da stabilire, ed avrà per determinazione del Principe da divenir Legge per l'avvenire : salvo sempre restando e in vigore ogni particolare Statuto e consuerudine de i luoghi. Così facendo, chi non vede, quante liti si risparmieran da qui innanzi,e quante altre si potranno speditamente decidere, qualora appartengano a i punti decisi ? Ognun sa, come sia secondo il Foro di litigi per successioni, fideicommissi, e sustituzioni fra gli agnati e cognati . A ciò riflettendo Innocenzo XI. Papa di veneranda e santa memoria, e credendo più convenevole, che i beni, co' quali si mantien lo splendore delle famiglie, più tosto si conservino nelle proprie de i Testatori, che passino alle estranee, quando non sia espressa la lor volontà: con sua bolla pubblicata nell'anno 1680, e riferita dal Cardinale de Luca nel suo Trattato de Statutariis Successionibus decreto, che, in quolibet casu dubio, & quomodolibet disputabili, favore masculor um de agnatione in exclusionem feminarum, & cognatorum, bujusmodi Legum & Statutorum interpretatio in posterum fiat. La stessa provvisione Statutaria fu fatta da Rinaldo Duca di Modena nell'anno 1711. intitolata Decretum de Successionibus. Legge lodevole, Legge, che tenuta sempre davanti a gli occhi da i Giudici dello Stato Ecclesiastico, e della casa d'Este, basta per troncare, e dee troncare le eccezioni, interpretazioni, e cavillazioni de' Causidici, e far decidere ne' casi controversi in favor de gli agnati. Altrettanto succederà in assaissimi altri casi, che dalla prudenza de i suddetti Giurisconsulti, e dall'autorità de'Principi, verranno stabiliti; e che potranno formare un picciolo codice nuovo di Leggi. Con avvertenza di formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare la sostanza ed intenzion delle Leggi, senza allegarne le ragioni : perciocchè le troppe parole adoperate per ispiegar meglio la mente del Legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie a chi è avvezzo a questo mestiere nellecto. Sopra tutto convien prendere di mira le più disparate quistioni, nelle quali si truova, o danno alcuni a credere che si truovi la commune contro la commune. Ne'vecchi tempi non si può dire, che bel giuoco facessero i Giudici di queste contrarie communi; perchè figurandosi salva la coscienza, ancorchè seguitassero più questa che quella, s' apriva loro il campo di gratificar le persone più accette, cioè quelle che s'introducevano maggiormente, o erano già introdotte nella lor grazia, chiamando a mio credere ancor questo il punto dell'amico, di cui parleremo al Cap. x111. Il perchè solevano gli antichi nostri Legisti, cioè l'Abate Palermitano, Baldo, il Berò, il Decio, ed altri configliare i lor discepoli, che si guadagnassero il cuor de'Giudici, perchè questo eraun mestier lucroso. E Antonio Maria Corazio nel Lib. 2. delle communi esortava gli Avvocati e Proccuratori, che nelle loro allegazioni ed informazioni non dimenticassero di regalare il Giudice co i titoli di dottissimo, eccellentissimo, celebratissimo, acutissimo, perchè tocca molto il lor cuore questa dolce sinfonia: documento, che spezialmente veggiamo dato anche a gli antichi Oratori Romani da Cicerone, Quintiliano, ed altri. Del che non mi stupisco io punto; mi maraviglio bensì del Zevallos, che configliando lo stesso, aggiugne poi le seguenti parole: Et cum Judices possint, que unicuique placuerit, eligere opinionem, quid interest argumenta & fundamenta opinionum adducere, cum eligendo unam communem opinionem, quia magis probabilis mibi videtur, non possum alterius contrariæ communis opinionis virtutem & potentiam tollere? Et sic semper ex Judicis Arbitrio facti quastio & resolutio pendet. Di questa falla falsistima dottrina ragioneremo al Cap. x111. Intanto offervino i Lettori, che sconcerto una volta recasse, e potesse tuttavia recare alla Giustizia il libero passeggio per gli tribunali delle opinioni communi contrariate da altre communis d'insegnare, che dall'arbitrio de'Giudici pendano in tanti casi le decisioni delle cause, e ch'essi niun rimprovero della coscienza abbieno a (cn-

a sentire, purchè scelgano quella comune, che loro serva a farsi de gli amici. Dovrassi ancora considerare, se abbiano i Principi da lasciar più lungamente in così pernicioso vagamento la Giustizia civile. So io ben poi, che il decidere le liti, le quali insorgono per gli testamenti d'ordinario nonpuò venir dalle Leggi, ma dal folo bilanciare e conghierturare la volontà de i Testatori; e parere perciò impossibile l' inventar regole, che possano servire alla varietà de gl' innumerabili casi. Tuttavia giacche questa suol essere la miniera più feconda de i litigi, non si dee stancare un saggio Principe di prestar in ciò qualunque sussidio, che mai si possa alla Giustizia. Qui è, dove trionfa la Metafisica sottigliezza, superstizione, e cabbala de i Giuristi; qui dove si scorge, fin dove possa andar l'arte per attrappolare i Giudici, e tirar la roba, dove forse mai non han pensato i Testatori. Mi perdoni il Lettore, s'io mi servo di questi termini, dappoichè tante volte non ha avuto scrupolo di servirsene il celebre Cardinale de Luca, il quale ancora in questo proposito scriffe così nel Lib. x. Cap. 19. del suo Dottore volgare: Ciò alla giornata insegna la pratica, che a i Testatori si fa dir quello, che mai non banno voluto, ne pensato, & alle volte opposto. Anzi bene spesso il fanno parlare variamente, cioè che una volta si fa parlare in una maniera, e dipoi mutando parere il fanno parlare in un'altra . Sicchè se quegli risuscitasse, bisognerebbe dargli la tortura per vedere, in qual detto persistesse secondo la pratica de Criminalisti. Potrebbonsi dunque figurar vari casi de' più usuali, con decidere appresso, quando sia da ammettersi la sustituzion pupillare tacita, la reciproca, la volgare, l'obliqua, ed altre distinte, e sottodistinte da gl' ingegnofi Legisti; quando si dia la subintrazione co trasmissione; quando il fideicommisso sia agnatizio, o no; perpetuo, o limitato; e fimili altri punti. V'ha chi crede, che il Principe potesse prescrivere quaranta formole di testamenti, o per dir meglio di sustituzioni, secondo le quali ognun dovesse esprimere l'ultima sua volontà; il che tronchecherebbe ogni lire; ma non sapendo io, se alle pruove potesse riuscire un sì fatto regolamento, ne lascerò la esame a

chi meglio di me è fondato nella pratica del Foro.

ORA questo insigne benefizio, per cui verrebbe non poco a sbrogliarfi la troppo intricata Giurisprudenza, e fi provvederebbe ad un gravissimo bisogno del pubblico, mi vien quasi sospetto, che potesse trovar Consiglierie Ministri, a gli occhi de'quali non piacesse, quasichè la lor giudicatura dovesse restarne men fruttuosa; e però che anteponendo l'utile proprio a quello della Repubblica, ne diffuadessero, ed impediffero l'esecuzione. Ma non si fermeranno per queste interessate remore i Principi saggi. Basterà, che dimandino, fe Giustiniano procacció gloria a se stesso, ed utilità al pubblico colla formazion delle sue Leggi. Non potrà negarlo, chiunque è scritto nell'augusta matricola de i Dottori ; e per confeguente converrà eziandio che conceda, dover promettere altrettanto a se stesso un Principe d'oggidi in imitando quell'antico. L'esempio poi d'un Principe, che ciò eseguisse ne'suoi Stati, potrebbe muovere gli altri a non lasciar privi i sudditi suoi di questa salutar medicina. Fors'anche un codice ben fatto dell'un d'essi, correrebbe la fortuna d'essere fatto esaminare, e poi ricevuto da gli altri. Ma caso mai, che niun d'essi volesse applicarsi a così gloriosa impresa o per poca attenzione al pubblico bene, o perchè atterrito dalla vastità di questo assunto: sarebbe allora da desiderare almeno, che qualche infigne ed onoratissimo Giurisconsulto de'tempi nostri,nel cuor di cui più potesse l'amore della Repubblica, che il proprio guadagno, consecrasse i suoi studi a formar egli con folo riguardo alla verità e Giustizia il suddetto desiderato codice, e pubblico lo rendesse. Opera tale, purchè lavorata da un valente Maestro colla maggior possibile esattezza, ancorchè restasse nella sua privata fortuna, sempre sarebbe un libro di Legge meritevole di molta stima. Ma potrebbe anche salir più alto, quando fosse esibito a i Principi, affinchè facessero esaminarlo da'suoi più saggi Miniftri,

rin-

100 PDIFETTI DELLA

rincettriarlo a nome del Pubblico; e se potessi, gli farci innativare una statua per riconoscenza di sì importante benesino. Intanto piacesse a Dio, che almeno si essettuasse il proposto da me, anzi il proposto, o in qualche maniera accennato prima di meda Giovanni Bodino, da Girolamo Zevallos, da Francesco Hotomanno, dal Chokier, dal Kestnero, dal Leibnizio, e da altri, tutti desiderosi di liberar in
parte la Repubblica da un male, che nuoce a molti, ed ineresce a tutti, e pur niuno pensa ad alleviare, giacchè toglierlo in tutto non si può.

CAPITOLO DUO DECIMO.

Dell' indifferenza richiesta ne' Giudici.

ON v'ha persona, la qual faccia un po'di riflessione a i primi principi della ragione, che non sappia, dovere il Giudice, allorchè gli fi presenta qualche causa, spogliarfi affatto d'ogni desiderio, amore & odio, timore o speranza, nè inclinare in favore d'alcuna delle parti, se non. dappoiche le ragioni da lui credute più forti dell' una parte l'inducono, e in certa maniera lo sforzano a profferir la sentenza contro dell'altra. Questo, dissi, da ognuno si sa; ma non fanno già i più, che non è già sì facile l' esecuzione di questa necessaria regola, e che non di rado dalla pratica riesce troppo diversa la teorica. E ciò, perchè i Giudici non sanno, o non vogliono por mente alle burle, che a noi fanno le interne occulte nostre passioni. Queste medesime passioni, che ci nascondono il nostro prevaricare in tante altre occasioni o nel maneggio della roba altrui, o ne i contratti, o nel nuocere alla riputazione o a i giufti vantaggi del prof-. simo nostro, possono e sogliono così furbescamente far breccia nel cuore de i Giudici, che persuadendosi d'essere sul principio affatto indifferenti, pure appena dedotta al lor tribunale qualche lite, sentono in se stessi inclinazione, che vinca

GIURISPRUDENZA. I

vinca più tofto l' una, che l' altra parte. Nè parlo qui di Giudici privi di coscienza, e capaci di vendere la Giustizia a chi promette od esibisce di più. Intendo di Giudici timorati di Dio, di Giudici, che non prendono regali, e che si credono di sempre giustamente giudicare, anche allora che per disavventura pronunziano sentenze ingiuste. Noi nonfiamo avvezzi a fottilmente disaminare gli andamenti del nostro amor proprio, nè a penetrar nelle fibre de'vari nostri affetti. Ma se mai ve n' ha bisogno, allora è, che un uomo prende a giudicare della roba, o della riputazione, o della vita altrui. Per conto della roba, questa allora si mette in mano del Giudice. Egli ne divien come Padrone, e sta l'una e l'altra parte aspettando di riceverla dalla sua bocca. Gran disordine, e insieme gran torto, che si fa alla Repubblica., e al privato, se il Giudice la dia a chi non la dee avere, benchè in fua coscienza egli si figuri di darla a chi essa è do-

ORA suppongo io per cosa certa, che niun uomo dabbene posto a sedere in tribunale profferisca mai sentenza, in cui non fia persuaso, che più forti ragioni assistano a chi egli concede la virtoria. Ma questo non basta. Prima di esaminar le ragioni, s' ha da esaminare il cuore, per vedere se vi s'annidasse qualche segreto impulso di desiderare, e di trovar più buone e stringenti le ragioni dell'una, che dell'altra parte. Ed oh quante ve ne possono essere? Ed essendovi, non si può dire, che leva non osservata lavori dentro dell' uomo per muoverlo in favore dell' una delle parti. Allora insensibilmente, e senza avvedersene, chi dee esser Giudice, comincia a diventare Avvocato della parte, a cui è più portato l'affetto. Allora anche le ragioni deboli prendono aria di vigorose in un intelletto, che a cagione della mal conosciuta passione non si truova nell' equilibrio, in cui dovrebbe esfere. Anzi va egli cercando nel magazzino del suo sapere altre ragioni, altri amminicoli, per poter pure con bastevole fondamento determinarsi per quella parte. E vi si dedetermina in fine colla coscienza quieta, perchè non discerneumora alcuna, che internamente l'abbia spinto, suorchè la ragioni, a sentenziare così. Sudi pure allora un dotto Avvocaro per istendere una fondata scrittura pel suo Cliente, si ssiati in un contradittorio: già la sentenza era data, e il suo Cliente avea da avere il torto.

MA quali son queste passioni, che possono ammaliare il cuore anche de'più venerandi vecchioni, scelti per maneggiar le bilance della Giuftizia ? Si possono ridurre a quattro. cioè all'amore, all'odio, alla speranza, e al timore. Per amore & odio io intendo quel che riguarda le persone. Se di due litiganti l' uno gode poco della buona grazia del Giudice, e più se è segretamente odiato da lui o a dirittura, o per cagion de'parenti, o per altro motivo: io ho una cattiva nuova da dargli: egli vuol litigare, ed ha torto. Per lo contrario chi ha la fortuna di essere nel ruolo de i di lui Amici, si rallegri. Purchè mai si possa, in suo favore si dichiarerà la fortuna. Oltre al suo visibil Proccuratore ed Avvocato egli ne ha un invisibile, che perora sempre per lui in cuorc del Giudice. Nè occorre dire: il Giudice è uomo onorato e dabbene, saprà spogliarsi d'ogni passione. Non niego, che possa darsi, e si dia talvolta. Un bel detto abbiamo da Cicerone, che ci farà conoscere, qual diritto sentimento avessero fino i Gentili dell'ufizio de' Giudici. Negue (così egli Lib.111. de Offic.) contra Rempublicum, neque contra jus jurandum ac fidem, amici sui caussa Vir Bonus faciet. Nec si Juden quidem erst de ipso amico; ponit enim personam amici, quum induit Judicis. Quum jurato dicenda sententia sit (ed appunto giuravano i Giudici Romani di sentenziare pel giusto secondo la propria coscienza) meminerit Deum se adhibere testem. Tenga a mente anche il Lettore questo buon uso de Romani. Non niego, dissi, che si truovino Giudici sì padroni di se stessi, che sappiane deporre ogni riguardo d'amicizia, con attendere folamente il valor delle ragioni senza parzialità; ma insieme, che non è da tutti il

GIURISPRUDENZA.

farlo, ed esservi sempre pericolo, che senza avvedersene più inclini un Giudice a favorir chi è amico, che chi non è tale. Naturalmente pende l'intelletto verso dove pende l'affetto. Nè ad afficurar molti da ogni esenzione di parzialità, basta il dire: Io ho avuto davanti gli occhi Dio; Dio che non è accettator di persone; Dio, che in sar giustizia non mirain faccia di chichessia. Perciocche Dio, che è Dio, sa e può ben farla da par suo; ma gli uomini, creature troppo imperfette, non tutti si possono promettere una totale indisferenza, ove si tratta di giovare, o di nuocere a persona amata in confronto d'altra, con cui non passa amicizia alcuna. Quegli ancora, che qui per disavventura fallano, non hanno di che accusarsi al Confessore, perchè s' avvisano d' aver fentenziato giustamente a tenore della lor coscienza; mafenza avvedersi, quanto a quella sentenza abbia influito l'in-

terna raccomandazione deil'amicizia.

PER conto della speranza intendo io lo sperar qualche proprio vantaggio, fia esso di vil guadagno, fia di piacere a chi possa giovare in varie differenti maniere, assai note nel mondo, e massimamente se si tratta di potenti, di ricchi, o di ministri del Principe. Una gran tentazione allora (mi sia lecito il dirlo) si sveglia nell'interno del Giudice. Col far del bene a quel tale, anche a me ne può venir del bene. Però bisogna aguzzar ben l'intelletto, per trovare, se è mai possibile, maniere di farmelo grato con una sentenza a lui favorevole. Nè qui si parla di coloro, che prendendo a giudicare, non sentono mal volentieri chi osa di esibir gratificazioni, e forse non tarda a farle toccar conmano; benchè taluno creda maggiore efficacia quella del promettere, che del dare, perchè chi ha ricevuto può burlare il donatore: senza riflettere, che anche il promettitore può mancar di parola. Questi non son Giudici Cristiani, sono assassini della Giustizia. Le antiche Leggi, gli Statuti delle Citrà han proposto varie pene a chi prende regali, o pattuisce prima di profferir la sentenza. Non è questo, tor-

no a dire, un amministrar la Giustizia, come ognun vede, ma un venderla: delitto pieno d'infamia. E se da alcuni Legisti e Teologi vien permesso a i Giudici il prendere regalucci di comestibili, o di cose di lieve momento da i Litiganti: ancor questo sarebbe meglio il proibirlo. Gli onorati e delicati ministri della Giustizia ne pure ammetrono il poco, perchè fanno, che ancor questo poco può essere un. granellino atto a far pendere la bilancia, fecondochè ci avvisa Dio presso Isaia Cap. 33. dicendo: Justum debere excutere manus ab omni munere. Eglino vogliono essere, ed amano di sempre comparire presso di ognuno incorrotti ed incorruttibili. Delle loro sportole, o del loro salario si han da contentare i Giudici. Con questo parto son posti in ufizio. Se qualche cosetta di più dopo il decreto cola, purchè nè sperata, nè pretesa: ancor questo può passare. Il ragionamento nostro intanto va a chi spera utile, favore o vantaggio dopo la fentenza da chi la troverà a tenor delle sue voglie. Lasciate fare a questa interna Oratrice: saprà ben essa dare un buon asperto a qualunque ragione, che si adduca per chi saprà ben pagare gli arbitri, e lo studio favorevole del Giudice. Nol vedete? Giudica in proprio favore, chi giudica in favor dell' amico. E Giudice, che pensa a'propri vantaggi, l'interesse gli detta la sentenza. Altrettanto, e forse più, è da dir del timore, timore di disgustare il Principe, un Potente, una persona, da cui si son ricevuti benefizi. Sveglia lite quel Nobile, quel Graduato; egli è persuafissimo d'avere ragione; anzi, come porta il costume, crede di aver la parente. Se uscisse decreto contrario alla credenza sua, mai più non la perdonerebbe a quel Giudice ignorante, o più tosto maligno, o segreto nemico. Però il politico Giudice, per ischivar la preveduta tempesta, meglio fia che peschi ne'libri tanto da appagar le voglie di questo pericoloso campione; e sollecitamente sbrigherà la di lui causa, lasciando dormir quelle di tant'altri. Perchè mai tanto nelle divine scritture si raccomandano le cause de' pupilli,

GIURISPRUDENZA. 105

pilli, delle vedove, e de' poverelli? Non per altro, se non perchè anche ne gli antichi tempi si trascuravano i ricorsi di questi miseri, o pur le sentenze facilmente uscivano contrarie a i debili e sprezzati litiganti, perchè si giudicava in confronto d'altri potenti, da' quali o si temeva danno, o si sperava vantaggio. Bene pertanto sarebbe, che i Principi vegliassero sopra gli andamenti de'Giudici, allora massimamente che sono alle mani i ricchi e potenti contra de'poveri. Carlo Magno, Imperadore d'alto intendimento, e di mirabil attenzione a i bisogni de' suoi popoli, voleva egli stesso conoscere le cause de' potenti, per timore, che i suoi

ministri potessero prevaricare.

VENGO alle raccomandazioni, che pur troppo anche a i di nostri s'accostano a i tribunali. A queste si può dar qualche passaporto, qualor si tratta della Giustizia criminale, o per iscusare i rei, o per isminuire, o risparmiar loro la pena. Lo spirito della carità Cristiana gode in ciò de i Privilegi, sopra tutto in casi compatibili, ponderata l'umana fragilità e debolezza. Dee esso nondimeno camminar con sommo riguardo, ove la Giustizia proceda contra di certi malviventi diprofessione, il perdonare a i quali è un condennare il Pubblico a sofferir altri danni ed ingiurie. Ma per conto: della Giustizia civile, dirò in poche parole : le raccoman-) dazioni sono iniquità. Non pensa d'ordinario chi va a raccomandare, al mestiere ch' egli allora fa. Ma sappia, ch' egli va a pregare il Giudice, che commetta un'ingiustizia. Oh io non cerco, se non la Giustizia. Ma s'altro non bramate, perchè raccomandargli quella causa? O voi offendete il Giudice, temendo o sospettando, ch' egli sia capace di fare, o pur disposto a fare un'ingiustizia. Ma se il riputate un uomo giusto, ed incapace di operare ingiustamente: che mira può aver quella raccomandazione, se non di muovere il Giudice a sentenziare; come voi vorreste, quand'anche il suo sapere, e la sua coscienza gli suggerisse il contrario? Adunque a niuna onesta persona conviene l'impiegare i suoi

DIFETTI DELLA

ufizjin prò de'litiganti, supposto sempre che si litighi davanti a Giudici onorati e tementi Iddio. A gli Avvocati, a i Risccuratori tocca il raccomandar le cause con issoderar buone ragioni, e sarle gustare a chi dee prosseri la sentenza. E ad ognuno è lecito il raccomandar laspedizion delle cause, ma non già l'implorare i savori de'Giudici in savore altrui. Chi è che non si vergognasse di dire schiettamente ad un Giudice: Di grazia sentenziate per questa parte, o prosserite la sentenza contra di quell'altra? Ma lo stesso è virtualmente il pregarlo, che gli sia raccomandata la causa di quel tale suo servitore, suo parente, suo amico &c.

MA se disdice ad onesto uomo l'interessarsi per far vincere le cause civili a chichessia per via di raccomandazioni, incomparabilmente più disconverrebbe ad un Giudice il badarvi, e farne caso. Certo se mai avvenisse, che un d'essi, da che ha sentite le premure di un Potente, o di un ministro in favore di talun de i litiganti, cominciasse in suo cuore a pensar come si potesse sar piacere a sì qualificato personaggio, il veleno è entrato, e comincia a far operazione. Nè sarebbe sicuro scampo il dire, che a questo non si arriverà, quando vi avesse da essere intacco di coscienza. Mettete pure in cuor del Giudice la brama, che vinca più l'uno che l'altro de gli avversarj, questa avrà possanza di far comparire migliori le ragioni di quello, che le ragioni dell'altro, e saprà con ciò quietare anche la coscienza. E tanto più sarà da temere, quanto più saran grandi quei che raccomandano, al volere de'quali il poter servire è fortuna, e periglioso il fare il contrario. Non par credibile, che alcun Principe del Mondo Cristiano viva in questi tempi, certo più moderati e migliori di molti Secoli addietro, il quale esprimesse a' suoi Giudici chiaramente l'intenzion sua per la vintella d'auto, o per la perdita d'un alero . Potrebbe nondiname derfi , che un di qualche Principe premuroso certamente della Giustizia, disavvedutamente mostrasse più genio per l'una delle parti, & odio o sdegno per l'altra. Als ene basterebbs que-

GIURISPRUDENZA. Ro per Giudici debili di stomaco, o cacciatori della fortuna, ad inchinar la loro volontà ed intelletto verso dove va l'inclinazion del Sovrano. Non si può dire, quanto poco ci Z voglia a torcere il Giudizio nostro, qualora entri nel giudicare qualche anche minuta, non che majuscola passione. Buona parte delle liti si riduce quasi ad un punto indivisibile. Dall'una parte buone ragioni, dall'altra ragioni buone. S'ha da determinare il Giudice. Pochissimo manca, perchè egli inclini verso l'una, o verso l'altra parte. Quello, che facilmente il può fare risolvere, può essere una delle segrere passioni suddette, una raccomandazione, o qualche consiglio dell'amor proprio, che stende pur troppo la sua giurisdizione sopra tutte le operazioni nostre. Torno dunque a dire indifferenza, indifferenza ne' Giudici. E questa si studia d'averla, e diligentemente disamina se l'ha, chiunque porta sul tribunale timore di Dio, e sentimenti di vero onore. Venendo raccomandazioni, fanno sbrigarfene con galanteria, e più spesso con dar a conoscere il proprio dovere & obbligo a chi non vi facea riflessione. E'sommamente da lodare un uso de gli Auditori della Ruota Romana, Ruota di tanto credito anche per la fondata opinione d'essere esente da parzialità. Non rispondono essi a qualsivoglia Lettera di raccomandazione, sia pure di Principi grandi, sia anche di Re e Monarchi. Nè ha adito in cuore di questi onorati Ministri della Giustizia alcun timore di dispiacere ad altrui, o di perdere la sua buona grazia. Chi non ha petto, non si metra a fare il Giudice. E perciocchè possono intervenir tali riguardi e circostanze, che un Giudice si truovi in angustie, in poca libertà, o in grave tentazione, allorchè gli vien davanti qualche causa o di amico, o nemico, o di Potente, o di chi è già stato suo Cliente: dee la prudenza cercar allora le vie più proprie per iscusarsi e sottrarsi a quel Giudizio. I Legislatori nostri hanno per tempo anch'essi conosciuto, quanto sia difficile il trovare l'indifferenza suddetta in Giudici, qualora sieno nemici dell'una parte, parenti

dell'altra, o militino altre simili circostanze da poter giustamente dissidare della rettitudine del loro Giudizio, con permettere a i Litiganti di dichiarar dissidenti sì satte persone. Ma questa licenza è solamente riserbata per motivi noti, e pubblici, e che occorrendo si possano provare. Il male è, che tant'altre occulte passioni han forza d'insettar l'animo di chi dee giudicar della roba e de i diritti del popolo; e queste o non si possono prevedere e discernere, o certamente non si possono provare, nè per conseguente chiamar dissidente chi le nasconde in suo cuore. Allora Dio te la mandi buona: in pericolo si truova e la Giustizia e la roba.

ABBIAM veduto di fopra, che fin fotto gli antichi Romani giuravano i Giudici di profferir la sentenza, quale alla lor coscienza pareva la più giusta, e che era obbligo loro di ricordarfi, se Deum adhibere testem. Molto più fanno questa protesta i Giudici del Cristianesimo, che credono nel vero Dio ,e sanno, quanto egli vada gridando a gli uomini tutti, e massimamente a chi è assunto all'ufizio di giudicare: Justum judicium judicate. Ma aggiungo ora, che non basta il dire: io giudico secondo la mia coscienza, e giudico alla presenza di Dio, che vede il mio cuore, l'intelletto mio è persuaso, che la ragione stia per costui, enon per quell'altro. Acciocche questa coscienza sia quieta, si esige in primo 1. luogo il confiderare, se alcuna delle passioni suddette avesse mai prima dimandata udienza al Giudice per confortarlo a divenir parziale dell'una parte, o mal affetto all'altra; s' egli sentisse in sè inclinazione a favorir quel Guardinfante, che gli si è presentato davanti con bel soprascritto, e fin colle lagrime a gli occhi, fenza che l'incauto Giudice abbaffi i fuoi; o pure quel nobile, o ricco sì liberale, o pure abborrimento al disgustarli; s'egli in somma sia superiore a tutti i soffi dell'interesse, ed equalmente disposto a sentenziare per l'uno e per l'altro de' Litiganti; e tutto ciò con fincero esame, espezialmente allorchè il ricco ha lite, col povero, e il potente col debile. S' egli si truova veramente in questo

equilibrio, resta allora da eseguire un'altra sua obbligazio- 2. ne, che è quella di usar tutto lo studio e la diligenza necessaria per ben pesar le ragioni delle parti, le Leggi, e gli Autori allegati, per ricavarne i motivi di sentenziar più in una maniera che in un'altra: del che parlerò in altro luogo. Soddisfatto che sia a questi due obblighi e doveri nella formache conviene: allora con quieta coscienza potrà il Giudice venire alla sentenza. Ma dimando io: fassi ciò da tutti i Giudici, e fassi sempre? Mi son io maravigliato forte una volta di un Giudice, il quale dopo aver data una sentenza creduta iniqua da i più, diceva, essere stata tale,e sì dubbiosa . quella causa per le ragioni dell'una e dell'altra parte, che il Giudice potea dar la vittoria a chi egli voleva. Giudice ignorante, e quel che è peggio Giudice mal Cristiano. Quand' anche tale fosse a lui sembrata, doveva egli proporre una concordia, e non già profferire una sentenza. Da quando 1 in qua un Giudice è padrone della roba altrui, ed ha facoltà ed arbitrio di donarla a chi gli è più in grado? Era egli tenuto, se pur voleva sentenziare, ad esaminar con più esattezza la materia per iscorgere da qual parte preponderasse la ragione: altrimenti stando in quella indifferenza col favorir l'uno de i litiganti, certo è ch'egli fa torto all'altro. Ma di ciò al Cap. seguente. Siccome non è da comportare, che ne' Collegi Giudiziali quel Giudice, il quale secondo il suo intendimento crede, che Tizio abbia ragione, ed è venuto per dargli il suo voto, al vedere che già i più hanno deciso in favore di Sempronio, concorre anch'esso nella lor sentenza con allegar per iscusa; che già per gli antecedenti voti la causa è finita, nè più gioverebbe a Tizio il tenere per lui. S'egli giura davanti a Dio di sentenziare secondo la sua cofcienza, come poi mantien egli la parola giudicando contro ciò, che a lui pareva più giusto? Oltredichè per le revisioni e peraltri riguardi bene è che si sappia, se tutti i Congiudici, o solamente parte d'essi, abbiano data quella sentenza; e tanto più se, come talvolta accade, la pluralità de' i meno

mena filenziati a vesse decisa la causa colla contradizione de

i **già** l'Gienziati .

NE' voglio lasciar di dire, che non sapendo se non diffieilmente le teste umane trovare il mezzo, in cui consiste la virtù, la verità, e la Giustizia, persuaso che sia raluno del dover essere ben indifferente nel giudicare, allorchè qualche persona potente o amica viene a litigare davanti a lui, pocrebbe cotanto paventar de i rimproveri della coscienza, se la desse vinta a quel tale, che si mettesse a cercar solamente ragioni per pronunziar sentenza in savore del di lui avversario. Chi nol vede? sarebbe ancor questo cadere in un altro eccesso. Si avrebbe pur da avvedere costui, che in ispogliandosi dell'amicizia dell'uno, egli passa all'amicizia dell'altro. Ne'tempi delle Repubbliche Italiane pensando gli antichi nostri Savi a gli sconcerti della Giustizia, provenienti non rade volte dal non trovarsi i Giudici in un giusto equilibrio, e questo senza avvedersene essi (poiche il vendeze la Giustizia a visiera calata forse è di pochi) introdussero il costume di chiamare per Podestà e Giudici persone forestiere, affinche non avessero parenti ed amici nel paese, che pervertissero i lor Giudizi; nè permettevano loro ai andare a i conviri, nè di strignere familiarità con alcuno. Era, ed è da lodare il ripiego, che tuttavia si osserva in alcune Città. Ma nè pur questo basta. Converrebbe sequestrare i Giudici in un superbo palazzo con delizioso giardino a canto, macircondato di mura, come le fortezze, senza ch'eglino potessero ricever lettere, nè ambasciate da chichessia. Le cause portate al lor tribunale dovrebbono essere co i nomi finti, e in una Sala dietro ad un velo avrebbono da ascoltar le ragioni e i contrasti de gli Avvocati. Se in tal caso fallassero ne i lor Giudizi, all'ignoranza, o ad altri diffici faccibe ciò da attribuire: non cerso alla parzialità. Ma questi son vani ed impossibili ripieghi. Oltre di che a ben regolare il retto giudizio di chi amministra la Giustizia, può in molti casi influire assaissimo la conoscenza delle persone, delle lor affezioGIURISPRUDENZA. 11

fezioni, parentele, ed altre circostanze di tempo e di luogo, le quali possono somministrar qualche giusto ristesso e motivo per sar preponderare in mano dell'onorato Giudice le bilance più dall'una, che dall'altra parte. Però solamente resta, che si scelgano al ministero della Giudicatura (sieno cittadini, o sorestieri, poco per lo più importa) persone timorate di Dio, pratiche delle Leggi edel suo mestiere, che sappiano ben raziocinare; e poi pregar Dio, che l'indovinino in giudicare,

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Alcune massime, colle quali si dee regolare, chi maneggia le bilance della Giustizia.

HIUNQUE è destinato a ministrar la Giustizia fra il popolo, e a giudicar fra due parti contendenti di beni o di diritti, o pur di delitti e pene, avrebbe da piantarsi prima in testa alcune massime spettanti e necessarie al nobil usizio suo, dettate dalla diritta ragione, e confermate ancora dalla Legge scritta. A queste è obbligato il Giudice di attenersi, ed averse presenti: sì se non vuol fallare, o se per sua disgrazia fallando (il che talvolta può accadere contro la sua volontà) non vuol render conto a Dio delle sentenze sue. Dell'usizio del Giudice hanno egregiamente trattato vari Legisti e Teologi. Non son io per rivangar questo argomento. Solamente accennerò alcune poche osservazioni, delle quali sorse abbisogna più d'uno, che vien deputato accosì nobil mestiere.

LA prima massima è: Che nelle cause civili, dove si disputa di qualche Gius o punto Legale, o della mente de' Testatori o Contraenti, il Giudice è tenuto in coscienza a seguitar l'opinione più probabile; nè gli è permesso di attenersi ad un'opinio-

Digitized by Google

112 DIFETTI DELLA

ne probabile si, qualora nella contraria si offervi maggior probabilità. Grandi e lunghe dispute ha veduto od inteso il Secolo prossimo passato fra i Teologi morali intorno alla probabilità delle opinioni spettanti alle azioni umane per dichiararle lecite o illecite. Resta tuttavia fra le diverse sentenze, e dopo tante battaglie, dubbiofa la vittoria. Ma per quel che riguarda il dover giudicare della roba altrui, già è deciso, che non dee restare in arbitrio de' Giudici l'appoggiar le loro sentenze sopra una probabilità, proveniente da ragioni intrinseche od estrinseche, quando una maggior probabilità, massimamente se fondata sopra forti intrinseche ragioni, milita contro dell'altra. Moltissime son le cose, che son riservateall'arbitrio de'Giudici, anzi tante in numero, che poco averne trattato Bartolomeo Cepolla, anche il celebre Jacopo Menochio empie due Tomi de Arbitrariis Judicum : Arbitri giustamente riservati alla prudenza d'essi Giudici per bene del Pubblico. Ma per quel che riguarda il sentenziare del tuo e del mio, niuno arbitrio loro compete. Non son padroni i Giudici de i beni, che le persone litiganti portano davanti al lor tribunale, da poterne disporre, come meglio lor piace. Quella èroba altrui, e dee darsi a chi con ragioni migliori a sè la mostra dovuta; nè a lui senza grave ingiustizia si può torla per darla ad un altro. Parlano qui i primi principi della ragione, e questa massima vien confermata dal c. Juvenis de Sponsalibus con queste parole: In dubiis pars tutior est eligenda. Però la santa memoria d'Innocenzo XI. Sommo Pontefice condannò con tutta ragione questa proposizione, che è la seconda fra le opinioni da lui riprovate. Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem. Dalla Repubblica son costituiti i Giudici per ministri fedeli della verità e della Giustizia, con patto tacito ed obbligazione di cercar diligentemente, a qual delle parti più assista la ragione per favorir quella, e non già chi ha men di ragione. Altrimenti operando sappia chiunque Giudice, ch'egli obbligato a non sofferire, e a gastigare i

ladri, un ladro diviene anch'esso, perchè toglie la roba, e cagiona gran danno a chi per le ragioni più poderose, che quelle dell'avversario, ne è, o ne dee essere il padrone. Nè ci è chi non sappia, che anche il solo impedire con male arti ad alcuno il conseguimento di qualche cosa a lui dovuta, è grave delitto davanti a Dio: or quanto più peccherà chi ne priva chi ne è già in possesso, o se non possiede, ha gius migliore, che il possidente, per ottener quella roba? Nè già mancano Giudici, i quali vogliofi di favorir più l'una delle parti, che l'altra, si mettono a pescar ragioni, e ad accumular Autori, che parlano a tenore de'fuoi defideri. Lodato Dio, che tanto s'ha in mano da quetar la coscienza, e da sfibbiare un decreto contro la parte men favorita. Sarebbe, sto per dire, da desiderar, che tali Giudici fossero anch' essi chiamati in giudizio per lite loro fuscitata in occasion di qualche eredità o contratto. Probabilmente non amerebbono essi di vedersi giudicati con un somigliante metodo. Non basta dunque trovar tanto da poter credere fondata una sentenza. Sarà fondata, ma non farà giusta. C'è obbligazione imposta da Dio, e taciramente anche dalla Repubblica (sel ricordino bene i Giusdicenti) di cercare con egual premura le ragioni dell'altra parte, e gli Autori ad essa favorevoli. E qualora compariscano più forti, cioè più probabili che quelle dell'alrra parte, si dee abbandonar l'opinione men probabile in concorso dell'altra più probabile. Il che sia detto per chi ha il timore di Dio; perchè a chi non l'ha, e vien dato al popolo per gastigo, io non parlo.

SECONDARIAMENTE: Non debbano i Giudici col pretesto dell'equità assassinar la Giustizia. Certo è, che ne' tribunali Cristiani ha d'aver luogo l'equità, il cui dominio talmente si stende, che Giulio Cesare Calvino arrivò a formarne un ben grosso Tomo, e la cui sorza ed autorità tale è talvolta, che modera le Leggi, risorma i testamenti, abolisce i contratti, con ridurre alla miglior possibile proporzione le volontà e le azioni delle persone. Ma siccome buona.

Digitized by Google

parte

114 DIFETTI DE LLA

parte delle cose istituite o permesse nel mondo hanno il loro diritto, e il loro rovescio: così il privilegio dell'equità giustamente conceduto a i Giudici, facilmente può convertirsi in abuso, e in pregiudizio della stessa Giustizia. Ci sono stati, e ci saran sempre di coloro, che da che son posti ne' tribunali, si pensano d'essere superiori a tutte le Leggi, e a tutti i contratti, giacchè fanno di poter giudicare secondo l'equità. Però qualunque cosa pare alle lor gran teste, che abbia più di convenevole, giudicando essi, che l'uomo dovesse far più tosto così, che in altra maniera, la decretano. In lor mano va a pericolo ogni ultima volontà, ogni contratto, ogni patto. Vero è, che così ha voluto, così ha fatto quel tale: ma secondo la superiore sapienza di questi Eccellentissimi personaggi dovea volere e fare altrimenti : e così prescrive in fine la loro sentenza. Ora questo è un male, che si dee aggiugnere a gli altri inconvenienti del Foro, per gli quali maggiormente si rende incerta la Giurisprudenza, e dubbiosi i suoi Giudizj, e si potrebbe sovvertire affatto la Giustizia. Che al rigor delle pene s' interponga l' equità per isminuirle : per lo più sarà ben fatto. Che si sovvenga a gl'ingannati, e si riducano alla buona fede i contratti de gl'ignoranti. Che si stabiliscano Doti, alimenti, e mercedi congrue. Che si suppliscano le formalità mancanti, e si facciano altre simili provvisioni equitative: sarà da lodare. Ma che in tanti altri casi creda il Giudice permesso alla sua testa di riformare il Gius scritto, e gli Strumenti, con valersi d'un'equità non iscritta; e ch'egli voglia guastare i patti, non dolofi ed espressi, e non attendere i giuramenti, la conservazion de'quali tanto importa alla Repubblica, ed è comandata dal diritto delle genti, e dal Gius civile; e ciò perchè a lui parrebbe meglio, e più proprio da farsi diversamente: questa non è più un'equità, ma bensì un' iniquità; questa è una teriaca, che si converte in veleno. Veggasi ciò, che in questo proposito lasciò scritto il Tiraquello nel comento alla I. si umquam c. de revoc. donat. v. Libertis

GIURISPRUDENZA. 115

n. 16. dove cita anche l'autorità di Cicerone, e di Quintiliano. Molto più è da vedere ciò, che lo stesso Autore notò nel
Tratt. de Retract. §. 35. Glos. 1. n. 31. dove contro l'equità
immaginaria adduce l'autorità di Baldo, di Paolo da Castro, di
Curzio Seniore, di Giasone, e d'altri, dicendo fra l'altre cose:
Quor sum attinebat Leges scribi, si Judicibus liceret discedere
a scripto, si suo arbitrio Aquitatem singere? E volesse Dio, che
mai non traboccassero in questo abuso i Giudici della terra.

VIEN per esempio una vedova, che prende marito, e l'ammette in sua casa, con patto e scrittura d'accordo fra esti, che la medesima vuol essere padrona di tutto il suo avere, e disporne a suo piacimento, riferbandosi di costituirgli la Dote, quando a lei piacerà. Col risparmio e coll' onesto traffico suo, assistita ancora dal marito, acquista censi e stabili; e conscienza, e consenzo d'esso marito gli strumenti son tutti in testa di lei . Chiama nel testamento suoi eredi i poveri; al marito lascia l'usufrutto di tutto, tassandogli la Dote, caso che non gli piacesse l'usufrutto. Di tutto è ancora consapevole il marito, e dice d'esserne contento. Morta lei, il marito muove lite, pretendendo parte ne gli acquisti, a' quali ha cooperato; e salta in campo l'equità. Chiara è la convenzion feguita fra loro, espressi gli stromenti; i patti s' hanno da attendere : non importa; l'equità vuol essere ascoltata. Di più non ne voglio dir io. Tornerò bensì ad inculcare, che l'equità cervellorica de' Giudici non è da tollerare; e quando le Leggi e gli Statuti fon chiari, ancorchè rigorofi; e quando le volontà de contraenti fono manifelte, e senza frode: la Giustizia, e non l'equità, ha da decidere le liti; perciocchè in casi tali, come osservò Stefano Graziano Discept. For. Cap. 539. n. 25. non dicitur Aguitas, tamquam sit ex motu & affectione animi contra Jus seriptum; ideo non est sequenda, immo per Judices evitanda. Alioquin nibilesset certum ac perpetuum in Jure nostro, quibuslibet detorquentibus causarum statum ad quamlibet imaginariam & abusivam Aquitatem, que non adjuta Legibus non

non est curanda, & secundum eam non posse judicari dicunt omnes in l. placuit ff. de Judic. &c. Altrimenti si faran tutto di ne i tribunali delle novità, e i Giudici si attribuiranno un' autorità, che è riserbata al solo Principe, cioè quella di fare e di disfare le Leggi; anzi un' autorità non competente nè pure a i Principi, cioè quella di dar la roba altrui a chi più è loro in grado. Pongasi per esempio, che prescrivendo lo Statuto ciò, che può lasciare un marito Testatore alla moglie : cioè o mille lire di proprietà, o l'usufrutto de' suoi beni: uno lasci alla moglie cinquecento o mille Scudi in proprietà, con istituire erede un estraneo; e che i Giudici misericordiosi decidano in favore di esso legato per motivo dell'equità, parendo verisimile, che in tal caso il Testatore mancante di eredi suoi, e di parenti capaci di succedere ab intestato, possa gratificar la moglie: giacchè il motivo de gli Statuenti sembra essere stato il solo riguardo de'figliuoli, ed agnati, affinchè loro non pregiudichi l'importunità o la lusinghiera eloquenza delle mogli. Ma questo sarebbe un voler aggiugnere allo Statuto una Legge nuova; il che non è permesso a i Giudici. Questo è un interpretare con troppa libertà la mente de gli Statuenti, i quali ficcome gente savia, ben sapeano facile il caso, che morissero mariti senza figliuoli e parenti chiamati dalle Leggi, e testassero in favore d'estranei, e se avessero inteso di eccettuar tali casi, avrebbono agevolmente saputo ristrignere la tassa sudderta con un exstantibus liberis & agnatis, e pure non han voluto farlo. Ma s' eglino, che ne aveano l' autorità, non l' han fatto: come vorrà farlo, chi non ha uguale autorità? Fors' anche quel Testatore contro sua voglia, e per non aver guerra in casa, lasciò que' mille Scudi alla moglie; nè ebbe difficultà ad appagarla, sapendo che lo Statuto vi avrebbe rimediato a suo tempo. E pure potrebbe darsi chi sentenziasse in favor della donna, e si credesse di potere riformar in ciò lo Statuto. Al Principe ha da ricorrere per la dispensa, chi vuol esentarsi dalla Legge; nè già questa dispensa. l'hanl'hanno da concedere i Giudici.

IN terzo luogo bench' io l'abbia ricordato altrove, pure gioverà ripeterlo ed inculcarlo ancor quì. Molte, anzi moltissime cose son rimesse dalle Leggi all'arbitrio de' Giudici ; ma questo arbitrio non dee mai essere per l'esito, o sia : per la sostanza della lite. E questo arbitrio, anche nell'altre parti ed occurrenze non sostanziali, altro non vuol significare, che è rimesso, non alla volontà o vogliam dire al capriccio, ma bensì alla prudenza del Giudice, il decretare interlocutoriamente dilazioni, visite, stime, salari, esami, e fimili cose, come conviene ad uomo savio e dabbene, e ciò senza lasciarsi condurre dall' affetto all' una delle parti, ma dal solo amore dell'equità. Poichè quanto al punto sustanziale delle liti, convien ripetere, che niuno arbitrio si concede al Giudice; e son persuaso, che ogni Giudice lo sa, o lo dee sapere. Egli è tenuto a pronunziare secondo l'intelligenza e coscienza sua in favore di chi vien creduto da lui più assistito dalla ragione, anche contro al parente, all'amico, al Principe stesso; avvertendo di esaminar preventivamente se stesso davanti a Dio, se entri nel suo giudizio propensione più all'una delle parti, che all' altra, e s'egli abbia studiato più per dar la vittoria a questo, che a quello. Dansi, egli è vero, cause sì imbrogliate e dubbiose, che può restar sospeso il Giudizio anche de' più barbuti professori della Giurisprudenza. In caso tale non piò, cioè non dee il Giudice profferir sentenza a capriccio, ma dee ricorrere all'uno de i due seguenti partiti. Innanzi nondimeno di accennarli, merita cenfura l'avere scritto il Deciano Apolog. c. 19. n. 17. che in dubiis valde & perplexis quastionibus excusatur Judex, si pro amico judicat. In pruova di che cita Innocenzo c. ne innitaris de Constit. e Baldo nel Cons. 492. n. 1. in fine in 3. e l'Afflitto nella Decis. 384. E questo una volta fi chiamava il punto dell'amico, ficcome abbiamo dal Tiraquello, e dall'Azzoguido. Ma erronea è sì fatta opinione, secondo il sentimento giustissimo de i Teologi, per-

chè in costui non è la conoscenza, o per dir meglio la perfuafione della giuftizia, la qual giudichi, ma bensì l'affetto, o sia la passione : il che non è mai lecito, ove si tratta della roba altrui, e sarebbe anche peccaminoso, avvegnachè per avventura si scoprisse dipoi, che la sentenza fosse giusta. Il legittimo ripiego in casi tali primieramente è, come altrove si è accennato, che il Giudice esorti alla concordia e transazione amichevole le parti, da farsi o privatamente fra loro, o pure di lor consenso dal Giudice medesimo. Può egli anche comandarla. Così han configliato o praticato in varj cafi i Socini, Filippo Decio, Paolo da Caftro, il Cumano, il Fulgosio, la Ruota Romana, ed altre Ruote, e sopra gli. altri ne parla il Boerio nella Decis. 42. n. 39. Ma quando pure non si elegga questa via, che pare la più onesta e ragionevole, ma che ne' tribunali del Regno di Napoli è stata proibita, perchè era passata in abuso secondo lo stile dell' umana malizia: almen conviene, che il Giudice, se vuol giudicare senza intacco della coscienza, deponga prima il dubbio; essendochè per parere del Navarro, e d'altri non pochi Teologi, a' quali fi unisce anche il Menochio de Arbitri Judic. Lib. 2. caf. 339. non lice al Giudice di giudicare, finchè sta in dubbio: perchè non sa, se tenendo per l'una parte, possa commertere in giustizia per l'altra. Dee egli dunque in tal caso esaminar meglio il fatto, ponderar più attentamente le ragioni, e senza prendere configlio da qualche segreto affetto, uscire di quell'indifferenza e dubbietà, in cui si ritrovava, con persuadersi, che più abbia ragione l'uno de i litiganti, che l'altro. Allora giudicando, sarà in salvo la sua coscienza. Sanno i Leggisti, che ne' casi dubbiosi più si dee favorire il reo, la Dore delle donne, i figli, gli agnati, il testamento. Dovrà nulladimeno il Giudice con egual premura pesar le ragioni opposte, per profferire la sentenza, per quanto è possibile, conforme alla verità, all' equità, e alla Giustizia.

FINALMENTE si vuol avvertire, essere da lodar som-

ma-

GIURISPRUDE NZA. 119 mamente, e da praticarsi in ogni tribunale, ciò che spezialmente si usa dalla Ruota Romana. Cioè che i Giudici hanno da motivare, cioè sinceramente esporre ne contradittori, o allorchè i Giurifti vanno ad informarli, quelle difficultà, che loro occorrono contro le ragioni dell'una parte, e i motivi d'inclinare più all' altra. In qualche paese questo motivare ha fatto prendere in sospetto il Giudice stesso, quasi parziale dell' una delle parti, con ricorrere poi al Principe a fin di ottenere Aggiunti . Ma i saggi Principi non dovrebbono ascoltare somiglianti ricorsi, nè ammettere come sospetti i Giudici per frivole disfidenze; ma solo rimediare, allorchè si adducono giusti motivi di non voler quel Giudice, o di bramarlo accompagnato. Per altro non può non riconoscersi per giustissimo il sudetto costume di morivare, perch' esso non è meno utile alla coscienza del Giudice, che al bisogno de i litiganti. Allorchè gli Avvocati o Proccuratori intendono dalla bocca stessa di chi dee giudicare, quali opposizioni gli bollano in capo, possono, se han ragione, rispondere quanto conviene per ispianare quelle difficultà, ed appagarlo. E dovendo, ficcome altrove abbiam detto, essere il Giudice fino all'ultimo docile, e disposto a mutar la conceputa opinione, qualora ne sopravenga una più forte e più ragionevole: resta speranza alla parte di far cambiare sentimento, e di guadagnare la causa. Per conto poi de'me-

tendenti le ragioni, che più li muovono in favor di questo, che di quello, a fine d'illuminarsi, se per avventura si vengano a sciogliere le palesate dissicultà, e si faccia conoscere salda più che mai la ragione di quella parte. Non credo poi, che abbiano bisogno di miei documenti i Giudici per sapere l'obbligo loro di ben esaminare, se le dottrine, decisioni, ed altre autorità allegate, feriscano ben il punto

desimi Giudici, giacchè essi altro onoratamente non deside-.
rano, che la verità e la Giustizia, assaissimo giova ad assicurar la loro coscienza quel palesare schiettamente a i con-

che si controverte. Tuttavia non nocerà ad alcuno il ricor darlo

Digitized by GOOGLE

120 DIFETTI DELLA

darlo; perciocchè pur troppo miriamo infilzarsi da i Dottori Leggi e paragrafi, e citarsi tanti Autori, e decisioni,
senza badare, se al caso presente si adattino quelle generalità, conclusioni, e pareri, che forse ben servirono in un altro
caso, ma non possono servire nel presente per la diversità
delle circostanze. Que'Giudici, che si chiamano Fuggistatica,
niun pensiero si prendono di questo confronto. Tocca, dicono
essi, all'Avvocato o Proccurator contrario, il dilucidar queste
cose, e a noi di sentenziare. Ma chi ha retta coscienza, ed ama
anche l'onor suo, non parla, nè opera così. Che vuolmai dire
il confessarsi da ognuno, che i Giudici debbono studiar le causse per poter profferire una giusta sentenza? Questo obbligo
appunto inchiude anche il confronto suddetto. Ma forse nella nostra Italia non si truovano Giudici sì trascurati, e dimentichi del loro usizio, e però altro di più io non soggiungo.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Del pernicioso disetto della Giurisprudenza per la lunghezza, delle liti.

ON ci sarebbe bisogno, ch'io mi mettessi a provare la lunghezza, per non dire l'eternità delle liti, praticata ne'nostri tempi; perchè non v'ha persona, che metta per poco il piede ne' tribunali, o che per sua disavventura siabitato costretto ad intentare, o a sosserire una lite, che non sappia, se si sbrighino presto o tardi sì fatti combattimenti. E questo è male non di un paese d'Italia, ma di tutti; nè de'soli nostri tempi, ma anche de gli antichissimi, e molto più de gli ultimi passati Secoli. Da che insorsero nel Secolo xII. le Leggi Romane, e cominciò il gran sapere Legale ad agitar cause civili, si cominciò ancora ad inventar tutte le maniere possibili per tirarle in lungo. Sarà stato per mettere ben in chiaro la Giustizia, per dilucidar tutti i dubbi, onde non resti luogo di fallare a i

Giudici. Volesse Dio, che almen questo si ottenesse. Quel che di certo si ottiene, è che quanto più vanno in lungo le cause, tanto maggior provento viene a gli Avvocati, Proccuratori, Sollicitatori, e Notaj. Ed è suor di dubbio, che quanto più di atti giudiciali si sa, tanto più crescono le spesse de' miseri litiganti. Che del resto, a riserva de i fatti, che possono ricevere maggior lume dall' esattezza in esaminar carte e testimoni, le cause, che vertano in disputa di unpunto di ragione, o in materia conghietturale, se oscure erano sul principio, seguitano ad essere tali anche dopo anni & anni di dibattimento nel Foro, sinchè un Giudice l'intenda più in un modo, che in un altro, e ssibbj una sentenza in danno dell' una delle parti, e consolazione dell' altra.

ORA non si può dire, quante invenzioni, remore, e futterfugi abbia trovato, e metta tutto di in pratica quella. scienza, che è destinata per ministrare; o far ministrar la Giustizia, affinchè questa o non si faccia mai, o si faccia il più tardi che si può. Questa è una delle importanti lezioni, a cui s' applicano i Candidati del Foro; questo l' esercizio familiare di chi fa il riguardevol mestiere di patrocinare attori o rei. Le loro prassi giudiciarie osservatele bene nello Specchio di Durando, ne' Libri di Carlo Pellegrino, del Ridolfino, del Corradi, del Maranta, e d'altri, vitroverete una selva d'intricatori e di eccezioni dilatorie e declinatorie per tirare in lungo, e se potessero per perpetuare le liti. Allorchè avrà taluno dato principio a gli atti giudiciali inun tribunale, ed avrà continuato il corso di varie citazioni ed iltanze, senza che l'avversario risponda: voi crederete, che questi si dia per vinto, nè vi manchi altro che la sentenza del Giudice. Ma eccori scappar fuori lo stesso avversario coll' eccezione dell' incompetenza del Giudice, e lo sfortunato attore, che avea fallato via, verrà costretto a tornar da capo per un' altra. Andava verso Levante, gli converrà voltarfi a Ponente. Anzi può questo Privilegiato rispondere a varie istanze, e poi prima del Conclusum in causa con isto-

derare il suo Privilegio burlarsi di tutte quelle, e di tutti quegli atti colla declinatoria del Foro. Si può egli udire di peggio ? Quasiche costui col consentire nel Giudice, che l'ha citato, o almeno col non ripugnare, benchè citato: non abbia tacitamente rinunziato al suo Privilegio, e non v'abbia da essere pena a chi in tal guisa si fa besse della Giustizia e de' suoi Ministri. V' ha qualche paese, in cui si danno vari tribunali, da' quali dipendono alcune gerarchie di persone . S' è talvolta veduto, che un reo civile dopo essere giunto alle strette in un tribunale, se n'è sottratto coll'allegar la fua dipendenza da un altro. E da che anche in quest' altro s' è trovato sull' orlo di dover pagare, coll' addurre la patente d'altro tribunale, è scappato di sotto. E queste iniquità si permettono, nè mai pensano i saggi Principi a mettere rimedio a queste ferite e discrediti dell' umana Giustizia. Che nell' ingresso della lite si apponga l'incompetenza del Foro, o del Giudice, può camminar con tutti i piedi;ma dopo aver confentito nel Giudice, ed avere esperimentate le sue ragioni, il sottrarsene con sì fatte scappatoje non potrà mai chiamarsi un giusto Privilegio; ma bensì un vero Pravilegio.

ANDIAMO nondimeno avanti, perchè nè il Foro, nè il Giudice si può in sine ssuggire. In sì disgustoso aringo non s' ha da perdere d'animo il citato. Se gli troveran vie da prolongar la battaglia. E primieramente dovrà fare istanza, che sia legitimata la persona dell'attore; ch' egli pruovi prima concludentemente d'essere figliuolo, erede, cessionario, donatario &c. che non sia ascoltato il di lui Proccuratore senza mandato speciale, e se vi sarà uncino alcuno da attaccarsi, potrà impugnarsi lo stesso mandato e quand'anche il Giudice lo decreti sufficiente, per parere di Bartolo, e dell'Hondedeo si potrà appellare da un tal decreto. E queste son le belle dottrine de' Barbassori di questa tanto stimata professione. Si sogliono ancora dal reo apporte altre eccezioni dilatorie, come di dar fidejussione de stando juri, de judicio sissi, de judica-tam solvendo: Eccezioni giuste in alcuni casi, in altri ingiu-

GIURISPRUDENZA.

fte, e tutte sempre esticaci per prolongare il molesto combattimento. Prima eziandio di contestar la lite si può muover guerra al Libello con impugnare gli equivochi e l'oscurità del medefimo, di modo che sia obbligato l'arrore a mutare o spiegare, o il Giudice a profferirvi sopra un decreto. Ed occorrendo si fa valere l'istanza pel giuramento di calunnia. Contestata poi la lite, lungo sarebbe il voler registrare, quanre istanze, e risposte, quanti termini si concedano, anzi sieno creduti necessarj. È qualora eziandio si sia ottenuto dal Principe, che la causa venga sbrigata sommariamente, fenza figura di giudizio, ed osservata solamente la verità del fatto: tuttavia si esigono molti di questi termini giudiciali, e molte dilatorie, perchè i Giudici ordinari de' nostri tempi, inteso e chiarito un fatto, o letta una scrittura, non attribuiscono a sè tanta penetrazion di mente da saper decidere su due piedi una contesa: il che pure san fare tanti altri Giudici minori nelle cause occorrenti fra la plebe. Cosa curiosa ancora si è, che quand'anche si accordassero i Litiganti a volere, che sommariamente, e senza il Rituale delle lunghezze prederte, fi giudicasse la lor causa, tuttavia insegnano i nostri Dottori, non essere ciò da permettersi: perchè siccome il malato non morrebbe bene senza le formalità della Medicina, così non potrebbe effer buona e valida quella fentenza, a cui mancassero le formalità Legali.

NON sia vero, ch'io ami si poco i Lettori da volerli meco introdurre per diporto nell'ampio e spinoso Laberinro
delle cause Giudiciali, e ne' grossi processi, che a cagion d'
esse si formano. Preghino essi più rosto Dio di non aver mai
da imparare a loro spese, che paese sia questo. Si spaventerebbono essi troppo, o almeno infinitamente si annojerebbono, se volessi far loro vedere per minuto il corso, corso
nondimeno di testuggine, con cui si guidano le liti sorensi.
E massimamente dove s' intralciano esami, pubblicazioni, e
ripulse di Testimoni, colle repulse delle repulse, remissoriali, restituzioni in integrum, rivocazion d'attentati, com-

24 DIFETTI DELLA

pulsorie, e simili. Aggiungasi la smisurara abbondanza dele le ferie, e de'giorni feriali, ne' quali suol tacere il Foro. Terminato anche il processo, non accennerò, quanti altri scampi restino per continuar la battaglia, ed impedire che non si pronunzi la sentenza. Pronunziata poi questa, se non è di Giudice, o Tribunal supremo, non suol già essere finita la guerra. Eccoti l'appellazione; e dopo la sentenza profferita, ma il più tardi che si può, in quest' altro tribunale, succede un'altra appellazione ad altro tribunale. O puro in alcuna delle Ruote principali da tre ordini di Giudici diversi sogliono emanar tre sentenze. Nè vi credeste con gran fretta, perchè già è deciso, che col piè del piombo s' ha da procedere sempre nel ministrar la Giustizia, per accertare il punto della ragione. Spesso nondimeno avviene, che fra le due, o le tre sentenze, una sia con voto contrario all'altre, o alla precedente. Forse la medesima varietà di sentimenti si proverebbe, se la stessa causa fosse di mano in mano portata ad altri innumerabili Giudici e Tribunali.

LA conclusione di tutto questo si è, che la soverchia sterminata lunghezza delle liti per tante sottigliezze, giri, e rigiri, inventati dall'acutezza de' Causidici, è divenuta un male familiare dell' Italia, e di tant' altri paesi Cristiani, e male di fommo incomodo e danno a chiunque per sua disavyentura dee fare o sostener delle liri. Quand' anche si tratti di un credito liquido ed incontrastabile, a cui non v'ha giusta opposizione alcuna, e che dourebbe shrigarsi alla prima comparsa del debitore: se questi ricorrerà ad un Proccuratore onorato, gli saprà questi colle sole eccezioni generali, e molto più col resto delle cavillazioni, che non mancano a chi ne vuole, guadagnar più mesi di respiro a soddisfare. Anzi alcuni Statuti talmente assistono al debitore, che quasi li direi composti da' Domeri, bisognosi anch'essi di pagare il più tardi che potessero i debiti propri: E con tanto istanze, e risposte, pruove, ripruove, e decreti, sì fattamente s'ingrossano i processi, scritti con tre parole per riga,

126 DIFETTI DELLA

laterie Legali, le ferie, le vacanze. Truovansi liti, e sorse in comi paese, cominciate più anni sono sorse sei, sorse dieci, sorse venti, delle quali tuttavia si aspetta s'ultima decisiva sentinza. E peggio poi, se da una Città di Provincia debbono queste passare a i tribunali supremi della Capitale, lontanissima tal volta, e dove si comperano a più caro prezzoi disensori delle pretensioni o ragioni altrui. In somma la Giustizia del mondo, anche mirata solamente da questa parte, cioè dalla lunghezza delle liti, se non comparirà un'ingiustizia, almeno sarà da dire una gran gabella di chi è sorzato a chia-

marla in ajuto.

ORA questo malanno, che non è lieve nell' umano commerzio, si vede, si pruova, e benchè se ne conosca l'eccesso. e massimamente se ne lagni chiunque v' incappa: pure s tellera . Quel che è più, nè pure alcuno de Principi, benchè amanti del Pubblico bene, pensa a mettervi riparo. Oui nondimeno potrebbe facilmente saltar sù qualche Curiale, protettore della magnifica professione sua, e mettersi a provare, che non solamente è utile, ma anche necessario l'ordine giudiciale, che si pratica oggidì, sì per mettere in chiaro i fatti, intorno a' quali s'ha da giudicare, sì per poter dedurre le raggioni delle parti, esaminarie, liberarie da gli equivoci, inganni, e sofisticherie. Gli sarebbe fors' anche facile lo stendersi col ragionamento intorno all' opportunità di quegli atti per ben istruire il Giudice, ond'egli fondatamente possa devenire alla sontenza, e questa, per quanto si può mai, conforme all'equità e Giustizia. Masempre si replicherà, che più facile sarebbe il dimostrare l' inutilità, e niuna necessità di molti usi del Foro; e che senza pregiudizio alcuno si potrebbono abbreviare i processi, e le liti; e potendosi, si dovrebbe farlo; e si sarebbe già fatto in tutti i paesi, se i Causidici tutto quel sucro potessero sperar e ricavare da una causa, speditamente finita, che dalla medefima tirata in lungo per anni parecchi. Come pafsasse al tempo della Romana Repubblica, cioè se si sbrigaslero.

GIURISPRUDENZA. sero, o si prolongassero di molto le liti, forse non si potrà ben chiarire. Ma essendo allora poche le Leggi, poche le azioni ed eccezioni, e i testamenti più semplici, e senza fideicommiffi, e giudicando il Pretore, e i vari Giudici fenza. gli eterni e spaventosi processi d'oggidì: è da credere, che corte riuscissero le loro liti. Ma da che crebbero tanto le Leggi, e le sottigliezze e cavillazioni de' Legisti, cominciarono ancora a farsi quasi eterne le liti; e che così fosse a' tempi di Giustiniano, lo vedremo fra poco. Noi appelliamo barbari i Longobardi, e i Franchi, e v'ha taluno che scioccamente 🧢 ha appellate Afinine le lor Leggi, quantunque Leggi quafi tutte lodevoli e buone. Ma certo nella lor semplicità erano esti esenti da quel malanno dannosissimo, di cui ora parliamo. In uno, o due, o tre placiti ordinariamente si soleano produr le scritture, e i Testimoni occorrenti, e dir le ragioni delle parti, e si veniva tosto alla sentenza. I Conti, cioè i Governatori delle Città, o i Messi Imperiali, delegati dal Principe, ascoltavano le dimande o querele, e col parere de' Giudici ordinari affistenti a i Giudizi, decidevano in breve le controversie. Che se il reo citato non compariva, e l' attore provava il suo diritto, si metteva questi senza tante girandole in possesso del fondo preteso, con salvar le ragioni allo spossessato. Di questo passo camminò la Giustizia. nell' Italia fino all' anno 1100 dopo il qual tempo riforte le Leggi Romane, e aguzzando l'ingegno chi le professava, venne a poco a poco a rientrar nel Foro la sofisticheria, e la bell' arte dell'offendere e schermir giudiciario, che tanto fa durare i combartimenti coll' esterminio delle famiglie. Dico coll' esterminio, e parlo co' sentimenti della Ruota Romana Decif. Recent. 461. n. 6. Par. r. dove è scritto delle liti, quas interest Reipublica quanto citius finiri. Etenim non solum. consumuntur familia in expensis & jurgiis, verum etiam bomines in illis distenti publicis muneribus vacare, & aliorum hominum commodo deservire prohibentur. E però la medesima Ruota nella Decif. Recent. 147.n. 5. Par. xv. così grida: Liceat exclamare malas Lites, pejoresque beneficiales, hoc magis malignas, & maleficas, ac pestilentes, que litigantibus, nisi commorientibus communi clade, non commoriuntur, nec pugna finem, cum jacet hostis, babet. E nella Decis. 325. n. 11. Par. xIV. e nella Decif. 479. n. 19. Par. XIX. T. 2. abbiamo, che litibus vexantur animi, & facultates dilabuntur; prafertim in urbe, ubi non fine magno dispendio lites agitantur.

AL veder dunque il disordine, e i gravi danni, che provengono alla Repubblica, non dirò già dalle liti, perchè ad esse non v'ha rimedio, ma alla prolissità delle medesime, tutti, credo io, a riserva de' Curiali, grideranno: come mai si conosce, si pruova, e tuttavia si tollera una tal cancrena? Come non s'accingono faggi Principi col configlio di persone, dotte insieme e disinteressate, a curar queita pubblica malattia: con fare, che giacchè non si possono schivar le liti, queste almeno si decidano in tempo breve e discreto? Ma per buona fortuna v' ha pensato, tanti Secoli fono, lo stesso Augusto Legislator Giustiniano, le cui parole son queste nella l. properandum ff. de Judiciis. Properandum nobis visum est, ne lites fiant pane perennes, & vita hominum modum excedant, cum Criminales quidem caussas jam nostra lex biennio concluserit; & quum pecuniaria caussa frequentiones fint, & fape ipfa materiam criminibus creare no scantur: præsentem Legem super his per orbem terrarum nullis locorum veltemporum angustiis coarctandam, ponere censemus. Itaque decernimus, omnes Lites super pecuniis quantacumque quantit atis, five super conditionibus, five super jure Civitatum, sive privatorum fuerint illatæ, sive super possessione, vel dominio, vel bypoteca, vel pro aliis quibusdam causs, pro quibus hominibus inter se litigandum est, non ultra triennii metas post litis contestationem esse potrahendas. Talmente comanda Giustiniano, che ogni causa civile fra i particolari sia decisa entro il termine, di tre anni (tempo per altro molto esorbitante) che quand' anche le parti volessero prolungarle più oltre, il Giudice non dee ascoltarle, ma ha da profferir la sentenza.

Anche Innocenzo III. Sommo Pontefice nel c. Finem. de dolo & contumacia, mostrò il suo desiderio, che si abbreviassero le liti. Finem, dice egli, litibus cupientes imponi, ne partes ultra modum graventur taboribus & expensis, prescrive qualche regola per coloro, che maliziosamente esigono dilazioni per dedurre eccezioni, che di presente dicono di non poter provare. Clemente V. anch' egli desiderò di rimediarvi in molte cause Ecclesiastiche con dire nella Clement. dispendiosam de Judiciis: dispendiosam prorogationem Litium (quam interdum ex subtili ordinis judiciarii observatione caussarum; docet experientia provenire) restringere in subscriptis casibus cupientes: Statuimus, ut in caussis super electionibus &c. procedi valeat de cetero simpliciter, & de pluno, ac sine strepitu judicii & figura. Così Imperadori e Papi. Nè v' ha forse Statuto alcuno delle Città d' Italia, in cui non sia provveduto per la moderazion delle liti, anzi maggiormente ristretto quel tempo, che abbiano a durare, essendo sembrato anche troppo smoderato ed eccessivo a molti il tempo di tre anni prescritto, siccome abbiam veduto, da Giustiniano. Fragli altri lo Statuto di Modena nel Lib. 11. Rub. xv. de in jus vocatis, ordina, che nel termine di cinquantacinque giorni utili, da che è contestata la lite, debbano effere dedotte le pruove, opposte le eccezioni, prodotti i testimoni, e terminato il processo; e poscia sei mesi continui per poter presentare al Giudice tutte le scritture e il processo. Il che fatto il Giudice nel termine di venti giorni utili debba senz' altro profferir la fentenza. Provvide ancora esso Statuto Lib. 11. Rub. 16. al traffico, che si fa nel Foro delle eccezioni dilatorie, perentorie, e miste, per prolongar la battaglia: e ciò, dicono que' saggi Statuenti, perche nobis cura est lites, que immortales jam fere facte sunt, diminuere, ac laboribus & dispendiis (quoud fieri potest) litigantes levare. Più stretto di tempo è anche lo Statuto di Bologna, più ancora quel di Milano; e lo stesso si può offervare in altri simili Statuti. MA a che servono questi saggi e ben pensati regolamen-

ti de' nostri Maggiori? Se ne ridono i Giudici e Causidici de' nostri tempi.Le cause han d'aver quelle gambe e que passi, che effi vogliono, e non già quelli, che son determinati dal Gius Comune e Statutario, ridendosi i moderni Giuristi spezialmente di quella buoni gente, che formando gli Statuti pretese, che in tutte le cause civili si avesse da procedere summarie, & de plano, fine strepitu & figura judicii, omnibus rejectis cavillationibus & sola facti veritate inspecta, come ha lo Statuto di Bologna Lib. 11. Rub. De vocatis in Jure. Oggidi forse non v' ha Città, in cui non s'incontrino liti strascinate per anni & anni, ed anche trasmesse a gli eredi. Che se taluno ricorre supplichevole a i Giudici per la spedizione, a fin di levarsi di dosso le spese, e il batticuore dell'ansietà o del timore : la risposta è in pronto: che tocca a i Proccuratori lo sbrigar le cause, e senza prendersi pensiero alcuno, e senza voler provvedere, caso che amendue i Proccuratori, o almeno l'un d' essi, vadano più che tutt'altro studiando di non finirle giammai, o di terminarle il più tardi che sia in lor mano. Oraegli è certo, che non v'ha paese, in cui non sia comune il lamento per la dispendiosa lunghezza delle liti, ed in alcuni giugne questo micidiale oppio ad uno stomachevol eccesso. Ma se è così, ragion vuole che se ne desideri, e se ne promuova efficacemente da i Principi, e dalle Repubbliche il rimedio, se non con altro, almen coll'offervanza de gli Statuti, e colla facilità ancora a concedere la deroga delle ferie. Meglio nondimeno sarebbe il ricercare, se anche gli Statuti fossero in questa materia troppo indulgenti col nonfare distinzione fra causa e causa. Che una d'essa dipendente da esami di molti testimoni, da remissoriali, e da altri accidenti, per cagion de'quali non si possa speditamente formare il processo, e stabilire il fatto: si esigerà più tempo, che in altre cause. Ma qualora tutta la disputa provenga dall', intelligenza di un folo testamento, di un folo Strumento, perchè mai tante dilazioni e filaterie? E se la battaglia si riduce ad un punto Legale : come differir cotanto la fenten-

za? Certo è, che la maggior parte delle cause si potrebbe spedire sommariamente, e senza figura di Giudizio; e questa maniera sbrigata di giudicare vien lodata ed approvata come giusta da i Savi, e da i Legislatori stessi : laonde non si sa intendere, perchè posposta questa via breve, si ricorra all'altra sì lunga ed eterna con tanto danno di chi è costretto a passar per quella traffila. lo potrei qui riferir le doglianze di vari Scrittori intorno a questa peste nociva di troppo alle Repubbliche, e i lor defideri di vedervi posto riparo da i Principi di bel genio e di mente sublime; ma mi contenterò di rapportar le parole del folo Conringio, Scrittore di gran nome fra i Tedeschi . Nell' esercitazione vi. de Judiciis Reipub. Germ. toccando anch' egli con mano non men vigoroso e pernicioso nella Germania, che in Italia, questo difordine, così parla: Omnino danda est etiam atque etiam. opera, ut litium hec multitudo & diuturnitas, que haud multo minus perdit Germaniam atque Dis militaris, emendetur. Quod ip sum fortasse poterit fieri, si in temere litigantes omnes, & seorsim in litium patronos, gravissimis ponis animadvertatur. Si Judicibus nibil ex partium sportulis aut muneribus sit expectandum; sed cogantur illi publicis stipendiis esse contenti. Si processus judiciarius ad priscam simplicitatem, qua tot Saculis floruit Germania, quaque in omnium. veterum Rerumpublicarum optimarum Foris, in suis Hæbræorum ab ipso Deo fuit probata, si non omni ex parte, saltem potiore, reducatur. Si postremo quacumque in controversiam trabi folent, singulis in locis, Legibus Plebi etiam, quoad fieri potest, perspicuis definiantur. Certe quamdiu omnia bac in Germania sunt observata, Litibus nusquam laboratum fuit.

QUEL che è strano, quanto più la Giutisprudenza si credeva più in siore, perchè provveduta di abbondautissime Leggi, e di Consulti d'insigni Legisti, e però sembrava, che più facilmente, e con piede più sicuro si avessero a sbrigar le cause: allora maggiormente si dissicultò la spedizion delle cause, perchè quelle medesime tante Leggi servivano

R 2

Digitized by Google

ad imbrogliar le menti de'Giudici, a trovar de gli uncini; e a prolungar le decisioni collo spezioso pretesto di ben depurare la verità, e mettere in chiaro il giusto. Così accadeva, dappoiche que' gran lumi della Giurisprudenza Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino, Scevola &c. ebbero arricchito il Foro de'loro celebri scritti. Così tornò a farsi, allorchè a' tempi d'Irnerio nelle Scuole di Bologna risuscitò per così dire la Giurisprudenza Giustinianea, e cominciarono a risonar dapertutto digesti e codici. Però S. Bernardo, che fiori ne'principj di questo felice risorgimento delle Leggi, se ne lagnava in iscrivendo a Papa Eugenio III. Lib. 1. Cap. 10. de Consider. Agitentur causa, sed sicut oportet. Miror namque, quemadmodum religios aures tua audire sustinent bujusmodi disputationes Advocatorum, & pugnas verborum, que magis ad subversionem, quam ad inventionem proficiunt veritatis. E perciocchè tendeva appunto l'eloquenza di que' Dottori ad imbrogliar le vie del giudicare, e a differir le sentenze, soggiugne: Illas, quas ad te necesse erit intrare caufas, diligenter velim, sed Breviter decidere assuescas, frustratoriasque & venatorias precidere dilationes. Il perche fino i Padri del facrofanto Concilio di Trento offervando quelto universale e sì derestabil'abuso, giudicarono degno del loro zelo di formar questo decreto sels. 25. Cap. 10. de Reform. Admonet Sancta Synodus tam ordinarios, quam alios quo scumque Judices, ut terminandis causis, quanta fieri poterit, brevitate studeant, ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione, seu alia parte judicii differenda, modis omnibus, aut termini præfixione, aut competenti alia ratione occurrant.

ABBIAM parlato poco fa delle Leggi Longobardiche Allorchè qualche erudito Legista (e questi sono ben pochi in Italia) si avviene in esse, aggiunte a i Testi civili di qualche edizione, forma un atto di compassione per que' Secoli barbari, ne'quali i tribunali Italici secondo quelle amministravano la giustizia. A proporzione di que' barbarici editti, dirá taluno, doveano camminar anche i giudizi; però

oh quanto si figurano sciagurati que' tempi, frequenti le ingiustizie, nate non da malizia, ma dall' ignoranza di quelle scientifiche Leggi, che l'antica Romana sapienza fornì al mondo per cogliere di punto in bianco il giusto e il dovere in tutte le controversie de'miseri mortali . Non sia vero, ch'io osi mettere in confronto delle Romane Leggi le Longobardiche. Tornerò bensì a dire, che con quelle poche Leggi, giuste, e ben formate, colle quali si regolava chi in Italia era di Nazion Longobarda, o professava quella Legge, nè più nè meno si mettea fine allegare e liti, e con pari giustizia che oggidì. E ciò perchè in que' Secoli se non v' erano i gran Dottori de nostri tempi, non mancavano però persone di buon giudizio, e di buon lume naturale provvedute al pari d'oggidì, ed atte a conoscere chi ha ragione o torto in quelle controversie, dove si può conoscere; poiche nelle. scabrose tanto ne sapeva (cioè poco ne scopriva) la buona gente d'allora, quanto ne sanno gli strepitosi Curiali d' oggidì. Un contadino Falegname naturalmente giudizioso meglio farà un armadio con pochi strumenti del suo mestiere, che un altro di Città guernito di molti arnefi,ma non egualmente di giudizio. Quei Secoli, che noi appelliamo barbari, e crediamo cotanto ignoranti, almeno un vantaggio di più aveano sopra di noi : cioè che speditamente, e senza tanti arcigogoli, e stiracchiature di mesi & anni, sbrigavano le lor liti, nè divoravano a poco a poco i liriganti, come cominciò a praticarsi, da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profondarono i nostri Dottori, perchè questo somministrò munizioni senza fine a i giratori della Giustizia per tirare in lungo le battaglie, e rendere per quanto si può eterne le liti. Oh saranno state pur le belle sentenzo (dirà quì forridendo taluno) in que Secoli d'ignoranza barbarie. Ma si risponde che saranno state non inferiori a quelle de'nostritempi tanto illuminati, perchè anch'oggi chi l'intende in una maniera, e chi in un'altra. Dio te la mandi buona, diciamo anche oggidì a chi vuole o dee litigar nel FoForo. Nè in que'Secoli barbari mancavano teste diritte, e il natural Giudizio per giudicar bene secondo le poche Leggi d'allora; e si camminava allora con semplicità, cioè senza tante sottigliezze e sossisticherie, con raggiugnere più sacilmente per tal via il veroe il giusto. E quel che è più, torno a dire che si levavano almen presto di stenti i litiganti: grazia che di rado si può sperare a i di nostri. Quanto poi al chiamare più selici i Secoli nostri de gli antichi per l'abbondanza d'Avvocati e Proccuratori di tanta acutezza e sapere, sarebbe questo un Problema da discutere in qualche Accademia, con ponderare nello stesso tempo, perchè mai l'Arcivescovo S. Antonino si lasciasse scappar dalla pennanella P. 111. della Somma quelle parole: Sine Causidicis satis selices suerunt, suturaque sunt urbes.

TORNANDO ora al proposito, non ho io dissicultà a credere, che sia difficile il prescrivere un metodo sicuro, ed adarrabile ad ogni caso per abbreviar le liti; perciocche quelle, che dipendono da' fatti, ne' quali occorra produrre ed esaminar Testimonj, deputar' Estimatori, dare ed impugnar posizioni, e massimamente se si tratta di absenti, o di vari, o lontani luoghi, su' quali cada la controversia; e così in altri simili casi, non si può assegnare un termine preciso, che soddisfaccia al bisogno di tutti; nè è di dovere, che pel troppo affrettarsi si strozzi o si opprima la giustizia. Contuttociò il saggio Principe col consiglio de'più assennati e zelanti Ministri non dee restare per questo di stabilire ciò che sia creduto più proprio in questo affare, lasciando il men possibile cotal cura in balia de' Giudici; perchè se tal provvisione si rimettesse alla sola prudenza de' Giudici, dieci userebbono in bene di questa autorità, ma se ne abuserebbono venti o trenta altri. Io non ho un'opera di Ermanno Hoffmanno intitolata Commentaria in Octavianum Fisanum de Litibus abbreviandis. Anche Giurga Valentino Winther pubblicò in Argentina nell'anno 1613. un Trattato de mediis abbreviandarum Litium tam generalibus, quam specialibus. Bene

GIURISPRUDENZA.

Bene sarebbe il consultar le loro opere. Oltre a ciò intorno alla pronta spedizione delle cause molti bei regolamenti ha lasciato il gran genio di Vittorio Amedeo Re di Sardegna; ma perchè a chi è avvezzo alle eterne filaterie del Foro parve, che si dessero de' casi, ne' quali troppo si trovasse ristretto il corso della Giustizia, s'avrebbe da offervare, se sieno sussistenti le loro querele; perciocchè se si comincia a permettere delle eccezioni alla regola, in breve la regola. resterà affogata dalle eccezioni. Anche il celebre Antonio Fabro nel Lib. 1x. Tit. 23. del suo Codice Fabriano deplorò l'esorbitante lunghezza delle liti, male comune di tutti i paesi, male nondimeno, al cui rimedio ogni Principe amante de' suoi Suddiri ha da applicarsi. Lo stesso Fabro dipoi suggerisce ciò che a giudizio suo potrebbe praticarsi, confessando nello stesso tempo, che non dovrebbe esserci lite, quantunque scabrosa, che non si terminasse in tre o quattro mesi al più, o se si volesse anche in sei mesi. Vorrebbe egli sopra tutto, che sosse vietato ad ogni persona privata il muovere lite, se prima non avrà interpellato l'avversario per rimettere la causa in Arbitri eletti ; e chi di loro ricuferà di compromettersi, venendo poi a i Giudici, o vinto, o vincitore, sarà condennato nelle spese. Il resto de'suoi avvertimenti potrà il Lettore cercarlo nel Libro suddetto . Ma intanto si vuol ben ricordare, che da' tribunali si dovrebbono bandire certe eccezioni generali, inventate dalla malizia Dottorale solo per prolungar le liti, come di difetto di ragione, mancamento d'azione, tua non interest, petis quod intus habes, impertinenza, irrilevanza, nullità, in somma tutto ciò, che serve solamente a guadagnare tempo senza valida ragione. Similmente non s'ha da fermare il Giudice per qualche nullità occorrente nella tela Giudiciaria, quando non v'intervenga frode o lesione. E sopra tutto non sarà compatibile il tirar tanto in lungo la giustizia, allorche un solo testamento costituisce tutta la lite. Certamente (nol posso ripetere abbastanza) può una lite di contratti esigere

136 DIFETTIDELLA

talvolta gran tempo, e un lungo processo; ma quando si tratta d'interpretar la sola mente e volontà d'un uomo, chiusa in un testamento: allora con poche pagine si può formare il processo, e resta solo a i Giudici di esaminar quella carta, e di prosserir la sentenza. Però dato un termine discreto alle parti o per gli contradittori, o per formare e comunicar le allegazioni, o per informare: hanno i Giudici senza altra dimora da decidere. Dicono, che lo stile della celebre Ruota Romana è di schivare i raggiri, e le varie scappatoje e cabbale de gli Avvocati e Proccuratori; e ch'essa abbandonando la formalità del Giudizio, subito che costa del buon diritto, viene alla decisione. Se questo è vero, mi rallegro io con quei sacri venerati Senatori per così lodevol costume.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Prescrizione, ed Usucapione.

NTICO istituto a noi venuto dalle Leggi Romane è quello dell' Usucapione e Prescrizione, ammesso e stabilito, acciocchè i domini delle cose non restino sempre o lungamente incerti, e si tronchino o risparmino il più che si possa le liti. Determinarono adunque gli antichi Legislatori, che il continuato possesso de' mobili, immobili, e diritti, per lungo tempo accompagnato dalla buona fede, cioè dal non sapere, che sia roba altrui, nè questa sacra, o rubata, o del fisco, produca un giusto acquisto di dominio, in guisa che coll'eccezione dell'Usucapione o Preferizione il Possessore possa difendersi da chi il volesse turbare nel suo possesso. Esigono ancora i nostri Legisti a formar la Prescrizione il giufo titolo: del che non so onde prendano il fondamenso. Perciocche ogni qualunque volta uno può provare il non interrotto nè contrastato possesso di lungo o di lunghissimo tempo, e la buona fede, questa buona sede involve la pruova

pruova di qualche giusto titolo, come di compera, donazione, legato, e simili. E se mai fondassero l'obbligo distinto di questo titolo nella l. 4. C. de Prafeript. long. temp. in cui fi legge: Diutina possessio tantum jure successionis sine justo titulo obtenta, prodesse ad Præscriptionem hac sola ratione non potest : è da vedere, se da questa possa risultare il debito di allegare oltre al lungo possesso, e alla buona fede, un giusto titolo. Per me nol veggo. Quel sine justo titulo va attaccato alla fuccessione, e non già alla Prescrizione. Che la successione, o sia il titolo di erede, sia un giusto titolo. per cui si pruovi la legittimità del possesso di qualche cosa: è uno de primi principi Legali. Come può dunque dirsi, che chi possiede jure successionis possa essere mancante di giusto titolo? Altro dunque non vuol fignificar quella-Legge, se non la successione sine justo titulo, appellata perciò da i Chiosatori putativa e non vera. E questa secondo la mente de Legislatori non basta a fondar la Prescrizione. Per altro da che la continuazione del lungo o lunghissimo possesso, di cui non sia vizioso il principio, nè viziosa la cosa posseduta, si può provare: ha da correre la Prescrizione. Però questa distinzione di giusto titolo dalla buona fede pare superflua, non potendosi dar questa, se il possessore non allega qualche principio giusto del suo possesso, come per eredità, compera, e simili.

ORA si può osservare ne'tempi nostri, dove vada a sinire questa maniera di acquistar dominio delle cose mobili ed immobili, stabilita dall' antichità per levar l'incertezza de' domini, e la frequenza delle liti, e per gastigo ancoradella negligenza de gli uomini in conservare il suo. Tante eccezioni si sono inventate, tante limitazioni, scuse, restituzioni in integrum, interrompimenti, ed altri ripieghi, con determinare chi a certi anni, e chi a più, il tempo abilea prescrivere, con esigere la scienza e pazienza de gli avversari: che oggidì si può bene in controversie di stabili e mobili ssoderar in Giudizio la Prescrizione, ma con quasi sicu-

rezza

rezza di perdere sempre la lite, non essendo più alla moda l'acquistare in tal forma la roba pretesa da altri. Si stenta in fine a sostenere la Prescrizione centenaria, e il possesso immemorabile, che pur sono i due più forti baluardi di questa materia. Ed ecco come la moderna Giurisprudenza va quali ad annichilare un antico provvedimento diretto al ben pubblico, e vuol pure, che ci fia quello sconvolgimento di cose, e quella moltiplicità di liti, che intesero di togliere dal mondo gl' Imperadori saggi. Quel che è peggio, ogni minimo attacco ne' tribunali d'oggidi manda per terra la povera Prescrizione, che pur su una volta in ranto credito. E il Cardinale de Luca onoratamente confessa, che quando anche si verifichino tutti i requisiti secondo le diverse species o qualità delle Prescrizioni, o delle robe o ragioni, delle quali si tratta: tuttavia vi sono tante strade, o tanti vicoli da scappare, o pure tanti rampini da attaccarsi, che molto di rado questo rimedio riesce profittevole, ed arriva alla sua perfezione. Il che fia detto a gloria della Giurisprudenza d'oggidì, che esalta cotanto le Leggi Romane, e poi co i fatti le distrugge. Bene sarebbe, che si desse da i Principi de' nostri tempi una regola stabile secondo l'equità ad una tal materia, acciocche fi softegna la Prescrizione, con ottimi fondamenti introdotta, ed approvata eziandio dalle Leggi Canoniche. Non già che sia possibile il provvedere a tutti i casi, che possono accadere, ma almeno determinando i più familiari, senza lasciar più alla balia e al capriccio de'Curiali il guaftar tutto di le Leggi de' nostri maggiori colla pretentensione di saperne essi più de' Legislatori, e di potere far essi delle Leggi nuove contrarie a quelle di chi solo ha autorità di farne. Certo se dee, bastare l'ignoranza per ottener la restituzione in integrum contra di chi allega la Prescrizione compiuta con tutti i suoi requisiti: si possono cancellar le Leggi, che parlano della Prescrizione. Chi v'ha di grazia tra i privati, che sapendo essere in mano altrui la roba fua voglia e possa tacere? Niuno ordinariamente. Perciè tutti

tutti possono allegar l'ignoranza, e tagliar le gambe a qualsivoglia Prescrizione. In fatti s' ode dire a i Giurisconsulti de' nostri tempi, che Prescriptio non currit contra ignorantem: proposizione poco lodevole, perchè vuol dire, che non si ha da dare Prescrizione alcuna. Ma chi comandò l'uso del prescrivere (e lo comanda il Gius civile, e la Chiefa) ben sapea, che l'ignoranza concorre d'ordinario in questi casi: e pure non la curò, nè la volle opposta al diritto di chi prescrive, nè la pose tra le condizioni, che impediscono la Prescrizione. Solamente chi vorrebbe il mondo pieno di liti, ha messo in campo sì fatti ripieghi, ed è giunto a chiamar la Prescrizione un' empia invenzione, e una vera iniquità contra il sentimento di tutti i saggi, nulla importando loro, che sieno perpetuamente incertii domini, e che si faccia piagnere chi per lo più ha comperata conbuona fede la roba, e godutala lo spazio di tempo prescritto dalle Leggi, per far ridere chi per tanti anni non ha mai pensato avervi sopra diritto alcuno. Certamente se si dovesfe commiserar coranto l'ignoranza, nè pur dovrebbe correre la centenaria, militando anche per questa le medesime immaginazioni d'equità o di pretesa Giustizia.

E quì richiede l'argomento, che si parli de' sideicommissi, e de' censi. All'udire i nostri Dottori, non si ammette Prescrizione contra d'essi. Al più al più alcuni concedono, che la centenaria possa atterrar questi due formidabili
Giganti. Sicchè dopo aver taluno con buona sede continuato il possesso di qualche sondo per cinquanta, sessanti anni, se verrà alla luce uno Strumento di sideicommisso o
censo precedente, converrà rilasciar quello stabile, pagare
il capital di quel censo, poichè per gli frutti s'è trovata,
qualche moderazione e temperamento. Ma in quali editti
e Leggi de' Sovrani antichi o moderni si leggono mai questi
ampi Privilegi de' censi e de i sideicommissi, onde non possanti antichi o moderni d'essi la Prescrizione,
e Prescrizione molto minore, in cui concorrano i dovuti re-

Digitized by Google

qui-

quisiti? Il rimedio della Prescrizione, autenticato dalle Leggi canoniche e civili certamente non si usa, se non contra chi può provare, che a lui per qualche giutto titolo avrebbe da appartenere la roba per lungo o lunghissimo tempo, e con buona fede, posseduta da altri. Nè dee giovare secondo le Leggi al pretendente di sì fatta roba il cavar fuori Strumenti o Testamenti, comprovanti la ragion di pretenderla come sua, da che gli viene contro l'ecceziona della Prescrizione, che atterra quelle sue carte : sì se vogliamo rispettar le Leggi, e i Principi, che le hanno stabilito. Perchè mai dunque ha d'aver tanta forza un testamento rancido, da cui risulti un sideicommisso, per disarmare affatto un Possessore di quell' armi decisive, che gli vengono somministrate dalla Legge stessa ? Si dee in tal caso presumere un posteriore testamento, una dispensa del Principe, o altro diritto dell'antichissimo Possessore. Oh è un'iniquità il voler togliere il suo a chi era chiamato a quel fideicommisso. Ma questa iniquità, se vogliamo chiamarla così, si verifica, come ho detto, nell'uso di qualsivoglia Prescrizione; e pure i Principi, ciò non oftante, vogliono la forzadella Prescrizione, nè la tengono per iniquità; perchè dove entra il ben Pubblico, non si fa torto a i Privati, ed abbiam già detto, che senza scrupolo potrebbe il Principe abolir tutti i fideicommissi; e però si può credere, che anche ad esti abbia levato il vigore in confronto delle ben fondate Prescrizioni, siccome lo ha rolto ad altri titoli giusti di dominio and the statement by object and sup the obliged to

QUANTO poscia a i censi, non niego; che non passi del divario sta essi, e i sideicommissi. Questi posseduti da altri può pretenderli sempre, chi giuridicamente è ad essi chiamato; nè pretendendoli nel tempo dalla Legge ordinato; nuoce a se stesso, perchè può contra di lui ssoderarsi la Prescrizione. Ma non potendo il proprietario del censo pretendere il capitale, pare che niun pregiudizio possa accadete col silenzio al suo diritto. Solamente può avvenirgli del

dátino

GIURISPRUDENZA.

danno per conto de'frutti, trascurando di esigerli pel lungo o lunghissimo tempo. Contuttoció qualora apparisca, che per quaranta, cinquanta, o sessanta anni niuno abbia mai richiesti, niuno pagati i frutti di un censo, e concorra la buona fede nel gravato dal cenfo : sarebbe pur da desiderare, che Giuristi dotti, disappassionati, e amanti del Pubblico bene, esaminassero, perchè non abbia da aver luogo la Prescrizione anche contra della forte principale. A buon conto il Cencio, riguardato pel primario Trattatista de' censi, tiene nella Quest. cxvII. con tanti altri Autori, che si possa prescrivere il censo; perciocchè altro non essendo esso censo, che un Gius reale di poter efigere un'annua penfione, questo Gius è suggetto ad essere prescritto nel termine di quaranta anni, purchè non l'impedifca la mala fede. Oh dicono, non potendosi chiedere il capitale, entra qui la regola legale, che non corre Prescrizione contra chi non può dimandare il credito, ed esercitar le sue azioni. Ma se non si può chiedere la vera sorte, si possono ben chiedere i frutti annui, e procedere coll'Ipotecaria, e col Salviano contra de' morofi al pagamento. Ora cessando per lunghissimo tempo il Cenfualista di efigere le pensioni annue, nè esercitando il suo Gius, nè le azioni, che gli competono, col non uso di questo Gius viene ad aprir l'adito all'Usucapione e Prescrizione altrui, la quale secondo i Dottori ha forza di estinguere le Servitù, le Ipoteche, ed altri Gius reali, uno de'quali è anche il censo. Oltre di che quando per trenta o quaranta anni, e molto più se per cinquanta e sessanta nè il Censuario ha pagato, nè il Censualista ha farta veruna istanza pel pagamento de'frutti, nasce una Presunzione si forte, d'essere stato retrovenduto ed estinto il censo, che qualora il pretensore del censo non adduca concludenti pruove del filenzio ed inazione fua per sì lungo tempo, come sarebbe la lontananza, gl'incendi, ed altre simili disgrazie : non merita d'effere ascoltato. Imperocchè senza tali motivi non si può credere, che alcuno voglia trascurar cotanto l'esazion de' suoi crediti, el'uso

de' suoi diritti. La Prescrizione, siccome insegnano i Dottori, è appunto istituita per gastigo de i Negligenti. La pratica poi c'insegna, essersi, secondo le belle dottrine de'moderni, profferire sentenze contra Censuari, che per più di sessanta anni aveano desistito dal pagar le pensioni, con essersi appresso scoperti gli Strumenti dell' estinzione de'censi. Ora anche senza la scoperta di tali Strumenti la sola Presunzione suddetta dee aver forza di legittima eccezione e pruova per escludere la pretensione, di chi dopo sì lungo tempo esce in campo colla fondazione d'un censo. E se si dicesse, che anche la negligenza di non conservar gli atti de' censi estinti merita anch'essa gastigo, si risponderà, che non son già pari le partite, perchè chi ha da avere, secondo il costume suol pensare a tener vive le sue ragioni, e a farsi pagare. Ma chi ha già pagati i debiti, ed ha terminato un affare, più non vi pensa, ed è scusabile, se per qualche disavventura. o a lui, o a' suoi eredi vengono men le scritture. Oltre di che non v'ha in casi tali bisogno di Strumento per provar l'estinzione del censo in vigore della l. longi temporis possessione munitis, Instrumentorum amissio nibiljuris aufert, ff.de Prascription. longi temp. Basta allegar la Prescrizione, perchè si presuma già soddissatro per la vera sorte. Che poi in chi prescrive debba concorrere la buona fede, è giustissimo; siccome ancora secondo la Legge Canonica è giusto, che la mala fede distrugga il corso della Prescrizione, affinchè si schivi il peccato. Ma questa mala fede non si presume in alcuno, e dee provarla chi l'oppone. Nè bastano a provarla dubbj, sospetti, e presunzioni; ma si ricercano vere pruove. E quand' anche si dimostri la mala fede nel primo usurpatore, non si può senza ingiustizia trassondere questo difetto nell' erede dell' usurpatore, qualora non si pruovi anche in lui la vera ed espressa scienza della mala fede di chi ha trasmessa in lui quella roba. La Presunzion naturale abbastanza difende l'erede; e però si allontana dal giusto, chiunque senza vere pruove il vuol condennare come uomo

GIURIS PRUDENZA. 143 cattivo; e se non potè il primo incominciar la Prescrizione, le può ben dare principio, e compierla quest'altro, qualora non militi anche contra di lui qualche urgente pruova.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Del Concorso de' Creditori.

🖪 ÅTERIA imbrogliata è questa, nè senza ragione il VI Salgado, che ne trattò ex professo, intitulò il suo Libro Labirinto de' Creditori. Combattono in tal occasione non solamente contra del debitore vivo o morto essi Creditori, ma insieme ancora. E qui pure si osserva gran discordia ebattaglia fra gli Statuti delle Città, fra i costumi ele consuetudini de'popoli, e fra le opinioni de i Dottori. Osserviamo di grazia ciò, che ha volto di Giustizia, o pur d'ingiustizia. Istituito un sì fatto Concorso, primieramente si scorge appoggiato alla ragion naturale e civile, che fra i Creditori fia data la prelazione a chi ripete i beni propri, come sono, gli stabili dati in dote, o pure i suggetti al fideicommisso, se il debitore non è più fra i vivi : altrimenti l'usufrutto diquesti, durante la di lui vita, è dovuto a i Creditori. Compete la stessa preminenza al Venditore, che si è riserbata l'Ipoteca, o il Gius di dominio sopra la cosa venduta sino al totale sborso del prezzo; e a chi ha depositato robe in mano del debitore, o che pruova esfergli state rubate. Si sa, che rei vendicatio ha più forza, che tutte l'altre azioni personali ed ipotecarie; ocerto i Creditori si hanno da soddisfare co i beni del Debitore, e non già con quei del terzo. Per ragione ancora dell'umanità e carità Cristiana, s'hanno a pagar le spese de'medicamenti occorsi nella curadel Debitor malato, e nel suo funerale. In questo particolar nondimeno parrebbe ben giusto, che i figliuoli, o la moglie, o i parenti del defunto decotto pagassero del proprio tutto quel che è pompa di funerale, se essi la vogliono, o nè toc-

toccasse questo aggravio di più a i Creditori, fra' quali fors' anche si troverà della povera gente assassinata in vita, senza lasciarla assassinar'anche dopo morte del defunto. Non è poi praticabile, ma certo sarebbe da desiderare, che simili divoratori della roba altrui fossero seppelliti vilmente quai poveri, giacche tali han voluto esfere, ad esempio de gli altri, e per un'ombra almen di gastigo alla loro iniquità. Sarebbe poi da vedere, se il medesimo privilegio di prelazione s'abbia a concedere a i servitori e famigli del morto per le mercedi loro non pagate : il che vien'asserito da alcuni, che fan passare le loro opinioni per Leggi. Il caso è dispurabile, essendo difficile, che sia così liquido e certo il credito loro, come de gl' istrumentari, che in tal' opinione si vogliono posposti. E quando ciò si ammetta, molto più si dovrebbe stendere tal prelazione a chi ha somministrato vitto e vestito al Debitore: il che nondimeno non veggo approvato nel Foro. Hanno bensì con tutta equità accordato le Leggi la prelazion ne'concorfi, a chi ha prestato danari, o dati materiali per ristorare e conservar case, navi, ed altre robe del Debitore, che debbono poi servire al pagamento de' Creditori.

HANNO eziandio giustamente prescritto le Leggi, che debbansi anteporre nel Concorso gl'Instrumentari a i Chirografari, perchè il certo dee avere più sorza, che l' incerto; e le Leggi presumono liquido e certo ciò, che è autenticato dalla sede del Notajo: laddove le private Scritture sono suggette alle anticipazioni, e ad altre frodi. Similmente vengono anteposti coloro, che hanno un'espressa o tacita speteca sopra i beni del debitore, a chi ne è senza: intorno ache non poche controversie e dispareri s'incontrano ne'libri. Imperciocchè se taluno ha una poliza sirmata da tre testimoni di buona opinione coll'Ipoteca espressa, pretende Socino con altri, che avendo la priorità del tempo, s'abbiaquesta da anteporre ad un pubblico Strumento: il che da altri si niega. Appresso v'ha gran controversia, se la tacita supo-

GIURISPRUDENZA.

Iporeca sia da uguagliare all'espressa; se la speciale porti con seco vigore da superar la generale; e così discorrendo. Io non mi stendo più oltre, bastandomi di dire, che non so, se sia conforme all'equità, nè se utile alla Repubblica il concedere tanti privilegi di prelazione a diverse altre specie di Creditori, rammentate dal Rodiquez nel fuo Trattato del Concor fo de' Creditori, e poscia dal Salgado, Carpzovio, Acosta , Berlichio , ed altri. Il voler anteporre tutti costoro a chi ha per sè l'Ipoteca espressa, ha tutta l'apparenza d' Ingiustizia; ed è certo, che in molti paesi non si ammerte una tal profusione di Privilegi, conceduti da i soli privati Dottori, talvolta adulatori, o pur di mano in mano che ne occor-

reva loro il bisogno.

PER ora desidero io, che meco venga il Lettore a disaminare unicamente, se si uniformi veramente alle regole della Giustizia il voler qui privilegiato il Fisco, e le Doti delle donne. Appartiene, non v'ha dubbio, al Gius delle genti (Gius superiore alle Leggi civili, e Statutarie) che si offervino i patti e le convenzioni stabilite fra i Cittadini con buona fede ne'contratti approvati dalle Leggi. Questa verità fu riconosciuta da Giustiniano stesso, che la trasse da Ulpiano nella l. Juris gentium ff. de Pactis. Il volere intatte queste convenzioni e patti troppo importa all' umano commerzio, e nè pure i buoni Principi si attribuiscono l'autorità di annullarle o guaftarle a loro capriccio fecondo la 1. digna vox C. de Legibus, se pure non v'interviene qualche potentissimo motivo, come sarebbe la pubblica utilità, vera e non finta, e la giusta interpretazione dell'altrui volontà, che non fi sia voluta obbligar ne'contratti, come si scorge nella donazione, che per la sopravenienza di figliuoli rimane distrutta. Ora i Cittadini quoridianamente fanno tra lor de i contratti leciti e legittimi, ed acquistano colla stipulazione l'Ipoteca espressa sopra i beni altrui, cioè si procacciano un diritto sopra i beni d'essi di tal forza ed esficacia, che que'beni diventano impegnati in loro prò, e possono occorrendo

levarli al primo Padrone, o al comprator d'essi contra lor voglia. Ora qual mai sì potente ragione di utilità o necessità pubblica si può addurre, per cui sia lecito il rompere i contratti e patti, autenticati dal Gius delle genti, e civile, e il deludere gli obblighi giuridicamente imposti da i debitori o vendirori sopra i lor beni, e confermati col giuramento, in maniera che s'abbia a preferire ad essi, benchè godano l'anteriorità del tempo, l'Ipoteca tacita od espressa delle Doti, e del Fisco? Niuna al certo, se onoratamente e con sincerirà si vorran pesare le cose. Se mai si dicesse, tornare in bene del Pubblico, che si conservino, nè periscano alle donne le lor Doti, si direbbe una cosa certa, ma di niun riguardo nel presente caso. Imperciocchè lo stesso potrebbe dirsi de' Giurisconsulti, de'Medici, e d'altri Letterati, e de' Mercatanti, e de Soldati, e de gli Artigiani e Contadini. Esige ancora il ben pubblico, che si conservino, nè si tolgano a questi tali i lor beni . E pure chi è , che per tal ragione li voglia privilegiati ne'concorsi con danno de gli altri ? Che se è utile alla Repubblica, che illese rimangano le Doti: egli è non solo utile, ma necessario, che sia serbaro ad ognuno il suo diritto, nè s'ha da permettere, che venga un posterioie a rapire ciò, che l'anteriore ha già acquistato per sua cautela e sicurezza coll' approvazion delle Leggi. Questi sons primi principi della Giustizia, e dell'umano commerzio. E siccome sarebbe iniquità ed empietà il levare ad un terzo il suo stabile per darlo ad una donna, acciocchè essa non resti indotata: così lo stesso avverrebbe in volendo levare ad altri i loro diritti, Privilegi, e prelazioni, con legittima stipulazione acquistati, prima che fossero formate le Doti. Levar, dico, i beni, i quali considerata la verità delle cose non erano più del debitore, allorchè gli fu sborsata la Dote, ma de' Creditori antecedenti, che colle loro espresse Ipoteche gli avevano afforbiti. E particolarmente perchè il voler concedere la preminenza alle Doti, potrebbe tornare in grave danno d'altre donne e famiglie povere, che pure avessero miGIURISPRUDENZA.

glior titolo; oltre ancora al sapersi, che le confessioni di Doti fon suggette a molte frodi ; e se avessero ad essere privilegiare, si porgerebbe un bel comodo a i mariti di deludere, cioè di affaffinare gli antecedenti suoi creditori. Perciò quantunque una copiosa schiera di Giuristi presso il Merlino de Pignoribus Lib. 111. Tit. 111. Quæst. 66. & 67. e presso il Berlichio P. 1. Conclus. Lxv. e in altri Libri, esca in campo con attribuir prelazione e privilegio alle Doti, anche contra chi ha afficurato i suoi crediti coll'anteriore espressa Ipoteca, con sostenere ciò apertamente comandato dall' Imperador Giuftiniano: contuttociò contra gli suddetti Scrittori milita un'altra innumerabile schiera di Giurisconsulti, de' quali non occorre qui far menzione, che niegano tal privilegio alle doti, e danno diversa interpretazione alle Leggi di Giustiniano. E Antonio Fabro, il Papiniano de'suoi giorni, dappoiche nel Lib.7. Conjectur. Cap. 16. e nel Lib.8. Cap. 11. dopo aver creduto favorevole alle donne la mente e sentenza di Giustiniano, poscia nel Lib. 8. del suo Codice Tit. 8. Defin. 16. chiama Privilegium boc apertissime iniquum. Altrove ancora aggiunse, Justinianum plus aquo mulieribus favere voluisse; ejusque constitutiones novas & correctorius non semel a juris & equitatis ratione dissentire. Il che parimento èstato osservato da altri, perchè in que'tempi si era quel famoso Imperadore lasciato prendere la mano dal bel sesso. In farti i più de'tribunali d'Italia, fors'anche tutti, niuna. prelazione concedono alle Doti delle donne contra chi gode un'espressa anteriore Ipoteca; e questo privilegio similmente si truova negato ad esse da gli stessi Teologi Morali, fra' quali è principalmente da vedere il Castropalao nel Tratt. 32. Disput. 1. Punct. 18.

NE' miglior ragione può pretendere il Fisco. Che esso si voglia preferito a gli altri Creditori, anche muniti dell' Iporeca espressa, qualor si tratta de' pubblici tributi, delle penfioni, gabelle, e contribuzioni anche straordinarie, non ne verrà per questo grave incomodo a gli altri Cre-

TELL.

Creditori, purchè di questo privilegio il Fisco colla dovuta moderazione si serva. Dovendosi pagare ogni anno essi tributi, purche i Ministri del Principe facciano pagare, siccome son tenuti in vigore del loro ufizio, almeno nel termine di due anni, non mai arriverà la somma del credito Fiscale a scompigliar gli affari de gli altri Creditori. Che se il Fisco, per far grazia o cosa grata a i Debitori, o per sua negligenza differirà per più anni l'efigere gli scaduti tributi, e vorrà in appresso convertire questa sua indulgenza o trascuratezza in danno de' precedenti Creditori, non meriterà certo d' effere ascoltato. E massimamente da che rinomati Giurisconsulti ci sono, che niuna prelazione accordano qui al Fisco, e mostrano non doversi accordare, come si può vedere in Addent. ad Rodriguez de Concursu Creditorum P. 1. Art. 2. n. 19. Ne gli altri contratti poi del Fisco sarebbe affatto contrario alla ragione il voler dare tal polfo all'Ipoteca tacita od espressa d'esso Fisco, che arrivasse ad abbattere l'espressa de gli anteriori Creditori. Per senrimento de' saggi anche il Fisco ha da regolarsi col Gius comune, siccome han dimostrato il Pellegrino de Jure Fisci Lib. 6. Tit. 1. & 2. il Merlino de Pignoribus Lib. 3. Tit. 3. Quæft. 87. e il Berlichio Conclus. 65. n. 119. i quali rapportano un lungo indice di Autori tutti concordi nella medesima sentenza. Ma forse niun tribunale ci è in Italia, che così eccessivo privilegio conceda al Fisco. Non mi è ignoto quali Leggi vengano da taluno citate in favor d'esso Fisco, e quanto da altri sieno esaltati i privilegi del medefimo, i quali, se crediamo a Francesco Luca da Parma nel Trattato de Fisco, che si legge nel Tom. x11. de' Trattati magni, ascendono almeno a cento quaranta. Non si può a meno di non esclamare : o Adulatores iniquum genus! Vorrebbono costoro, che la potenza divenisse ragione. Ma se è ufizio de' buoni Principi l'impiegare la loro autorità, affinchè niuno faccia ingiuria o danno ad altrui, erederassi poi, che i medesimi stimino lecito a se stessi ciò, che in altri condannano, e reprimono co i gastighi? Non amano certo gli onorati Principi Cristiani d'essere da meno

de i due Imperadori Pagani, cioè di Trajano, e di Marco Aurelio, che ne i Giudizi aveano il costume di non favorire giammai il Fisco: laonde ebbe a dire Plinio il giovane del primo: Qua pracipue tua gloria est, sape vincitur Fiscus,

cujus mala caussa numquam est, nist sub Principe bono.

ASCOLTIAMO ora i Creditori, per cercare, se conveniente sia alla Giustizia lo sforzarli a prendere i beni del Debitore in pagamento . Notissima è l'autentica hoc nisi debitor C. de Solutionibus, con cui Giustiniano comanda, che non potendo il Debitore pagare in contanti, si ripartiscano i di lui beni a i Creditori . Quasi lo stesso era dinanzi stato prescritto dalla Legge Giulia. Lodevole al certo Legge, e degna della Cristiana mansuetudine e carità, acciocchè i gravati da i debiti col rilasciare a i Creditori le lor facoltà non vadano a marcir nelle carceri senza utilità alcuna d'essi Creditori. Perciò i più de gl' Interpreti delle Leggi vanno concordi in afferire, senza adoperar distinzione, che a cadaun de' Creditori s'hanno da dare i beni del debitore in pagamento, con aggiugnere ancora, che non si può rinunziare a sì fatto privilegio. Son io ben lontano dal riprovare alcuna delle invenzioni della carità Cristiana: contuttociò credo, che convenga offervare due diverse specie d'uomini. L'una è di coloro, che non per loro colpa, ma per le disgrazie de' tempi, o per altre accidentali calamità contraggono debiti, senza che resti loro maniera da poter soddisfare a tutti. L'altra è di coloro, che o per prodigalità, per lusso, per lussuria, o per altri vizi gravemente s'indebitano, dissipando il suo, el'altrui allegramente; e quantunque sappiano la loro impotenza a pagare, nientedimeno contrattano coll' incauta gente, e si divorano le altrui facoltà con tutta placidezza. Che i primi sieno degni di commiserazione, e che meritamente abbiano da godere dell' indulgenza delle Leggi, meco ognun dovrebbe

be confessarlo. Ma per conto de gli altri, qual diversità rilevante si può mai dire, che passi fra qu esti trusfatori, e i ladri dell' altrui roba o danaro? Il Gi us civile, e S. Pio V. Pontefice han già ordinato, che coltoro fie no riputati e gastigati quai ladri . Nè questa mala gente dee godere alcun Privilegio delle Leggi, per non far animo a gli altri a commettere somiglianti frodi e delitti. Però è da vedere, se sia giusto, che a costoro, perchè nati nobilmente, si debbano rifervar gli alimenti. Han cessato costoro d' essere Nobili, da che si son dati alle trusferie : perchè mai meritano essi di nobilmente satollarsi ancora alle spese de' Creditori, cioè con danno di chi resta allo scoperto ne'concorsi contro iloro beni? Il Cardinal de Luca pretende, che nè pur di questo Privilegio abbiano da esfere partecipi i Cherici, e nè pure i Preti, potendo i primi col deporre la veste guadagnarsi il pane, e a gli altri dovendo bastare la limosina. della Messa.

SECONDARIAMENTE si hanno da distinguere i Debitori, a' quali anche dopo il pagamento de' debiri, resta tuttavia della roba, da gli altri tanto carichi di debiti, che nè pur colla cessione di tutti i beni possono giugnere a saldare ogni lor piaga. Quanto a i primi non si sa vedere, come non sia un' esorbitante indulgenza, anzi un' iniquità, l'ammetterli à cedere i beni, senza forzarli a pienamente adempiere i patti stabiliti co i lor Creditori, ed obbligando questi a prendere contra lor voglia, e con grave danno, beni in pagamento. Non s' ha giudaicamente da infistere fulla lettera delli Leggi, ma si dee considerar la mente de i Legislatori, i quali convien supporre giusti e saggi. Ma non può mai essere intenzion loro di concedere un Privilegio, per cui venga guadagno a i Debitori con pregiudizio de' Creditori. Che si conceda la cession de' beni, acciocchè per tal via si schivi la molestia della prigionia: tutto va bene; ma non già essa pare mai dovura a chi ne vuol cedere una parte, e ritener l'altra, con deludere i pattie

gli obblighi contratti di pagare in denaro. Se è contrario all'equità, come concordemente asseriscono i Dottori presso il Calvino Lib.111. Cap. 231. de Aquitate, che il Creditore guadagni con danno del Debitore, perchè non farà del pari da riprovare, che il Debitore cerchi guadagno in pregiudizio de' suoi Creditori ? La natura e ragion de' correlativi è la stessa. Quelle sole persone adunque s' hanno da ammettere alla ceision de' beni, che son povere, cioè quarum facultates Creditoribus non sufficiant, come dopo la Ruota Romana, e dopo altri lasciò scritto lo Scanaroli de Visit. Carcerat. Lib. 111. S. 9. Scrive il suddetto Calvino Lib. 111. Cap. 263. in Milano in vigor delle nuove costituzioni i Creditori sono per forza obbligati a ricevere in pagamento i beni del Debitore, justo pretio prima stimati; e che ciò non oftante il Sanato di Milano talvolta recede da questa Legge con obbligare i debitori a pagare in contanti, quando scilicet Debitor est dives, contra Creditor pauper, e in altri casi ancora, con recarne le decisioni. Son da lodar tali decisioni, ma insieme c'è motivo di maravigliarsi, come non in tutti i casi si esentino i Creditori di danaro dal prendere beni in pagamento, qualora al Debitore rettino altri beni,ed egli con vendere i suoi effetti possa soddisfare secondo il suo obbligo in contanti . Ma sia lecito il chiamare un assurdo, e un editto contrario all'equità il voler punire e danneggiare un innocente, affinche non risulti danno, anzi venga dell'utile a chi s' era giustamente obbligato a patir quel danno, rompendo nello stesso tempo i patti con buona fede formati e giurati, e dalle Leggi approvati, e disponendo a suo capriccio della robba altrui. Non ebbe mai pensiero il Creditore in quel contratto di comperar beni, e nè pur quei del Debitore, ma bensì di ricevere in pagamento danari: con che giustizia si vuolora, ch' egli contra sua voglia ne acquisti? Può vendere, e venda il Debitore a suo rischio que' fondi, e paghi; essendo ben convenevole, che se vi sarà del danno nella vendita, que-

sto vada addosso a chi si obbligò con giuramento di pagare in danari contanti, ed ha facoltà da poter mantenere la parola; e non già addosso a chi altro non dimanda, so non ciò, che è a lui dovuto per un antecedente legittimo contratto.

QUANTO poscia a gli altri Debitori, che cedono tutti i lor beni da dividersi fra i Creditori, e pagati i Debiti o tutti, o in parte, nulla sopravanza per loro del patrimonio ceduto: si dee attentamente offervare, che fatta la cession suddetta, ed istituito il Concorso de' Creditori. non c'è più battaglia d'essi Creditori contra del Debitore, che ha ceduto i beni; ma bensì nasce un fiero combattimento fra i Creditori stessi, cercando cadaun d'essi di afferrar prima de gli altri una porzion di que' beni a proporzion del suo Credito. Già il Debitore ha schivato il rigor della carcere; già s'è servito dell'indulgenza delle Leggi; nè più può pretendere sopra i beni ceduti, nè di godere altro Privilegio; e solamente rimane la disputa fra' Creditori intorno a que' beni, su i quali non ha più diritto alcuno chi ne ha fatta la cessione. Chieggo io ora, se i Creditori posteriori godano, o abbiano da godere alcun Privilegio, per potere col decreto del Giudice forzar gli anteriori a correre la medesima loro fortuna, cioè a ricevere in pagamento de' lor crediti una proporzionata quantità di beni, tuttochè gli stessi sieno Creditori di danaro contante, some ordinariamente succede ne' censi, e spesso nelle Doti. Purchè gli amatori del giusto vi facciano ben riflessione, si troverà che non sarebbe senza iniquità l'esigere un egual trattamento in questi tali, stante l'essere i Creditori pecuniari diversi di titolo, e nel supposto anteriori di tempo a gli altri. Imperocchè richiede la Giustizia in casi tali, che chi è primo di tempo, abbia anche miglior diritto; e chi ha miglior diritto, dec essere preferito a i susseguenti Creditori non solamente nell' ordine, ma anche nella maniera del pagamento, secondo i patti, co i quali egli

GIURISPRUDENZA. s' è acquistato un Gius sopra que' beni, prima che gli altri contrattassero col comune Debitore. Ma se anche i primi non ricevano beni, ne verrà del danno a i susseguenti Creditori. Può darsi molto bene: e per questo? Se proromperan costoro in querele e lamenti, andranno ben questi a cadere sopra l'iniquo Debitore, che gli ha burlati, manon già sopra i Creditori precedenti, che giustamente hanno preteso d' essere soddisfatti in danaro effettivo, nella stessa guisa che ingiuste sarebbono le lor doglianze contra de' primi, che per avventura co i lor crediti avessero assorbito tutto il patrimonio del Debitore, senza che loro ne rimanesse un briciolo. Nonè mai eguale la condizione di chi prima, e di chi dappoi contratta con uno, e si fa obbligar tutti i di lui beni. I primi acquistano un tal diritto da poter escludere, occorrendo, le pretensioni di tutti i sufseguenti Creditori sopra i beni del Debitore; laonde sarebbe fuor di ragione il voler turbare questi lor diritti e vantaggi colla miserabil ragione, che ne verrebbe del pregiudizio a gl' Ipotecari posteriori di tempo. Per conseguente essendoci qualche paese del mondo, in cui si vogliono eguali tutti i Creditori, con obbligar senza distinzione tanto i primi, che i secondi, e terzi, a ricevere beni in pagamento: mi sia lecito il dire, che si fatta Legge è stata introdotta senza ben esaminar quelle della Giustizia . Si farà, per quanto io m' immagino, lasciato condurre il Legislatore da i riguardi della carità e compassione, acciocchè per quanto si può, tocchi a ciascun Creditore qualche porzion de i beni del Debitore. Ma doveasi far mente, che ne' civili Giudizi, dove ognuno sperimenta le sue azioni ed eccezioni per difendere o confeguire il suo Gius, ha il Giudice destinato a sar Giustizia da soddissar sopra tutto alla stessa Giustizia; nè si ha da offendere questa per dar luogo alla carità. Che forta mai di carità sarebbe quella di un

Giudice, che dovendo applicare a i primi Creditori l'intero patrimonio del Debitore, ritagliar ne volesse qualche

par-

parte per consolare ancora i susseguenti Creditori? Col suo proprio, e non coll'altrui, ha il Cristiano Giudice da far la limosina.

IL che dico io, perchè non mi sono ignoti gl'incomodi, a' quali son suggetti i Creditori, allorchè vengono forzati a prendere beni in pagamento, incomodi degni certo di ristesso, se si pesano colle rette bilance della Giustizia. Imperciocche per tralasciare, che ordinariamente più si stima il danaro contante, che gli stabili, il Creditor bene spesso dee contro sua voglia ricevere fondi, che gli renderan poco frutto, o per cagion della distanza, o per la qualità del fito, o per non potervi accudire, e per altre molte circostanze, capaci di fare, che lo stesso fondo ad uno, più che ad un altro, riesca poco fruttuoso, e di molto peso e dispendio. Ma, dicono, i beni si danno stimati justo pretio da periti con decreto del Giudice approvati. Sicuramente giusto prezzo, che gli estimatori stessi non. isborserebbono mai per un tale acquisto. E giusto prezzo, che da niuno per lo più si truova esibito, allorchè si mettono que' fondi all'incanto. Quantunque Metafisicamente, e spogliato dalle sue circostanze, si possa appellar giusto quel prezzo, ingiustissimo poi esso si scuopre, considerate le circostanze, e le qualità del fondo, e delle persone, alle quali si vuol per forza consegnare una cosa forse lontana, inutile, ed onerosa. Ma la Giustizia non s' ha da attaccare ad astrazioni Metafisiche, nè dee consistere in nomi nudi, ma bensì in dare non fintamente, ma veramente a cadauno il suo. E quanto da ciò sia lontano quel chimerico giusto prezzo, per cui un Creditore di contanti vien soddisfatto con astrignerlo a prendere de' beni, facilmente lo comprenderà, chiunque è pratico del Foro, e meglio lo sentirebbe il Giudice, se mai toccasse anche a. lui d'essere in questa maniera soddisfatto in altri tribunali. Posto dunque, che un tal giusto prezzo rechi non lieve danno al Creditor di danaro, sarà sempre un prezzo accompagnato

gnato dall' ingiustizia, perchè si farà torto a chi con legittima stipulazione e patto dovea essere pagato coll' interafomma del danaro, e non con un fondo, che a lui rilasciato varrà tanto meno. Ma quel che maggiormente suol aggravare somiglianti Creditori, si è, che non trovandosi compratore de' fondi alla sobasta, il fondo (sia podere, o casa) si divide, e le porzioni d'esso vengono assegnate dal Giudice a i Creditori: di maniera che quel fondo, che intero, per esempio, valeva due mila scudi, diviso che sia, se si vorrà vendere, verrà il Creditore a perdere un terzo, e forse più del prezzo a lui destinato. Ed ecco come i nostri Dottori saggiamente proveggono a i diritti altrui, facendo un fascio de' Creditori, e obbligando cadauno ad accettar tanti beni in pagamento, fenza riguardo e diftinzione alcuna di chi ha miglior diritto non folo per l'anteriorità, ma anche per la qualità del suo credito. In qualche luogo ancora hanno usaro alcuni di pagare i Creditori di danaro con danaro, ma con obbligarli a rilasciar la terza o la quarta parte del credito loro. Iniquità anch' essa, mentre vogliono torre quel che è dovuto ad uno, per darlo a chi non può giustamente pretenderlo con danno altrui. Torno a dire: quand' anche i primi Creditori assorbissero tutto l'asse del Debitore, potrebbesi mai con giustizia detrarne un' oncia sola, affinche non restasse affatto digiuno un creditor posteriore? Nè certamente credo io, che s'abbia da inventare una nuova e inudita Falcidia, da ricavaríi da i debiti in favore de i Creditori sosseguenti, o del Debitore steffo.

Cl son di quegli, che sorte inculcano qui l'autentica hoc nisi debitor C. de solutionibus, e l'altra autentica de Fidejussoribus s. quod autem. Ma quivi Giustiniano punto non parla della cession de beni, nè de Creditori combattenti fra loro in un concorso, e molto meno del Gius e dell'azione de Censualisti sopra i beni del Debitore; perchè i censi consignativi sono invenzione de gli ultimi Secoli. Ad esse V 2

autentiche han fatto i moderni Prammatici queste giunto ; interpretandole e amplificandole, come portava il bisogno delle lor cause. Non però son da tener per Leggi le interpretazioni e giunte di Bartolo, di Baldo, dell' Autor della pratica Papiense, del Salgado e del Cencio, mancando ad essi l'autorità Legislativa de' Principi, e dovendo sopra le lor sentenze avere più forza la ragione. Imperciocchè mente de' Principi saggi è (e così l' hanno da intendere i saggi Interpreti delle Leggi) che non si concedano, o almeno non si amplifichino i Privilegi e benefizi, i quali si allontanano dal Gius comune, e si rivolgono in danno altrui, con togliere il Gius acquisito del terzo, e rompere i patti giustamente stabiliti, siccome insegnano a folla i professori della Giurisprudenza. Ora il Privilegio di poter pagare con beni i debiti contratti, conceduto al Debitore non per sua colpa impotente a soddisfar col danaro, su ed è una grazia de' Principi, per sottrarre quel misero all' asprezza de' Creditori, grazia convenevole alla carità Cristiana. E che tal fosse l'intenzione di Giustiniano nella suddetta autentica boc misi debitor, comunemente l'asseriscono i Legisti, e si raccoglie ancora dalla l. 1. C. qui bonis cedere possunt. Ma volere in oltre convertir la cessione in utilità del Debitore, che altro sarebbe mai questo, se non un favorir troppo il Debitore, e iniquamente punire i Creditori? Se il gravato da debiti ha tanto da poter secondo i patti interamente soddisfare a tutti, ripugnerà sempre alla giustizia il pagar meno di quello, ch' egli ètenuto a dare.

MOLTO più poi si dee osservare, che nel caso del concorso, di cui spezialmente ora parliamo, nel supposto sempre, che al Debitore nulla resti de' beni dopo la cessione fattane: non si tratta più di aver compassione ad esso Debitore, nè di far godere a lui alcun altro Privilegio. Si ripete, che i Creditori allora fan guerra, non più col Debitore, sottratto per la grazia del Principe alle lor mani, ma bensì fra loro; nè a questi colle autentiche suddette ha

con-

conceduto Giustiniano favore alcuno; nè intese egli giammai, che i Creditori posteriori debbano menarsi del pari con gli anteriori, provveduti di patti e d' Ipoteche migliori. So che Giustiniano nella poco fa allegata autentica de. Fidejufforibus §. quod autem , da cui fu ricavata l'altra boc nisi, ha queste parole: Quacumque quidem metiora sunt, dentur Creditori: qua vero deteriora, apud Debitorem post debiti solutionem manere sinantur . Colle quali parole ammette ancora il Debitore a dar beni in pagamento, quand' anche a lui, dopo aver soddisfatto a i debiti, ne resti una porzione. Ma da questa eccessiva indulgenza abborriscono i tribunali amanti dell'equità, concedendo la cessione a. que' soli, che son poveri, cioè sono esposti alla prigionia per non aver tanto da soddisfare a tutti. Nelle autentiche ha quell' Imperadore sovente voluto correggere il Gius comune, ma con tali correzioni, che non s'accordano colla Giustizia; e però in tanti Statuti, e nel quotidiano uso del Foro molte d'esse son riprovate in tutto, o pur limitate. Lo stesso Novario in trattando de Datione in solutum predica ad alta voce la forza dell'autentica; e pur confessa alla Quæst. 26. minime competere privilegium Dationis in solutum Creditori posteriori in majore quantitate, ita ut possit cogere Creditorem anteriorem in minore summa ad recipiendum justo pretio bona Debitoris. Or quanto più doveva egli ammettere, che non è lecito a i Creditori posteriori il forzare un anterior Credirore di censo, o di Dote costituita in danaro contante?

E per conto appunto de' censi è da maravigliarsi, come taluno pretenda di sar valere anche contra d'essi l'autentica suddetta, con obbligare i Censualisti a ricevere in pagamento i beni del Censuario. Come mai si vuol tirar qua Giustiniano, che niuna cognizione ebbe de' censi? Per lo contrario l'ebbe bensì il Pontesice S. Pio V. e questi chiaramente ordinò, che tanto la compera, quanto la retrovendita de' censi, si faccia con danaro contante. A chi s'ha egli

egli da ubbidire? Nè occorre che dica Carl'Antonio de Luca. nelle Offerv. alla Decif. 82. di Vincenzo de' Franchi, che il Debitore, quando obligat rem, semper censeri obligare illud plus, quod excedit post primam obligationem: unde S.C. providet, quod Creditor anterior procuret venditionem; alias procedetur ad adjudicationem. Ma se il Creditore di censo non troverà chi voglia comperare per la stima ordinariamente troppo alta de beni : dove è questa Legge, che l'obblighi a riceverne l'aggiudicazione ? Egli ha stipulato di ricevere danaro contante, e questo ancora è ordinato calla Bolla di S. Pio. Adunque niente altro dee restare obbligato ed impegnato in favore de susseguenti Creditori, se non quello, che sopravanzerà dopo avere redento il censo con danari effettivi. Egregiamente in effetto c'insegnano i Dottori, che punto non può il fatto posteriore di un Debitore deteriorar il Gius quesito d'un Creditore anteriore, l. Debitorum C. de Pactis, per tralasciare altre Leggi, e gli Autori allegati dall' Olea de ceff. Jur. Tit. 2. quæft. 3. n. 1. Ma se continuando il Debitore a dilapidare il suo, e a gravarsi di debiti con giugnere il suo fallimento, o i ricorsi de' Creditori, a produrre il concorso: ognun conosce, che qualor si voglia aftrignere gli anteriori Creditori di danaro a ricevere in pagamento beni, i quali talvolta ne pur renderanno loro la metà del danaro loro dovuto, fi lascerà aperto il campo al Debitore co i fatti posteriori di rendere deteriore il diritto de' Creditori anteriori: il che non si dee mai comportare da chi ama l'equità e la Giustizia.

PERCIO' i saggi Legislatori vogliono prima illesi e adempiuti i patti e le Ipoteche di chi è anteriore, soccorrendo dipoi colla stessa misura di giustizia a i susseguenti. Nella l. si quis major C. de Transattionibus chi volea venire contra i patti, anche supplicando Principi, era dichiarato infame, se v'era intervenuto il giuramento. Dove ora son coloro, che pretendono di annullare i patti di un anterior Creditore di censo, per sare servigio a' Creditori posteriori?

Nè a questi si fa ingiustizia, nè possono essi ragione volmente lamentarsi di quel Censualista, se ne vien loro del danno, ma debbono convertir le loro doglianze o contro il Debitore, o pur incolpare se stessi, o la loro sventura per aver contrattato poco cautamente, con chi era già carico di debiti, e andava a gran passi in malora. Ora queste ed altre ragioni han fatto qui prendere varie risoluzioni a i saggi. Piace ad alcuni di non isforzare il Creditor di censo a prendere beni in pagamento; ma bensì di aggiudicare il fondo censito ad alcuno de' Creditori, che potrà liberarsi dal cenfo, quando vorrà, estinguendolo con danari contanti. Altri son di parere, che niuno s' abbia da costrignere a ricevere beni con suo grave danno ed incomodo; ma che si vendano essi beni a qualunque prezzo al maggior obblatore; o pure si aggiudichino a i Creditori, che li comperino anche meno della stima fatta da i periti. E quest' ultimo sembra il più equitativo, trattandosi massimamente di Creditori di censi, a' quali anche si possono applicar tanti beni, che verisimilmente rendano il frutto de' loro censi. Ma perciocche non è di dovere, che il Censualista riporti vantaggio da tale aggiudicazione, v' han provveduto le antiche Leggi con riserbare a i Creditori susseguenti, o pure al Debitore il Jus offerendi, cioè il potere redimere entro un determinato tempo il fondo affegnato al Creditore del cenfo, che nulla di più può pretendere del capitale e de' frutti decorsi del credito suo. E questa appunto è quella regola, che il Cardinale de Luca de Cenf. Disc. 21. tiene che s' abbia da osservare ne' Concorsi in riguardo a' Creditori di censi. In questa maniera si vien anche a rispettare l'autentica boc nisi C. de solutionibus, perchè si assegnano beni anche al Censualista, ma senza suo scapito, e si assegnano in maniera, che a gli altri Creditori resta la facoltà o di redimere, o di vendere i medesimi beni, e di pagare il prezzo costituito nel cenio.

MA non ho detto tutto. Acciocchè meglio s'intenda-

la sconvenevolezza di quelle Leggi, o di quegli Statuti, che forzano anche i Creditori de' censi, o delle Doti pagate in contanti, con uguagliarli ad altri anche posteriori: si dee riflettere al gravissimo danno, che ne proviene al commerzio umano, con turbare, anzi estinguere l'uso della prudenza ne gli uomini: il che non si dee mai permettere, e sarebbe gran fallo ed iniquità. Diceva Antonio Fabro, uno de' più affennati ed ingegnosi Giurisconsulti della nostra-Italia de Error. Pragmaticor. Dec. 25. Cap. 1. che non è lecito al Principe di prorogare ad un compratore il tempo stabilito con pubblico Strumento di retrovendere il fondo comperato, perchè ne verrebbe danno al Pubblico. Nec facile, dice egli, reperientur, qui velint emere sub bac lege pactoque retrovendendi, si jus ita constituatur, ut conditicnis, qua suum certumque tempus habuit, exconventione paciscentium, tempora præscripta ex solo Principis rescripto prorogari possint, inscio, adeoque invito emptore, qui non nisi sub ea conditione obligatum se voluit ad retrovendendum. Quanam enim commerciorum & pactorum fides postbac erit, sique inter contrabentes juste placuerunt, iis ignorantibus & invitis, pro Principis arbitrio immutentur? Ma quanto più si potrà dir questo, se i Legislatori volessero obbligare i suddetti Creditori di censo, o di Doti pecuniarie, benchè anteriori, a ricevere beni in solutum con loro grave discapito? Guasterebbono essi i patti contra il dovere, ed imbroglierebbono in guisa gli uomini, che non saprebbono più come regolarsi in somiglianti contratti, contratti per altro, che sono frequentissimi fra le persone. Se uno per esempio, prese ben le sue informazioni e misure, acquista un censo di due mila Scudi da chi ne ha venti mila in fondi liberi, e non gravati da debiti; o pur dà la Dote di una figliuola in cinque mila Scudi a chi ne ha trenta non fuggetti nè a debiti, nè ad Ipoteche, o fideicommissi: costui al certo opera con prudenza. Non può già dirfi, che con egual prudenza operi, chi si fa Creditore d'un uomo, che

possiede bensì de gli stabili, ma con de i debiti, e che s'incammina al fallimento. Ora se noi volessimo trattare del pari tanto i primi, che i secondi Creditori, obbligando cadauno a contentarfi di beni con loro sensibile perdita: a che servirebbe più la prudenza nel contrattare? Peggio poi sarebbe, se talun pretendesse di dar la prelazione ne i concorsi alle Doti, e al Fisco: il che abbiam detto, che vien comunemente riprovato da i saggi. Però se alcun paese v' ha, in cui sieno ordinati i concorsi de' Creditori in maniera da sovvertir le Leggi della prudenza, e insieme della Giuffizia nell'umano commerzio: pesi meglio e corregga i suoi usi . Finalmente non vo' lasciar di dire, che se mai fra i Creditori concorrenti si affacciasse taluno, che sfoderasse qualche donazione a lui fatta dal comun Debitore, colla riserva dell'usufrutto durante la vita di chi dona, e coll'anteriorità di questo atto pretendesse di escludere o danneggiare i susseguenti Creditori: non ha costui da essere ascoltato. Più che la Legge civile ha qui da prevalere la Legge superiore della pubblica utilità, e del buon governo de' popoli, la quale non ammette, anzi detesta tutto ciò, che sa di frode, e serve ad ingannar le genti. Donazioni sì fatte sono maschere di donazione, perchè il donante nulla dà se non parole, seguitando a goder la roba donata, e a far la figura di Padrone; ed è poi un' iniquità, che queste parole, ordinariamente comunicate con atto quasi segreto ad un Notajo, e non palesi al Pubblico, abbiano da aver forza, quando concorre una fondatissima presunzione, che maliziosamente si sia donato per sar collusione, e per falvare la roba in favor di qualche parente od amico, e potere intanto ricavar danari o roba da gli altri, che credono e vedono tuttavia benestante quella persona, per poi burlarli tutti. Non può mai essere intenzione de' Legislatori, che le loro ordinazioni sieno pascolo di frodi, ed aprano la strada a rubare l'altrui; ma si debbono credere nudrici solamente della verità, e del giusto, e nemiche d'ogni

trufferia. Costui o dovea donar di fatto colla tradizion della cosa donata, e comparir privo di quella al Pubblico; o pur non dovea far debiti: altrimenti si dee presumere quel suo atto un abuso delle Leggi in danno del prossimo. Finalmente per gli frutti di censi, o d'altri legittimi crediti, non esatti, non dovrebbono essere graduati i Creditori, se non per cinque o per dieci anni, quando non si provasse, aver eglino fatte le necessarie diligenze e ricorsi per essere pagati anche per maggior tempi: salva restando ad essi la ragione di conseguire il soprapiù, soddissatti che sieno gli altri creditori Ipotecari del loro capitale. Della lor negligenza si lagnino essi, non essendo di dovere, che questa pregiudichi a i posteriori.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

De i Fideicommissi, Maggioraschi, Primogeniture, e Sustituzioni.

🏲 HI vuol chiarirfi della superbia umana , non ha che da Jeggere i varj testamenti, che tutto di si fanno. Quivi i Testatori non solamente trasmettono la roba loro a qualche erede, ma vogliono, ch'essa si conservi, e passi ad altre mani, sustituendo al primo erede altre persone determinate, sieno discendenti, o trasversali, agnati, o cognati, o pure estranei, secondo la predilezion loro, e vincolandola in maniera, che tutti i chiamati ne godano più tosto l'usufrutto, che il vero e libero dominio. Chiamo io superbia quella di una creatura, destinata da Dio a vivere per pochi anni sopra la terra, e a goder di que' beni, che o la fortuna o l'industria ha portato in sua casa: che voglia anche far da padrone d'essa, giacchè non se la può portar dietro, non solamente allorche spira l'ultimo fiato, maper moltissimi anni anche dopo la morte sua. E divien poi questa ridicola, se si tratta di poche sostanze, o se si vuol GIURISPRUDENZA.

molto più se in infinito, come cantano alcune ultime volontà. Ben su detto, che l'uomo è l'animale della superbia. Ecco come egli vuol comandare anche dopo morte, anche per Secoli e Secoli: quando egli è sotterra. Ma verran sì, verranno le confusioni delle guerre e delle pestilenze, verranno le dispense de' Principi, le sottigliezze de i Legali, e varie surberie de i possessori di questi beni, e diversi altri accidenti, e spezialmente le ordinarie morti, che annulleran le ridicolose disposizioni di chi vuole stendere il suo im-

perio, se potesse, sino al fine del mondo.

OR A non si può negare dall'un canto, che non si truovi fondamento di chiamar lodevole l'istituzione di queste, per così dire, progressive eredità considerato l'utile, che ne viene alla Repubblica, e alle case private. In questa maniera si assicurano dalla decadenza le case Nobili, nelle quali mancando la libertà di dissipar le sostanze accumulate da i Maggiori, viene colla conservazion d'esse a mantenersi il principal nerbo, fecondo il giudizio volgare, che dà luftro alla Nobiltà. Il Nobile, ma povero, non è da più delle Lucciole, che hanno bensì nella deretana parte un poco di luce, ma luce fatua, trastullo solamente de fanciulli. Si provvede in oltre per tempo alla pazzia de gli Scialacquatori, e al bisogno de'pupilli; si fa conoscere il suo amore a i parenti, la sua gratitudine a gli amici; e giacchè non s' è fatto in vita, almen si mostra dopo la morte. E però benchè non s'oda presso gli antichi Romani il nome di Maggioraschi, e Primogeniture, e nè pure furono per molti Secoli in uso i Fideicommissi nel significato d'oggidì : pure anche allora erano in voga le Suftituzioni, le quali altro non fono che la. stessa cola sotto diverso nome, siccome ancora l'altre suddette disposizioni, e i legami delle eredità. Certamente senza così saggio ripiego avrebbono col tempo mutata condizione tante antiche Nobili Famiglie, che durano tuttavia con isplendore e decoro. Chi sa de gli altri pregi de Fideicom-

commissi oltre a questi, ve gli aggiunga a suo piacimento. CH' io intanto verrò dicendo dall' altra parte gl'incomodi di queste da noi credute sì lodevoli ed utili invenzioni dell'uomo. Da che queste han preso così gran piede in Italia, che pochi ci sono, i quali purchè abbiano qualche stabile, ancorchè meschino, nol tramandino a gli eredi con qualche vincolo di Suftituzione o Fideicommisso: ecco un perniciofo regalo alla Repubblica per l'incertezza, a cui restano esposti i contratti del vendere e comperare, del fondar censi, dell'ipotecare, e simili. Noi bene spesso miriamo saltar fuori rancide carte, e testamenti, che carpiscono i fondi dalle mani de i burlati compratori. Tutto non si può prevedere, nè a tutto provvedere, massimamente se si tratta di case vecchie. Nè giova l'aver comperato all'incanto, dopo varj proclami, e con decreto del Giudice. E poi ecco un' orrenda. tempesta addosso a tanti Creditori, salvando i Debitori, o almeno i lor figliuoli, la roba col cavar fuori lo scudo incantato de'Fideicommissi. Quanti Artigiani e Mercatanti sieno rimasti delusi, la sperienza tutto di lo mostra. Secondariamente di gran lamenti e sconcerti succedono nelle famiglie. Non di rado tutto è di Fideicommisso, e colla cautela del Socino s'è voluto, che fin la Legittima vi resti compresa. E questo Fideicommisso ristretto in una sola persona, e ne'foli maschi; nè resta roba per gli fratelli, nè c'è da maritar le figliuole, le forelle, le cogine &c. Vengono altri bifogni o disgrazie nelle case; ma il Fideicommisso intaccar non si può. Non è a me ignoto, che in alcuni paesi sogliono i Principi dispensare per motivi giusti, e talvolta ancora fenza tali motivi, così piacendo alla sovrana lor volontà: il che non è loro disdetto. Ma in altri paesi son difficili cotali dispense; o se pur si concedono, è solamente per Fideicommissi ascendentali, e non per trasversali. In terzo luogo poi mettete un po'la testa nel Foro, ed osservate, di che si tratti, di che si disputi. Per lo più d'una Sustituzione, d'un Fideicommisso, di un Maggiorasco, di una Primogenitura. QueGIURISPRUDENZA. 165

sto è il podere più fruttuoso d'ogni altro per gli Avvocati, Proccuratori, Notaj, e Giudici, perchè più spesso che per altri affari inforgono liti a cagion delle Successioni, e de' testamenti per se stessi imbrogliati, o che i sottili Legisti cercano d'imbrogliare col loro gran sapere. E non v'ha dubbio, che se fossero tolti di mezzo tanti legami delle eredità, si sminuirebbe di molto la folla a i tribunali, e la piranza a i Gigrisconfulti . Or a gen ab a webl confer an

OR A io lascerò giudicare ad altri, se ridondasse in maggior vantaggio della Repubblica il ritenere l'uso de i Fideicommissi, o pure l'abolirlo siccome dannoso all'umano commerzio, perchè cagione di tanti mali, e seminario di liti, siccome già lo riconobbero il Pellegrino e il Fusari: certacosa essendo, che il Principe ha autorità di proibirli, se vuole, per le ragioni, che qui non importa riferire. Nè già mancano saggie persone, che bramerebbono, e crederebbono ben fatto l'estirpare questa invenzione dell'umana alterigia, che serve cotanto ad imbrogliare il Mondo di liti e di sofisticherie, & è di sommo pregiudizio al commerzio umano. Fra gli altri il buon Cardinale de Luca nel suo Dottore volgare Lib. 10. de Fideicom. Cap. 1. confessa d'avere nell' età sua praticato molti insigni Giurisconsulti, per le mani de' quali sono passate infinite cause di Fideicommissi, i quali vedendo e praticando tante cabale, e tanti inconvenienti, che da ciò rifultano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni. Dicono assai queste parole per far intendere, come sì fatte disposizioni testamentarie, oltre a gli altri sconcerti di sopra accennati, possano sar traballare la Giustizia umana per l'inesplicabil avidità ed industria de'concorrenti alla. roba altrui. Ma giacchè il Mondo è infatuato ne' suoi usi, e questo è un problema, il quale se ha mille da una parte, ne avrà due o dieci mila dall' altra ; e sopra tutto l'università di chi profitta nelle controversie del Foro si opporrà sempre al bando de i Fideicommissi: supponghiamo ch' esti restino nel loro vigore. Dovrebbonsi almeno in tal caso seriamente m40-

muovere i Principi a mettere rimedio, per quanto è in loro mano, a i medesimi perniciosi effetti. A fin dunque di provvedere in qualche tollerabil forma all'indennità di tanti, che per loro mala fortuna s'impacciano con persone, credute ricche, o abili a promettere d'evizione, e a pagare; ma che tali non sono in effetto, perche solamente usufruttuarie di beni, che dopo la lor morte devolvono ad altri: egli è da desiderare, che in primo luogo da pertutto si possa introdurre la provvisione, che per gli Baroni Romani inventò il Sommo Pontefice Clemente VIII. e fu poi moderata da un altro Pontefice, cioè da Urbano VIII. e che si pratica anche invari luoghi della Francia, Germania, e Polonia, ed è stata spezialmente ingiunta con utili regolamenti per gli suoi Stati dal providentissimo Re di Sardegna Vittorio Amedeo nel Lib. v. Tit. 2. delle fue costituzioni, con obbligare ad essa tutti coloro, che vincolano i lor beni con Primogeniture, Maggioraschi, e Fideicommissi. Cioè si dovrebbe ordinare: che chiunque pretende di aver beni suggetti a simili legami, e desidera che passino nelle persone chiamate; o pure i chiamati, se loro sta a cuore di possedere a suo tempo que'beni, e di tramandarli a i posteri : sia tenuto in termine di sei mesi a denunziarli specificatamente, o sia presentarne inventario riconoscisto da Notajo, colla lor quantità, situazione, e confini, all'ufizio, che fosse deputato dal Principe. Lo stesso obbligo si dovrebbe imporre a qualunque altro, che in avvenire sottoponesse i suoi stabili a Fideicommisso. Altrimenti trascurando essi di far tale inventario o denunzia nel debito tempo, s'intendessero liberi dal suddetto legame i beni loro. Essendo poi permesso a chichessia in quel pubblico ufizio, e ne'libri d' esso il chiarirsi, se sieno o non fieno vincolati da Fideicommisso que'beni, riuscirà loro in tal maniera più facile lo schivare il pericolo di contratrare con chi non è assoluto padron di que' fondi. Ma per rendere più comodo al Pubblico l'uso di questa ricetta, sarebbe desiderabile, che da pertutto a guisa de gli Estimi de'paesi

vi fosse inventario & ordine di tutti gli stabili colla lor qualità di vincolati, o pure di liberi. Troverà qui da ridire più d'uno, e massimamente chi non amerebbe, che si rivelassero i segreti delle lor case per vari loro motivi. Ma si hanno eglino da lasciare senza rimedio alcuno queste trappolerie del commerzio umano, per cui tanti e tanti arrivano poi a piagnere, e a veder conculcata la Giustizia per colpa della. mala gente,e per difetto de'Principi, che non vogliono prov-

vedere, potendo, a i disordini de'loro Stati.

UN altro lodevol freno all'esorbitante licenza de' Fideicommissi pose per gli suoi Stati il suddetto Vittorio Amedeo Re di Sardegna e Duca di Savoja, Principe d' incomparabil penerrazione di mente, e Principe per vari titoli degno d'immorral memoria. Cioè proibì a chi non era Nobile, o non possedesse qualche Nobil Feudo, il poter sotroporre a Fideicommisso i suoi beni, con annullare ancora i già fatti. E per conto de gli stessi Nobili ordinò, che : i lor Fideicommissi o già istituiti, o da istituirsi, non passasfero la quarta generazione, in guifa che l'ultimo godesse in libertà que' beni, e liberi restassero questi, se pur non voleva anch' egli farli passare con Fideicommisso nuovo ad altri. Altrettanto è prescritto nello Statuto d'Avignone, dove son . proibiti i Fideicommissi oltre al terzo grado; e lo stesso forse sarà in altri Statuti, ch'io non conosco. Quel che è più, lo stesso Cardinal de Luca, Giurisconsulto de' primi, e sincero più de gli altri, nel Disc. 96. n. 13. de Fideicom. chiama il suddetto Statuto Avignonese pro meo sensu rationabile, ac ubique introducendum, cum ita cessarent tot lites & inconvenientia. Certo è da desiderare, che ancora quest' altra notabil restrizione de'Fideicommissi venga adottata ne gli altri paesi, richiedendolo il pubblico bene per indennità de' contraenti, e per togliere l' eccesso de' Fideicommissi e delle liti. Noi sappiamo, che anticamente se piaceva a i Romani, che dall'erede passassero ad un' altro i lor beni, il pregavano di lasciarli a quel tale, ciò rimettendo e racco-

mandando alla fede dell'erede: onde nacque il nome di eredità Fideicommissarie, o di Fideicommissi. Ma perciocchè succedeva, che non pochi dimenticavano le preghiere lor fatte da i Testatori, non senza gravi lamenti e querele di chi aspirava a quella eredità, cominciò l'Imperadore Augusto a costrignere alcuni a compiere il desiderio d'essi Testatori, e a poco a poco si venne poi stabilendo, che le preghiere avessero forza di comandamento. Ma non perciò si dee credere, come si pensano i moderni nostri Legulei all'udire il nome di Fideicommisso nell'issituta, e ne' digesti dove si parla del Senatusconsulto Trebelliano, che in que' tempi, e nè pure in quei di Giustiniano, si usassero i Fideicommissi de' nostri tempi. Chi ben vi farà mente, troverà che non erano allora le eredità Fideicommissarie, o Fiduciarie, specie di Sustituzioni dopo la morte dell'erede, ma bensì un ripiego trovato per lasciar la roba a chi le Leggi proibivano di lasciarla. Che faceva allora il Testatore, voglioso pure di deludere quel divieto? Pregava l'erede suo di rilasciare o tutta la sua eredità, o parte d'essa a quella tal persona : il che si dovea fare, e solea farsi immediatamente dopo avere adita l'eredità, o pure dopo certo tempo, dall'erede vivente. Ciò ora non è più permesso; ma allora si permetteva. Quibus non poterant bareditatem vel legata relinquere, si relinguebant, fidei committebant eorum, qui capere ex testamento poterant bæreditatem: sono parole di Giustiniano Lib. 11. tit. 23. Inftit.

MA che utile da sì fatte eredità riportavano gli eredi? Niuno anticamente; fors' anche loro era data la berta; e certo si doveano essi lagnare non poco, perchè solamente raccogliessero del sumo, e ad altri toccasse la roba. Però sotto i Consoli Pegasio e Pusione a' tempi di Vespasiano su formato un Senatoconsulto, per cui a questi eredi Fideicommissari o Fiduciari sosse lecito il detrarre e ritenere per sè la quarta parte dell'eredità, che si avea da rilasciare al chiamato. Questa è l'origine della celebre Quarta, oggidì appela

pellata Trebellianica, quantunque nel Senatusconsulto, fatto a' rempi di Nerone fotto i Consoli Trebellio e Seneca, nè pur si legga una parola della detrazion della Quarta, avendo Giustiniano trasfuso nel Trebelliano ciò che dall' altro si ordinava intorno alla predetta detrazione. Ognun sa che oggidì essa Trebellianica comunemente è conceduta a gli eredi gravati di Fideicommisso. Intorno a che si dee avvertire, che non vien propriamente dalle antiche Leggi l'uso moderno d'essa Trebellianica, ma si bene da un'invenzione de' Legisti de gli ultimi Secoli, che l' hanno col loro gran sapere tirata dal Senatusconsulto Pegasiano, con istendere cotal Privilegio a tutti i Fideicommissi moderni, benchè diversi da gli antichi, ed anche alle Sustituzioni: il che mai non sognarono i Legisti Romani. Vollero questi (e fu ben giusto) premiare in qualche guisa l'erede, il quale altrimenti avrebbe potuto ricufar di adire un'eredità, che nulla era per fruttargli. Adire bæreditatem ob nullum, vel minimum lucrum recusabant, atque ob id extinguebantur Fideicommissa. Datemi ora un'eredità gravata da i moderni Fideicommissi: chi non vede, che l'erede per tutta la sua vita ha il godimento di quella eredità, ed è ben pagato con tale usufrutto? Quì dunque cessa il motivo, per cui gli antichi approvarono ne' lor Fideicommissi la deduzion della Quarta. Il che non dico io per riprovar quest'uso de' nostri tempi, che si può molto bene permettere, ed anche comandare; ma perchè s' intenda (non ardisco dir l' ignoranza, e solamente dico) la libertà, che han preso i Giurisconsulti de gli ultimi Secoli di fare co' lor cervelli un' estensione sì ampia della Trebellianica, facendola credere tutta disposizione di Giustiniano, con poi mettere in campo varie dispute, se questa si possa proibire a i figliuoli di primo grado, e a gli eredi estranei: quasi che i nostri Fideicommissi fossero gli stessissimi de gli antichi . To a de majarità di a

HO detto, che la filastrocca de' Fideicommissi lasciati ad uno o più, lor vita naturale durante con obbligo di pas-

sar poscia in altri, su incognita a i Romani. Molto più soggiungo ora, che i Longobardi e Franchi, Padroni una volta dell'Italia, i costumi e le Leggi de' quali tanto tempo durarono ne' tribunali nostri, furono ben lontani dal formare Fideicommissi. Veggansi le suddette loro Leggi, si osservino le pergamene, che restano, dove sono espresse le ultime loro volontà: non vi si troverà nè nome, nè sostanza di Fideicommisso. Quantunque poi risuscitate le Leggi Romane nel Secolo x11. aprissero una vastissima porta alle sottigliezze, cautele, ed invenzioni de' Legisti, e cominciassero a formarsi i Fideicommissi d'oggidi con torcere a quest'uso le antiche Leggi: pure non si praticavano questi se non di rado, e solo da persone Nobili, o copiose di beni di fortuna. E fino all' anno 1600, si troverà che ordinariamente son'essi riftretti a pochi gradi, o pure a i Discendenti senza chiamare i Trasversali, ovvero senza invitarvi dopo essi anche gli Estranei. Ma spezialmente dopo il 1600, cominciò ad inondar la piena de i Fideicommissi. Non i soli Nobili, ma anche i Plebei vollero e vogliono farla da Padroni della pocalor roba per gli Secoli avvenire, di maniera che troppo frequenti oggidi s' odono le eredità vincolate a più e più generazioni. Che i Nobili e ricchi operino così, possono intervenirvi de' motivi giusti. Fra l'altre cose si può supporre, che non offante sì fatti legami l'abbondanza delle lor case, e l'amor del decoro, non lascerà sprovveduti i fratelli, non indotate le figliuole e sorelle. Ma per la gente dozzinale, e per chi ha poco al Sole: come s' ha da provvedere al bisogno di vari figli e parenti d'una casa, quando in un solo è ristretto tutto l'avere? Come provvedere a i contratempi, se appena si ha quel che occorre per l'ordinario mantenimento? Oh si ricorrerà per la dispensa al Principe. A che dunque voler noi regolare colle nostre gran teste il mondo avvenire, se miriamo sì facilmente mutate ed abolite a diritto e a traverso da chi può le nostre determinazioni? Perciò le provvisioni suddette, stabilite in Piemonte, degne son

GIURISPRUDENZA.

di lode, & è da desiderare, che si dilatino per gli altri Stati d'Italia, tanto che se non si può o non si vuole levar affatto questo grave imbroglio all'umano commerzio, e questo sì vasto campo di liti, almeno si sminuisca. So ben io, che questa sinfonia non può essere gradita da chi si pasce de i proventi del Foro, nè vedrebbe volentieri riformato in questa parte il mondo, perchè a i più torna il conto, che il mondo cammini così. Le Sustituzioni e i Fideicommissi già dicemmo essere il più ricco e fruttuoso podere, che s'abbiano Avvocati, Proccuratori, e tribunali. Baldo, per attestato di Guido Panciroli, nelle sole liti di Sustituzioni guadagno quindici mila scudi d' oro. Ma chiunque ama il bene della Repubblica, e que' Principi, che dotati d'alto intendimento pensano seriamente al rimedio de malori Politici presenti ed avvenire, non dureran fatica a scorgere, che non viene da voglia di fare il bell'ingegno, ma da buoni principi quanto ho finora divisato intorno all' eccesso de' Fideicommissi. E tanto più perchè v' ha de gli altri Statuti, che proibiscono la continuazion d'essi per più di alcuni pochi

NE' paesi poi, dove sono obbligati alla restituzion delle doti, in mancanza di beni liberi, i Fideicommissi ascendentali, e dove senza dissicultà si dispensano i Fideicommissi a fin di pagare debiti per giuste cagioni contratti: sì fatte
consuctudini son da lodare e da ritenere, siccome parte di
quel di più, che occorrerebbe contro la pazza volontà de
gli uomini, che vogliono disporre della roba pel tempo, che
non ne son più padroni, perchè più non sono nel mondo:
il che ha fatto credere ad alcuni sensati antichi, che non s'abbiano a permettere i Fideicommissi, come contrari alle Leggi della natura. Finirò questo Capitolo con dire, che se un
gran benesizio si farebbe all' umano commerzio coll' obbligar la gente a denunziare ad un determinato pubblico usizio i lor beni sottoposti a i Fideicommissi, riuscireb be non
meno utile lo stendere l' obbligo stesso alle Ipoteche, cagio-

ne

ne anch' esse di tanti inganni, e cagioni di tante liti, perche i Contraenti non sapendo, ne potendo sapere, da quai precedenti legami sieno imbrogliati i beni, s'imbarcano in contratti, che riescono in fine con loro danno e rovina. Che se paresse a taluno volersi caricar con ciò il Pubblico di troppi aggravj: gli si risponderà, nulla essere più facile, bastando deputare chi raccolga da gli Strumenti efibiti all'Archivio le Ipoteche almeno, che sopraverranno. Nè gioverebbe opporre, che in questa maniera si scoprirebbono i fatti di tanti e tanti con loro pregiudizio. Imperciocchè da quando in quà dee servire il segreto lor operare per potere occorrendo valersene in pregiudizio altrui? Chi non haanimo d'ingannare altrui, niuna difficultà dee avere, che si sappiano i suoi antecedenti contratti, e le obbligazioni e i vincoli del suo stato. Anzi è tenuto in coscienza a rivelarli alle occasioni, se pur ne è consapevole. Solamente chi opera, o vuol operar male, odia la luce; e certamente il ben pubblico dee prevalere al privato. V' ha ancora qualche paese, dove son denunziati tutti gli stabili, che cadaun Cittadino possiede, cioè l'Estimo, o Censimento praticato in tanti altri. Oltre a ciò v'ha un pubblico libro, in cui i Creditori, che vogliono, fanno allibrare i lor crediti. Chi è primo a farfi scrivere, gode ne' concorfi l'anteriorità dell' Ipoteca, e così gli altri di mano in mano. Di maniera che chi vuol contrattar con alcuni, può prima cautelarfi col ricorrere a que'libri, e conoscere a quanto ascenda il valsente, a quanto i debiti di quel tale. Tutti ripieghi lodevoli per difendere il popolo da gl' inganni, dalle trufferie, e dalla mala fede de' cattivi; e però degni d'essere copiati anche ne' paesi, che ne mancano, lasciando gracchiare chi ama di camminar di notte, a fin di nascondere i suoi interessi, e poter poscia burlare chi crede a iloro begli abiti, e alle loro ben fornite botteghe.

GIURISPRUDENZA. 173 CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Se sia da preferire il metodo de' Greci e Latini nell' agitar le cause Civili e Criminali, o pure quel de' Moderni.

CHIUNQUE ha qualche tintura d'erudizione è assai noto, che presso gli antichi Greci e Latini, allorchè si trattavano cause Civili e Criminali, solevano gli Avvocati d'ambedue le parti litiganti esporre davanti a i Giudici le ragioni favorevoli a'loro Clienti. Però per addestrarsi a questo esercizio, conveniva che i giovani si applicassero allo studio delle Leggi, che allora erano poche, ma incomparabilmente più allo studio dell'eloquenza. Quindi poi nacque l'uso delle declamazioni, cioè di finti o veri argomenti, sopra i quali nelle scuole prò e contra si parlava colla maggior facondia possibile. Nè già era questo un mestiere de'soli giovani . Anche i veterani Oratori con declamare nelle lor case, o nelle raunanze de gli amici, tenevano in esercizio il loro ingegno, ed in queste finte battaglie maggiori forze si procacciavano per quando poi si doveano presentare alle vere. Nè occorre ch' io qui rammenti ciò, che lo stesso Principe de gli Oratori Latini Cicerone, e Giulio Cesare, e Seneca il Rettorico, e Quintiliano (se pur sue sono le declamazioni, che restano) ed altri operarono una volta in questo particolare. Abbiamo alcune nobilissime loro Orazioni, abbiamo anche fuaforie, declamazioni, proginnasmi, tutti saggi di questi privati combattimenti, ne'quali ammiriamo la destrezza, l'acutezza, è l'ornato di que'felici ingegni. Ma è ben mutata la faccia del Foro d'oggidì. In esso noi più non troviamo l'antica eloquenza. La sola Giurisprudenza vi parla, essa sola vi disputa. Tutto passa in contradittori, o in allegazioni e consultazioni, nelle quali rara cosa è che comparisca pulizia alcuna di parlar Latino o Volgare, ma sì bene per lo più si fa vedere una fmo-

174 DIFETTI DELLA

smoderata barbarie di stile Scolastico e secco, che niun diletto, molto anzi di tedio, massimamente per quelle sarragini di citazioni, può recare a chiunque legge. Che s' haora da dire di due sì differenti maniere di trattar le liti?

SI ha in primo luogo da avvertire, che all'udir noi tante lodi e tanti insegnamenti dell'antica Arte Oratoria, e al vedere le Orazioni fino a noi pervenute di que' valentuomini, non si ha già tosto da immaginare, che per ogni controversia portata a i tribunali, uscissero allora in campo a duellare due avversari, Legisti insieme ed Oracori, con Orazioni studiate e limate. Anche allora si usavano i contradittori, come si costuma oggidi; e questa era l'ordinaria pratica del Foro, in cui con esposizione estemporanea, e come si suol dire, a braccio, gli Avvocati deducevano le ragioni de' lor Clienti, le fortificavano con Leggi, conjetture, Strumenti, Testimonj. Gran vantaggio avea, chi più chiaramente, ordinatamente, sottilmente sapea esporre e sminuzzar quelle ragioni; ma senza l'obbligo o costume di formar per questo un' Orazione, per impararla a memoria, e recitarla maestosamente davanti a i Giudici. Allora spezialmente v'era bisogno di si fatte studiate concioni nelle Repubbliche della Grecia, che quasi tutte erano popolari, o vi avea la sua parte il popolo; c l' ebbe esso per gran tempo anche nella Romana. Non solo conveniva parlare al Senato, al Pretore, a i Decemviri, o Centumviri, ma anche alla Plebe; e spesso d'affari Pubblici. Mutaronsi le forme del Governo, e cessò per questo la necessità e il costume di così ben digerite Orazioni, delle quali restano molte di Cicerone, e più de i Greci Oratori, dove si tratta d'interessi riguardanti la Repubblica. Vero è, che talvolta ancora si formavano e recitavano Orazioni per cause private Criminali o Civili; ma queste furono rare, e si riserbavano per controversie di grande importanza. S' usa questo anche oggidì in qualche paese, ed abbiam le Aringhe di alcuni eccellenti Avvocati lavorate con gli or-

namenti, e colla forza dell' eloquenza. Son io ben persuaso, che anche ne' contradittori estemporanei avesse luogo la facondia de gli Avvocati, avvezzandosi eglino per questo a discorrere all' improvviso con energia e artifizio di sigure, e con acutezza e leggiadria sopra gli argomenti proposti: dal che son d'ordinario ben lontani i nostri meri Legisti, ne' quali niuna tintura d'eloquenza si osserva.

CERTAMENTE (io lo confesso) abbiam giusto motivo di lodare ed ammirare quei nobili parti dell' eloquenza Greca e Latina, considerando in essi l'ingegno e l' industria incomparabile di que'grand' nomini . Siami nondimeno lecito di dire, che ne' tribunali de' nostri tempi non solo non è necessaria, ma nè pure è da desiderare una sì sfoggiata eloquenza, come fu quella de gli antichi. Imperocche non contenti quegli Oratori di rendere benevoli, per quanto poteano, alla lor causa i Giudici, e di rendere odiosa la parte contraria: con tale artifizio ancora, e con si vivi colori vestivano le loro ragioni, e trasformavano all'incontro quelle dell' avversario, che imbrogliavano tal volta le menti di chi avea da giudicare. Nè essi ommettevano industria veruna per muovere colle macchine ed insidie della lor facondia gli animi d' essi Giudici all' ira, alla compassione, e ad altre simili passioni. Chi più di sapere e forza polsedeva per introdurre questa commozion d'affetti, uno de' principali requifiti dell' Arte Oratoria: costui maggiore speranza portava per vincere nelle cause massimamente Criminali. Però l' Arte loro tendeva delle reti fegrete a i Giudici, per allontanarli dall' ispezione del giusto e del vero, di modo che per testimonianza di Quintiliano Lib. 11. Cap. xvi. Ateneo non ebbe difficultà di chiamar la Rettorica fallendi Artem . Ed Aristotele nel Lib. 1. Cap. 1. della Retrorica notò questo vizio, e desiderò che vi si rimediasse con dire: Che non convien pervertire il Giudice, incitandolo all' ira, o all' odio, o alla compassione : perchè questo è un' imitare colui, che vuol valersi di un regolo, e lo fa man-

cante di dirittura. E se noi ben peseremo l'uso delle Declamazioni nelle scuole e case private, troveremo altro non essere stato se non la profession di Carneade, che pur su detestata da i più saggi Romani, cioè di prendere a lodare, o biasimare la stessa cosa, persuadere o dissuadere la medesima risoluzione, impugnare o difendere una stessa causa, per essere preparati a vendere l'ingegno e la lingua loro in qualfivoglia argomento a chiunque ne avea bisogno. Tal fiducia ispirava loro un tale esercizio, e questa perizia dell' Arte Oratoria, che nulla quasi loro si presentava, che a forza d'entimemi, di vivaci figure, di belle parole non si figurassero di far comparire nero, se era bianco, e bianco, se era nero. Quei, che una volta si appellavano Sosisti da i Greci, e in gran pregio furono presso di loro, poco o nulla erano differenti da gli Oratori Latini. Ma da che si offervò, che menavano sofismi a mercato, e colle insidie e furberie de gl'ingegnosi ed acuti loro ragionamenti cercavano di tirar fuori di strada i Giudici e gli uditori, cascarono di riputazione, siccome gente pericolosa e nociva alla Repubblica. Anche Cornelio Cello si lasciò scappar di bocca, che il fine dell' Oratore non era l'appagar la coscienza, ma il riportar vittoria. E così discorrendola io, non è già mia intenzione di tacciar con ciò que chiarissi ni Oratori Greci eLatini, che anche oggidì veneriam nelle opere loro, con attribuir loro i medesimi vizi : quantunque io non ignori, che Cicerone stesso si gloriava di avere offuscato o abbagliato i Giudici nella causa di Cluenzio. Una sola cosa intendo io di dire, cioè che l'eloquenza de gli antichi non erauna sicura strada per far conoscere a i Giudici, da qual banda nelle controversie alloggiasse il vero, e il giusto. Dissi de gli Antichi; perciocchè l'eloquenza de'nostri tempi, che si esercita solamente in argomenti sacri, perchè sempre ha per mira di commendar le virtù, e di perseguitare i vizi, non c'è pericolo che inganni, e perverta i nostri Giudizj. IL - F. F. S

IL che potto, non è da desiderare, che si risusciti l'eloquenza ed Arte Oratoria de' vecchi Secoli per rimetterla. nel Foro. A noi basta il metodo nostro volgare di trattar; le cause ne' contradittori, e nelle udienze, che non sarà già esente per questo dall' imbrogliar le cose, ma almeno non v' avrà parte un' ingrediente di più atto a pervertire i Giudici. Colle ragioni, e non già colla pompa e col furbesco ruffianesimo dell' eloquenza artificiosa, si dee cercare quel che è giusto e vero. Aggiungasi l'altro uso del nostro Foro, che più utile e spedito ancora dee confessarsi, per poter discernere il debile e il sodo delle vicendevoli pretensioni de gli Avvocati. Cioè quel delle allegazioni, o sia de' consulti, o stampati, o scritti a penna: di cui non so dire se si servissero gli antichi. Allora il Giudice può stendere posatamente il guardo sopra tutto l'apparato delle offese e difese di un' attore e di un reo. Ma prestando il Giudice ne' contradittori le sue orecchie a due Campioni Legali, che fan duello tra loro, può darsi che talvolta gli venga meno l'attenzione, e gli fugano cose, che era necessario d'aver ben offervato. Certamente non mancano di coloro, che con molte parole nulla dicono; o se dicono cose buone, colla verbofità e Logodiarrea imbrogliano ed infastidiscono. Sogliono altri o per ignoranza o per malizia in sì fatte battaglie citar Leggi, decisioni, Autori, tutte armi decisive, se si ha a credere a chi se ne serve, che nondimeno pesate e confrontate co i testi, a nulla servono pel caso proposto. Entrano ancora i sofismi (evolesse Dio che fosse di rado) in questi combattimenti, perchè i disputanti nelle lor teste s' igannano, o son dietro ad ingannare. Non è da tutti il ritener tutto nel libro della memoria, nè il discernere ad un tratto le false merci, che vanno in fiera, dovendo la mente de gli ascoltatori Giudici tener dietro alle susseguenti ragioni de' dicitori. Ora aquesti incomodi e pericolis' è provveduto coll'uso delle allegazioni e de'consulti prodotti dalle parti. Non usa la Ruota Romana i conDIFETTI DELLA

treditteri, perchè meglio si soddissa al bisogno colle ragiodi menta. Nulla manca allora al Giudice, che vegliasoddissare al suo dovere, per esattamente esaminare e combinar la forza delle ragioni opposte, e per potere chiarirsi,
se con buona sede, e approposito per la quistione servano
le allegate Leggi, decisioni, ed autorità de' Sapienti. Il
che eseguito, altro non resta a chi dee giudicare, se non
di valersi della forza del suo ingegno, e della diritta suavolontà, per venire alla sentenza. Potrebbe accadere, che
ciò non ostante egli poco giustamente giudicasse: ma allora sarà da attribuire l'ingiusta sentenza, non ad inganno
intervenuto per parte de gli Avvocati, ma alla poca attenzione, all'insufficienza, se non anche a qualche occulta-

passione del Giudice. PER conto poi delle allegazioni suddette, e dell'altre fatture de' moderni Legisti Italiani, bramerebbono alcuni, che fosse men barbara e rozza la loro latinità. Miriamo Teologi, Filosofi, Medici, ed altri Professori di Scienze ed Arti scrivere oggidi con pulizia ed eleganza di stile Latino. Ma ne' nostri Giurisconsulti dura tuttavia l' orrido de' Secoli barbarici, senza studio alcuno della Lingua Latina, e ne pur della Volgare, di cui talvolta si servono. Nè può negarfi: un tale ornamento, che comparisce ne gli scritti del nostro Alciato, del Cujacio, del Fabro, e di tanti altri massimamente stati Pubblici Lettori di Giurisprudenza, sarebbe molto da lodare anche nel nostro Foro. Non già perchè la pulizia del linguaggio posta punto influire a confeguir il fine, che si propone il Legista; ma perchè la Leggiadria è una veste, che dà o accresce vaghezza a tutte le fatture de gli nomini. Si ridono alcuni Legisti de Grammarici; ma anche i Grammatici fan le risate dietro a certi Legisti; e queste sarebbe bene il risparmiarle. Disputavano un di due miei amici, pretendendo l'uno, che Liters si avesse da scrivere con un solo T. e l'altro con due. Sopragiunse un Dottorone di prima riga, che intesa

la lor quistione, ex Tribunali pronunziò, aver torto amendue, dovendosi scrivere Littera. E chi negasse, ch' egli avelle ragione, sappia che gli si sfodererà in faccia l'autorità del buon Cardinale de Luca, che scriveva così. Occorre egli di più dopo un sì classico Autore? Ardisco di dire ancora, che una qualche dosa di eloquenza starebbe put bene in chiunque s'applica all'esercizio delle Leggi. Non già per formar delle Orazioni studiate ed ingegnose, nè per far delle vane crie, o delle giovanili amplificazioni, che fan perdere il tempo a chi dice, e a chi ascolta. Il forte di chi si dà alla Giurisprudenza dee consistere nel ben sapere le Leggi, e nel saperle acconciamente applicare a i casi proposti, e nel buon uso del Raziocinio, per indagar le ragioni delle cose, o favorevoli all' una parte, o nocive all' altra, e saper conjetturare onoratamente e naturalmente la volontà de' Testatori e Contraenti senza stiracchiature e sofisticherie. Ma in oltre giova non poco al conseguimento della palma nelle liri il saper ben ordinare, e proporre con chiarezza e con forza le ritrovate ragioni, di maniera che i Giudici senza fatica se le sentano penetrar nell'intendimento, e le gustino. Però almen tanto di eloquenza, che possa dare buon garbo al Raziocinio Legale. Nè io condannerei que' Novizzi della Giurisprudenza, che in privata adunanza sotto la disciplina di qualche sperto Maestro si esercitassero, secondo l'uso de gli antichi Declamatori, in finti Contradittori, sempre nondimeno coll'unico fine ed amore del vero e del giusto. Si addestrerebbono essi in questa guisa per tempo ad un mestiere, a sapere il quale per lo più oggidì arrivano, fol quando fon provetti in età, o pur quando è tempo di finir di parlare. Il punto sta a guardarsi dal pericolo di avvezzarfi anche a fostener cause spallate ed ingiuste. Colla sperienza nelle scuole ho imparato a conoscere Lettori, che esercitavano i Discepoli a questo mestiere con proporre Conclusioni strane e paradosse, più per dar pascolo al bell'ingegno, che propria-

180 DIFETTIDELLA mente per cercare la verità e la Giustizia.

CAPITOLO DECIMO NONO.

Saggio di alcune Conclusioni intorno a certi punti controversi nella Giurisprudenza, proposto all'esame di chi ha l'autorità di far Leggi e Statuti.

Non mi attribuisco io già tanto da saper consigliare ciò, che si dovrebbe o stabilire, o riprovare in tante Conclusioni Legali, che si veggono dibattute con contrari sentimenti da i nostri Giurisconsulti, e che per avventura non son sissate o dalla Consuetudine, o da gli Statuti. Tuttavia colla scorta de' più assennati Maestri, e spezialmente della scuola Romana, dove si truova il meglio della Facoltà Legale, accennerò taluna di sì fatte Conclusioni, più bisognose di decisione, come sembra al mio corto intendimento, potendo nondimeno chi ha l'autorità, e più senno, deciderle diversamente.

I. Si dovranno fostener per validi que' testamenti, ne' quali il padre, o la madre, l'avolo, o l'avola, lasciano a ifigliuoli, o nipoti, la legittima, ancorchè senza il no-

me e titolo d' Istituzione .

II. Essendo taluno istituito erede usufruttuario, o pure di qualche cosa certa, e mancando il Testatore senza dichiarare un erede universale, dovrà pervenire la di lui eredità a chi secondo le Leggi e gli Statuti è chiamato ad essa ab intestato, e non già ex beneficio juris accrescendi all'istituito in parte.

ESSENDO qui incerta la volontà del Testatore, ha da prevalere la forza e volontà della Legge a tutte le sottili immaginazioni, ed aeree presunzioni di chi vorrebbe far

testamento per gli altri.

III. Venendo uno istituito erede, e in caso ch'egli muo-

ja senza figli o discendenti, venendo sustituite altre persone, ancorchè esso erede manchi di vita prima del Testatore, ciò non ostante i di lui figli o nipoti escluderanno nell'

eredità i sustituiti, e chiunque viene ab intestato.

QUESTA è la famosa controversia de' figli positi in. conditione, come dicono i Legisti, per cagione di cui son venuti innumerabili Dottori ad una implacabile zusta, prevalendo ora gli uni, ed ora gli altri, e lasciando in gravi imbrogli la misera Giudicatura. Esige il ben pubblico, che sitronchi si gran lite. E che s'abbia a decidere nella forma suddetta, lo persuade la ragion naturale, essendo evidente, che il Testatore più de' Sustiruiti, e di quei che vengono ab intestato, predilige, i figliuoli dell'erede istiruiro. Altre questioni poi insorgono intorno a i figliachi posti in condizione, per sostenere, ò abbattere i fideicommissi, come sarebbe de gl'Illegittimi, o de' Legittimati per susteguente matrimonio, o per rescritto del Principe, siccome ancora de trasversali, e coll'ispezione d'altri punti, che sono occorfi, o possono occorrere, tuttavia suttuanti. A tutti gioverà che il saggio Legislatore provvegga, affinchè si levi un vasto ed intricato seminario di dispute e liti.

IV. Cesserà il fideicommisso, ogni qual volta l'erede istituito colla condizione, che mancando lui senza figli (col qual nome saran compresi anche i nipori, ed altri discendenti) succeda altra persona, egli lasci dopo di sè qualche figlio o nipote dell'uno o dell'altro sesso, se pure non apparissero parole e segni concludenti, che il Testatore volesse un continuato sideicommisso, o parlasse di soli ma-

fchi.

V. La proibizione dell'alienazion de i beni, e la premura del Testatore, assinchè si conservi l'agnazione, saran

Segni valevoli ad indurre il fideicommisso.

VI. Chiunque è gravato di fideicommisso.

VI. Chiunque è gravato di fideicommisso, si giudicherà aver contratta una tacita Ipoteca ne' suoi beni liberi, che valerà contra di lui in caso di distrazione, o mala amministrastrazione de beni d'esso fideicommisso. E ciò appearche si

tratti di figliuoli.

VII. Ha da essere lecito a chichessia il vietare la deduzion della Trebellianica a gl'issituti eredi, a riserva di que paesi, dove per consuerudine o Statuto non si può essa vietare a i sigli di primo grado, quando non si adoperi la cause-la del socino.

vIII. Lasciando il Testatore eredi i sigliuoli, e la lor madre usufrustuaria, donna, e madonna, avrà suogo la consuctudine di Bulgaro, cioè non potrà essa lor madre pretendere, se non i convenevoli alimenti: purchè il Testatore non abbia più precisamente dichiarata sa sua volontà in

favor della moglie.

IX. Mancando di vita il primo crede, i suoi discendenti (se pur sono chiamari) ed essendo mancaro il printo sustituito, o non volendo egli adire l'eredità, in essa succederà in vigore della sustituzione anomala il secondo sustituito, e gosì di mano in mano: se pure il primo sustituito non avesse lasciato in morte sigliuoli, e altri discendenti, che sosse chiamati: nel qual caso sottentreranno essi in luogo del padre.

X. Morendo in età pupillare il pupillo, a cui il padre, o l'avolo paterno abbia in vigore della paterna podestà su-stituito alcuno, non sarà esclusa la madre dalla Legittima.

del figlipolo. Lo stesso sarà del padre vivente.

Ne' fideicommissi semplici ed ordinari, introdotti in una linea, mancando i gravati, finchè duri la potenza e speranza, che possano sopravenire altri d'essa linea capaci, e chiamati, come spezialmente quando la moglici dell'ultimo gravato è gravida: resterà in sospeso l'ingresso d'altra linea nel possesso del fideicommisso.

XII. Nelle sustituzioni reciproche dovrà essere liberaa cadaun de' figli la sua legittima, nè sarà suggetta al peso

del fidejcommisso.

XIII. Si ammetterà una tacita reciproca sustituzione

fra le linee de' figli o nipoti del Testarore instituiri, nè passerà parre alcuna d'essa eredità in chi è sustituito ad esse linee, se non quando mancherà l'ultimo.

XIV. Mancando la discendenza del Testatore, o siaquel genere prima chiamato, e succedendo il sustituito, in lui terminerà il sideicommisso, quando il Testatore non ab-

bia chiaramente espresso di volerlo continuato.

XV. E' compatibile il fideicommisso colla facoltà data dal Testatore all' erede gravato di poter' alienare a suo arbitrio i beni. E ne potrà egli anche disporre nell'ultima volontà; ma dovrà restarne almen la quarta parte a savore de' sustituiti, quando la facoltà non sosse espressa di poter' anche disporre di tutto.

XVI. L'istituzione di un erede usufruttario si risolverà in un legato dell'usufrutto, di maniera che l'erede proprietario si terrà per erede primo e diretto da principio, qualora manisestamente non apparisse, che il Testatore abbia.

istituito un fideicommisso.

XXX.F

XVII. Sotto nome di mobili di casa, o di tutti i mobili lasciati per legato, non verranno le gioie, i vasi d'oro e d'argento, il danaro contante, le merci, gli animali, il grano, il vino, carni salate, olio, ed altre robe mangiative.

XVIII. Si giudicherà legato condizionale, e però caducabile per la premorienza del Legatario, quando il tempo riguarda la sostanza della disposizione, come sarebbe il lasciar la dote ad una zittella, quando sarà giunta ad una ta-

le età, o dopo la morte d'alcuno.

XIX. Quando dal Testatore non sia proibita la Trebellianica ne' fideicommissi, ancorchè l'erede ommetta l'inventario, non ne sarà privo.

XX. Lo Statuto escludente le femmine dalla successione

ab intestato, non le esclude chiamate per testamento.

XXI. Lasciando il Testatore cinquecento scudi ad una fanciulla, se essa si monacherà; e mille se si mariterà: mo-

na-

nacandofi non conseguirà se non cinquecento Scudi.

XXII. Nelle liti fideicommissarie si giudicherà in favore del più prossimo al gravato, che al gravante, quando chiaramente non abbia il Testatore dichiarato diversamente.

do senza figli, sussisterà, ancorchè niun figlio nasca giammai all' erede, riprovato in ciò la sossisticheria dell'Oldrado.

XXIV. Regolarmente dovranno i Giudici ne'punti dubbioli pronunziare per l'esclusione del fideicommisso, e della continuazion del medesimo, qualora non concorrano forti e concludenti segni della contraria volontà del Testatore.

XXV. L'alienazione effettivamente seguita de'beni sottoposti al sideicommisso in tusto, o in parte, vietata sotto penadi caducità, aprirà il luogo al sustituito, quando l'alienante chiaramente non pruovi l'ignoranza del sideicommisso, e della pena.

XXVI. Ogni qual volta il Testatore nell'ordinare un fideicommisso mostrerà assezione all'agnazione, e massimamente parlando di maschi, resteranno escluse le semmino

e i maschi delle semmine.

XXVII. Nelle liti dubbiose di sustituzioni e sideicommissi fira gli agnati, e cognati, od estranei, si giudicherà sempre in savore de gli agnati.

XXVIII. Trattandosi di trasversati, od estranei istituiti in un fideicommisso, questi dovranno imputare nella Trebellianica i frutti percetti da i beni vincolati al medesimo sideicommisso. Al che non saran tenuti i figli e discendenti.

XXIX. Chiamando un Testatore al sideicommisso il padre e i sigli, se questi faranno discendenti, si diranno chiamati coll'ordine successivo. Ma essendo Trasversali od estranei, in eguali porzioni saran chiamati il padre e i sigliaoli.

XXX.Sot-

XXX. Sotto nome di discendenti verranno tanto i maschi, che le semmine, quando non apparisca chiara in contrario la mente del Testatore. Similmente ancora i naturali, ma non già gl'incestuosi, e spuri! I naturali nondimeno, sinchè dureran le linee de' legittimi e naturali, resteranno esclusi ne' sideicommissi.

XXXI. Irrita e nulla sarà la volontà e disposizione chiamata Captatoria da i Legisti, per cui uno lasci ad altrui la facoltà di testare in luogo suo, ancorchè la disposizione ce-

desse in favore di una causa piaig en alla araistal arott atten

XXXII. Tuttochè il Testatore non siricordi delle parole precise da lui poste nella Clausola Derogatoria del testamento precedente, pure qualora con parole chiare annulli essa Derogatoria, prevalerà l'ultimo suo testamento, eccetto se il precedente colla Derogatoria sosse in favore de figli od agnati: nel qual caso sarà necessaria la specificazion

della Claufola per irritarlo.

CONTUTTOCIO' meglio anche parrebbe il decretare, che non s'abbia mai da attendere esla Derogatoria, qualora il Testatore faccia un susseguente testamento. Perciocchè essendo stata inventata una tal Clausola per deludere chi colla forza, colle lusinghe, o con altri arrisizi voglia indurre le persone a testare in suo savore, benchè vi ripugni la volontà di chi vuol disporre del suo: egli è da avverrire, che nella medesima guisa, cioè colle medesime,
lusinghe, arti, e violenze si possono trarre le persone a sare un testamento vincolaro colla Clausola suddetta. Nell'egual pericolo adunque di seduzione, dee sembrar meglio
il togliere ogni forza alla Derogatoria, uniformandosi con
ciò alla Legge, e al diritto naturale, che vogliono la libertà del testare, e di mutare a suo piacimento le ultime volontà.

XXXIII. Effendo uno istituito erede, con sustituirgli altra persona, se questa persona sustituita premorirà a lui senza sigliuoli, egli resterà libero padrone dell'eredità con.

A a esclu-

186 DIFETTI DELLA

escludere chi succederebbe ab intestato, giacche il Testatore col non nominare alcuno ha mostrato di non farne conto.

XXXIV. L'erede beneficiato non farà suoi i frutti dell'eredità, ogni qual volta resti alcuno de' Creditori allo scoperto: al qual fine ancora si dà l'economo allo Stato.

XXXV. S' imputerà nella Legittima e Trebellianica il legato lasciato dal padre al figlio o figlia, quando non costi della diversa volontà del Testatore. Non s' imputerà già nella Dote lasciata alla moglie.

XXXVI. Il legato fatto ad un Creditore, non fi credera in compensazione del debiro, quando espressamente non si

vegga dichiarato dal Testatore.

XXXVII. Trattandosi di eredità lucrosa, potrà il pupillo

vicino alla pubertà adirla senza l'autorità del tutore.

XXXVIII. Volendo il Testatore, che si conservino i suoi beni nella sua discendenza, con facoltà solamente di venderli fra essi discendenti, sarà proibita ogni alienazione, anche per via di testamento, in persone non discendenti. E qualora parlasse il Testatore di discendenti maschi, non si potrà vendere, nè lasciare alle semmine, nè a i figli di semmine, benchè discendenti.

XXXIX. Dovrà determinarsi un tempo, entro il quale l'erede presente e sciente abbia d'avere adita l'eredità. Altrimenti essa si devolverà a quei, che vengono ab intestato. E morendo egli in questo tempo senza l'adizione, non po-

trà trasmettere quella eredità a i suoi eredi.

XL. Nulladimeno i pupilli, e gli eredi chiamati dalla. Legge suoi, e necessari, anche morendo entro il termine suddetto senza l'adizione, la trasmetteranno, quando non osti la volontà del Testatore, e goderanno occorrendo il benesizio della Legge e dell'inventario.

ALTRE quistioni ci son intorno all'adizione delle eredità, e per conto de'pupilli e minori, quando senza d'essa. si possa o nò trasmetterle. Queste dobbiam desiderare, che

tutte

tutte restino decise dalla sapienza non parziale del Legislatore, più tosto che dal capriccio de i Giudici. E' anche da avvertire, volere gli Statuti di Modena e di Milano, che chiunque è erede, s'intenda ipso jure possedere tutti i beni del defunto Testatore: il che serve a risparmiar molteliti.

XLI. Tralasciando l'erede di sar l'Inventario nel debito tempo, decaderà dal diritto della falcidia. Sarà nondimeno dovuta la restituzione in integrum a i minori, e alle

donne.

XLII. Inofficioso sarà quel testamento, in cui il padre lasci meno della Legittima a i figli, ed essi ne otterranno il supplemento. Nè dentro il quinquennio sarà prescritta la querela del testamento, o della donazione inossiciosa, quando si tratti di minori, di donne, o d'altre persone, che pruovino l'ignoranza di quell'atto.

XLIII. Ogni qual volta l'eredità debba passare d'uno in altro, o si tratti di un usufruttuario, ancorchè il Testatore esenti l'erede, o l'usufruttuario dall'obbligo dell'inventario: pure i sustituiti, o gli eredi proprietari potranno obbligarlo

alla formazion del medefimo.

XLIV. Allorche per legato è lasciata la Dote ad una siglia, quando essa si mariterà, non potrà essa conseguirla, nè trasmetterla senza il matrimonio; ma dovrà essere contenta della sua legittima. Intorno a ciò altri casi si possono dare, a'quali converrebbe provvedere, dichiarando, quali abbiano da essere i legati puri, e quali i condizionali.

XLV. Quando lo Statuto non abbia altrimenti decretato, la legittima de'figli esclusi ed incapaci si accrescerà a gli

altri figli capaci.

un figlio già professo in qualche Ordine Religioso, punto nol vizierà.

XLVII. Il legato della Dote lasciato dal padre alla figlia, o ad altra fanciulla, quando poi egli la mariti, e doti, ces-A a 2 serà, ferà, accordidegli fopraviva molto tempo, e non muti te, flamento:

gi intorno alla nullità de' testamente il preseritto delle Leggi intorno alla nullità de' testamenti, non ricevuti, nè pubblicari dal Notajo, senza ammettere in ciò restrizione alcuna, se non in caso che il Testatore all'udito e presenza de
i Testimoni ricercati dal Gius, a vesse significara la fua volontà al Notajo nolla nomina dell'erede: il che valerà, ancorchè non ne seguisse il Rogito per la morte a lui poco dopo
accaduta.

XLIX. Mell'interpretate la volontà dubbinsa de ir Testatori, si seguirà quella interpretazione, la quale è più conforme allo Statuto del paese, che al Giuscomune.

L. Ancorchè uno fi sia abbligato, unche ten giuramenresidimon far testamento popularitata farne un altro dopo il
primo, potrà nondimeno reflectamenta valido nel Foro civile il suo atto: Emparado la promessa tosse farta in un contratto sucroso, pesserantivo le azioni di chi è leso contra
del Testame, o contra della distributati E benchè da alcumo si decla sa casi tali nullo il giuramento, pure ad assicurar la coscienza, dovrassi previamente impetrarne l'assosono dal Vescovo.

LI. Perché fin le stesse Leggi de i digesti paion fra loro contrarie intorno alla quistione, se l'erede istituito, quanda il pudi l'eredità, sabbia pa nò, da conseguire il prelegationali distributo dal Tostatore: si deciderà da qui innanzi, che posse conseguirlo, sia esso picciolo o grande.

LII. Istituendo il Testatore più persone, sieno parenti, od estranee, con ordinare, che mancando gli eredi senza figli, si abbia da costruire qualche fabbrica pia, o d'altra fatta, non si adempierà tal condizione, se non saranno mancati tutti i suddetri eredi senza figli.

LIII. Se saran chiamate più persone collettivamente ad una eredità colla clausola si sine liberis, purchè un solo d'estalci dopo di sè un figliuolo, resterà escluso il sustituito.

LIV.Per

LIV. Per dotare congruamente le figlie o nipoti ex filio dell'erede gravato, o del fideicommissario possessore, in caso di mancanza di beni liberi, si potranno col decreto del Giudice scorporare ed obbligare i beni sottoposti a fideicommisso non solamente ascendentale, ma anche trasversale. E lo stesso s'intenderà per la restituzion delle Doti, e dell'aumento delle medesime.

LV. Se saranno istituiti o sustituiti, e nominati un dopo l'altro i figliuoli di diversi fratelli del loro zio, succederanno essi unitamente in capita, e non già con ordine succes-

fivo.

LVI. Dove lo Statuto dispone, che esistendo figli maschi, le figlie semmine non succedano ab intestato ne' benì del padre e della madre, anche il fratello uterino escluderà la sorella uterina.

LVII. Il diritto di esigere i legati si trasmetterà a gli eredi del legatario, purchè non sieno legati affetti di una condizione estrinseca non peranche adempiuta, e il cui adem-

pimento dipenda da esso legatario.

LVIII. Istituendo il Testatore erede chiunque non sia discendente, o ascendente, e lasciando la moglie usufruttuaria, donna, e madonna, questa goderà l'usufrutto pieno di tutti i beni, sua vita naturale durante.

LIX. L'eccezione della compensazione, allorchè si è promesso di non opporta, e di pagare: non si potrà opporte, quando il debito sia liquido, e dubbiosa la compen-

fazione.

LX. Non saranno valide nel Foro esterno le obbligazioni fatte in contratti da i figliuoli di famiglia, senza saputa consentimento del padre, ancorche confermate con giuramento; e si presumeranno dolose e menticulose, qualora i sigli non sieno emancipati, o non vivano da se stessi con propria famiglia, e come capi di casa, o non faccino mercatura con interessi separati da quei del padre: restando nondimeno in suo essere l'obbligo della coscienza, se v'è.

LXI.Giac-

LXI. Giacchè il giuramento è divenuto una falsa, con cui i Notai condiscono ogni contratto, senza che per lo più i contraenti sappiano, o apprendano la forza d'esso: questo non darà validità alcuna a i medesimi contratti, quando in essi intervenga dolo, fraude, errore, o lesione degnadel rimedio del Giudice, o pure se alle donazioni mancherà l'infinuazione richiesta dalle Leggi, o se i minori faran sigurtà, in cui intervenga lesione. Ed ottenurane licenza dal Vescovo, si procederà, come se non sosse.

LXII. Quando vaglia la rinunzia fatta dalla figlia dotara alla succession de' beni paterni e materni, valerà ancora per gli di lei figli, benchè non nominati da essa, riservato sempre ad essi figli il diritto lor proprio nelle successioni, e e ne' fideicommissi, a' quali sieno chiamati indipendentemente dal padre e dalla madre.

BENE sarebbe, che la materia delle rinunzie sosse con varie altre conclusioni regolata in maniera, che si potessero risparmiar molte liti, provenienti dalla controversa validità delle medesime, con sostenere spezialmente il mantenimento dell' agnazione, e della legittima dovuta a i sigliuoli.

LXIII. L'Ipoteca espressa o tacita delle Doti non comincerà ad avere il suo vigore, se non nell'atto, con cui si efferua il matrimonio.

LXIV. L'evizione promessa dal donatore per la cosa donata, s' intenderà solamente per suo dato e satto, quando altramente non sia dichiarato, o non si tratti di donazione zimuneratoria.

LXV. La donazione di tutti i beni, senza riservarsi di che testare, sarà proibita e nulla, ancorchè confermata col giuramento.

LXVI. Sarà inofficiosa la donazione fatta dal padre, quando non riservi la legittima a i figliuoli, e ciò quand'anche sosse fatta ad una causa pia, considerando in tal caso

Digitized by Google

il tempo della donazione, e non della morte. Nulla

nondimeno potranno conseguire i figli oltre ad essa legit-

tima .

LXVII. L'accettazione del Notajo confermata col giuramento nelle donazioni e cessioni fatte ad assenti, massimamente quando sieno lucrative e savorevoli, e non ob. bligatorie, avrà la sua validità, di maniera che al donante non sarà permesso il pentirsi. Dovrà nondimeno il Donatario entro termine di tempo abile ratificar l'accettazione suddetta.

CHI amasse di vedere una terribil guerra fra i vecchi nostri Legisti, adducendo ognuno la comune per sè, nonhache da studiarli sul presente argomento. Meglio è troncare in qualche maniera questo gran litigio de i Dottori, che lasciare aperta la porta a varie liti ne' tribunali.

LXVIII. Il lucro della Dote non sarà dovuto, se non-

dappoiche il matrimonio sarà consumato.

LXIX. Lo Statuto, che esclude le semmine dalle successioni, non comprende l'eredità d'un Cherico ab inte-

fato .

-2121

LXX. Sarà obbligato ad ogni danno e spesa quel Proccuratore negligente, che lascerà sentenziare contra del suo Cliente, senza aver prodotte le scritture, ed allegate le eccezioni, e ragioni occorrenti, e satti gli altri atti spettanti all'usizio suo, con lasciare deserta la causa. E si concederà l'appellazione, o revisione, o restituzione in integrum al Cliente leso.

LXXI. Si sospendera o si levera la penna a que' Notai, che obbligati, a sapere, quanto prescrivono le Leggi o gli Statuti nelle donazioni, ne' testamenti nuncupativi di chi ha sigliuoli, o altri discendenti presenti o assenti, o moglie, che può essere gravida, e in altri simili casi, non fanno accorti i Testatori, o contraenti del loro dovere.

PER l'ignoranza appunto de i Notai fi dà occasione a non poche liti. E però non si dovrebbono mai ammetteDIFETTIDELLA

re a così impossante ufizio, se non persone di illibasa, co-i, scienza, e ben addottrinate nel loro mestiere. Un trata tato di Antonio Tessara De excessibus, erroribus, 😆 pace cotis Notoriorum, stampato in Francoforte nel 1591 merita

d'essere letto in questo proposito.

LXXII. La donazione per le nozze, fetta dal padre. dalla madre, dall' avolo, o dall' avola, alla moglie del figlio, nipote, o pronipote, non dovrà conferirsi nell' afse de rispettivi donanti, nè s'imputerà nella porzione di eredità, che perverrà all'ammogliato in occasione di aversi a dividere la medesima eredità con gli altri o figli, o nipoti, o pronipoti.

LXXIII. Benchè le pene imposte dal Gius civile alle tione ne, che si rimaritano, sieno state tolte dal Gius Canonico, pure avran luogo per far loro perdere i legati annui e successivi, lasciati ad esse dal primo marito, qualora restino sigli dello stesso primo matrimonio, se pure il Testarore non

abbia chiaremente voluto il contrario.

34

LXXIV. Non concorrendo ne gli nomini, che passimo alle seconde nozze i motivi, per gli quali le antiche Leggi privarono le mogli, che passavano a i secondi voti, de i comodi loro lasciati dal primo marito: perciò dureranno i kgati lasciati dalla moglie defunta al marito, ancorchè questi torni ad ammogliarsi.

LXXV. Fatta che sia una donazione a più persona con here alizesto, che mancando i Dangesi lenza figli, la roba titorni al Donante: se uno d'essi Donatari morrà seqza figliuoli, la di lui porzione ritornerà ad esso Donaute, a d' succeed, ancorche gli altri avessero figli: salvo se letteralmente costasse della contraria volontà del medesti-Donggenet, o se si trattalle unicamente di donazion re-ស្នាក់ ប្រធាន មួយ ស្រីក្រុងសម្ព័ន្ធ ស្នាក់ ក្នុងស្នែក ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ ស្នាក់ muneratoria.

LXXVI. Le proteste clandestine fatte si innanzi, che doppo le donazioni, contratti, e rinunzie, aucorchè si managla dimensare, nelle quali possa cadere il timore reveren-

Digitized by Google

renziale, saranno nulle; e verrà imposta pena a i Notai;

che le ricevessero.

LXXVII. Il Tutore, creditore dell'eredità, se per lungo tempo l'avrà amministrata, si presumerà, che si sia soddissatto del suo credito, quando concludentemente non pruovi il contrario.

LXXVIII. A quell'ufizio, dove si registreranno i beni suggetti a sideicommisso, primogenitura, o maggiorasco, si dovranno anche registrar le donazioni satte inter vivos

con riserbarsene l'usufrutto, vita natural durante.

LXXIX. Regolarmente si presumerà simulata la confession della Dote satta dal marito, constante matrimonio, in que' luoghi, dove lo Statuto proibisce la donazione alle mogli, quando non si pruovi la numerazion del danaro, o la promessa della medesima Dote, fatta prima del matrimonio.

LXXX. Non sarà tenuta per patto suture successionis l'obbligazione satta dal padre di osservare l'uguaglianza de' beni tra i figliuoli. Siccome nè pure il patto fra i fratelli, che morendo alcun d'essi senza figli la sua porzione passi ne gli altri, purchè sia riserbato tanto da poter te-

fare .

LXXXI. Le obbligazioni farte in prigione da chi è giustamente carcerato, saran valide, ed all'incontro invali-

de le fatte da chi ingiustamente fu carcerato.

LXXXII. I patti, benchè ingiusti, apposti nella sondazione del censo, non lo vizieranno, purchè vi si apponga la protesta di far tutto secondo la costituzione Pontificia, o essi patti non sieno contro la sostanza, ma solamente circa la disposizione d'essa Bolla.

LXXXIII. Il patto apposto nella vendita del censo, che il Venditore sia obbligato a redimerlo dopo un tempo determinato, sarà illecito, e muterà il censo in un mero

mutuo.

LXXXIV. Fatta la disdetta o intimazione per l'estin-

94 DIFETTI DELLA

zione del cento, il padron d'esso poerà forzare il censione del censio

LXXXV. Si sosterranno i censi formati colle debite circostanze, ancorche con iscrittura privata, ma senza potersene valere in pregiudizio de' Creditori istrumentari.

LXXXVI. Nel concorso de Creditori, ed anche fuori d'esso, si darà la prescrizione de frutti maturati, e non esatti del censo, o d'altro credito, o prestazione, nello spazio di dieci anni, quando non si pruovi fatta giudicialmente l'istanza per essi entro il decennio.

LXXXVII. Non valerà il patto fatto da marito e moglie di lasciarsi vicendevolmente eredi in que paesi, dove a

questo non ha per altra via provvedure lo Statuto.

LXXXVIII. Il patto di redimette entre determinato tempo un fondo venduso; passe ancere a gli eredi, e si può cedere ad un terzo. Spirato esso termine, senza che il venditore l'abbia redento, o intimata la redenzione con depossitare il danaro, non resterà più luogo alla ricompera.

LXXXIX. L'affoluzione del giuramento fi può chiedere ed imperrare dal Vescovo per chi si crede leso ne contrat-

ti, senza citar la parte contraria.

XC. Sarà obbligato il padre, che non sia scusato dall' imporenza, ad alimentare qualunque figlio bisognoso, sia naturale, sia adottivo, sia spurio. E quest'obbligo inmancanza del padre passerà nell'avolo paterno, e in desi-

cienza de de do nello zio paterno .

ALTRE controversie bollono tuttavia fra i Dottori intorno alla materia de gli alimenti, cioè da chi sieno dovuti, e quando, sino col pretendere molti d'essi, che abbia il reo da alimentare il povero, il quale con buon dirieto gli muova lite, durante la lite medesima, ed abbia da pagare le spese della della metti il che decontradetto da altri. Gioverebbe ancor call'alterninare quel che si riconoscesse, più convenevole e giusto.

XCI. "Girminitati prefisci dal figlioralla madre, e del-

la madre al figlio, si presumeranno donati.

XCII. Sotto nome d'alimenti verranno la cibaria, il vestito, e secondo la qualità del Testatore anche l'abitazione, le Medicine, ed altri comodi ad arbitrio del Giudice, e a misura delle rendite di chi è tenuto ad alimentare.

XCIII. Si sosterrà l'antica consuetudine di que'paesi, dove il livello, ancorchè sia dato per gli figliuoli sino alla terza generazione, o con altre simili restrizioni, pure qualora sia conceputo colla clausola ad habendum, tenendum, G quidquid placuerit faciendum, passa a qualunque erede capace d'esso, e sarà alienabile ad arbitrio del livellario colla previa oblazione al diretto padrone.

XCIV. Allorchè le clausole del livello importano la facoltà di alienare, potrà il livellario non solamente disporne nelle ultime volontà, ma anche sarlo passare ne' suoi

eredi ab intestato.

XCV. Quando il Donatore di tutti i suoi beni chiaramente non esprima anche i suturi, si giudicherà aver do-

nato solamente i presenti.

XCVI. Irrita e nulla farà la rinunzia fatta dal Donatore alla l. si umquam C. de revoc. donat. ogni qual volta nascano figli al Donante, di maniera che resterà abolita la donazione, eccettochè se fosse di picciola cosa in riguardo alle facoltà del Donante.

XCVII. Sciolto il marrimonio per la morte del marito, finchè la Dote resterà presso i di lui figli od eredi, ne sarà dovuto il frutto convenevole secondo l'uso de' paesi alla ve-

dova, ancorchè essa passi alle seconde nozze.

XCVIII. Quando non intervenga il consenso del padre, nullo sarà il giudizio civile, intentato contra di un figlio di famiglia, tuttavia esistente sotto la patria podestà, nè da lui diviso.

XCIX. Non potrà il Debitore coll'Ipoteca ripudiare un'eredità in pregiudizio de' Creditori, essendo a ciò obbli-

gata anche la di lui coscienza.

Bb 2

C. Va-

DIFETTI DELLA

C. Valerà il precetto del Testatore di non prendere per marito le non uno della samiglia sotto pena della privazione dell'eredità.

SAREBBE poi da desiderare, che si desse ancora qualche nuovo stabile regolamento alla tanto imbrogliata materia delle usure, dibattuta finquì con sì diverse opinioni fra i Teologi e Giuristi, dichiarando, in quali casi s'abbia o non s'abbia a permettere, che il danaro frutti a chi ne accomoda altrui. Lodevolissima è stata l'invenzione ed approvazione de' censi, che muta la qualità del Mutuo in un altro contratto. Merita eziandio lode l'avere permesso, che i monti da pegni esigano qualche tenue frutto. Lo stesso dico de i cambi, e d'altre consuetudini oneste, che senza difficultà hanno corso fra i popoli professori della Religion Cattolica, dovendosi ragionevolmente limitare la general proposizione, che danaro non fa danaro. Ma restano altri contratti e consuetudini, alle quali la mano superiore de' Sovreni, ma spezialmente di chi ha l'autorità di diriggere le coscienze, avrebbe da apprestare qualche regola; proferdo quelche non conviene, e permettendo il resto. Truovase qui del rigore nell'opinione d'alcuni, siccome troppa larghezza in quella d'altri. Il cammino di mezzo dovrebbe essere il sicuro. Certo è che ripugna a i principi della Legge Cristiana, Legge di carità e di gustizia, il pretendere fructo dal puro, o palliato Mutuo, e giulto il contembre qualunque contratto di danaro, che tenda a scannare il firentino ne contratte grano e bestiami, e in altri simili con efigeit frutti ingordi ed eccessivi. E se ne gfi mitch Pempi, ed anco in quei di Giustiniano, si permenteva il frutto annuo del dodici per cento, con tutta ragione di generale è proibito un si esorbitante guadagno. Dall'altro canto la tessa Legge di Gesù non è venuta dal Clelo partendare ed materire il commerzio umano. E pero fe non desente ellere permello il dar danari a mercatura, per far seta, ed altri negozj, nè il dar grani ad aspetta, o - 1 - w

sia a credenza nel tempo che i contadini ne abbisognano per seminare, o per alimentarsi fino al nuovo raccolto, con ricavarne qualche discreto frutto; nè il dar bestie a focida, e a guadagno, e far fomiglianti altri contratti di società, o d'altro titolo: troppo gravi pregiudizi ne verrebbono al Pubblico. E qualora non fosse permesso il convenire in simili contratti di mercatura di un discreto frutto, e si dovesse stare alla perdita e al guadagno, cioè all'asserzione e fede di chi maneggia il danaro altrui : pochi ben sarebbono coloro, che volessero azzardare in questa guisa il lor danaro; e in oltre chi si dà al traffico, trovandosi privo di danaro, resterebbe impotente al guadagno. Disti frutto discreto: al che principalmente si dovrebbe aver riguardo, vietando ogni eccesso e frode, per reprimere l'ingordigia di certuni, e provvedere all' indennità, per quanto è possibile, della gente bisognosa; e non già camminando con certi rigori contrarj al bisogno della Repubblica. Piacesse a Dio, che chi ha danaro, ne volesse fornire senza mercede alcuna, per amor dello stesso Dio, chi ne manca; ma d'ordinario chi ne ha, desidera ancora di metterlo a frutto; e però purchè le consuetudini de' popoli stieno lontane dalle esorbitanze, non è si facilmente da condennarle; e si dee avere riguardo in assaissimi casi al lucro cessante, e danno emergente. Il che dico io, rimettendomi sempre a chi, siccome già protestai, gode l'autorità di vietare od approvare ciò che riguarda le coscienze nostre .

E perciocchè si disputa fra i Dottori, se siano captatorie, e però nulle ed irrite, le istituzioni dell'erede, purchè l'erede anch' egli faccia altrettanto verso dell'altro, istituendo un egual sideicommisso, o pure chiamando all'interaceredità: sarà da desiderare, che il saggio Legislatore determini quello, che in tal proposito sia da osservare, per rimediare alle frodi e balordaggini, e insieme per non impedire l'onesta volontà de i Testatori amici, e massimamente

mente trattandosi di fratelli ed agnati.

DISPUTANDO ancora i Dottori, se si dia appellazione dalla sentenza data in possessione, e dalla sentenzadell'esecuzione, e in altri casi: dovrebbesi stabilire, quan-

do ciò corra, o non corra.

BENCHE' paja stabilito, che il primo acquirente di un livello o seudo, ancorchè acquistato anche per tutti i sigliuoli, o nipoti, possa disporne in favore di quel solo, che gli è più grato, anzi possa anche alienarlo in persone estranee: bene sarà, che si prescriva una regola certa da

offervarfi in questo proposito per l'avvenire.

INTORNO alla forza della clausola codicillare, grande è stata la disputa fra gli antichi Legisti. Resta da vedere, se oggidì occorra sissarla maggiormente per levar le contese, con ricordarsi, ch'essa viene dal solo stile de' Notai, senza che i Testatori nulla ne sappiano. Fors' anche molti de' Notai non ne san più de' medesimi Testatori. Lo stesso è da dire di tante altre clausole o tacite o espresse, pretendendo alcuni, che per essere apposte da i Notai secondo il loro formolario, e senza saputa de'Contraenti niuna sorza abbiano; ed altri, che s'abbia da attendere la lor significazione, come vien prescritta da i Legisti.

VEGGONSI ancora fra loro in battaglia i Dottori circa la validità o invalidità delle confessioni di debito, o di Dote, fatte da i Testatori, potendo le medesime essere finte in pregiudizio d'altri Creditori, o de' figliuoli. Però la prudenza di un Legislatore potrebbe prescrivere qualche regola, per non lasciare alla parzialità de'Giudici libero il campo di

determinar ciò, che loro piacesse.

E giacchè gli amplificatori de'Privilegi del Fisco anche in occasion di confiscare gli attribuiscono quasi lecita un'eccessiva autorità: tocca a i Principi moderati e discreti di determinare sopra quai beni si abbia da stendere il confisco avuto riguardo a i diritti de gl' innocenti figliuoli o chiamati.

E'pa-

E' parimente da desiderare, che si ponga fine alle dispute de i Dottori intorno alle validità e invalidità delle donazioni fatte da i padri a i figliuoli non emancipati, dichiarando, quando esse debbano approvarsi, e quando nò. Siccome ancora in dominio di chi abbiano da essere le cose donate alla sposa da i parenti del marito, o dal marito stesso. Altri punti spettanti alle donazioni ci sono, bisognosi di decisione dalla parte del Principe.

HANNO disputato acremente gli antichi Dottori intorno a i Livelli, o Laici, o Ecclesiastici, acquistati per sè, e per gli figliuoli, o per sè e per gli eredi suoi, se questi possano alienarsi, o per testamento lasciarsi ad estranei. Converrà decidere questi ed altri punti spettanti a i livelli, uni-

formandofi alle consuetudini de'paesi .

DOVREBBESI anche decidere, in quali casi si debba, o non si debba condennare chi ha promesso de rato per un fatto altrui, ancorchè si sieno usate tutte le diligenze per ottener la ratissicazione.

PERCHE' la l. 2. ne Fidejuss. dot. dentur è disputata, non poco fra i Dottori per gli vari casi, che possono occorrere; ed è ben giusto il rimuovere i motivi di rancore fra i conjugati, ma è giusto altresì, che alle povere mogli si soccorra per l'indennità delle lor Doti: il saggio Legislatore.

provvederà in maniera convenevole al bisogno.

VIVENTE il padre, le Leggi proibiscono a i figli dell' uno e dell'altro sesso non emancipati il testare o sar codicilli. Ma perchè vien limitato da i Dottori questo divieto, allorchè si tratta di figli, che godono beni castrensi, o quasi castrensi, o sono Dottori, o di figlie maritate, ed in altri casi: è da desiderare sopra ciò un convenevol regolamento per l'avvenire.

COMBATTONO parimente fra loro i Legisti, asserendo alcuni, che il figlio istituito nella Legittima, o in qualche cosa certa, quando altri sia erede universale, s' abbiada tenere per erede, laddove altri vogliono, che debba

chia-

200 DIFETTIDELLA chiamarsi legatario. Gioverà il decidere tal controversia.

PERCHE' è stata disputa, se si sostentino o nò i legati fatti nel testamento, che poi sia dichiarato nullo per la preterizion d'un figliuolo o per la nascita di un postumo: converrà sissare la massima, parendo più giusta l'opinione, che in tal caso sieno dovuti i legati in vigore di un tacito codicillo.

MOLTE limitazioni ed ampliazioni han fatto i Dottori alla quistione, quando si debba, o non debba dire rivocato il legato lasciato in testamento o codicilli per la varietà de'casi e delle circostanze. Se un prudente Legislatore
leverà qui la libertà a i Giudici di darlo o toglierlo, secondochè lor piacerà, sarà utile la di lui provvisione.

MOLTI privilegi ha, e dec avere la causa pia; ma è da vedere, se mai questi andassi en volta all'accesso, e se convenisse in vari casi ristrignere la facoltà di que' Dottori, che pronunziano sempre in favor delle cause pie, benchè concorrano in giudizio sigliuoli, e Parenti poveri, per tacere altri ristessi:

NON pochi casi si danno, ne'quali si controverte, se i chiamati copulativamente ad un livello, ad un sideicommisso &c. debbano goderne congiuntamente, o con ordine successivo: chi negherà, che non giovasse lo stabilire quel che in ciò s'abbia da osservare per l'avvenire?

INTORNO alla restituzione in integitiva ventono varie controversio, cinca chi, e quando essa competa, con arrivar alcuni fino a pretendere, che la centenaria non basti a prescriverne il diritto: il che è un confondere il dominio delle cose, e un ridersi di tutte le Leggi della prescrizione. Tornerà in benefizio del Pubblico una regola, somministrata in questo da un savio Legislatore; siccome ancora il determinare, quando l'ottenuta restituzione in integrum impedisca, o non impedisca l'esecuzion della sentenza di una tribunale supremo.

TRUOVANSI ancora molte dispute fra i Legisti troppo facili alle discordie intorno alla validità o nullità de i testamenti riguardanti i figliuoli, o le cause pie, e mancanti delle consuete sollennità. Sarà facile il troncarle a chi ne ha l'autorità.

LA vendita di una cosa stessa, satta in diverso tempo a diverse persone, certo è, che qualora contenga dolo e fraude, si dee gastigare come trusferia. Ma non è già certo del pari, quando al primo compratore, o al secondo sia dovuta la cosa venduta. Resta da desiderare la decision de' varj casi.

PERCHE' le dispute Dottorali hanno imbrogliata non poco l'autent. praterea C. unde vir & uxor, per cui la moglic indotata e povera dovea ricevere la quarta ne'beni del marito ricco defunto: sarebbe pur bene, che quando gli Statuti non v'abbiano provveduto, il Principe determinasse un buon

regolamento per l'avvenire in questo proposito.

SIMILMENTE si dovrebbe fissar la massima, quantaabbia da essere la legittima dovuta alla madre superstite ne' beni del figlio unico predefunto senza discendenza, levando a i Dottori l'occasione d'interpretare, che debba essere la terza parte di tutto l'asse nel caso che non vi sieno agnati del desunto, e la sola terza parte della stessa parte, quando alcun d'essi sia vivo.

AVREBBESI anche da definire la quistione agitata fra i Legisti, se la Dote lasciata dal padre, o dall'avolo alle siglie o nipoti debba sempre succedere, o nò, in luogo della lo-

ro legittima .

PARIMENTE merita d'essere decisa la quistione, se avendo il Testatore istituita usufruttuaria la moglie, ed erede un suo solo figliuolo, venendo questi a morire, la porzion del di lui usufrutto pervenga a gli eredi del figlio defunto, o pure per jus accrescendi alla madre di lui.

da imputare nella legittima i beni donati in premio dell'

emancipazione.

C c

UN

202 DIFETTI DELLA

UN bosco di quistioni controverso si truova nell'argomento delle Evizioni. Apparterrà al saggio Legislatore lo stabilir quello, che s'abbia a praricare, decidendo spezialmente, quando sia, o non sia tenuto ad essa il venditore, che espressamente ha detto di prometterla solamente per suo dato e satto.

ASSAISSIME altre, per non dire innumerabili quistioni ci restano, ch'io ommetto, e che maggiormente son conosciute da chi è veterano nel Foro, le quali si raecomandano alla prudenza de Principi per essere decise, assinche si risparmiano per quanto è mai possibile le satiche e gli assanni a gli Avvocati e Proccuratori.

CAPITOLO VENTESIMO.

Conclusione dell' Opera ..

TON so s'io m'aduli în dire d'esser io persuaso, che chiumque attentamente esaminerà lo stato della Giurisprudenza dell'Italia, stato nondimeno non diverso da quel che fi osserva nella Francia, Germania, e Spagna, lo confesserà fommamente difettoso tanto nell' interno suo, quanto nella pratica d'essa; e che la Giustizia fra i mortali, tanto rinomata, tanto encomiata, truovafi in gravi angustic ne' tribunali, perchè ognuno si sforza di tirarla a sè con argani e funi ; e chi riman perditore, e per lo più le sa de brutti complimenti trattandola da ingiustizia. Ora: giacche impossibile cosa è il guarir da' suoi mali la Giurisprudenza, altro nonresta che studiarse di sminnirli il più che si può; e giacchè le liti civili non mancheranno giammai, utile sarà il procentare, che ce ne sia il meno che si potrà . Non ho io sapmostuga genir migliore partieo, che quello di ricorrere all'autorica de'Principi, acciocche decidano, se non entre, in buonz parte almeno, le cante quissioni ed opinioni, onde resta offici. scara e confusa la facoltà legale. Tanta farragine di libri di Leg-

Leggi, tante discordie fra i Giurisconsulti, hanno rendute ne tempi addietro arbitrarie in infiniti casi le sentenze de' Giudici. Quanto meno fi lascerà loro d'arbitrio nel giudicare, tanto più farà da sperare, che giuste riescano le lor decisioni. Se in ogni luogo e in ogni tempo noi avessimo solamente di que' Ministri della Giustizia, che uniscono al Timore di Dio una gran perspicacia di mente, uno studio indefesso. e un'esenzione da tutte anche le più segrete passioni : inque' tribunali dove si giudica della roba o della vita de' sudditi, noi potremmo prefumere che per lo più si trovassero retti giudizi. Benchè, siccome abbiam veduto, anche le gran teste nell'aringo del giudicare si scuoprono bene spesso discordi fra loro. Ma questa razza di Giudici tanto saggi, dotti, e disappassionati, la troviamo noi sovente, e dapertutto? Per non dir altro, il cuore dell' uomo vien agitato, anche senza avvedersene, da tante passioni, che difficilmente sa e può afficurarsi di prendere sempre il miglior cammino, quando è lasciaro in libertà di prendere quel che più gli aggrada. Però questa libertà conviene rittrignerla il più che si può. E certo se i Giudici non avessero avuto bifogno di questo freno, non ci sarebbe staro quello di compilar le Leggi, ed ognun d'essi avrebbe poruto far la figura di Legislatore vivente. Ma perchè s'è conosciuto quasi impossibile, che i medesimi non soggiacessero di quando in. quando a i diferti dell'ignoranza, o della vanità e troppa stema di se stessi, o alle parzialità, o ad altri indispensabili afferti della misera umanità: perciò i Principi e le Repubbliche han fissato con tante Leggi quello, che s' ha da decidere nelle controversie forensi. Allorchè i Principi formano le Leggi, d'ordinario non istà loro davanti a gli occhi, fe non la pubblica utilità, senza intenzion di favorire persona alcuna privata; e quand'anche stabiliscono in una maniera qualche regola, che potrebbe determinarsi in forma contraria o diversa: pure giovano al Pubblico col troncare anche in questa guisa non poche liti, che potrebbono infor-Cc 2

204 DIFETTI DELLA

gere, se la quistione restasse indecisa. Non è così de' Giudici . Avendo essi da giudicar de gl' interessi de' privati, fra tante passioni, alle quali è ogni uom sottoposto, alcuna non di rado oltre all' ignoranza ci è, che può preoccupare, e per conseguente torcere e confondere i giudizi suoi. Il perchè meglio sempre sarà, che la Legge non parziale giudichi, che il Giudice, in cui può cadere la parzialità. Questo appunto è quello, che desiderarono i Vescovi di Francia nell' anno 802. forto l'Imperador Carlo Magno, come apparisce ne Capitolari raccolti dal Baluzio, con dire: Ut Judices secundum scriptam Legem juste judicent, non secundum arbitrium fuum. Ma prima d'essi, per testimonianza del Besoldo disfert. 11. de Præmiis, avea protestato lo stesso Giustiniano Augusto, riconoscendo anch' egli, essere molto meglio che le liti sieno decise dall' autorità delle Leggi, che dalla vo-Jontà de' Giudici. Perciò soggiugne il suddetto Besoldo: Quaso quotusquisque invenitur, qui Justitiam veram & germanam, in animo suo sitam, ac velut ex prævia quadam meditatione ita reconditam babeat, ut aut pecunia non corrumpatur, aut amicis non gratificetur, aut etiam inimicos non. ulciscatur, aut alienam potentiam non reformidet, aut quoque affectibus non abripiatur: ut ita Jus dicere rite judiciaques libere exercere, nisi ex regula Juris scripti, vix quisquam possit; aut, si possit, velit? Tralascio altre parole di lui, giacchè in queste poche ha il Lettore in compendio i motivi, per gli quali è da bramare il più che ? può ristretta ne. Giudici la facoltà di dispensare la roba al rui secondo le loro inclinazioni, e tolto loro per quanto si può il pericolo di prevaricare.

ORA dá che tanto si son moltiplicate le opinioni e dispute nella Giurisprudenza, a cagione di tanti casi non immaginati da gli antichissimi Legisti, e molto più per le sottigliezze de i pubblici Lertori e Consulenti de gli ultimi cinque Secoli; e per conseguente s'è aperto un largo campo a chi dee giudicare di far valere, quando occorra, gli arbi-

tf

tri suoi, ed all' incontro per la tanta diversità delle opinioni provenir non lieve confusione e varietà ne' Giudizi: il più giovevol partito farà, che i Principi mettano la falco alle radici, troncando per quanto mai possano le controversie, ed inviolabilmente ordinando con Leggi e Statuti nuovi quello che in avvenire avrà da offervarsi ne' tribunali della Giustizia. Io so, pretendersi in Roma, che quell' insigne Ruota, dove in ogni tempo han seduto, e tuttavia seggono le prime cime della Giurisprudenza, ha fissate le opinioni Legali. Se questo sia, nè lascerò ad altri il giudizio. Ma comunque sia, questo non basta. Ci vuole il sigillo dell'autorità del Principe, cioè del Sommo Pontefice, che stabilisca e confermi le opinioni comuni ricevute da essa. Ruora, obbligando con ciò anche gli Auditori, che succederanno, a camminar per le medesime pedate. Molto più occorre essa, qualor si voglia stendere a tutto lo Stato Ecclesiastico lo stabilimento d'esse opinioni, perchè la Ruota Romana, benchè tanto accreditata, non è un Legislatore, che obblighi ognuno a chinare il capo alle sue decissoni. Quel poi, che potrebbe e dovrebbe fare il Papa per gli fuoi Stati, fimilmente potrebbono e dovrebbono far gli altri Principi ne' loro rispettivi Dominj. In tal maniera verrebbe a liberarsi dalle spine non poca parte della Giurisprudenza. Quel solo, a cui pare troppo difficile il rimedio, si è l'interpretazion della mente de i mortali ne' Testamenti, nelle rinunzie, nelle donazioni, e in altre specie di contratti, dipendendo questa per lo più dalla sola testa de' Giudici, l'intelligenza de' quali suol essere varia pel troppo, o troppo poco acume e sapere, e per la diversità de' principi, e può anche essere travolta dalle umane passioni. Contuttociò se il favio Legislatore consulterà, voglio dire se farà consultar tanti diversissimi casi accaduti in addietro e dibattuti e decifi ne'più illustri Dicasteri, e vorrà inchiuderli nel suo Codice, nella guisa appunto che fece Triboniano con gli altri faggi Deputati da Giustiniano alla riforma del Diritto civile: affaif-

DIFETTIDELLA

assaissimo si avrà per ben regolare i Giudizi, ove si tratti di sar parlare i morti, e di penetrare a sondo se intenzioni de viventi.

206

A formar poscia il suddetto desiderato Codice di nuove Leggi, si avranno in primo luogo da esaminar quegli Autori, che han raccolte le opinioni comuni, con iscegliere quelle, che oggidì spezialmente si truovano canonizzate ne' più rinomati tribunali dell' Europa Letterata, e adattate all'uso e afle consuctudini de' diversi paesi. Il Marta Napoletano, însigne Lettor di Leggi nell' Università di Padova, s'avvisò sul principio del prossimo passato Secolo di formare un'opera, che abbracciasse e decidesse tutte le materie controverse dello studio Legale, o almeno la maggior parte di sì fatte Conclusioni da tutte le decisioni fino a' suoi di pubblicate in Italia, Francia, Germania, Spagna, e Portogallo. În fatti la compilò assai lodevolmente in sei Tomi con darle il pomposo titolo di Digesta Novissima, figurandosi in certa maniera, che nelle controversie forensi si avesse da li innanzi a ricorrere a quella sua nobil fatica, come si fa, o si dovrebbe fare a i Digesti, e al Codice di Giustiniano, qualora questi Testi non avessero soddisfatto al bisogno de' casi occorrenti. Ma questi nuovi Digesti altra gloria non conseguirono, che quella di accrescere sei, o pure tre Tomi alla sterminata Biblioreca Legale, perchè non ricevuti, nè autenticati da verun Principe, che li alzasse al guado di Leggi? sicche son considerati oggidi solamente confetant'altri utili Repertori e Zibaldoni, che rifparifiiano a gli Avvocati la fatica di pescare in molti e vari libriciò, che ivi si truova raccolto. Tuttavia buon frutto ne potrebbe ricavare, chi si mettesse a raunar le più plausibili sentenze del Foro. Così il Mascardo nella sua Opera de Probationibus, ed altri simili libri, perchè abbraccianti anch'essi un gran paese della Giurisprudenza, ficcome con addurre le ragioni de lor fentimenti, scrvono meglio all' istruzione de gli studiosi delle Leggi, sosì possono somministrar molti lumi al compilatore d'un กบ0-

nuovo Codice. Del resto ogni Trattatista, e Controversista s'avrebbe da consultare in volendo formare la fabbrica suddetta, da che si presume, che cadaun d'essi abbia attentamente maneggiato e depurato quel particolare argomento. Ma quello in fine, che più importa, qualunque Conclusione, che si ssiori ed accerti nelle materie Legali, purchè comune, e sostenuta dall'autorità di valenti Giurisconsulti, qualor venga stabilita dal Principe come Legge, dovrà venerarsi, e praticarsi ne'Giudizi, senza più far caso delle ragioni e del sentimento de contrari Legisti. Il che ricordo io, per avere avvertito, quanto facilmente alcuni Giudici, avvezzi al Despotismo nell' esercizio del lor ministero, inclinino alla libertà di giudicare, come sembra più equo e giusto al loro cervello, scansando perciò con vari raziocini immaginari la briglia delle Leggi regnanti. Ha il Principe da esigere con forza, che sieno rispettate ed eseguite le sue Costituzioni, & ha da vegliare, che non ne formi delle nuove il capriccio de' suoi Ministri con limitazioni ed ampliazioni arbitrarie, cioè non fondate sopra l'intenzion chiara, e non fognata, d'altre Leggi.

INDICE DE I CAPITOLI.

CAP. I.	INTRODUZIONE.	Pag.1
II.	De' Teologi Morali, de' Medici, e de' Legisti.	
III.	De i Difetti intrinseci della Giurisprudenza	
	dicatura.	11
IV	De i Difetti esterni delle Leggi, e-della Gia	_
	ra.	20
V.	Delle Leggi Romane, e de' loro Interpreti.	31
VI.	Delle difficultà di conoscere il Giusto, e l'.	Ingiusto
;	in assaissini casi.	45
VII.	De i Giudici, e de i lor Difetti.	54
VIII.	De' pregi e difetti de gli Avvocati e d'altri l	Ministri
-	della Giurisprudenza.	60
IX.	Se sia possibile il dare miglior sesto alla Gio	urispru-
	denza d'oggidi.	72
X.	Se fosse ben fatto ed utile il ridurre tutta la	Giuris-
	prudenza al solo studio de i Testi delle Leg	gi. 84
XI.	Che qualche Riforma veramente si potrebbe d	are alla
•	Giurisprudenza col decidere i principali p	unti in
	essa controversi.	10
XII.	Dell' indifferenza richiesta ne' Giudici.	100
XIII.	Alcune Massime, colle quali si dee regolare,	chi ma-
	neggia le bilance della Giustizia.	111
XIV.	Del pernicioso difetto della Giurisprudenza	per las
	lunghezza delle liti.	120
XV.	Della Prescrizione, ed Usucapione.	136
XVI.	Del Concorso de' Creditori.	143
XVII.	De i Fideicommissi, Maggioraschi, Primoge	niture,
	e Sustituzioni.	162
XVIII.	Se sia da preserire il metodo de Greci e Lai	tini nek
	l'agitar le cause Civili e Criminali, o pi	ure ques
	de' moderni.	173
XIX.	Saggio di alcune Conclusioni intorno a cert	i punti
	controversi nella Giurisprudenza, proposto	au eja-
	me di chi ha l'autorità di far. Leggi e Stat	:411.180
XX.	Conclusione dell'Opera.	202

EMINEN, TISS. SIGNORE:

Ennaro, e Vincenzo Muzio pubblici padroni di Stampa in questa Fededissima Città, supplicando espongono all'Eminenza Vostra, come dovendono ristampare un Libro stampato in Venezia intitolato: De i Disetti della Giurisprudenza Trattato di Lodovico Antonio Muratori; Per tanto supplicano l'Eminenza Vostra darne il permesso, e l'averanno ut Deus.

Adm. Rev. P. Jacobus Philippus Gatti Ord. Erem. S. Augustini S. Theol. Mag. & in Regia Studiorum Universit. Antecessor Primarius revideat, & referat. Datum Neap. bas die XXII. Novemb. 1743.

C. EPISC. ANTINOP. VIC. GEN.

Julius Tornus Can. Dep.

EMIN. E REV. SIGNORE.

Gli è tanto famoso e chiaro, per le numerose sue Opere, non solo nella nostra Italia, ma ancora di là da monti e di là dal mare, il nome del scienziato grand' Uomo Ledovico Antonio Muratori, che sembra non poter più oramai crescere ed andar più olere nella fama e nella gloria. Muquando ancora manuassero tanti altri nobilissimi Parti di così alto Ingegno, il solo Trattato de i Disetti della Giurisprudenza, che l'Emin. Vostra haucommesso alla mia censura, per la novella edizione, che si brama di farne in questa nostra Città, basta esso solo per renderlo pienamente illustre, e d'immortal solo de degnissimo. In questo il gran Letterato non solo non dice cosache non sia alla Santa Cattolica Fede e alla Cristiana Legge conforme, ma in oltre scoprendo e divisando i malori e disetti tanto interni quanto esterni, da i quali sanar si dovrebbe la Giurisprudenza; chiaro ne mostra quanta sizula sua cura d'indirizzare le sue non mai interrotte setterarie fatiche al pubblico bene: per lo quale giudicando io che ristampare si possa l'accennata bell'Opera, bacio umilmente all'Emin. Vostra la sacra Porpora, e mi riprotesso Di V. Em.

Napoli S. Agostino 2 di 8. Decembre 1742.

Umil. Bee. Obblig. Serve Fra Giacomo-Filippo Gatti Agostiniano .

Attenta approbatione Domini Revisoris imprim. Datum Neapoli die XII. Becemb. MDCCXLII.

C. EPISC. ANTINOP. VIC. GEN.

Julius Tornus Can. Dep. D d S.R.M.

SIGNORE

Ennaro, e Vincenzo Mezio pubblici Padroni di Stampa in questa Fedelissima Città, supplicando espongono alla M. V. come dovendono ristampare un Libro stampato in Venezia intitolator De i Difetti della Giurisprudenza Trattata di Ladovico Antonio Muratori. Per tanto supplicano la M. V. darne il permesso, e l'averà ut Deus.

U. J. D. Franciscus Rapolla in hac Regia Studiorum Universitate pue Dlicus Professor videat, & in scriptis reserat. Neap. die 27. Novembris 1742. C.Galianus Archiep.Thessal.Cappell.Major.

P Er eseguire gli ordini di V. S. Ill. ho letto il Libro intitolato De i Disetti della Giurisprudenza Trattato di Lodovico Antonio Muratori; e non avendo in quello osservato cosa alcuna, contraria a i Supremi Dritti della Maestà del Rè, o alle prerogative di questo suo Regno; stimo potersi ancora qui pubblicare colla stampa, se al mio parere darà il consenso V. S. Illustrissima, a cui bacio con ogni osservato, e riverenza la mano. Nap. 3. Decemb. 1742.

Devotifs. Obbligatifs. Serve Francesco Rapolla.

Die 12. menfis Decemb. 1742. Neap. &c.

Viso rescripto sua Regia Majestatis sub die 1. currentis mensis, & anni, et approbatione sasta per Dom. D. Franciscum Rapolla de commissione Reverende Regii Cappellani Majoris pravio ordine prastata Majestatis.

Regalis Camera Sanita Clara provideat, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta sorma prasentis supplicis libelli, ac approbatione dicti Revisoris. Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica boc suum &c.

MAGIOCCO.

CASTAGNOLA.

Ill. Marchio de Ipolito Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus? Exteri Aularum Præsesti non intersuerunt.

Citus .

Reg. in Archivio Regia Jurisdith, fol.

Larocca Profect. & Cancellaries:



ISTITUTO UNITERSITARIO
DI DIRITTO PLE PERIO
NI BOTTRINA DELLO STATO



